PRATICA

DEL CONFESSIONALE

CHE CONTIENE

Tutti i principj e regole

ONDE AMMINISTRARE ESATTAMENTE

IL SACRAMENTO DELLA PENITEZA

COMPILATA

DAL REV. P. GIO. FRANCESCO A. BACCARI

SACERDOTE DELLA CONGREGAZIONE

DELLE MISSIONI

Col Testo del Rituale Romano

ILLUSTRATO

CON DOTTRINE DEI SS. PADRI EC.

A PIENISSIMA ISTRUZIONE DE' CONFESSORI NOVELLI



TOM. IV.

FIRENZE

TIPOGRAFIA ALL'INSEGNA DI S. GIUSEPPE

DI SIMONE BIRINDELLI

MDCCCXXXIX.



CONTINUAZIONE

DELLA

PARTE TERZA

CAP. XVII.

Delle ammonizioni, e correzioni da farsi ai penitenti terminata l'accusa delle colpe.

TEX. *Demum audita confessione, perpendens peccatorum, quae ille admisit magnitudinem, ac multitudinem, pro eorum gravitate, ac poenitentis conditione, opportunas correptiones, ac monitiones, prout opus esse viderit, paterna caritate adhibebit.*

I. Non occorre perder qui tempo in dimostrare l'obbligo, che ha il C. di ammonire li P., e correggerli, secondo che esigono le circostanze, e detta la prudenza. L'autorità sola del nostro R. basta, perchè a tal uffizio sia il C. obbligato, perciò tutti i Sinodi lo prescrivono. Noi qui altro dunque non faremo, che riflettere sopra tutto il testo, e quindi ricavarne alcune regole. Primieramente dice, *audita confessione*. Non prima che terminata sia intieramente l'accusa si dee correggere; e questo corrisponde a quanto si disse antecedentemente, come notammo di sopra, parlando dell'accusa dei peccati: *neque interpellabit, nisi opus fuerit aliquid melius intelligere*, e ne assegnammo colà la ragione. Si distingua però l'istruire da correggere. Se si tratta d'istruzione breve, e necessaria, come per avvertire, che la tal

cosa è, o non è peccato, leggiero, o grave, o per altro motivo simile, si può fare sempre anche nell'atto dell'accusa, purchè, ripeto, sia breve; anzi nelle confessioni lunghe è necessario così fare, perchè altrimenti può il C. di leggieri dimenticarsene; ma se trattasi di precisa correzione, fa di mestieri ordinariamente differirla, terminata che sia ogni accusa.

II. Dice poi: *Perpendens;* ed ecco la seconda regola. Chi non ha premura, che di presto sbrigarsi, che fa? Dice quattro parole quasi a caso, secondo che gli sovvengono nel momento, per poter dire in qualche maniera, che ha fatta la correzione, senza punto riflettere qual debba essere l'opportuna, e in qual modo sia per essere più profittevole. Signor no, dice il R. PERPENDENS. Fa d'uopo soprassedere alquanto, specialmente ne'casi più gravi, e considerar prima, almeno per un poco, alla quantità delle colpe non solo, ma alla loro qualità e gravezza, alle disposizioni, e allo stato del penitente. Ed in vero, una correzione ben fatta può essere la salute di un'anima; fatta a caso, sarà del tutto inutile; e fatta imprudentemente potrà essere di grave danno. San Vincenzo de Paoli fu uomo di una singolarissima, e quasi impareggiabil prudenza, come altrove si notò: ora egli tra le altre regole, che dava, affinchè la correzione producesse il suo effetto, una era questa di prima pensare avanti a Dio, chiedendogli lume per la maniera, ed il modo di farla (1). E non dovrà dunque il confessore, in certi casi singolarmente più importanti, alzar prima alquanto il cuore a Dio, e pensarvi per qualche momento, pria di aprir bocca per far al P. una prudente, ed efficace correzione?

III. Nelle seguenti parole il R. accenna ciò che si debba riflettere, ed aver in mira nella correzione cioè prima la moltitudine, e gravezza dei peccati, come si disse: *perpendens peccatorum multitudinem, et gravitatem;* perchè sia più o meno forte la correzione. Il

(1) Nella vita tom. II, lib. 7, § 22, scritta dal Collet.

testo poi distingue la semplice ammonizione dalla correzione, dicendo: *opportunas correptiones, ac monitiones*. Ammonire non è che avvertire semplicemente il suddito del suo errore, o della sua colpa, senza certa imperiosità, e senza minaccie, ed è propriamente un'istruzione piuttosto, che correzione. Ma il correggere importa fuoco, forza, e ancora alle volte la minaccia, onde il reo si scuota, si risolva, e si emendi. Parimenti convien considerare la condizione del P., *ac poenitentis conditione*, cioè se dotto, o ignorante, se colto o nobile, ovvero plebeo, se secolare ò Ecclesiastico, e se semplice galantuomo, o graduato, ec.; e questo è altresì l'avvertimento del S. Pontefice Gregorio, le di cui parole sono le seguenti (1). *Ut enim longe ante nos reverendae memoriae Gregorius Nazianzenus edocuit, non una eademque cunctis exhortatio congruit, quia non cunctos par morum qualitas astringit. Saepe namque aliis officiunt, quae aliis prosunt. Quia et plerumque herbae, quae haec animalia enutriunt, alia occidunt, et lenis sibulus equos mitigat, catulos instigat. Et medicamentum, quod hunc morbum imminuit, alteri vires jungit.* Quindi tutta impiega il S. Padre la terza parte della sua Regola Pastorale per dimostrare praticamente le diverse maniere, con cui varj stati di persone esortare si debbano, e correggere. Noi per brevità ci contenteremo del necessario, onde soltanto accenneremo qui appresso quelle regole, che stimiamo più importanti, e che sono le più generali. Ora abbiamo già stabilita la prima, cioè: *Che la correzione sia alla moltitudine, e qualità delle colpe, e alla condizione delle persone adattata*. Quindi non sarà mancamento in qualche caso omettere qualunque ammonizione, quando non ve ne sia alcun bisogno, come più frequentemente può accadere in alcuni P. veramente pii, e fervorosi.

(1) Nel Prol. della Reg. Past. p. 3.

IV. Il testo termina con dire: *paterna caritate adhibebit*. A dir vero basterebbe a questo proposito dare ai C. questo solo avvertimento. Abbiate carità, ed essa vi moverà, ed insieme vi dirigerà per le opportune correzioni. Queste infatti proceder non debbono da moto d'ira, e d'impazienza, ma dalla carità e zelo, dal desiderio cioè ardente, e sincero dell'emendazione, e salute del prossimo. Certi C., i quali sono bene spesso muti rapporto a coloro, che furono gran peccatori, sembran poi tutto zelo, allorquando provocati sono dall'impazienza da qualche P. o ignorante, che non sa spiegarsi, o importuno nelle domande, o troppo prolisso nelle accuse. Queste non sono paterne correzioni, ma vili, e indegni sfoghi; i quali distruggono, ma non edificano. Dio vi guardi dal lasciarvi uscir di bocca termini di offesa, di disprezzo, o in qualche modo disgustosi, e ributtanti; ma sieno sempre caritatevoli, e rispettosi, e se fa di mestieri usar qualche fiata di forza, ed energia, non sia mai senza soavità, e dolcezza. Così insegnano i santi PP. Leone, e Gregorio, ne'testi riferiti nel diritto Canonico (1). Con ispecial piacevolezza poi convien correggere tutte le persone naturalmente timide, e pusillanimi, come sono ordinariamente le donne, e li fanciulli. Guardiamoci però, che per voler essere anche col sesso debole piacevoli, e benigni, non urtiamo in un altro scoglio, di cui altrove si parlò. Sieno dunque con le donne le correzioni benigne, ma insieme gravi senza mollezza.

V. Per meglio spiegarci è bene distinguere tre sorta di correzioni. La prima tutta benigna, e soave: la seconda assolutamente severa, e forte, ma non senza qualche tintura di piacevolezza: la terza forte, e con minaccia, o di non più assolvere il P., se non si emenda, o di non più dirigere la sua coscienza. Ora per adattar questa, o quella al caso, è necessario aver in mira i tre riflessi dal R. ora ricordati, ed ecco le regole principali insegnate da S. Gregorio nella

(1) Licet plerumque, etc. Licet nonnunquam, dist. 4.

sua sopralloďata opera (1). Con la prima maniera benigna si ammoniscono non solo le persone semplici, volgari, e di campagna, e i giovanetti, ma ancora quelli, i quali hanno peccato per ignoranza, non del tutto volontaria, e per fragilità; perciocchè meno gravi sono di costoro le colpe, e perciò più degni di compassione. Al contrario chi peccò per malizia (se pure non mostrasse di essere molto compunto), perchè si scuota, e si emendi, si riprenda con forza, e veemenza di figure, e di termini. Si rifletta qui con S. Lorenzo Giustiniani (2), cioè che quel C., che non corregge colui, il quale particolarmente pecca per malizia, reo in parte almeno si rende di tutti que'peccati che quegli in appresso commette. Si conchiuda quindi di quanti peccati si aggravi quel C., il quale o per umano rispetto, o per troppa fretta, o per negligenza, omette le opportune correzioni, o altra ammonizione non sa fare, che dir freddamente, *non lo fate più*, ovvero ad una persona Ecclesiastica: *medice cura te ipsum:* oppure; *ella sa il suo dovere*, e simili. Se poi nel P. si osservi una malizia ostinata, ed enorme, per cui più volte corretto non si emenda, nè i mezzi abbraccia prescritti per l'emendazione, o che i lumi disprezza del Signore, o che temerariamente con lo stesso C. contrasta, e gli resiste; allora ha luogo la forte riprensione colla minaccia ancora, o di non più udirlo, o di non più assolverlo. Quindi S. Paolo scrivendo a Tito (3), gli dice, che con forza, e severità rampogni coloro, che si mostrano disubbidienti, seduttori, bugiardi: *increpa illos dure.*

VI. Rispetto alla condizione della persona, cui vuole il R. si consideri nel fare l'ammonizione, possono bastare quegli avvertimenti, che in poche parole ci accenna il lodato Apostolo scrivendo in simil proposito a Timoteo (4). Egli ivi insegna; che le persone in età avanzata (e così i nobili,

(1) Reg. P. p. 2, c. 10.
(2) De Regim. Past. c. 5.
(3) Cap. 1.
(4) Nella 2 a Tim. cap. X.

e di alto grado) ammonir si deggiono con molto rispetto; e fuori di qualche caso straordinario, in cui mostrassero molta alterigia, o sfacciata temerità, giova piuttosto pregarle con carità, e zelo, che riprenderle con impero. *Seniorem ne increpaveris, sed obsecra, ut patrem.* I giovani poi, dice il Santo, trattali come fratelli, le vecchie come madri, e le giovani come sorelle; *juvenes ut fratres: anus ut matres, juvenculas ut sorores.* Si dee aver riguardo altresì alla condizione della persona per la qualità degli argomenti, similitudini, e figure, di cui far uso, e dirò così, per intrecciare, e ornare la correzione, onde relativamente alla persona, che si corregge, più grata riesca, e più efficace. Non sono a proposito con persone idiote, e rozze argomenti Teologici, testi latini, (se non si spiegano) e similitudini prese da cose ad esse ignote; ma piuttosto similitudini basse prese da cose notissime, e dallo stesso Vangelo, le quali per altro dette con proprietà, come nel medesimo Vangelo si narrano, sono attissime ancora pei dotti, e colti, e ciò basti per questo articolo.

CAP. XVIII.

Dell'obbligo che ha il Confessore di eccitare a contrizione i penitenti.

TEX. .... *Paterna caritate adhibebit, et ad dolorem, et contritionem efficacibus verbis adducere conabitur atque ad vitam emendandam, ac melius instituendam inducet, remediaque peccatorum tradet.*

I. L'ordine di terminar la confessione egli è, che ascoltata l'accusa delle colpe si assegni la conveniente penitenza; e fatte come nel cap. antecedente le opportune ammonizioni, si ecciti poi il P. a dolore, e contrizione, prima di dargli l'assoluzione, nel supposto che per giusti motivi non fosse necessario differirgliela ad altro tempo. Comin-

ciando pertanto dalle prime parole del testo: *et ad dolorem, et contritionem, etc.*, dee notarsi, che non senza ragione dice, che il C. debba eccitare il P. non solo *ad dolorem;* nel qual caso potrebbe intendersi ancora della sola attrizione (che nemmeno nomina) ma *ad contritionem*. È già lungo tempo, che da tutti i Teologi, singolarmente dopo il Concilio di Trento, fu abbandonata quell'antica sentenza, la quale richiedeva alla validità del Sagramento, e dell'assoluzione, la contrizione perfetta. È dichiarato quanto basta dal lodato Concilio, che questa, quando sia veramente perfetta, giustifica il peccatore, se ha volontà sincera di confessare le colpe commesse, anco prima della confessione (1). Dall'altra parte per contrizione, secondo tutti i Teologi, non s'intende un dolore che proceda da motivi di solo timore, ma ancora da motivi di amore, e da un principio almeno di carità verso Dio; dunque per quel *contritionem* non può intendere il R. la PURA attrizione, e nemmeno la contrizione perfetta, ma la contrizione soltanto imperfetta, che si eccita da motivi non solo di timore, ma ancora di amore. La Chiesa pertanto nel nostro R. prescrive a'C., che procurino di eccitare i P. non a qualunque dolore, ma ad un dolore, che possa chiamarsi contrizione, come procedente da motivi ancora di amore verso Dio. Che è quanto a dire, che dee a'P. prima rappresentare, i motivi di timore, cioè del Paradiso perduto, del meritato inferno, e quindi di speranza nella divina misericordia, e poi ancora la somma bontà di Dio, e l'offesa fatta a sua divina Maestà. Dissi prima i motivi di timore, poichè da questo ordinariamente ha principio la conversione del peccatore, da cui passa alla speranza, e da quella ad un *principio* almeno di amore verso Dio, per cui come insegna il S. Concilio di Trento (le di cui parole qui sotto riferiremo) si muove a detestare sommamente il peccato, come offesa della somma Divina bontà. Volendo dunque, come si dee onninamente, stare alle prescrizioni della Chiesa, sic-

(1) Sess. 14, c. 4.

come dee farsi in modo speciale in materia di Sagramenti; e molto più relativamente a'punti riguardanti la loro validità; questo, e non altrimenti dee essere il metodo da usarsi nell'eccitare efficacemente il dolore ne'P. prima di assolverli.

II. Con questo discorso poi non intendiamo di entrare nella ben nota questione dell'attrizione, e se basti per validamente ricevere l'assoluzione nel Sagramento della Penitenza; e molto meno di disapprovare, o censurare la sentenza, così detta de'puri Attrizionisti: nè l'istituto di quest'opera permette trattarla. Siamo stati sempre, e staremo sino al fine sulla pratica di lasciare le speculative questioni: ciò non ostante per soddisfare in qualche modo il leggitore aggiungiamo qui un qualche dottrinale, accompagnato da validissime autorità, che serviranno a provare la necessità di osservare la prescritta pratica; quantunque, quanto fu detto e provato della penitenza colla S. Scrittura, e co'Ss. Padri ne'cap. I e II della parte prima, possa bastare al presente nostro proposito. Ecco pertanto la dottrina. Materia o quasi materia (per parlare col citato Concilio) del Sagramento della Confessione, ella è assolutamente la penitenza, o come dice il Concilio (1), gli atti o sieno le parti della medesima, la principale delle quali è la contrizione: *Sunt autem quasi materia hujus Sacramenti poenitentis actus, nempe contritio, confessio, et satisfatio.* E dice richiedersi per istituzione divina. *Qui, quatenus in poenitente* AD INTEGRITATEM *Sacramenti, ad plenamque, et perfectam peccatorum remissionem,* EX DEI INSTITUTIONE *requiruntur.* E questa stessa dottrina colle medesime parole la definisce di fede al can. 4. (2). Ora in niun luogo, ove parli di questo Sagramento, e dell'attrizione, dice mai che questa sia *materia* dello stesso Sagramento, o che disponga *prossimamente, e sufficientemente* il peccatore per ricever la grazia nello stesso Sacramento; ma che soltanto egli è un

(1) Sess. 13, c. 3.
(2) Nella detta sess.

buono, ed utile dolore, se escluda la volontà di peccare: e dice semplicemente, che dispone a ricevere la grazia; così al can. 5. Come di fatti dispone, perchè il timore della pena eterna il muove a rivolgersi a Dio, come dice il Concilio, e a lasciare il peccato; ma non dice prossimamente, come si spiega nel dottrinale del c. 4. ove parla dell'Attrizione. Anzi il Concilio esponendo il modo, col quale qualunque peccatore si dispone a ricever la grazia santificante nel Sagramento del Battesimo, e di quella penitenza, che si richiede; supposta prima la fede ch'è principio, e prima causa della stessa giustificazione, dice, che concepisce prima, mosso dalla grazia, un santo timore della divina giustizia, e che passando quindi a considerare la divina misericordia, entra nella speranza di ottenere per i meriti di Gesù Cristo il perdono delle colpe; da questa fiducia poi nella divina infinita misericordia, che non può essere senza qualche considerazione della somma bontà di Dio, principia ad amarlo, per cui si muove a detestare il peccato, come divina offesa. Ora se questo è il modo, secondo il Concilio, col quale qualunque peccatore si dispone a ricevere nel S. Battesimo la grazia; e se questa è quella penitenza, che richiedesi per ricevere il Battesimo negli adulti; come non si richiederà ancora pel Sagramento della Confessione, la di cui materia, secondo il detto Concilio, è appunto la penitenza? E forse che vi sono due sorta di penitenza? Nè la S. Scrittura, nè i Concilj, nè i Padri ammettono più penitenze. E se in essa, perchè sia vera, e sufficiente disposizione, richiedesi da un Concilio generale, non solo un movimento di timore della pena, ma di speranza, e quindi ancora di amore, come potrà ammettersi, che questa stessa necessaria penitenza consista in un pentimento, che solo nasce dal timore? Ecco le parole del Concilio. (Il titolo del capo della sessione, in cui parla precisamente della giustificazione, egli è questo: *Modus preparationis etc.*) Il primo atto, e movimento del peccatore, dice ivi, ch'è la fede (1). *Disponuntur autem ad ipsam justitiam*

(1) Sess. 6. c. 6.

(cioè alla grazia santificante) *dum excitati a divina gratia, et adjuti, fidem ex auditu concipientes, libere moventur in Deum, credentes vera esse, etc.* ..... *Et dum peccatores se esse intelligentes, a divinae justitiae timore, quo* UTILITER (non dice, sufficienter) *concutiuntur, ad considerandam Dei misericordiam se convertendo, in spem eriguntur, fidentes Deum sibi propter Christum propitium fore; illumque, tamquam omnis justitiae fontem,* DILIGERE *incipiunt*. Ed è lo stesso, che dire, che comincia ad amare Iddio, come divina bontà, e con amore non di sola concupiscenza, ma di amicizia. Imperocchè il verbo *diligere* a differenza del verbo *amare* più generale, significa propriamente un amore di elezione, secondo S. Tommaso, e secondo la comune opinione. Dice poi: *incipiunt*, ma non dice PERFECTE diligunt, perchè in tal caso mostrerebbe di esigere la contrizione perfetta. *Ac propterea moventur adversus peccata per odium aliquod, ac detestationem, hoc est per eam paenitentiam, quam ante Baptismum agi oportet*. Si noti quel: *ac propterea moventur etc.*, poichè vuol dire, che da quel principio d'amore verso Dio nasce la vera detestazione del peccato come peccato, cioè come divina offesa. Quella, che procede dal timore, non è direttamente del peccato, ma della pena, onde dice S. Giovanni, che: *timor poenam habet* (1), perchè l'oggetto del timore è la pena; e non detesterebbero il peccato, se non vi fosse la pena; supponendosi appunto dagli Attrizionisti, che il peccatore si penta soltanto mosso dal timore. Che se la penitenza consistesse nella detestazione del peccato pel motivo del solo timore della divina giustizia, colla speranza del perdono, e volontà di non più peccare, non vi avrebbe aggiunto quel: *illumque* (Deum) *diligere incipiunt*. Per dottrina adunque ben chiara di questo gen. Conc., alla penitenza è necessa-

(1) Epist. 1. 1, c. 4, 18.

rio il detto principio di amor di Dio. E s'ella è così; come può persuadersi, che al sacramento della Confessione possa bastare il solo motivo del timore, mentre la penitenza, o sieno i suoi atti, ne sono la materia, come l'assoluzione n'è la forma? Il concilio nazionale di Colonia tante volte lodato dimostra, che la qui detta dottrina ella è della Chiesa; e lungamente il prova con più testi della S. Scrittura, e con molte sentenze de' Ss. Padri. Per brevità non riportiamo, che in parte la sua conclusione, che a dir vero non può essere nè più chiara, nè più bella (1). *Timor duplex est, servilis, et filialis. Servilis est, quo perinde ac servi dominum timore plagarum* metuunt (ch'era lo spirito degli Ebrei) *Deus timetur, ne scilicet mittat in Gehennam* (ed ecco il puro timor servile). *Timor castus, qui et filialis, et reverentialis dicitur, est timor sincerus, absque pravo affectu.* Poco dopo segue a dire: *Neque tamen putandum est timorem servilem, qui ex metu supplicii ducit originem,* POENITENTIAM TOTAM *absolvere; quin potius exitialis sit, nisi proficiat* (come dice il Concilio di Trento) *ad spem veniae per considerationem misericordiae divinae, et* COMITETUR *timor filio dignus, cui commissa* DISPLICENT, *non jam eo quod pertrahant in Gehennam, sed eo quod* PATREM OPTIMUM, *ac sic de nobis meritum,* OFFENDANT. Si rifletta, che dice: *et comitetur timor filio dignus.* Non richiede, che non vi sia punto di timor servile, e che sia solo amor filiale, perchè allora sarebbe contrizione perfetta, secondo che dice S. Giovanni, cioè: *Perfecta caritas foras mittit timorem*; ma esige, che vi sia al timor servile accompagnato ancora il filiale, *committetur timor filio dignus;* per cui, se si pente di aver offeso Dio pel timor del castigo, si dolga ancora per amore, che gli porta, come a Padre; senza di questo il pentimento sarà un principio di penitenza, ma non vera, e formata, onde così conchiude: *Vides ergo quemadmodum con-*

(1) Tit. de Poenit., ove riporta gli accennati testi, e poi conchiude alla pag. 67, Ediz. di Venezia del 1644.

sideratio justitiae, ac divini judicii (cioè della pena) *poenitentiam* INCHOAT, *consideratio vero bonitatis divinae* EX AMORIS AFFECTU (può parlare più chiaro?) *procedens poenitentiam* FORMAT. *Quamobrem haec duo Scriptura* PASSIM *conjungit*, come in quei testi, che ivi riporta, e che dallo stesso Concilio di Trento (1) vengono indicati.

III. Ora lasciando per brevità più testi di S. Agostino, e di S. Tommaso, come pure di S. Antonino, e di altri celebri Scrittori che vieppiù confermano queste dottrine, mi ristringo ad osservare secondo l'istituto nostro, che tutti i Sinodi singolarmente celebrati dopo il Concilio ora citato di Trento; e dopo la pubblicazione del nostro R., prescrivono a' C., che procurino di promovere ne' P. la contrizione nel modo da noi spiegato. Questi Sinodi sono perciò moltissimi; tra i quali sono i qui citati (2). Finalmente a totale evidenza di questo pratico punto aggiungo una riflessione del non mai abbastanza lodato Benedetto XIV (3). Dice dunque, che questi stessi autori, che difendono come sufficiente la detta attrizione, pure insegnano, che in *pratica* si eccitino i P. anco alla contrizione nel modo spiegato. Così scrive ivi: *Id quidem faciendum suadent, etiam praecipui Auctores, qui pro sufficientia doloris ex solo metu gehennae steterunt, ut Suarez. Gamacheus, Co-*

(1) Sess. 14, c. 4.

(2) Negli Avvertimenti pe' Confessori della Diocesi di Roan, nella collez. de' Conc. Prov. di Guglielmo Ressin, così si legge: Amoris Dei sensum (in Poenitentibus) excitet, qui *solo timore impulsi accedunt*. Lo stesso dicono i seguenti, di Ravenna del 1749, 1790; di S. Angelo in Vado 1790; di Frascati 1763; di Sarzana 1708; di Concordia 1697; di Padova 1660; di Farfa 1686; nell'Istruz. pe' Confes. di Urbania 1768; nell'Istruz. più volte citata di Monsig. Denhoff di Cesena 1777, lib. 2, c. 8; nelle famose cost. del Vescovo Giberto di Verona tit. 6, c. 17; d'Imola 1793, c. 3, n. 8; del Card. Priuli Vescovo di Bergamo, nella Collez. del 1737; di Monsig. Ridetti p. 3, tit. 6; di Ferrara del 1751, p. 2. c. 6 di Anagni del 1780, sess. 3, § 4, 2, 20, ec.

(3) De Synodo Dioec. lib. 7, n. 10.

mitolus, quorum testimonia supra retulimus; et quod magis est (si noti bene) *id fieri* PRAECIPIT *Rituale Romanum jussu Pauli V. editum confessario injungens, ut audita, etc. Confessione ad dolorem, et* CONTRITIONEM *efficacibus verbis adducere conabitur.* Agli autori da esso ivi riferiti si potrebbero aggiungere altri non pochi: come Francesco Enno, tratt. *de Poenit. disput.* 4.; ove cita per lo stesso sentimento Domenico Soto; il Gamacheo, *de poenit. c.* 8; il Deppero, *art.* 4. *de Contritione*, ed altri. Riferisce soltanto le parole stesse del Lacroix difensore per altro speculativamente della pura attrizione. Così scrive. *lib.* 6. *de Ministro poenit. dub.* 5, *num.* 1722, ove così dice: *Poenitens debet* INCIPERE DILIGERE *Deum* (parole del citato Concilio) *tanquam omnis justitiae fontem. Quibus verbis* MULTUM *confirmatur sententia* (ch'esige la contrizione imperfetta, o sia un dolore procedente ancora da un amore verso Dio). *Ideoque ad prudentem Confessarium* PERTINEBIT SUGGERERE *motiva etiam* PERFECTAE CONTRITIONIS, *ut tanto cum majori fructu suscipiatur Sacramentum.* E se per confessione de' medesimi Attrizionisti, in pratica si dee stare al metodo prescritto dalla Chiesa nel R., confermata comunemente da' Sinodi; e dessa pratica, come evidentemente si confessa da' seguaci della sufficenza dell'Attrizione, ritorna IN MAGGIOR BENE del P., perchè tanto impegno per la pura attrizione, e non proporre a P. i motivi di amore? E che! non si dee forse cercare, e procurare de' P. il maggior loro bene?

IV. Ora riflettiamo alquanto sulle parole, che seguono del testo, *efficacibus verbis adducere conabitur.* Ognun ben vede, che il R. intende di farci capire, che assolutamente parlando, non basta dir quattro parole fredde al P., perchè concepisca vero sommo dolore delle sue colpe, ma che più, o meno, secondo i casi e qualità de' P. si richiede una viva, e forte, sebbene breve, rappresentanza dei motivi, cioè prima della acerbità delle pene eterne dell'Inferno, e della gran perdita del Paradiso, e finalmente

dell'infinita bontà di Dio, e dell'amore indicibile, con cui ci amò, sino a donarci il suo benedetto Figliuolo fatto uomo, e di permettere, che pei nostri peccati fosse si mal trattato, e finalmente crocifisso. Pel pratico regolamento poi ad esecuzione di questo punto, bisogna aver presente l'ignoranza, in cui sono non pochi Cristiani circa questa disposizion necessaria del dolore, di cui si parlò al cap. III. del Tomo 3. per istruirli nel caso, onde si sappiano disporre in avvenire, come si suggerì nell' appendice 1. del detto capo.

CAP. XIX.

Della soddisfazione da imporsi a'penitenti in generale, e delle sue proprietà.

TFX. *Postremo salutarem, et convenientem satisfactionem, quantum spiritus, et prudentia sugesserit, injungat, habita ratione status conditionis, sexu, et aetatis, et item dispositionis poenitentis; videatque ne pro peccatis gravibus levissimam poenitentiam imponat, ne si forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum particeps efficiatur. Id vero ante oculos habeat, ut satisfactio non sit tantum ad novae vitae remedium, et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum castigationem.*

I. La penitenza, ossia soddisfazione, di cui qui parliamo, ella è di sua natura una pena, e un castigo, che la divina giustizia esige, e che viene dal Sacerdote, come giudice, al peccator P. prescritta. Dunque debb'essere al peccatore stesso molesta, e più o meno penosa; ed eccovi la prima sua proprietà; dottrina è ancor questa certissima, e comunemente da'Ss. Padri insegnata i quali generalmente parlano coi medesimi sentimenti, che abbiamo espressi da S. Anselmo (1), nelle seguenti parole: *Dic er-*

(1) Lib. 1. *Cur Deus homo*, c. 20.

go, quid solves pro peccato tuo? Poenitentiam, cor contritum, et humiliatum, abstinentias, et multos labores corporis, et misericordiam dandi, et dimittendi, et obedentiam, etc. (1). Quindi è, che il R. sensatamente al C. ricorda nelle ultime parole del testo di aver in mira, che le penitenze da esso prescritte sieno in castigo delle passate colpe ordinate. *Id vero ante oculos habeat, ut satisfactio non sit tantum, etc., sed etiam ad praeteritorum peccatorum castigationem.* Ora chieggo io in grazia: hanno eglino in mira, che le penitenze da essi imposte sieno di molestia, e di pena que'C., i quali tengono per sistema di non prescrivere a chiunque siasi peccatore, e per qualunque, benchè grave peccato, se non poche, e brevi preghiere?

II. Le altre propietà della soddisfazione le abbiamo dal testo, e primamente in quella parola, *salutarem*. Sia dunque in secondo luogo al P. salutevole, come tra molti avverte S. Carlo nelle sue Istruzioni (2), cioè diretta, e accomodata al suo bisogno spirituale, e per conseguire l'eterna sua salute. Perciò debb'essere non solo possibile, ma ancora discretamente facile nell'esecuzione, affinchè per la troppa sua difficoltà non sia in pericolo il P. di ometterla o in tutto, o in parte. Quindi è cosa lodevole, che imitando il C. la divina carità, e piacevolezza del Salvatore, studi ogni mezzo per adattarsi alle circostanze, e debolezza del P., senza pregiudicare alla giustizia, e senza mancare di soperchia connivenza; affinchè colla maggior possibile agevolezza possa eseguirla. Anzi sarà bene in qualche caso, in cui si tema difficoltà nell'esecuzione, di chiederli, se potrà adempirla, per moderarla secondo il Bisogno. Che se poi ostinatamente, ricusasse di assoggettarsi ad una conveniente, e ragionevole penitenza, quale indisposto, dovrebbesi ad altro tempo rimettere, come

(1) I testi di altri Ss. Padri su questo punto, si possono leggere in più autori, come in Natale Aless. lib. 2 de Sacr. Poenit. art. 4, propos. 2, nel Genet. tratt. 6, c. 7, e in altri.

(2) Nel capo, di cui è il titolo: De modo imponendae ponitentiae.

avverte con molti altri il Cardinale Denhoff nella sua Pastorale Istruzione, ove parla di questa Materia. Sarà bene ancora per lo stesso fine cioè affinchè sia salutare, nel caso che la penitenza debba continuarsi per molto tempo, avvertire il P., che se mai per qualche circostanza, o necessità, o malattia non potesse tutto eseguire quanto gli fu imposto, non s'intende obbligarlo, nè che in tali casi creda di aver gravemente mancato. Non pochi mostrano difficoltà di accettare certe lunghe penitenze, non già per mancanza di volontà, e di sommissione; ma pel timore, che hanno di mancarvi qualche volta, e di peccare. *Salutevole* sia finalmente in quanto che non pregiudichi, come avverte il R. del Cardinal Santorio (1) al diritto, e alla potestà di alcuno, o che al P. impedisca l'adempimento di altri proprj doveri, come sarebbe se la moglie non potesse a cagion della penitenza soddisfare agli obblighi domestici verso del marito e de' figli, e figlie, ovvero, se servi, o serve verso dei loro padroni. Quindi cosa pericolosa a' giorni nostri sarebbe, se il C. per penitenza ad un ammogliato prescrivesse, che *in poenam peccati adulterii, ab usu uxoris, praescripto quodam tempore, abstineat.* Soggiugne il R. *convenientem,* ed ecco la terza qualità, cioè proporzionata, e adattata (come pure insegna S. Bonaventura (2),) allo stato, età, e condizione e disposizione de' Penitenti. Circa lo stato, e condizione, essendo infinitamente variabili, assegnare non si possono certe, e determinate regole. Il lume del Signore, la vostra carità, e discrezione vi sieno ne' casi diversi di sicura guida. Due parole sole aggiungiamo rispetto alla disposizione del P. , cioè al dolore, e alla contrizione, che nell'atto dell'accusa con diversi segni, ed espressioni manifesta. Imperocchè essendo la soddisfazione in pena delle colpe, come si è detto, e per distruggere le macchie, e le reliquie, che nell'anima penitente rimangono tanto minore debb'essere la penitenza, quan-

(1) Nel capo sempre cit.
(2) Nel confes. già cit. c. 3, p. 1.

to maggiore è nel P. la contrizione, essendo che questa, distrugge le dette macchie, e diminuisce conseguentemente la temporal pena al peccatore dovuta, in quella proporzione che ella è più, o meno intensiva, e veemente; che se fosse veementissima, potrebbe tutta, o quasi tutta scancellare come la macchia delle passate colpe, così pure la temporal pena. Ma siccome ciò in pratica è cosa molto difficile, perchè poco, o molto rimane sempre delle reliquie degli accusati peccati, nè si può mai decidere, che vi sia siffatta perfettissima contrizione; così non è lecito mai assolvere del tutto da qualunque soddisfazione; e ciò tanto più che ella è integral parte del Sagramento.

III. Segue il testo. *Videatque ne pro peccatis gravibus levissimas poenitentias imponat, nè si forte peccatis conniveat; etc.* Da ciò se ne ricava la quarta proprietà, cioè che sia alle colpe accusate proporzionata viene a dire, se gravi sono i peccati, grave la penitenza; se più gravi, più grave, se leggiere le colpe, la penitenza ancora sia leggiera, avendo sempre però riflesso alle altre circostanze, e moderandola più e meno come si è detto. Conciossiachè una proprietà non esclude l'altra, e conviene nell'atto medesimo averle tutte in mira per osservare, e temperare insieme la giustizia, e la misericordia. E qui nelle parole del testo, osservate di grazia una cosa. Avvisa il C. a non imporre per peccati gravi leggierissime penitenze. *Videatque, ne pro peccatis gravibus etc.*, e nemmeno dice una parola per avvertirlo, che si guardi di non prescrivere al contrario penitenze assai gravi a chi accusa peccati di minor malizia. Ma che! non è forse ugualmente condannabile l'uno, e l'altro eccesso? Sì, ma io penso, che inutile sarebbe stato un tale avviso. Osservammo già in più luoghi della parte seconda, che è assai più agevole il peccare generalmente parlando, di soverchia benignità, che in eccessivo rigore. A giorni nostri è caso molto difficile, che un C. eccessivamente aggravi di penitenze; al contrario, e per le ragioni già addotte, e perchè ai nostri giorni molto rimesso è lo spirito di mortificazione, e di

penitenza, di cui il solo nome da molti si abborre; egli è facile, che i C. medesimi bene addottrinati, e zelanti, e anche se volete piuttosto austeri, sieno in ciò anzi che nò indulgenti. Nè questo avvertimento è dal solo R. ricordato, ma da tutti, o quasi tutti quei Sinodi, che in quest'opera abbiam citati, e a ragione. Infatti qual è il frutto, e l'effetto, che da questo disordine nel popol Cristiano ne deriva, e nei medesimi Confessori? Ce lo accenna il R. e più distintamente ce lo annunzia il S. Conc. di Trento (1). Il frutto delle penose e non tanto piacevoli penitenze si è di por qualche efficace freno alla facilità di peccare. La severità della soddisfazione, cui il peccatore giustamente vien condannato, gli serve di stimolo per non ricadervi. *Procul dubio enim* (son parole del Concilio) *magnopere a peccato revocant, et quasi fraeno quodam coercent hae satisfactoriae poenae*. E chi sarà mai che al Concilio voglia contraddire? In secondo luogo con la proporzionata, e non piccola penitenza, si risanano quelle cicatrici, cioè le reliquie, che rimangono delle passate colpe, onde il P. diviene più forte, e vigoroso contro le tentazioni, e contro le reliquie degli abiti viziosi contratti: *Medentur quoque*, segue il Concilio, *peccatorum reliquiis, et vitiosos habitus, male vivendo comparatos, contrariis virtutum actionibus tollunt*. Voi dunque troppo benigno nelle penitenze mantenete le cicatrici vive, e deboli lasciate pure i P., per cui con più facilità ritornano alla colpa. E ciò non è lo stesso, che rendersi partecipe delle altrui colpe? Appunto asserisce il R. dopo il lodato Concilio (ivi) *Ne si forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum particeps efficiatur*. Ma come, mi chiederete, e con qual norma potremo noi proporzionarle? Rispondo, che ne dobbiamo prendere idea da' sacri Canoni penitenziali, di cui fra poco parleremo.

IV. Si allontanano ancora dallo spirito della S. Chie-

(1) Cit. sess. 14, c. 8.

sa, e dalla vera idea della penitenza que'C., che nella circostanza di qualche Giubileo, o Indulgenza, hanno per stabilita pratica d'imporre a tutti indistintamente tenuissime penitenze; e manifestamente si oppongono a ciò, che stabilisce Benedetto XIV nella Costituzione XX del tomo terzo, in cui al num. 26 così ordina parlando appunto del Giubileo. *Non praetermittant suam cuique poenitenti salutarem poenitentiam imponere in Sacramento, ne praetextu quidem jubilaei per eumdem poenitentem consequendi.* Imperocchè le Indulgenze, come il vocabolo stesso insegna, non sono dalla Santa Chiesa istituite per secondare, o fomentare la negligenza, e alienazione dalla penitenza di tanti Cristiani; ma solamente di supplire alla impossibilità, o debolezza di coloro, i quali non potrebbero altrimenti tutta adempire quella soddisfazione, che alla moltitudine, e gravezza delle loro colpe a misura e a proporzione di quella, che si prescrive dai sacri Canoni, è dovuta; e per cui la Chiesa benigna madre concede Indulgenza, cioè di tanti anni della penitenza, che adempier si dovrebbe secondo i detti sacri Canoni; e a supplimento di essa, si applicano i meriti infiniti di Gesù Cristo, o de' Santi; con la condizione però, che con un cuor pentito, e umiliato si pratichino fedelmente e piamente certe determinate opere soddisfattorie nel tempo determinato. Conviene poi in proposito ancor notare, che se in tempo di Giubileo, e indulgenza si può in qualche caso moderare le penitenze afflittive, non è lecito ommettere quelle che sono puramente medicinali, e necessarie all'emendazione del peccatore, o alla perseveranza nella grazia. Nè a ciò si oppone, che la Chiesa ha rimesse a giudizio del Sacerdote le penitenze, che debbono imporsi. Ella le rimette al giudizio del Sacerdote, in quanto che sono afflittive; ma non già in quanto sono medicinali, e necessarie.

V. Non ne segue però da queste verità, e regole, che sempre pecchi il C. assegnando per gravi peccati poca pe-

ritenza: Nò, di S. Tommaso (1), e ciò per due ragioni. Prima, perchè non sempre si può giudicare della gravezza della colpa, la quale benchè in se stessa gravissima, può esser stata men grave nel P. per più circostanze; così nemmeno è possibile in certi casi particolari determinare con certezza la quantità della pena dalle regole, de'Padri, e de'Canoni Penitenziali. In secondo luogo, aggiugne il Santo, perchè qualche volta sarà più giovevole al P. una più lieve, che una grave penitenza; la quale o con difficoltà accetterà, o non eséguirà per essere (quantunque sinceramente convertito) ancora debole, e come bambolo nella virtù.

VI. Due parole de'P. infermi. Chi in tale stato si ritrova non può eseguire, se non piccole cose più o meno, secondo la gravezza della sua infermità. Agl'infermi dunque non s'imponga loro, se non di recitare qualche brevissima orazione, come insegna S. Carlo (2), qualche aspirazione, giaculatoria, e singolarmente che tante volte, p. e., al giorno domandi brevemente perdono a Dio, e gli offra in isconto delle sue colpe gl'incomodi, che soffre, e i suoi dolori. Distingue però qui il detto Santo due casi. Se, dice egli v'è speranza fondata, che risani, allora gli si può imporre una penitenza da infermo, durante l'infermità, ed un' altra conveniente da eseguirsi dopochè sarà sano. Che se poi certa, o quasi certa fosse la morte, si restringa a ciò, che da infermo può eseguire, come oltre le testè accennate, sarebbero elemosine secondo le sue facoltà, sacrifizj, e simili. Questa stessa è la regola, che il R. prescrive; le di cui parole, quantunque sieno nel fine del titolo, qui riportiamo, per unirle alla materia, che trattiamo. Dice dunque: *Meminerit porro Sacerdos aegris non esse injungendam gravem, aut loboriosam poenitentiam, sed indicendam tantum illam, quam si convaluerint, opportuno tempore peragant. Interim juxta gravitatem morbi, aliqua oratione, aut levi satisfactio-*

(1) In 4 dist. 20, art. 2. sol. ad 3.
(2) Nell'istruz. di sopra cit.

ne imposita, et acceptata, absolvantur, prout opus fuerit.

VII Parliamo ora dell'ultima qualità, che sembra più importante, cioè che la penitenza sia medicinale. Imperocchè molto più dee interessare, che si rimedj efficacemente a'malori di un'anima, perchè stabilmente risani, di quello che soddisfi interamente in questa vita alla giustizia Divina. Poichè, se ricade, e ritorna nelle mani del Demonio, chi sa, se più ne uscirà. Se non soddisfa in questo mondo, sarà ciò non ostante salva. Insegnamento è questo del R. del Cardinal Santorio, e del gran Vescovo S. Tommaso di Villanova; ed ecco le sue parole: *Quae, licet ita sint*, (cioè che le penitenze debbono essere gravi a proporzion de' delitti) *satius tamen judico, cum modica poenitentia animas ad purgatorium remittere, quam propter poenitentiae rigorem damnationis periculo eas exponere* .... (1) Dunque siamo di avviso, che se conviene moderare le penitenze, si faccia piuttosto per la parte sua afflittiva, che in quanto è medicinale: e al contrario se in qualche caso per l' enormità, e moltiplicità de' delitti faccia d' uopo di caricare alquanto la mano, ciò sia piuttosto nell' assegnare più forti rimedj, e preservativi alle ricadute, che in penitenze meramente afflittive. Prima pertanto di determinare la soddisfazione al P., soprasedete alquanto sopra gli attuali suoi bisogni, riflettendo agli abiti, alle passioni, da cui è predominato, ai pericoli, in cui si ritrova, e alla radice delle sue colpe, per assegnargli quanto il lume del Signore vi farà capire, che possa esser necessario, o più utile, onde stabilmente perseveri nella grazia, e migliori ne'costumi. Perciò il R. soggiugne. *Quare curet, quantum fieri potest, ut contrarias peccatis poenitentias injungat, velut avaris, etc.* Sopra del qual testo rifletteremo nel capitolo seguente. Di queste penitenze, o sieno opere medicinali, altre sono generali per tutti, altre particolari proprie solamente di alcuni. Le prime vedetele nel

(1) Nel discorso della 6 feria dopo la Domenica 4 di Quaresima verso il fine.

c.XVI della parte seconda. Per le seconde, cioè le particolari tocca alla sagacità, e prudenza vostra ritrovarle nell'atto medesimo; considerando le attuali, e particolari circostanze del P.; poichè essendo le condizioni, e disposizioni degli uomini, e delle coscienze infinitamente variabili, non è possibile con regole particolari determinarle. Si può solamente per ajuto del novello C. accennarne alcune più proprie, e più adattate ad uno stato di persone, che ad un altro, e ciò faremo nel capitolo seguente.

VIII. Nel dar termine a questo articolo soddisfaremo a due domande. Si potrebbe chiedere in primo luogo; se si possa obbligare il P. ad adempire la penitenza in tutto, o in parte pria dell'assoluzione; e in secondo luogo, se si possa assegnarli in Sagramentale soddisfazione quelle pie opere, ch'è solito egli fare per particolar sua divozione, ovvero per obbligo, che abbia in vigor di voto fatto, e di altro precetto. Al primo quesito dal Cardinal Denhoff nel luogo citato, con altri comunemente si risponde con distinzione. Se trattasi di opere pie, necessarie, o convenienti, perchè il P. non ancora disposto all'assoluzione si disponga, emendandosi dei peccati, e procurandosi la conversion del cuore, come diremo nella parte quarta, e diconsi penitenze preparatorie, non solo si può, ma si debbe prescriverle prima dell'assoluzione, perchè appunto necessarie. Se poi sieno meramente soddisfattorie, non è lecito pretendere, che il P. le adempia prima dell'assoluzione, come dalla Chiesa ne'più antichi secoli si richiedeva. Tutti convengono, che si assolva qualunque penitente, tostochè egli è disposto, benchè non abbia in parte alcuna adempita la penitenza; e tale è l'odierna comune disciplina. La seconda domanda ha due parti. Alla prima cioè se prescriver si possano in penitenza quelle medesime opere, cui il P. è solito adempire per arbitraria divozione. Si risponde; che si. Quelle opere arbitrarie ingiunte dal C. per obbligo, divengono vere penitenze Sagramentali. Rapporto poi alla seconda, si dee rspondere assolutamente parlando che nò, quantunque il Ferraris nella sua Biblioteca pensi che sì. Poichè

secondo il nostro testo, le penitenze debbono essere imposte ad arbitrio, e giudizio del C. come giudice: onde per se stesse non possono essere di cose, cui il P. è obbligato di fare, o per precetto, o per voto; e senza dubbio non possono imporsi senz'almeno aggiungervi altre opere, cui il P. non sia obbligato per altro rapporto. Sembrami dunque che possa suggerirsi al P., di aver intenzione, che tutto ciò, cui è già obbligato di fare, sia diretto a fine ancora di soddisfare alla divina giustizia, e per ispirito di penitenza; ma dette opere non le imponga mai in qualità precisamente di obbligo di vera penitenza, anco perchè l'esporrebbe a pericolo, che mancando commettesse, come è chiaro, due peccati di specie diversa. Pare che ciò combini con quello che la Chiesa fa dire al Confessore dopo data l'assoluzione, cioè; *Merita passionis Domini Nostri Iesu Christi, Beatae Mariae Virginis, et omnium Sanctorum, et quodcumque boni feceris vel mali patienter sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augumentum gratiae, et praemium vitae eternae. Amen.*

CAP. XX.

Della penitenza in particolare.

TEX. *Quare curet quantum fieri potest, ut contrarias peccatis poenitentias injungat: veluti avaris elemosinas, libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictionis, superbis humilitatis officia, desidiosis devotionis studia. Rarius autem vel serius confitentibus, vel in peccata facile recidentibus, utilissimum fuerit consulere, ut saepe, puta semel in mense, vel certis diebus solemnioribus confiteantur, et si espediat comunicent.*
Poenitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii non applicent; neque a poenitentibus quidquam ministerii sui proemium petant, vel accipiant.
Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifestam poenitentiam non imponant.

I. Poichè, come si disse, le soddisfazioni debbono essere medicinali, queste sieno, soggiugne il R., ai peccati contrarie; avvegnachè, *contraria contrariis curantur*; e però segue, *veluti avaris elemosinas, etc.* Qui dunque si da menzione, non già di qualche preghiera solamente, come di *Rosario o via Crucis, etc.*, ma di elemosine, di digiuni, ed altre macerazioni della carne, ed opere di pietà. E' vero, che da più secoli cessata è l'antica severità de' penitenziali Canoni; ma non è estinto, nè giammai estingueràssi nella chiesa medesima lo spirito della penitenza; e però questa c'insegna nel Conc. qui sotto riferito, che le opere penitenziali non sono soltanto le semplici orazioni, ma ancora, e molto più, quelle che per se stesse direttamente sono penali, e della carne afflittive, e come dice S. Tommaso (1), il peccatore per dare a Dio soddisfazione, debba a se stesso sottrar qualche cosa in pena, e castigio di

(1) In q. dist. a. 4, sol. 1.

averlo offeso, per compiacer se medesimo, e contentare le sue passioni. Quindi è che Eugenio IV nel decreto di unione pegli Armeni nel Concilio di Firenze, e inserito nel Bollario, anno 1459, *n*. 13. così definisce: *Tertia pars poenitentiae est satisfactio pro peccatis, secundum arbitrium Sacerdotis, quae quidem praecipue fit per orationem jejunium, et eleemosinam.*

II. Annoverandosi qui nel testo diverse penitenze in particolare, non ne segue, che si debbono impor queste, e non altre. Si rifletta alla particella *veluti*, per cui s'intende, che ne accenna solo alcune come in esempio, e norma, lasciando poi all'arbitio, e prudenza del C. di assegnare altre a quelle simili, secondo la qualità de'peccati, e lo stato diverso de'P. Noi dunque a comodo, e facilità dei novelli C., seguendo il testo, alcune altre ne aggiungeremo partitamente. Dice primamente, *veluti avaris eleemosinas*. Sotto nome di elemosina si comprendono tutte le opere della misericordia, spirituali e temporali, le quali essendo tutte atti di carità, sono ancora di gran merito, se fatte in grazia. Ma poichè: *contraria contrariis curantur*, egli è necessario a chi peccò di avarizia, e molto più a chi fosse da questo vizio dominato, imporre precisamente delle elemosine pe'bisognosi, a proporzione delle sue facoltà. Se però fossero figli di famiglia, o donne, che non hanno dominio, converrebbe supplire in altro modo; come sarebbe prescriver loro per alcuni giorni, più o meno, secondo il bisogno una qualche preghiera, colla quale chiedere a Dio il distacco del proprio cuore da'beni di questa terra; sarà poi molto giovevole la considerazione sopra la morte, nella quale si dee lasciare ogni bene terreno; e ignudi uscir dal mondo, come v'entrammo.

III. *Libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictiones*. La vera, e diretta maniera di domare la petulenza della carne ribelle, è appunto l'uso del digiuno, o di altre macerazioni, come sono il cilizio, il flagello, e simili; e queste sono per la maggior parte le opere penitenziali, che da' Santi Padri vengono prescritte. Non è però sempre possibile, e

conveniente l'imporre formali digiuni, come si praticano nella Chiesa; o come ne'sacri Canoni si determinano in solo pane, ed acqua per più volte alla settimana, e per più anni. Chi a nostri giorni tra penitenti gli accetterebbe, o chi gli osserverebbe? Secondo dunque la presente disciplina, e l' uso comune de'saggi C., devono essere moderati al possibile i digiuni, e qualunque altra corporale mortificazione. Anzi per lo più accade, che non conviene imporre perfetti digiuni con l'astinenza dalle carni; e vi sono ancora di coloro, che non possono assolutamente digiunare, come i giornalieri, le donne incinte, le allattanti, e altre persone male affette di salute, o deboli per complessione. Si possono dunque moderare, e adattare al bisogno, e circostanze nella seguente, o simil maniera. Chi vive in famiglia, e può essere osservato, e notato, può digiunare astenendosi solamente dal mangiare fuori di pasto; e usando nel pranzo dei cibi, che si prestano in tavola con moderazione, e qualche astinenza rapporto alla quantità, e contentandosi poi nella cena colla sola quantità, come si pratica appresso a poco nella permessa colazione ne'giorni del quaresimale digiuno. Ai giornalieri, e artegiani si può prescrivere, che facciano qualche astinenza nella loro mattutina refezione, privandosi di qualche porzione: sebbene vi sono ancora delle arti, le quali non esigono molta fatica, e permettono benissimo il digiuno Si può altresì mortificare la carne, e affliggerla in altre guise a chiunque possibili, e praticabili, come sono pregare una o due volte al giorno colle braccia stese in croce; e se la lor situazione il permette, usar qualche moderata flagellazione, con cordicciuole nodose, o altro istrumento, recitando il salmo *Miserere*, o più volte l'atto di contrizione; portare cinta, e stretta a'lombi, una funicella intrecciata di nodi, per più ore del giorno, una o più volte la settimana, e simili. Si può anche prescrivere in penitenza, come S. Carlo insegna, che si astengano da qualche divertimento, quantunque lecito; e molto più quando non fosse senza qualche benchè lontano pericolo di peccato.

IV. *Desidiosis devotionis studia*. Ottimamente. Non vi può essere rimedio, e insieme penitenza più oppor-

tuna pegli accidiosi, tiepidi, e negligenti, quanto il praticare gli esercizj eccitanti alla divozione. Questi sono l'orazione vocale fatta con attenzione, e fervore, e la lettura di libri divoti; e sopra tutto la meditazione, ossia considerazione delle massime eterne, de' benefizi, e grandezze di Dio, e simili; e in singolar modo la considerazione sopra la passione di N. Signor G.Cristo, come viene insinuato dal Catechismo Romano (1). Di questa meditazione così parla per esperienza S. Lorenzo Giustiniani (2). *Nil meditanti sapit dulcis, nil poenitentem ad lamenta, et lacrymas trahit efficacius, nihil que ad aequanimiter tollerandum accendit. Est quippe spiritualis cibus, et super celeste manna, quod cuicumque statui, et cuicumque congruit personae.* Sopra questo punto della meditazione si parlò abbastanza nella parte seconda. Fra gli esercizj di pietà più utili, e più opportuni da prescriversi in soddisfazione, v'è quello di assistere alla Dottrina Cristiana, o per insegnarla, o per impararla, a' Catechismi, e generalmente alla parola di Dio ne' dì festivi, e ciò molto più per quelli, che fossero ignoranti. E quivi avverto di non aggravare di opere di pietà gli artieri, giornalieri, e contadini pe' giorni feriali, come si può praticare, colle persone disoccupate, e colte. Con quelli pertanto obbligati al lavoro i feriali esercizj di penitenza sieno pochi e assai brevi, piuttosto si carichi la mano pei giorni festivi, ordinando di assistere a più sacrifizj, d'attendere per un poco di tempo alla considerazione di qualche massima eterna, visitare Chiese, udir la parola di Dio, ec. Finalmente hanno luogo, e si possono prescrivere, come insegna Benedetto XIV (3), alle persone facoltose sagrifizj da farsi celebrare, o direttamente in soddisfazione delle colpe, o a titolo di carità in suffragio delle anime purganti: purchè però, come fra poco diremo, non si ricevano dal C. le limosine, quantunque offerte. A tutti poi, se sia loro comodo,

(1) Nell' opera altrove cit. c. 7.
(2) De Synod. Diaec, lib. 5, c. 6, n 6.
(3) P. 2. c. 5, n. 38.

si può imporre, che assistano anche ne'giorni feriali al S. Sagrifizio.

V. *Rarius autem, vel serius confitentibus, vel in peccato facile recidentibus, utilissimum fuerit consulere, ut saepe, puta semel in mense, vel certis diebus solemnioribus confiteantur, et si expediat comunicent?* Così è. Già nel luogo poc'anzi citato, coll' autorità de' Sinodi specialmente si provò, che la frequenza de'Sacramenti egli è uno de' mezzi più efficaci per l'emendazione de'costumi, e pel progresso nella via della virtù; e però non vi può essere più opportuna penitenza medicinale da prescriversi a coloro, che tardi, e negligenti sono in accostarsi a questo Sacramento, ovvero che deboli sono, e facili a ricadere in gravi colpe, appunto perchè colle nuove grazie, particolarmente Sagramentali, più stabili si rendono, e nel proposito costanti. Suggerisce dunque, che a coloro, i quali sono restii in accostarsi alla confessione, se ne consigli la frequenza, e ad essa si esortino, ma non dice, che si obblighino. Non già che mai prescriver non si debba una qualche discreta frequenza di Sacramenti; ma soltanto dice qui che pel tempo avvenire si consiglino a frequentarli coloro, i quali per sistema si confessano solo alla Pasqua, o assai di raro, essendo molto probabile, che si lascino nuovamente vincere dal Demonio, o dalla loro abituale negligenza, onde tal obbligo può esser loro di danno. Infatti l'esperienza pur troppo insegna, che quantunque seriamente promettano di adempire un tal obbligo, nondimeno poi o in gran parte, o in tutto vi mancano. Della cura di questi parleremo nella parte quarta.

VI. *Poenitentias pecuniarias* (soggiunge poi dopo il testo) *sibi ipsis Confessarii non applicent, neque a poenitentibus quidquam tanquam ministeri sui praemium petant, vel accipiant.* Poichè non è impossibile, che qualche Sacerdote si lasci miseramente occupare dallo spirito dell' avarizia, da cui accecato tenti di fare del confessionario un botteghino, per lucrare elemosine di Messe, maggiori delle ordinarie, per se, ovvero

sotto pretesto di povertà, pei suoi parenti, o per la sua Chiesa, o procurandosi dalle P. divote regalucci, e doni; ovvero (che sarebbe peggio) convertendo in elemosine di Messe da celebrarsi da lui, o nella sua Chiesa quelle somme di restituzioni, che come d'incerto padrone, sono dovute ai poveri, o ad opere pie. Perciò tutte queste industrie vilissime, e vergognose, e guadagni fatti col confessionario, sono apertamente qui proibite dal R., come universalmente da qualunque Sinodo detestate. Su di questo proposto così parla l'incomparabile Benedetto XIV,(1): *Cavendum praeterea est Confessario, ne elemosinam, quam poenitenti praescribit, suam praetexens paupertatem, sibimet elargiendam suadeat; id quippe* (si noti bene) *aut Simoniam saperet, aut certe non effugeret turpis quaestus notam*. Lo stesso dice in altro luogo della celebrazione di Messe per penitenza imposta (2). *Sed ne hac occasione aliqua suboriatur avaritiae suspicio, non debet Confessarius a poenitente, cui hujusmodi Missarum celebrationem procurandam injungit, eleemosinam accipere, ut vel ipse eas Missas celebret, vel in propria Ecclesia celebrari faciat*. Dunque lungi qualunque ombra di sospetto d'interesse; e lungi affatto dal vostro confessionale. Se si prescrivono Messe, ovvero elemosine a poveri, o ad opere pie nulla si riceva, benchè si esibisca, e si lasci il P. in piena libertà. Non si ricevano regali, benchè di poco valore, e molto meno si domandi cosa alcuna al P. per se, o per altri. Replicava S. Filippo Neri ai suoi Sacerdoti. *Se volete far profitto nelle anime, lasciate star le borse*. Non sarà forse da biasimarsi quel C. che importunato dal P. accetterà una qualche rarissima volta l'elemosina di una Messa, perchè desidera, che sia da esso celebrata, oppure di fare con le sue mani una elemosina dallo stesso pregato, o che in simil maniera accetti per una volta un qualche piccolo dono; ma

(1) De Synod. Diac. lib. 10, c. 9. n. 2.
(2) Cit. op. lib. 5, c. 9, n. 6.

sarà più lodevole chi costantemente ricusa; perchè si sa esser questa la pratica de' più santi, e specchiati Confessori.

VII. Rispetto alle restituzioni, questa è la pratica comunemente da' Vescovi nelle loro Sinodali costituzioni approvata, anzi da molti espressamente prescritta. Se si debba restituire a certa determinata persona, e il P. servir si voglia del C., come suole accadere, si accetti l'incarico; ma si esiga una carta di campione, o sia ricevuta dal creditore, da consegnarsi allo stesso P. Se sono restituzioni da farsi ai poveri, o d'applicarsi ad opere pie, o perchè si ignora chi sia stato il danneggiato, o perchè furono tutti furti piccoli, fatti a molte persone, si lasci in libertà il P., a disporre come vuole; purchè sia disposto a farle, e le faccia nella conveniente maniera. Non pochi Sinodi però vogliono e comandano, che se l'incerta restituzione sia di somma considerabile, che è ne' medesimi determinata, come di uno scudo romano, si consegni al Vescovo, il quale a se ne riserva la distribuzione, e l'applicazione. Si stia dunque alla determinazione, e legge del proprio Sinodo. Sarebbe poi una manifesta ingiustizia, se obbligato il P. alla restituzione ad un certo, e noto padrone, il C. gli prescrivesse di far celebrare tante Messe. E sarebbe una vergognosa truffa, non che una manifesta ingiustizia, se la restituzione da farsi a particolare, e certo padrone, non solo si commutasse in Messe, ma il C. le applicasse per se, quantunque avesse intenzione di celebrarle a vantaggio del creditore, cioè di quello cui fosse dovuta la restituzione.

VIII. Prima di passare all' ultima parte del testo, crediamo opportuno di non omettere due avvertimenti. 1. Sogliono alcuni C. comandare per penitenza ai fanciulli, i quali abbiano commessa qualche notabile mancanza di rispetto, o di ubbidienza ai loro genitori, che ritornati a casa domandino ginocchioni ad essi perdono. Questa veramente è la conveniente, e propria penitenza, ma non è sempre da praticarsi; perciocchè per certa esperienza si sa, che per lo più non l'adempiono, provando in fare un tale atto una

somma difficoltà, e ritrosia. Si può supplire con inpor loro alcune orazioni per essi genitori, con qualche esterna segreta umiliazione di baciare, per es., tante volte la terra, e con inculcar loro per l'avvenire maggior rispetto, e soggezione. Che se poi fossero giovani di età maggiori, e la mancanza di rispetto fosse grave; e molto più quando fosse di scandalo a fratelli minori, per cui molto più conveniente sembra una simile umiliazione per riparare l'ingiuria, e lo scandalo il reo non può, nè debbe ricusarla. È però bene che soddisfi a tal obbligo, prima di assolverlo; altrimenti questi tali, vinti dalla superbia non l'adempiono. Il secondo avvertimento riguarda certe penitenze condizionate a quei P., che di quando in quando per un certo abito sogliono cadere in qualche peccato, e che so praticarsi alle volte da alcuni C. come, per es., dicono al P. se voi cadete nuovamente in questa vostra solita colpa, farete a' poveri la tal'elemosina, ovvero digiunerete nel sabbato, e simili. Un tal metodo può esser in qualche caso giovevole, in quanto che per non esser obbligato il P. a far quella penitenza, se ne astenga: ma l'astenersi dal peccare per iscansare la prescritta penitenza, non è per una parte prova di non voler peccare; e per l'altra può volentieri determinarsi a fare la data penitenza, per soddisfare la passione, che lo eccita a prendersi quell' illecito piacere. Quindi non sembra assolutamente parlando, d' approvarsi quella pratica.

IX. Il R. nulla qui ci dice del tempo a cui si possono, o debbono determinare le soddisfazioni, se mesi, o ad anni; poichè non è suo istituto di determinare per ciascun peccato le convenienti penitenze, come ne' Canoni penitenziali; ma solamente di accennare le regole per tale oggetto più necessarie, e generali; e nemmeno ciò troviamo determinato in alcun Sinodo. Ma come, direte, potremo noi regolarci per determinare a cadaun P. il tempo dell' imposta penitenza, che sia alle sue reità proporzionata? Primieramente rispondiamo che questa norma si può, e si dee in qualche modo desumere da' Canoni penitenziali. Si è detto *in qualche modo* perchè conviene assai moderarlo. Per

es., leggerete ne' detti Canoni che per un solo adulterio è stabilità la penitenza di 7 anni: voi potete ridurla, per es., a tre settimane, o al più ad un mese secondo però le circostanze più o meno aggravanti. In secondo luogo dovete determinare la lunghezza, e qualità della stessa penitenza più o meno gravosa, considerate le colpe, e le altre circostanze. In terzo luogo assolutamente parlando, meglio è, ch'ella sia piuttosto poco, che troppo lunga; perchè bene spesso avviene, che ricadendo in peccato i P., e continuando in esso senza pensar più alla conversione, o non più l' adempiono, o non vi soddisfano, se non materialmente: (1) Finalmente diciamo, che trattandosi di un P., che accusa molti, ed enormi peccati, ovvero che per più anni si abbandonò a mille colpe, secondo le date certissime regole, e avendo riguardo a qualche, sebbene lontanissima proporzione coi Canoni penitenziali, non può essere la penitenza sempre breve, ma talora lunga anco di uno, o più anni; sempre s' intende secondo il caso, e le circostanze. Leggete attentamente que' pochi Canoni, qui appresso riferiti, e dovrete confessare, che dicendo noi di prolungarla, nel caso detto anco ad uno, o più anni parliamo assai moderatamente.

X. *Pro peccatis occultis quantumvis gravibus manifestam poenitentiam non imponant.* La legge è giustissima; imperocchè di troppo si aggraverebbe il reo, e la pena sarebbe incoveniente, tanto più che una pubblica penitenza manifestar potrebbe, almeno confusamente, le commesse occulte colpe. Ma se proibisce le pubbliche penitenze per occulti peccati, suppone per contraria ragione, che pubbiche si prescrivano per pubbliche colpe, e

(1) « La penitenza, dice Monsignor Denhoff alla pag. 115 nella « cit. Past. imposta, dee adempiersi dal P. esistente in grazia di « Dio, o almeno che se ne sia pentito sinceramente col deporre « l'affetto al peccato (questa dottrina è del Catechismo Romano e « di molti altri Dottori), nulladimeno, soggiunge: quando il P. « abbia deposto ogni affetto al peccato, benchè non abbia segno « di esser giustificato è molto probabile, che soddisfaccia alla « Divina giustizia »

molto più, se per se stesse fossero notabilmente scandalose. Infatti, come vedremo, proibisce, che si assolvano coloro, i quali hanno pubblicamente peccato, o scandalizzato, se prima non hanno soddisfatto, o riparato il pubblico scandalo. Così è, a' pubblici, e scandalosi peccatori, e peccatrici, fa d' uopo assegnare qualche opera pubblica penitenziale, per cui riparino allo scandalo dato. Tanto definisce espressamente il S. Concilio di Trento. (1) Eccovi le stesse parole, che vi debbono servire di regola. *Quando igitur ab aliquo pubblice, et in multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo offensos, commotosque fuisse, non sit dubitandum,* (dunque lo scandalo debbe essere certo, non di mero sospetto) *huic condignam pro modo culpae poenitentiam publice injungi oportet; ut quos exemplo suo ad malos mores, provocavit, suae emendationis testimonio ad rectam revocet vitam.* Queste pubbliche penitenze possono essere ancora straordinarie, che abbiano, dirò così, dello strepitoso, le quali impor si debbono per iscandali gravissimi, notorj, ed enormi; come sarebbe che domandi il reo in pubblica Chiesa perdono al popolo, o consimili; e in questi casi, come troviamo in più Sinodi avvertito, fa d' uopo chieder consiglio al proprio Vescovo, o al suo Vicario; il quale, come ivi dice il Concilio, può anche se così giudica dalla pubblica penitenza dispensare. Se poi trattasi di scandali comuni, come quello di una donna, che fu vana, gravemente immodesta nel vestire; di uno sboccato dissoluto nel parlare, di un libertino, che sparlo di religione, di un bestemmiatore, e simili; basterà imporgli per penitenza, che pubblicamente si disdica, se parlo contro la religione; e pegli altri casi gli si prescrivano tali buone azioni, dalle quali il pubblico intenda, e vegga, che il reo dello scandalo, conosce il male che ha fatto, ed è pentito. Per es., ad una donna, che vestì scandalosamente, si può ordinare in penitenza, non solo, che proceda con modestia,

(1) Sess. 24, c. 8 de Reform.

ma chè non opponendosi il marito, lasciate le gale, e i superflui ornamenti, vesta abiti umili, e dimessi. Non è poi necessario accennare più in particolare quali possano essere altre pubbliche opere nel detto modo soddisfattorie; perciocchè le circostanze stesse di fatti individui dimostreranno alla vostra prudenza ciò, che potrà essere, o necessario, e più opportuno.

APPENDICE.

De' Canoni penitenziali.

I. Quantunque il R. non faccia qui menzione dei Canoni penitenziali, nulladimeno mancherebbe a cotesta nostra pratica qualche cosa quando non se ne facesse parola.

Quasi tutti i Teologi moralisti ne parlano, e quasi tutti, o la massima parte almeno delle Costituzioni Sinodali ne racccomandano, e pescrivono ancora ai Ministri della penitenza la lettura, e la scienza. I Canoni penitenziali sono decreti, o di antichi Vescovi, o di Concilij Generali de' primi secoli della Chiesa, fatti per regolamento de' Parrochi, e C. in assegnare le opere penitenziali, ed ai quali dovevano assolutamente uniformarsi. Di questi se ne componevano libri e appellavansi penitenziali. Di questa antichissima pratica, e disciplina testimonio n'è il gran Vescovo, e martire S. Cipriano in diverse sue lettere, come nota Benedetto XIV, e testimonj ne sono alcuni stessi libri penitenziali (1). E quantunque molti si sieno per la calamità, o trascuranza de' tempi miseramente perduti, e segnatamente il più desiderabile, che è quello di S. Cipriano, di cui egli fa menzione scrivendo ad Antoniano; nondimeno per Divino, consiglio non pochi si sono conservati sino ai tempi nostri perchè da questi imparassimo qual fosse nell'antica Chiesa della penitenza lo spirito, e quanto gravi si stimassero quelle colpe, che ai giorni nostri con tanta facilità, e frequenza co-

(1) De Synod. Diaec. lib.7, c.62.

munemente si commettono. Diversi di questi libri penitenziali sono stati dati in luce, dagli antichi manoscritti ricavati, e fortunatamente ritrovati in più insigni librerie; come in questi ultimi nostri giorni fece il Muratori. S. Carlo Borromeo poi dell'Ecclesiastica disciplina zelantissimo e peritissimo, da molti libri penitenziali li raccolse, e in ordine li diede in luce per uso della sua Diocesi, e della sua Provincia. Questi sono de'quali noi qui diamo un saggio; scegliendo i più opportuni, perchè essendo ristretti nel numero, più facilmente da tutti si apprendano. Questa scelta la facciamo da quelli medesimi che furono raccolti dal prelodato S. Arcivescovo di Milano, e che per la sua Diocesi dal latino tradusse in lingua francese l'illustre Prelato Monsig. Goudeau Vescovo di Vence. Se per vostra maggior erudizione desideraste più distinte notizie potete leggere diversi autori, che ne trattano, come il Morino *de Poenit.*, *il P. Cardon lib.* 2, *tom.* 2, ed altri. Ora tutti concordemente insegnano i Dottori, e comunemente i Prelati ne'loro Sinodi, che non sono più in vigore; perchè considerando la Chiesa la comune debolezza de fedeli di questo, e de'secoli a noi vicini, e il poco comun fervore, ne temperò la severità, e furono poi intieramente abrogati; ma non già in quanto allo spirito, e all'obbligo di soddisfare alla divina giustizia, che questo rimane intatto, come precetto Divino; poichè ai tempi nostri peccati non sono meno enormi, che ne'primi secoli; ma solamente in quanto al modo, cioè in quanto a quelle determinate gravissime e lunghe penitenze, cui onninamente erano allora i P. condannati.

Ciò non pertanto hanno sempre i Vescovi, come poc'anzi si è accennato inculcato ai loro Parrochi, e sacerdoti lo studio, e la scienza de'medesimi, se non come necessaria, almeno come utilissima. Il Vescovo Giovanni Matteo Giberto di Verona, che fiorì prima del Conc. di Trento, nelle sue non mai abbastanza celebrate costituzioni così parla: *Licet hodie in occultis peccatis poenitentiae arbitrariae esse dicantur, Sacerdos tamen poenitentiale*

scire debet (1). Le ragioni poi per cui comunemente insegnano, che questa notizia de' Canoni, se non si voglia necessaria, ella è almeno utilissima, son singolarmente due. La prima perchè servano di una qualche norma, per giudicare della gravezza de' delitti, osservando in essi il giudizio che ne fecero gli antichi Padri della Chiesa; e nel tempo stesso per applicare con qualche sorta di proporzione la penitenza, secondo la pia odierna disciplina, e come più comunemente si pratica dai più saggi, e discreti Sacerdoti. La seconda perchè riferendo al P. quella penitenza, cui dovrebbe soggiacere secondo l'antico rigore, apprenda la somma gravezza delle commesse colpe, e più volentieri accetti, e adempia quella, che tanto più mite e leggiera gli viene di presente imposta. Non vi potete credere (e parlo per mia propria esperienza) quanta sia l'impressione, che faccia in un reo, per es., di più adulterj, il dirgli, che per un solo di questi peccati la Chiesa esigeva sette anni di penitenza, con rigorosi digiuni in pane ed acqua. Queste stesse ragioni riferite vengono dal Catechismo Romano, le di cui parole sono come un epilogo di ciò, che abbiamo detto. *In irroganda autem satisfactionis poena Sacerdotes nihil sibi suo* ARBITRATU *statuendam esse; sed omnia justitia, prudentia, et pietate dirigenda esse existimabunt. Atque ut hac regula peccata metiri videantur, et poenitentes scelerum suorum gravitatem magis agnoscant, operae pretium erit, interdum iis significare, quae poenae quibusdam delictis, ex veterum canonum praescripto, qui poenitentiales vocantur, constitutae sint.*

(1) Tit. 6, c.18.

APPENDICE.

SAGGIO DE' CANONI PENITENZIALI

Disposti secondo l'ordine del Decalogo.

PRIMO PRECETTO

Tu adorerai un Dio solo e servirai a lui solo.

Colui che avendo abbandonato la Chiesa a quella ritorna, tocco da un intimo, e sommo dolore della sua prevaricazione, faccia penitenza dieci anni; dopo i quali gli si accorderà la Comunione.

Chi avrà fatto incantesimi, e divinazioni diaboli che faccia penitenza sette anni.

Chi avrà consultato Maghi, o gli avrà condotti in sua casa, affine di saper qualche cosa per arte magica, starà in penitenza cinque anni.

Chi avrà cercata la sorte o con libro, o con dadi per saper cose future, farà penitenza quaranta giorni.

Chi cercherà cose perdute con istrumenti a posta per questo effetto farà penitenza due anni.

PRECETTO II.

Tu non prenderai il Nome di Dio in vano.

Chi scientemente avrà spergiurato, digiunerà quaranta giorni in pane ed acqua, e farà penitenza particolare sette anni, e poi non cesserà mai di fare qualche esercizio di penitenza.

Chi avrà fatto falso giuramento in Chiesa, farà dieci anni di penitenza.

Se alcuno finalmente avrà spergiurato, o indotto al-

tri a spergiurare, farà penitenza quaranta giorni in pane ed acqua, e per sette anni come sopra; e altrettanto digiunerà per gli spergiuri, ai quali avrà indotto altre persone.

Chi costringe un altro a giurare il falso, digiunerà quaranta giorni in pane ed acqua, e starà sette anni in penitenza.

PRECETTO III.

Tu santificherai il sabbato.

Chi farà qualche opera servile in giorno di domenica, e di festa, digiunerà tre giorni in pane ed acqua.

Chi si metterà in viaggio in giorno di festa senza necessità, o a cavallo, o per acqua, farà penitenza per sette giorni.

Se alcuno trasgredisse il digiuno ordinato dalla santa Chiesa, farà penitenza venti giorni in pane ed acqua.

Chi trasgredirà il digiuno in quaresima per un giorno, nè farà sette giorni di penitenza.

PRECETTO IV.

Tu onorerai il padre, e la madre.

Chi avrà maledetto il padre, o la madre, digiunerà quaranta giorni in pane ed acqua.

Chi lo avrà oltraggiato con ingiurie, digiunerà tre anni.

Chi si sarà sollevato contro il suo Vescovo, e il suo Pastore, o altro Sacerdote, farà penitenza per tutta la sua vita in un monastero.

Chi avrà deriso i precetti del Vescovo, o la sua dottrina, con motteggi, o d'altra maniera, digiunerà quaranta giorni in pane ed acqua.

La stessa pena sarà imposta a chi per ispirito di sedizione avrà indotto a disprezzare i consigli, e i precetti Ecclesiastici.

PRECETTO V.

Tu non ucciderai.

Chi avrà ucciso volontariamente un Sacerdote, si astenga tutto il tempo di sua vita dalla carne, e dal vino. Digiuni tutti i giorni eccettuate le feste, e le domeniche, non porti mai armi, non monti a cavallo, e per cinque anni stia alla porta della Chiesa. Passati i cinque anni vi entri, ma non si comunichi, e stia tra i penitenti, che sono nell'ordine degli ascoltanti; in capo a dieci anni si comunichi, e gli sia permesso di cavalcare.

Se alcuno uccide il padre, o la madre, o il fratello, o la sorella, non riceva mai per tutto il tempo di sua vita il Corpo del Signore, se non in articolo di morte; si astenga dalla carne e dal vino per tutta la vita, e digiuni la seconda la quarta, e la sesta feria.

La madre, che avrà ucciso il figliuolo, dopo una penitenza di sette anni, sia rinchiusa in un monastero, per vivere in esso regolarmente tutta la vita.

La donna, che tenta di abortire, farà penitenza tre anni. Se l'aborto è involontario tre quarantene.

Chi per occultare il suo delitto uccide la prole, farà dieci anni di penitenza.

Chi avrà ucciso volontariamente un uomo, starà sempre alla porta della Chiesa, e non si comunicherà, che in punto di morte. Se l'omicidio è casuale, farà penitenza sette anni, o cinque, secondo un altro canone.

Chi uccide in una rissa, o per collera, farà penitenza tre anni.

PRECETTO VI.

Non fornicherai.

Il laico non maritato fornicando con donna non maritata starà in penitenza tre anni, e secondo il numero delle fornicazioni gli sarà imposta una maggior penitenza.

La moglie, che di consenso del marito, ha commesso adulterio, non sarà comunicata nemmeno in punto di morte, non avendo fatta penitenza.

L'uomo non maritato, che pecca con una donna maritata, farà sette anni di penitenza, la donna cinque.

La donna libera, che pecca con un uomo maritato, farà dieci anni di penitenza, e l'uomo cinque.

Il laico cadendo spesso in fornicazione laica farà penitenza tre anni.

Chi tiene una concubina colla moglie, farà penitenza sette anni, o più a proporzione del peccato.

Chi avrà conosciuto la moglie disonestamente digiunerà 4. giorni.

Il giovane, che avrà deflorato una vergine, farà una anno di penitenza.

Chi avrà fatto toccamenti disonesti sopra una donzella, o una donna, s' è chierico farà penitenza cinque giorni; se Monaco, o Sacerdote venti; ne' quali sarà sospeso dal suo Ministero.

Chi avrà desiderato disonestamente una vergine, la quale poscia prende in isposa, farà penitenza un anno digiunando tre volte la settimana, ec.

La vedova, che avrà peccato, farà penitenza un anno intero, e l'anno appresso digiunerà le ferie legittime.

Chi avrà commesso incesto, non entrerà in Chiesa per un anno; durante il quale, toltone i giorni di festa, non si ciberà, che di pane e di acqua, ec.

Il Sacerdote, che viola la figlia spirituale, sarà deposto, e farà penitenza tutta la vita.

Il Sacerdote reo di questo peccato, oltre la deposizione dal suo ordine, farà penitenza in pellegrinaggio per quindici anni, in capo ai quali si rinchiuderà in un monastero tutto il resto di sua vita per servire a Dio.

Il Vescovo reo di questo peccato farà penitenza quindici anni.

Chi avrà violato una monaca, farà penitenza dieci anni.

Chi avrà commesso una bestialità, farà penitenza dieci anni, e più lungo tempo, secondo la condizione della persona.

La donna, che da se medesima si lorda, o con un' altra donna, farà penitenza due anni. L'uomo, che cade in questa immondezza per la prima volta, dieci giorni, per la seconda venti, la terza trenta, se continua, si accresca la penitenza. Se questi è un giovanetto, quaranta giorni, se passa i quindici anni, cento giorni di penitenza.

Chi avrà acconsentito a un pensiero disonesto di desiderare una donna, e non ha fatto l'atto, farà penitenza dieci giorni.

PRECETTO VII.

Non ruberai.

Chi avrà rubato qualche mobile della Chiesa, o qualche cosa del suo tesoro, restituirà il tolto, digiunerà tre quarantene in pane ed acqua, e farà penitenza sette anni.

Chi avrà rubato del danaro della Chiesa, restituirà il quadruplo, farà penitenza sette anni.

Il sacrilego, e l'invasore de'beni Ecclesiastici stia un anno fuori della Chiesa. Nel secondo sia ammesso alla porta senza Comunione; nel terzo stia tra i penitenti, che sono nel grado degli ascoltanti, senza essere ammesso alla oblazione, e si astenga, dall'uso della carne, e dal vino, eccetto che ne'due giorni di Natale, e di Pasqua. Nel quarto anno, se si vede che il terzo anno della penitenza sia stato fruttuoso, sia rimesso nella comunione de'fedeli, ec.

Chi si tratterrà le decime, o trascurerà di darle, restituirà il quadruplo, e digiunerà venti giorni in pane ed acqua.

Chi avrà tolto i suoi beni al povero con violenza, o con oppressione glieli restituirà, e digiunerà trenta giorni in pane ed acqua.

Il Chierico che commette latrocinio grave, farà penitenza sette anni; il laico cinque, e restituiranno il mal tolto.

Chi avrà commesso uno, o due latrocinj di cose minute ne farà la restituzione, e starà in penitenza un anno.

Chi non restituisce la cosa trovata, sapendo di chi è commette furto, e deve far penitenza come per questo peccato.

Se alcuno dà ad usura, commette rapina, e però chi la esige, farà penitenza tre anni, de'quali ne digiunerà uno in pane ed acqua.

PRECETTO VIII.

Non dirai il falso Testimonio.

Chi affermerà il falso come vero, farà penitenza come per l'adulterio, o per l'omicidio volontario.

Chi avrà acconsentito a una falsa testimonianza, farà penitenza cinque anni.

Chi accuserà il suo prossimo di falso delitto, farà penitenza come per falso testimonio.

Se alcuno parla inconsideratamente contro il prossimo, farà penitenza tre giorni.

Se alcuno fa ingiuria manifesta al prossimo con parole, farà penitenza proporzionata alla qualità dell'ingiuria.

Se alcuno detrae, e dice male falsamente del prossimo, digiunerà sette giorni in pane ed acqua.

Il falsario digiunerà tutta la vita in pane ed acqua.

PRECETTO IX.

Non desidererai la roba d'altri.

Chi desidererà perversamente roba d'altri, farà penitenza tre anni.

Chi desidera di rubare commette un latrocinio.

Chi desidera rapire l'altrui, commette rapina; chi desidera togliere i beni della Chiesa, commette sacrilegio, quindi peccando gravemente con questi gravi desideri, farà penitenza come per i peccati, secondo il giudizio del Sacerdote.

PRECETTO X.

Non desidererai la donna del prossimo tuo.

Se alcuno desidera di fornicare, se è Vescovo farà penitenza sette anni, se Sacerdote cinque, se Diacono o Monaco tre; de' quali ne digiunerà uno in pane ed acqua; se Chierico, o laico due anni.

Se alcuno in sogno cade in polluzione per un desiderio impuro, si alzi da letto, e reciti i sette Salmi Penitenziali, e faccia penitenza trenta giorni.

Se il Chierico, o laico per un cattivo pensiero, patisce la stessa immondezza, faccia penitenza sette giorni.

CANONI PENITENZIALI

Per il peccato d'intemperanza.

Il Sacerdote, che imprudentemente si sarà ubbriacato, farà penitenza sette giorni in pane ed acqua; se per negligenza quindici giorni; se per disprezzo quaranta.

Il Diacono, e gli altri Chierici, per l' ubbriachezza faranno penitenza secondo il giudizio del Confessore.

Il Monaco digiunerà tre mesi in pane ed acqua, il Cherico venti giorni.

Chi frangerà il digiuno, mangiando per intemperanza prima del tempo, digiunerà due giorni in pane ed acqua.

Se alcuno, per aver troppo mangiato si ammala, digiunerà un giorno in pane ed acqua.

Per altri peccati.

Il Sacerdote scomunicato, che celebra, faccia penitenza tre anni, ne'quali ogni settimana si astenga dalla carne, e dal vino, la seconda, la quarta, e la sesta feria.

Se il Sacerdote lascia cadere in terra una goccia del Sangue di Gesù Cristo, starà in penitenza cinquanta giorni; se cade sulla prima tovaglia dell'altare, due giorni; se passa sino alla seconda quattro giorni; se sino alla terza nove giorni; se sino alla quarta venti giorni.

Chi non paga i legati pii fatti alla Chiesa, stia in penitenza un anno, e digiuni nelle ferie legittime.

Chi cambierà gli abiti del suo sesso, starà in penitenza tre anni promettendo di correggersi.

PRATICA
DEL CONFESSIONALE

COMPILATA

DAL R. P. G. FRANCESCO A. BACCARI

PARTE QUARTA

Nella quale si tratta dell'Assoluzione Sacramentale, e si stabiliscono le regole per concederla, differirla, o negarla con rettitudine, e giustizia.

Sic nos existimet homo, ut ministros Christi et dispensatores misteriorum Dei. Hic jam quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur.

S. Paul. 1. *ad Corint.* 4, 1.

TESTO DEL RITUALE

SU CUI VERSA QUESTA QUARTA PARTE.

Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus conferenda vel neganda, vel differenda sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt, qui nulla dant signa doloris, qui odia, et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, et vitam in melius emendare nolunt, aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant: neque etiam eos absolvat, quorum peccata sunt superioribus reservata.

Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis, et censuris, quantumvis reservatis (cessat enim tunc omnis reservatio) sed prius, si potest, cui debet, satisfaciat, ac si periculum evaserit, et aliqua ratione superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere teneatur, cum primum poterit, coram eo se sistat, quidquid, debet, praestiturus.

Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox et loquela aegrum deficiat, nutibus et signis conetur, quod fieri poterit, peccata poenitentis cognoscere, quibus utcumque, vel in genere, vel in specie cognitis, vel etiam si confitendi desiderium, sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est. Meminerit porro Sacerdos, aegris non esse injungendam gravem, aut laboriosam poenitentiam: sed indicendam tantum illam, quam si convaluerint, opportuno tempore peragant. Interim juxta gravitatem morbi, aliqua oratione aut levi satisfactione imposita, et accepta, absolvantur, prout opus fuerit.

PROEMIO

Eccovi all' ultima parte della nostra Pratica del Confessionale, in cui ci siamo proposti di esporre, per necessario compimento di quest'opera, le regole generali, e poi particolari, onde giustamente e discretamente dirigerci nel conchiudere il Sacramento della penitenza colla sacramentale assoluzione. Non possiamo dissimulare, ma convien confessare, che quest' è la parte più difficile, ed insieme più pericolosa pel Confessore, e molto più per chi dee compilarla. Più difficile perchè questa economia e direzione dipende dalle disposizioni de' penitenti, soggette ad equivoci, e ad inganni. Più pericolosa, perchè l'errore può ridondare in vilipendio del Sagramento, in danno del penitente, e in pregiudizio della coscienza del C. stesso. Finalmente difficile, e pericolosa per le tante regole che si propongono da più moralisti, e da scrittori di pratiche istruzioni, singolarmente recenti, che tra se non convengono, e che pure tutte vengono proposte con una certa apparenza di verità per cui facilmente resta confuso chi legge, e alle volte ancora ingannato. Quindi vi avverto, che se nelle regole che sono per esporvi, ne trovaste alcuna diversa, o anco opposta del tutto a quelle degli autori accennati non siate facile a darne giudizio, e a rigettarla. Ed eccovi in proposito un avvertimento da seguirsi dell' illuminatissimo, e piissimo Tommaso da Kempis. *Non te offendat auctoritas scribendi, utrum parvae, vel magnae litteraturae fuerit;* SED AMOR VERITATIS *te trahat ad legendum. Non quaeras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende:* lib. 1, cap. 5. Sono per la Dio grazia lontanissimo dalla presunzione di credere che altri siensi ingannati, e che io solo abbia sempre colto, come suol dirsi, nel punto. Dio me ne guardi! Dico però, che credo di aver usati tutti i mezzi possibili, e necessarj, e per se stessi con-

ducenti al bene da me sommamente desiderato di non errare e di appigliarmi alle regole rette, e giuste, onde fuggire al possibile in questa economia particolarmente spettante all' assoluzione, del pari il troppo rigore, e la benignità eccessiva. Perciò in primo luogo ho procurato di frequentemente chiedere a Dio lume colle parole del Reale Profeta del Salmo 118. *Da mihi intellectum, ut sciam testimonia tua: da mihi intellectum, et scrutabor legem tuam etc.* In secondo luogo più che mai per questa parte, come più interessante, feci quanto promisi nel Preliminare di tutta l' opera, § I, n. 4, cioè di studiare, meditare le analoghe dottrine della sacra Scrittura, de'Ss. Padri, e di vedere le regole che assegnano comunemente i Vescovi per la retta economia di concedere, differire, o negare l'assoluzione de'quali troverete particolarmente in quest'ultima parte, o riferite le stesse parole, o fedelmente citati i luoghi sicchè sembra che qualunque leggitore, specialmente se prevenuto, coll' aver già prima abbracciato un sistema poco favorevole alle regole, che quivi troverà esposte, debba pensarvi bene prima di disapprovarle, o rigettarle; non solo perchè vi troverà in esse come confido, il carattere della verità, equità e discrezione; ma ancora per l' autorità de' fonti da cui sono state prese, oppure con retto immediato raziocinio dedotte.

PARTE QUARTA

CAP. I.

Della particolar diligenza, con la quale si dee procedere nel negare, differire, o concedere l'assoluzione.

TEX. Videat autem diligenter Sacerdos quando, et quibus danda, aut differenda, aut neganda sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt, etc.

I. Vedemmo già nella parte prima cap.XIV, che questo Sacramento, generalmente, e assolutamente parlando, trattar si dee con molta diligenza, attenzione, ed impegno: *Eo diligentius* (si lesse colà nel testo) *administrandum est, quo frequentior est ejus usus, et quo plura requiruntur ad illud recte, digneque tractandum*. Ora parlandoci la Chiesa del differire, o concedere, o negare l'assoluzione, non contenta di averci generalmente inculcata colà la diligenza, e con calore, qui novamente, e più che mai, ci ricorda la cautela, e la circospezione. Notate bene i termini: *Videat autem*; e che ci vuol con ciò dire? *Che guardi bene: che stia avvertito*. Non basta, vi aggiunge: *Diligenter*. Sono tre parole sole, ma voglion dir molto. Questa medesima precauzione la trovo ricordata, ed inculcata da'sagri Pastori. Contentiamoci di riferirne alcuni. Nel Sinodo di Sarsina del 1708(1), così sta scritto: *Caute procedat Confessarius in absolutione impertienda, solis quippe dispositis eam conferre debet*. Quel di Fer-

(1) De Poenit. n. 13.

rara 1781, così avvisa: *Quia canon meminit magnopere Sanctam Ecclesiam perturbari falsa fidelium poenitentia, praeter Parochos, populum instruant, Confessarios ad id excitare debet, ut pervestigent, quinam sint ad absolutionis beneficium rite dispositi* (1). Non dissimilmente parlano i Sinodi di Feltre del 1727 (2); di Ascoli 1737 (3), ed altri. In fatti, come non sarà necessaria questa particolar cautela, e diligenza prima di decidere, o di negare, o concedere, o differire ad un P. l'assoluzione? Se tutti a' nostri piedi si accostassero o chiaramente, e sufficientemente disposti, o evidentemente indisposti; se non vi fossero tanti Cristiani, i quali, o per ignoranza, o per malizia non portassero nel cuore nascosta una falsa penitenza, superfluo sarebbe l'avvertimento, e non si richiederebbe per parte nostra tanta cautela: ma il fatto stesso comprova questa deplorabile verità, cioè che molti, per non dir moltissimi, a' Confessionali si presentano impreparati e indisposti. Di tal disordine veramente deplorabile, siamo molto prima avvertiti dal Concilio generale secondo di Laterano, accennato dal testè riferito Sinodo di Ferrara con le seguenti parole da ben considerarsi: *Quia inter caetera unum est, quod sanctam* MAXIME *conturbat Ecclesiam,* FALSA *videlicet poenitentia; confratres nostros,* (cioè i Vescovi, e poi i Confessori) *et Praesbiteros admonemus, ne falsis poenitentiis animas decipi, et in Infernum detrhai patiantur.*

II. All'anzi detta riflessione di un generale Concilio si dee aggiungere l'ignoranza gravissima che regna a nostri giorni nel Cristianesimo, già nella seconda parte esposta, e in non pochi ancora di malizia, onde non piccolo è il pericolo di assolvere non rade volte coloro, che sono indegni, con vilipendio del Sangue prezioso di Gesù Cristo, e con danno gravissimo delle anime. Imperochè ricevuta da costoro l'assoluzione, credendosi ancora legittimamente assoluti avanti

(1) P. 2, c. 6, n. 8.
(2) Tit. 10, de Poenit.
(3) De Poenit. c. 9, n. 9.

a Dio, non più pensano alle commesse colpe, nè a farne una penitenza condegna, per cui sono in gran pericolo di morire impenitenti, ed eternamente dannarsi. Si tratta di un punto di cui non può esservi il più grave, ed importante. Dunque a gran ragione dice il R. *Videat autem diligenter*. Si tratta poi ancora della coscienza vostra, e della vostra anima. Non potete negarmi, che se per mancanza della necessaria considerazione, ed avvedutezza, assolvete chi non è disposto, reo siete di sacrilegio, e ancora di tutti quei peccati, in cui non avendo ricevuta costui la grazia del Sacramento, ricaderà in appresso, e forse della perdita di quell'anima. Quindi è che queglino, i quali dimentichi affatto della importanza somma del loro Ministero, senza che scorgano ne' P. segni sufficienti di pentimento, indistintamente assolvono, quanti si presentano, si aggravano la coscienza di molti sacrilegj, e in pericolo sono evidentissimo di piombare all'Inferno aggravati de' proprj non solo, ma degli altrui peccati.

III. Tutta pertanto la premura su questo importantissimo articolo ella è di vedere; e diligentemente esaminare le disposizioni del P., cioè se nel di lui cuore (argomentandolo, come diremo, da' segni, che egli ne dà) vi sia un vero, e sommo odio al peccato, una somma dispiacenza di averlo commesso, e una sincera, e risoluta volontà di abbandonarlo, per quindi decidere, s'egli sia in grado di poter essere immediatamente assoluto; oppure se ciò si debba ad altro tempo differire. Perciò il R. dice: *Videat autem diligenter Sacerdos*, QUANDO, *et* QUIBUS *danda, vel differenda, vel neganda sit absolutio*. Non sempre si debbe, o si può assolvere, e però: *Videat quando*. Non tutti si possono, o si debbono assolvere; dunque: *videat quibus danda, vel differenda, etc*. Questa medesima precauzione ci viene in pochi, ma gravi accenti, ricordata dal Romano Catechismo, ch'è certamente, come altrove si provò, di gravissima autorità. Ecco le parole: *Hoc* PRIMUM *Sacerdotes in poenitente* DILIGENTER *observabunt, si veram peccatorum suorum Contritionem habeat*, CERTUMQUE *illi sit, ac deliberatum in posterum a peccatis abstinere* (1).

(1) P. 3, c. 3, n. 58.

IV. Non ne segue però da questo, che in tutti i casi, e per tutti coloro, che si presentano al nostro tribunale, sia necessario un diligente scrutinio delle loro disposizioni. Vi sono di quelli, de'quali non si può dubitare, che si presentino disposti; perchè ben istruiti, e vivono d'ordinario lontani da'gravi peccati. Dunque l'esame più o meno lungo, e diligente, ha luogo, ed è necessario, quando oscure, o dubbie sono le disposizioni, come meglio si vedrà in appresso. Ciò accade ordinariamente in coloro, che sono ignoranti, e stupidi, e molto più quando sono ne'peccati gravi abituati, o in prossime occasioni, e in odj impegnati, o che hanno restituzioni da fare per danni, o furti, o illeciti contratti, e simili. Come poi, e con quali regole si debba fare questa disamina il vedremo a suo luogo. Intanto voi qui ben comprendete, quanto importi per minor vostra fatica, e per la maggior brevità nello spedire le ordinarie confessioni, istruire i vostri soliti P. della facile pratica maniera di prepararsi alla confessione, che abbiamo insinuato nell' App. I. del cap III, parte terza.

V. Nel conchiudere questo cap. credo bene di avvertirvi, che in qualche pratica istruzione di Scrittori seguaci di troppo benigne dottrine, sembra che si prescriva un metodo molto diverso, oppur anco contrario alla legge stabilita dal R. (1), cioè, che prima di risolvere, e concedere l' assoluzione a' peccatori, che non appariscono abbastanza chiaramente disposti, vi si deve pensar bene, e diligentemente; poichè è troppo facile lasciarsi ingannare, e sedurre da certe dottrine, che tendono a compiacere, e contentare facilmente i peccatori: i quali per ignoranza credono, che assoluti dal C. in qualunque modo, sieno pure assoluti da Dio. Ma se voi abbracciate, e praticate simili regole, sarete innocente avanti a Dio? La regola prescritta del R. ella è della Chiesa perchè pubblicata per regolamento di tutto il mondo cattolico; insegnata non solo dal Catechismo Romano, ma con-

(1) Tra gli altri uno senza dubbio si è l'autore del libretto, che ha per titolo: *Istruzione pratica per i confessori novelli*, di cui si parlò P. II. cap. VIII, n. 3, e di cui occorrerà parlare altrove.

fermata comunemente da' Vescovi. E sarà lecito regolarsi in punto di tanta importanza, secondo le diverse, oppur anco contrarie dottrine di uno, o più Teologi benigni, contraddetti già da altri, e non pochi, seguaci delle più sane, e sicure sentenze? Dove sarebbe in tal caso il raziocinio, dove il senno, dove la sicurezza di coscienza?

C A P. II.

Si dimostra, come il C. possa più facilmente mancare nell' assolvere indebitamente, che in negare ai disposti l'assoluzione.

I. Non ci dipartiamo ancora dalle prime parole del riferito testo, poichè ci rimane tuttavia un' altra importantissima riflessione. Voi osservaste, com' egli dice: *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus, etc. ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces.* Si guardi bene dall' inconsiderazione nel risolvere sul punto dell' assoluzione, affinchè, dic' egli, non dia l'assoluzione a qualche indegno. Ma e che? forse v'è solamente il pericolo di assolvere indegni? Non v'è ancora per avventura pericolo di negarla qualche fiata a chi pure sarà disposto, e degno? Come è condannabile, e pregiudicevole l'assolvere un indegno, così è cosa ingiusta il negarla a chi la merita. E può essere altresì di pregiudizio gravissimo il negarla a chi è disposto; perciocchè, eccitato dall' ingiusta, o irragionevole negativa, a sdegno il P. disposto può perdere le buone disposizioni, e viver lungamente da' Sacramenti lontano, con gravissimo danno, e pericolo di sua eterna salute. Dunque perchè tanta diligenza si raccomanda per non assolvere gl' indegni, e non si dice, che si guardi bene dal negarla a' degni? Poco ci vuole di studio per vederne la ragione. Dimostrammo già nella P. II, C. XIX, n. 4, che è più facile, generalmente parlando, al C. l'eccedere nella benignità, che peccare d'eccessivo rigore; ma molto maggiore egli è questo pericolo sul punto, di cui trattiamo. In fatti chiun-

que nel ministero si è alquanto esercitato, non può negare, che non si senta alle fiate, e non tanto di rado, una non lieve tentazione di assolvere certe persone, abbenchè si conoscano indisposte, e la retta coscienza detti il contrario; in specie nel caso, che dubbie sieno le disposizioni. Molto più, se il P. persona sia in dignità costituita, o nobile di nascita, o a noi in qualche modo per amicizia congiunta, come altrove osservammo. Oltre delle ragioni ivi addotte, qui vi si aggiungono bene spesso ancora i preghi replicati, e importuni: le pressanti istanze, le lagrime tal volta finte nelle femmine, ed i sospiri, per muovere il C. ad alzar la mano, e mandar i P., com' essi dicono, consolati: se tutto ciò non basta, si passa ancora da coloro, che sono poco disposti, qualche fiata alle minaccie di non più confessarsi, se allora non si assolvono, e non si ammettono a' Sacramenti. Non mancano nemmeno di coloro, i quali, pertinacemente insistendo in chiedere l' assoluzione, sanno con rimprovero replicare al C., non già che non può, ma che non vuole far loro, come essi sogliono esprimersi, *la carità*. E non sono questi tutti sensibili, e potenti colpi ad un cuore meno costante, molto più se sia egli per temperamento affabile, e condiscendente per indurlo ad operare contro i dettami di sua coscienza? Quante volte accade, che il C. dopo aver esaminato il P., con sufficiente evidenza avea già deciso, che non era disposto, e però di rimettersi ad altro tempo, e udite poi le sue ripugnanze, e le sue efficaci suppliche, muta pensiero? O via, si, dice, *veramente io non potrei assolvervi, perchè non veggo in voi tutte quelle disposizioni, che pur si richiedono; ma se sinceramente mi promettete di guardarvene per l'avvenire, e di fare quanto vi dirò, quantunque malvolentieri, vi assolverò*. In una parola si studiano dall'amor proprio tutti i cavilli per acchetare la coscienza, che punge e rimorde, per non avere per avventura il coraggio di virilmente combattere, e vincere quella natural ripugnanza, che si prova nel non accondiscendere, ma in resistere ad un supplicante, quando specialmente nulla costa nè alla propria natura, nè alla propria borsa. Molto più poi ri-

chiedesi di fortezza, e di petto sacerdotale per non prevaricare, e per non rendersi reo di un sacrilegio nel detto caso, quando il P. sia persona graduata, in dignità civile, o ecclesiastica; perciocchè simili personaggi infondono naturalmente in chi ad essi è inferiore, rispetto,e un certo reverenziale timore, per cui non si ardisce di loro negare, ciò che chiedono, e vogliono.

II. Ma se non piccolo è il pericolo di tradire la verità, la giustizia, la causa di Dio, la propria, e l'altrui coscienza, è mestieri, che vi armiate fortemente; e con tanto più d'impegno, e risoluzione se voi per avventura foste di spirito debole, e per temperamento, o natural genio soperchiamente condiscendente. Dicendo il Signore al Profeta Geremia, ch'ei anche prima, che uscisse alla luce di sua madre, l'avea santificato, e destinato alle genti Profeta, si scusò quegli con dire: *Ah, ah, ah, Signore Dio, tu vedi, ch' io non so parlare, perchè sono un fanciullo:* ma il Signore gli rispose, che non temesse, perciocchè, gli disse: *io ti ho fatto oggi come una città forte, e come una colonna di ferro, e un muro di bronzo, contro tutto il paese, contro il Re di Giuda, e i suoi Magnati, e i Sacerdoti, e il popolo della terra* (1). Tale debb' essere il C. contro qualunque umano rispetto, quando si tratta di sostenere la causa di Dio, e di non tradire con una vile e sacrilega condiscendenza la propria, e l' altrui anima. Si trattino pure i P., come più volte si disse, e gioverà ripetere altrove, con umanità, e piacevolezza; si procuri d' illuminarli,istruirli, e persuaderli; ma quando non si può senza pericolo di sacrilegio assolverli, si stia forti, e immobili più che scogli, anzi come di Bronzo, e di durissimo diamante. Che se voi fiacco, e debole vi riconoscete, chiedete a Dio lo spirito, e la fortezza concessa a Geremia con instanti, e incessanti suppliche, rinnovando nell' intimo del vostro cuore le più fervorose preghiere, singolarmente nell' atto di sentirvi tentato, e spinto ad assolvere, chi ne fosse indegno.

(1) Gerem. I.

III. Pel contrario non è sì facile, anzi diciam pure, è difficile, che in rigore si ecceda, sino all'estremo di negare l'assoluzione a chi si dimostra bastantemente disposto, o a differirgliela indiscretamente senza ragione. In fatti gli uomini più illustri, e più in questa parte esperimentati francamente asseriscono, che molti, anzi moltissimi sono i C. troppo facili in assolvere, per cui i peccatori addormentano nelle loro colpe. Tra gli altri non pochi, tre sono, che ciò asseriscono de' più recenti, cioè S. Francesco di Sales, e il B. P. Leonardo da Porto Maurizio, e il S. Alfonso De Liguori, le di cui parole leggerete or ora a n.6 e 8. In quanto a me contestar potrei, e come il potrebbero tanti altri C., che se mi sono capitati in grazia di esempio al confessionale duecento, trecento, che stati erano assoluti, abbenchè indisposti, perchè in gravi peccati abituati, e senza principio di emenda, appena un solo in tanto numero contar potrò, cui irragionevolmente gli sia stata negata l'assoluzione. È vero, non si può negare, che un C. può prendere abbaglio, e giudicare indisposto colui, che lo è veramente, perciocchè siamo uomini, e ci possiamo facilmente ingannare. E' vero altresì, che siccome alcuno può naturalmente propendere alla benignità, come altrove si osservò, così può ancora, o per temperamento, o per prevenzione di opinione inclinare soverchiamente al rigore: ma poichè portati naturalmente siamo a condiscendere in quelle cose, che nulla ci costano, e l'amor proprio più ci fa agevolmente temere di essere giudicati indiscreti, severi, ed eccessivamente rigorosi, e inflessibili; perciò è più facile assai, che lo stesso amor proprio ci inganni in giudicare disposto, chi non lo è, di quello che c'inclini, e c'induca ad un indiscreto, e ingiusto rigore. Quindi è, che non solo i più antichi Padri, i Cipriani, gli Agostini, i Girolami, ma i più a noi vicini insigni Scrittori come quelli, che abbiamo or ora accennati, deplorano la viziosa condiscendenza de' ministri della Penitenza. Dalla male intesa benignità di assolvere ripetono essi la causa, per cui tanti peccatori, con dolor estremo della Chiesa addormentati vivono ne' vizi, e che a gran passi s' incamminano alla per-

dizione, e non già dalla moltitudine di quelli, che le anime allontanino dalla penitenza con estrema rigidezza. Concediamo, che pochi sieno quelli, che la via di mezzo seguano, fuggendo del pari la troppa severità, e la viziosa benignità; perchè in tutte le cose la via di mezzo è la più difficile; diciamo però, che declamando, e con molta energia i Padri non solo de' tempi più antichi, ma de' più vicini a noi, e gli uomini più illustri de' secoli nostri, contro della falsa benignità di molti, e poco o nulla contro dell' estremo rigore di altri; un argomento ben forte egli è questo a persuaderci, che più frequente, e comune sia stata mai sempre, e singolarmente negli ultimi nostri tempi, una mal intesa benignità, che un estremo rigore. Non pochi di questi testi de' Padri, e d' uomini più illustri in dottrina, santità ed esperienza, vengono riportati al proposito nostro dal rinomato trattato *De administratione poenitentiae* di Monsignor Michele Casati Vescovo della città di Mondovì. Sono tra gli altri di S. Cipriano, del Conc. II. di Laterano da noi poc'anzi riferito, di S. Gregorio VII, di S. Tomm. da Villanova, del Card. Federigo Borromeo, del Cardinal Bellarmino; dopo di che così conchiude: *Piget alios commemorare scriptores, pietatis et doctrinae laude clarissimos, qui tantum malum deplorant;* (cioè la eccessiva facilità di assolvere) *juvat tamen advertere,* UNAM, EAMDEMQUE *esse eorum omnium sententiam, funestissimas, quae in populo Christiano grassantur, morum corruptelas, ab immoderata Confessariorum in erogandis absolutionibus* FACILITATE, *atque indulgentia* PRODIRE (non da un immoderato rigore e ciò che fa maraviglia si è quello che segue) NEMINEM *autem inveniri, qui nimiae eorum severitati, tantum malum, quod quidem mirandum est, tribuant. Nam si qui sint rigidioris doctrinae . . . caute ab omnibus vitantur, aut* CITO *deferuntur; contra vero plurimi ad eos confluunt* (com'è pur troppo vero) *qui confitentium vitiis blandiuntur, etc....sed laevissima, et plane incongrua poenitentia imposita, eos citissime absolutos dimit-*

tunt (1) Così nel lodato trattato cap. 7, art. 1. Ora asserendo questo gran Prelato, e provando con molte sentenze di uomini illustri in santità e dottrina, singolarmente degli ultimi nostri secoli, che il gran disordine di tanti Cristiani che uniscono la frequenza de' Sagramenti con una vita peccaminosa, non procede dall' estremo rigore di molti C. in assolvere; ma bensì dalla moltitudine di quelli che facilmente assolvono, senza esigere una vera e costante emendazione; pare che non vi sia bisogno di altro, per essere interamente persuasi di questa verità deplorabile, e di fatto. Ma troppo ella interessa; ed è necessario che ogni C. ne sia pienamente illuminato e convinto: perciò credo almeno utilissima cosa, chè io riferisca qui alcuni di que' testi, ed altri ne aggiunga de' secoli a noi vicinissimi. Riportiamo in primo luogo, uno de' più insigni Pastori della Chiesa, che abbia con zelo, e nelle pubbliche sue concioni, declamato contro la pregiudicievole facilità nell'assolvere de' C. verso la metà del secolo decimosesto ch'è pure riferito nel citato trattato. Egli è il S. Vescovo di Valenza S. Tommaso di Villanova, il quale dopo aver parlato (2) della risurrezione di Lazzaro, e da essa aver presa occasione di accennare, quali sieno le vere disposizioni di un peccator convertito, senza di cui non può esser assoluto, così rivolto, parlando in generale, a' C., prosegue il suo discorso, che stimiam meglio per la maggior parte riportarlo tradotto: « O medico (o Confessore) e perchè assolvi, chi ancora è fetente di peccati? e perchè non distingui a chi si debba esibire il benefizio dell'assoluzione? Id-

(1) Singolarmente riferir si potrebbe al proposito ciò, che scrivono ne' loro Sin. i seguenti, Monsig. Francesco Lovgeri Vescovo di Umbratico del 1625; Monsig. Gaetano Costa Vesc. di Cortona in Calabria 1729; Monsig. Bonifazio da Ponte 1779, ed altri i quali nel solito cap. *de Sacr. Poenit.* asseriscono, e deplorano che dalla troppa indulgenza e facilità d'assolvere procede, che i Cristiani ritornano alle stesse colpe, e mai si emendano; ciò si conferma ancora da più celebri Vescovi della Francia nelle loro istruzioni e Ritnali, e nominatamente da quello di Tolone.

(2) Conc nella fer. 6 dopo la 4 Dom. di quaresima.

« dio ti consegnò nelle mani due chiavi, una di discernere il
« degno dall'indegno, cioè la chiave della scienza, e l'altra
« di giudicare, cioè di assolvere, e di legare: e tu senza distinzione niun leghi, tutti assolvi? Di una sola chiave tu
« fai uso, e nemmeno intieramente? Ahi, ahi (son parole di
« Geremia, di cui si serve) *sento i dolori i più acerbi:*
« *viddi nella casa del Signore una cosa la più orrenda, e che viddi? I pastori del Signore uccidere le pecore: i medici stessi scannare con le proprie mani gl'infermi: li giudici approvare le cose*
« *turpi, i censori lodare i delitti: e i ciechi condurre*
« *la greggia del Signore; e non sono forse coteste cose orrende?* *O miseri* (soggiunge poco
« dopo): *Animarum non curatores, sed interfectores, non consultores, sed deceptores! Quid respondebitis Domino pro grege quem vestris blanditiis decepistis, vestris consiliis jugulastis?* E
« qual è la fatal cagione della perdita di tante anime
« d'oggidì, se non la lusinghevole adulazione dei Confessori, e pastori e la loro adulatrice, e troppo accarezzante condiscendenza? Guai ai miseri! .... prometton pace a
« coloro, per cui non v'è pace, e il perdono a coloro, cui è
« preparata l'eterna condanna .... *Sic* (prosegue) *animas*
« *mortuas, et securas a suis pedibus mittunt, tanto*
« MISERIORES, *quanto securiores;* stropicciano, e non medicano le piaghe, estinguono del tutto il verme della coscienza, tolgono affatto ogni puntura del peccato, e mandano con
« sicurezza all'inferno i peccatori. Sieno dette queste cose contro certi Confessori de' nostri tempi, i quali (bellissima espressione, e tutta adattata): *Pie impios, et*
« *impie pios,* i quali per non contristar alquanto i penitenti (differendo loro quanto è necessario l'assoluzione)
« li lasciano vivere nelle loro scelleratezze: *At quanto*
« *melius esset ad modicum contristare quam in*
« *aeternum damnare.*» Fin qui il Santo. V'è una sola parola di lamento contro dei C. troppo rigidi? Ma a suoi tempi, voi forse direte tali saranno stati molti, ma non

sarà stato così in appresso, e diversa sarà la cosa a'giorni nostri. Benissimo. Sentiamo dunque, che scriva un Vescovo de'più celebri del secolo decimosettimo.

IV. Questi è il gran Vescovo di Ginevra Francesco di Sales, di cui mai alcuno potè avere il minimo sospetto, ch'ei peccasse di rigorismo, o di esagerazione. Nelle sue costituzioni, già più volte lodate, così scrive dopo aver indicato l'ordine, le cerimonie, e la decenza, con cui si dee dar l'as-« soluzione:» Ma siccome il buon uso, che il C. fa del pote-« re, che ha di assolvere, SOSTIENE IL VIGORE della Peni-« tenza, trae il peccatore dalla schiavitù, ed edifica la Chie-« sa, ch'è la fedele depositaria delle chiavi del Cielo; così « non v'ha cosa, che la disonori più vergognosamente, che « SNERVI tanto la sua disciplina, e che ADDORMENTI (1) PIU' « DOLCEMENTE il peccatore nelle sue iniquità, e nelle sue « abbominazioni, quanto l'abuso, che fanno i Sacerdoti « dell'assoluzione, dandola piuttosto come SERVI, E SCHIAVI, « che come Giudici, con una vile, e rea compiacenza, e « PRECIPITANDOLA con imprudenza, prima di aver esamina-« to seriamente, se il P. n'è capace. Di questi adulatori, e im-« prudenti, dice S. Cipriano, che fanno introdurre nella « Chiesa una dolce crudeltà, la quale si cuopre del nome « di misericordia, e di clemenza. A questa sorta di assolu-« zione egli da il nome di falsa pace; perniciosa a coloro, che « la danno, e inutile a coloro, che la ricevono; perchè ac-« cordandola loro, si scoprono solamente le piaghe, invece « di arrecare veri rimedi a'loro mali, e si uccidono gl'infer-« mi invece di guarirli ». Poco dopo al n. 4 così prosegue. « Poichè MOLTI C. sono facili nel dare l'assoluzione SULLE « PROMESSE (2) che i P. fanno loro di emendarsi, di lasciar « l'occasione prossima, si dee diligentemente esaminare ec.» Dunque anche secondo il sentimento di questo illuminatis-

(1) Qui riferisce quanto dice l'altro Santissimo Vescovo di Valenza, e che tanti secoli prima parimenti predicò il gran Martire e Vescovo S. Cipriano nel lib. *de lapsis*, e dopo di esso altri Dottori, e Padri della Chiesa.

(2) P. 4, c. 5, n. 3: 206, e seg., ediz. Ven. 1736.

simo, e pratichissimo Santo Prelato non sono pochi, ma MOLTI i ministri della Penitenza facili a credere ai P. a lasciarsi così ingannare, e ad assolverli. Alla cui autorità aggiunger si può quella dell'ottimo suo successore Monsig. d'Aranton seguace fedele de'giusti suoi sentimenti.

V. Pe'tempi nostri poi non avrete bisogno di essere su questo pratico articolo illuminato, se nel ministero siete alquanto esercitato. Che se voi, che leggete, siete nell'uffizio novello, bramerei di meco quasi condurvi quà e là in più paesi, e in più chiese, nelle feste specialmente più solenni dell'anno, o ne'giorni di qualche indulgenza, per colà trattenerci, ed osservare ciò, che accada in que'Confessionali, ed a quelle sacre ecclesiastiche Mense. Aimè! Vedreste in alcuno (osservate, che dico: *in alcuno*, volendo parlare con la maggior possibile moderazione) di que'tremendi Tribunali, che debbono essere luoghi di sommo raccoglimento, e di compunzione, vi vedreste, dico, quasi un mercato di gente dissipata, che si affolla, si spinge, e si affanna, non vedendo l'ora di essere spedita. Vi osservereste seduto dentro un Sacerdote, forse mal acconcio, e incomposto, il quale in breve ora tutti coloro soddisfa, e tutti vedreste, niuno eccettuato, dal Confessionale passare all'Eucaristica Mensa. Che se la pazienza avrete di trattenervici più ore contar potreste qualche centinajo di persone, che indistintamente con molta celerità confessate, si portano di là al sacro Altare, e ricevono il cibo degli Angeli. Prima però di formare alcun giudizio vorrei, che l'occhio per un momento rivolgeste al costume della maggior parte del Cristianesimo di ogni ceto, grado, e condizione; e osservando in una gran parte una vita abitualmente peccaminosa, come potreste non pensare e non conchiudere, che non pochi tra' C. con imprudenza, e con precipitazione le assoluzioni dispensino a molti di coloro, i quali a' confessionali si accostano per usanza, indisposti affatto, e impenitenti? Che se pensate, che coteste cose fossero mie immaginazioni per trarvi d'inganno vi trascriverò qui appresso ciò, che soleva predicare a tutti i Con-

fessori un uomo santo, e apostolico; e che, come altrove si osservò, può vantar l'esperienza, e la pratica di quaranta, e più anni di Missioni.

VI. Questi è il più volte lodato B. P. Leonardo il quale nel suo già citato discorso, dando sfogo all'ardente suo zelo, dopo aver accennata la maniera, con cui fa d'uopo regolarsi riguardo all'assoluzione co'recidivi, si fa un'obbiezione, e prosegue dicendo (1) « Ma, padre mio, mi dite « voi: questo rimedio di differire l'assoluzione è un rime« dio estremo . . . Rispondo, che nel caso addotto dianzi, « in cui non apparisce indizio sufficente (si noti: il termine « *sufficiente* non suppone, che non vi sia segno alcuno, ma « che quel che v'è, non sia il suffiiciente) di vera compun« zione un tal rimedio è unico; nè si può operare ALTRIMEN« TI senza mancare al debito di perito giudice, e medico « delle anime, nell'amministrazione di questo Divin Sa« cramento. Ma pure non si potrebbe eccitare il penitente « alla contrizione con una fervente esortazione? Questo sa« rebbe da desiderarsi, ma in PRATICA non riesce così facil« mente (2), atteso che questa sorta di peccatori, immersi, « ed infangati nell'immondezza sino agli occhi, APPENA con « tutti i terrori di un'intera Missione si compungono, non « con quattro parole passeggiere. Ma l'intendo, si l'inten« do, tutto quello si oppone, perchè si ha genio di sbrigare, « e consolar tutti, e senza scrupolizzare, se il penitente sia « disposto, o no, si vuole assolvere. E non è questo un com« battere a fronte scoperta le determinazioni della Chiesa, che « proibisce un modo di operare sì SCANDALOSO? Venite me« co ad una Missione, esponetevi in un Confessionale « ad udire le confessioni; di CENTO penitenti, che verran« no a'vostri piedi, ne troverete talvolta OTTANTA, e più, « mal abituati ne'vizj; chi nelle bestemmie, chi ne'sper« giuri, chi nelle lascive, chi ne'furti, negli odj, e pen-

(1) Discorso Mistico, e Morale n. 12.

(2) Ecco, che pure questo Beato disapprova qui la pratica poco anzi ricordata, insegnata dalla cit. istruzione de'novelli Confessori.

« sieri indegni ec....» Indi soggiunge ». E che orrore, « che smania non vi cagionerà il sentire, che di ottanta « consuetudinari, forse più di settanta sono stati rovinati « in tal guisa da'C. poco accorti, e trascurati? Vi sembrerà « forse, che un tal fatto abbia del Metafisico? Oimè che « mi dite! Piacesse a Dio, che non fosse fatto pratico, e « non avesse per autentica una deplorabile, CONTINUA e- « sperienza». Allega poi il B. l'autorità del celebre e notissimo detto del piissimo, e dottissimo Cardinale Bellarmino, cioè: che *Non esset hodie tanta facilitas peccandi, si non esset etiam tanta facilitas absolvendi.* Ma sentite in fine, e conchiuda un sentimento del S. Alfonso De Liguori, a niuno certamente sospetto di rigore. Ecco le sue parole, notatele bene: MULTI *quidem propter* NIMIAM FACILITATEM *sunt in causa, quod tot animae perdantur; et negari non potest quod isti* IN MAIORI SINT NUMERO, (gran parole in bocca di questo S., e grand'argomento in prova di quanto qui diciamo, e conferma il B. Leonardo or ora lodato) ET MAIUS DAMNUM AFFERANT *dum istis in majori numero accedunt peccatores habituati.* Instr. a Confessor. § 4, c. 5.

VII. Pel contrario insegnano i Santi Padri dopo S. Cipriano nel luogo sopraccennato, che il legittimo, e ben regolato uso dell'assoluzione, e particolarmente il differirla, quando così richiedono le circostanze del P., è un gran freno a'peccatori per emendarsi, e per non ricadere in appresso. In fatti, se per insegnamento del Sac. Conc. di Trento, come vedemmo, e come si osserva da'Sinodi, le salutari, e alquanto penose penitenze molto giovano, perchè i peccatori sieno più cauti per non ricadere; quanto più a tal fine gioverà il differire loro discretamente, e per quanto può essere necessario, l'assoluzione? In pratica si osserva, che i peccatori per non assoggettarsi alla dilazione di pochi giorni, non han difficoltà di esibirsi pronti ad accettare le più gravi penitenze, quantunque poi questi tali per ordinario non le adempiano. Non ci tratteghiamo qui in riferire più autorità di Santi Padri, o di Vescovi, perchè saranno

più opportuni in altri luoghi. Non vogliamo però tralasciare, quanto a questo proposito scrive il signor Cardinale Bandi nel suo Sinodo d'Imola del 1764 (1). *Caveant, ne ex illorum numero sint,* (*Confessarii*) *qui absolvendi facilitate, peccata potius in populo foveant, et provehant, quam extirpent, ac evellant: plerumque enim nihil magis prodest ad cohibendam etiam corroboratam vetustate nequitiam; quam* PRUDENS, ET OPPORTUNA *absolutionis dilatio.*

VIII. Dal detto sin qui sembra, che se ne possa dedurre, che si debba piuttosto propendere al rigore in questo punto, che alla benignità. Vi dico però, che se la navicella per la forza delle onde pende da una parte, preme il Nocchiero col piede l'opposta sponda per tenerla in equilibrio, perchè non si affondi. Perciò dico, che se voi inclinate naturalmente, e non poco, alla benignità, al di cui eccesso siete spinto, o dalle preghiere de' P., o dall'amor proprio; per tenervi, dirò così, in equilibrio, cioè nella via della giustizia, sembra, che siavi necessaria una certa avvertenza di propender piuttosto al rigore; al contrario poi, se foste portato, anzi che no, al rigore. Ma noi diremo sempre, che non si deve eccedere nè dall'una nè dall'altra parte; e che piuttosto, generalmente parlando, s'inclini più alla misericordia, che al rigore, dove non ostino le indisposizioni de' P., e vi sia il loro più sicuro vantaggio.

(1) Princ. Vitae Crist. c. 13.

CAP. III.

Prime regole generali, e fondamentali per differire, concedere, o negare l'assoluzione.

TEX. *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus, etc. . . . . . . quales sunt qui nulla dant signa doloris.*

I. Avvisandoci il R. d'investigar diligentemente pria di risolvere dell'ultimo atto decisivo, ch'è l'assoluzione, se debbasi ella negare, o differire, ne viene in conseguenza, come si è accennato, che non sempre si dee concedere, ma alle volte differire, e talvolta negare: e questa, dice l'immortal Pontefice Benedetto XIV, è una verità, che tutti, niuno eccettuato, ammettono i gravi Teologi, che che dicano altri, o possono dire in contrario. Ecco le sue parole. *Graviores Theologi in eo consentiunt, ut non cuilibet poenitenti concedenda sit absolutio, sed iis deneganda qui vel poenitentiam minime profitentur, vel fictae poenitentiae indicia praeseferunt; iis autem differenda sit, quorum poenitentia incerta, et suspecta merito habetur* (1). Il R. non ci spiega qui in individuo in quali casi differir si debba, negare o concedere, nè tampoco tutte le regole generali; ma soltanto accenna alcuni casi, ne'quali si dee negare. Ma poichè il nostro fine egli è qui di esporre in tutti i punti la pratica, dobbiamo necessariamente tutti divisarli. Conviene però distinguere regola da regola. Mi spiego. Vi sono alcune regole relative all'assoluzione, le quali discendono dalla natura dell'uffizio di giudice, che sostiene il C., per cui o assolve, o condanna, ossia lascia il peccatore nel suo peccato; e altre vi sono, le quali ad esso appartengono pegli altri suoi uffizi di Padre, e di medico delle anime. Le prime sono essenziali, perchè se queste, come or ora vedremo, si trasgrediscono, o il Sacramento è nullo, o per lo meno si espo-

(1) De Syn. Dioec. lib. 11, c. 2, n. 18.

ne a pericolo di nullità. Le altre, che riguardano i due ultimi uffizj, appartengono a' punti prudenziali, affinchè nell' uso della podestà di assolvere, non ne avvenga un qualche inconveniente, e a chi si confessa pregiudicevole, come già dalle stesse regole comprenderete. In questo capitolo pertanto noi parliamo delle prime, e generali; cioè, delle assolutamente necessarie per la rettitudine, e validità dell'assoluzione, e ci riserbiamo le seconde pel cap. seguente, ed altrove.

II. Regola prima fondamentale. *In niun caso, nemmeno in punto di morte, è lecito assolvere un peccatore, il quale apparisca chiaramente indisposto, cioè, che non ha dolore delle sue colpe, nè proposito di abbandonarle, e molto più quando positivamente, ed espressamente si dichiarasse di non voler abbandonare il peccato, o la prossima occasione dello stesso grave peccato.* Questa non ha bisogno di prova. Ella è certissima appresso tutti; e quantunque vi sieno stati autori, i quali insegnarono dottrine su questo articolo false, e dalla Chiesa condannate, o giustamente da altri Teologi impugnate, e comunemente riprovate; nondimeno niuno ha mai detto, che si possa assolvere colui, di cui chiara, e patente apparisce l' indisposizione. Ciò sarebbe lo stesso, che ad occhi aperti profanare un Sagramento, e gittare a' cani le cose sante con orrendissimo sacrilegio, e contro del divino comando fatto da Gesù Cristo espressamente agli Apostoli, e in persona loro a tutti i Sacerdoti: *Nolite*, disse, *dare sanctum canibus*, *neque mittatis margaritas vestras ante porcos* (1). Questi vengono dal R. generalmente indicati con quelle parole: *quales sunt, qui nulla dant signa doloris etc.*

III. Regola II. *Ogni qualunque volta il P. non è abituato*, (notate bene) *nè occasionario*, *nè recidivo; ma mostra di essere sufficientemente disposto, cioè, dà segni certi di penitenza verace, e non ha peccato alcuno riservato, di cui non abbia il C. au-*

(1) Matteo 7, 6.

torità; per quanti peccati abbia accusati, (purchè qualche grave motivo non persuada di differirgli per un po' di tempo l' assoluzione, come si dirà in altro luogo) si dee assolvere, nè si può negargli l' assoluzione. Qui parimenti sono inutili le prove. Ella è patentemente vera, e da tutti senza contrasto insegnata.

IV. Regola III. *Non si può assolvere un P., ma differir gli si dee l' assoluzione in qualunque siasi caso di necessità, in cui possa trovarsi il P. (eccettuato il punto di morte imminente) se non si può formare un giudizio moralmente certo, ch' ei sia veramente pentito, e sufficientemente disposto*. Spieghiamo, come s' intenda questo giudizio moralmente certo. S' intende, che il C., udita l' accusa dal penitente delle sue colpe, ed esaminati secondo il bisogno con più, o meno d' attenzione e diligenza gli attuali movimenti, e disposizioni del suo cuore, e della sua volontà possa credere SENZA RAGIONEVOLE DUBBIO, che quegli è convertito e all' assoluzione disposto. Se vi sono motivi notabili per una parte per giudicar veramente pentito il P., ma ve ne sono ancora dall' altra pur notabili per dubitarne, non si può assolvere, se non nel caso già detto di morte imminente. Si dice: *motivi notabili*, perchè se fossero di poco, o niun peso, secondo tutti i Teologi, debbono disprezzarsi. Sia in grazia di esempio a' vostri piedi un peccatore, il quale dice di esser venuto a confessarsi per un certo impulso di abbandonare il peccato, e questi fosse già da molto tempo in una certa grave colpa abituato. Dopo l' anzidetta ispirazione se n' è qualche fiata astenuto, ma ancora più fiate è caduto, sebbene non colla primiera frequenza, NE ALTRO HA FATTO, o molto poco per emendarsi, e per distaccare il suo cuore dal peccato; poco, o nulla si è raccomandato al Signore per ottenere la verace sua conversione, e in una parola si è mostrato non poco tiepido, e negligente. In questo caso potete voi senza dubbio alcuno giudicare, ch' ei sia veramente, e quanto è necessario, convertito? Io dico di nò; e meglio il vedremo in appresso, perchè le sue ricadute, che supponiamo, e la sua ne-

gligenza nella pratica de' mezzi per cooperare alla divina grazia, danno grave motivo a temere di sua sufficiente disposizione. Il Signore lo ha mosso, ed eccitato coll' interna sua grazia, ma egli non ha quanto era necessario corrisposto. Dunque per ora non si può lecitamente assolvere, se non è in caso di morte. All' opposto supponiamo, che costui per tempo notabile non sia caduto ne' soliti peccati; e se per una qualche rara volta è ciò avvenuto, forse perchè *gravemente* tentato. Supponiamo, che non abbia usato *tutta* la diligenza per praticare i mezzi, e singolarmente quello dell' orazione, cioè sia stato in ciò *alquanto* freddo. Ora però mostra della compunzione, ed abbraccia volentieri i mezzi ec. In questo caso v' è motivo sì a dubitare per cotesta sua qualche piccola tiepidezza, ma non sembra dubbio grave; onde, se singolarmente nell'atto stesso sia ajutato perchè concepisca il necessario dolore, potrà assolversi; dappoichè il principale segno, come si dirà fra poco, della conversione di un peccatore si è l'emendazione della vita, da cui si manifesta col fatto la volontà sincera, e formale di abbandonare il peccato. Che se le circostanze del P. permettono di differirgli per qualche giorno l'assoluzione, a suo maggior vantaggio, perchè meglio vi si disponga, non sarà se non bene; ma di ciò si parlerà più di proposito in altro luogo.

V. La ragione poi per cui è illecito nel dubbio spiegato di concedere l'assoluzione a chiunque siasi P., e in qualunque siasi necessità, in cui si trovi, anco di comunicarsi (eccettuato il punto di morte) o il Sacerdote di celebrare, ella è perchè è intrinsecamente male esporre a nullità un Sagramento; e a tal nullità si espone ogni qualunque volta si dubita del necessario dolore, senza di cui, essendo per stabilimento di Gesù Cristo materia necessaria del Sagramento della penitenza; è impossibile che si faccia, ossia che si formi lo stesso sagramento: come è impossibile, e lo dimostra S. Tom. (1), che Dio perdoni qualunque peccato senza la penitenza, che essenzialmente appunto consiste come ve-

(1) In 4 Sent. dist. 15, q. 1, a. 1, e nella Somma 2. 2, q. 86, a. 2 in corp.

demmo al Cap. XVIII della P. II, e formalmente nella contrizione almeno imperfetta. Questa regola potrei io confermarla non solo coll'autorità di tutti i più insigni Teologi seguaci delle più sane dottrine, ma ancora con citarvi molti di quelli, che seguono le più benigne sentenze. Ma io altro non farei, che recare, per così dire, luce al sole, e declinerei dalla prefissa brevità. Voi potete, se così vi piace, vederne molti, e se li volete raccolti, almeno per una buona parte, li troverete nell'ottima opera, il di cui titolo egli è: Il Battesimo laborioso P. II. cominciando dal n. 205, fino a tutto il n. 213. Solo vi tratterò alquanto in riflettere sopra di una proposizione su questo proposito proscritta. Voi poi vorreste qui chiedermi, come ne casi indicati di necessità debba regolarsi il Confessore? Rispondo. Riguardo alla necessità di comunicarsi, o di celebrare, se sacerdote, in cui si trovasse, essendo reo di peccati gravi, troverete le regole nel cap. seg. Altrove poi si parlerà di altri casi, in cui il C. non dee assolvere.

VI. Or eccomi alla proposizione proscritta, ch'è ben nota appresso i Moralisti. Ella è la seguente: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis, sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti* RELICTA TUTIORE, *nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi; hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, et Episcopalis*. E' condannata da Innocenzo Papa XI. Spieghiamola praticamente. Dice dunque la riferita proposizione, che se nel conferire un Sacramento concorrono due probabili opinioni, una delle quali dica, che il Sacramento facendolo in quella maniera, o circostanza sarà valido, e l'altra detti, che sarà invalido; ossia, vi sieno ragioni da credere, che sarà valido, ma ve ne sieno ancora all' opposto, che provino egualmente, o quasi del pari che sarà invalido, si può conferire, o ricevere il Sacramento; perchè in tal caso è lecito (dice la dannata proposizione) lasciare l'opinione *più sicura;* cioè quella, che salva il Sacramento, astenendosi dal conferirlo, o dal riceverlo, è di

appigliarsi alla contraria, benchè soltanto *probabile*. Eccettua però il caso di qualche legge proibente, di qualche convenzione, o pericolo di danno; perciò soggiunge, che non è lecito seguir la sentenza probabile nel Sacramento del Battesimo, e in quello del sagro Ordine Sacerdotale, o Vescovile. Dunque secondo questa dottrina, parlandosi del Sacramento della penitenza, se vi sieno ragioni per una parte, che provino il P. disposto, e che però sarebbe valido il Sacramento; e dall'altra ve ne sieno delle egualmente gravi, che dettino, che il P. veramente non sia disposto, e che però sarebbe invalido il Sacramento, si potrà benissimo assolvere. Questo è il senso vero della proposizione suddetta, e questa è quella, che il Pontefice ha condannata, e di cui ne ha proibita la pratica. Dunque necessariamente, se vogliam esser buoni cattolici, bisogna dire, che non è lecito in questo caso di dubbio conferire qualunque siasi Sacramento, nè assolvere il P.; e chi nel vero detto dubbio l'assolve, pratica la dannata proposizione, e commette un sacrilegio. E' certa pertanto, e chiara, come in palma di mano, la regola da noi data, che non è lecito, fuori del caso di morte imminente, concedere l'assoluzione ad un P. qualunque egli sia; quando non è moralmente certa la disposizione, e però in questo caso si dee differire. Dovete pertanto, se volete operare da cattolico, e non caricarvi nell'esercizio del ministero di sacrilegi, fissarvi bene nella mente, e nel cuore questa seconda regola, ch'è il fondamento di tutte le altre per osservarla stabilmente, e fedelmente. Quindi guardatevi bene dal credere, ed ammettere certe proposizioni, che si leggono in qualche autore; le quali contengono con altre parole, o appresso a poco la stessa dannata proposizione, come nel La Croix, ove parla dell'assoluzione, e della stessa dannata proposizione. In questo luogo dopo di aver fatte alcune eccezioni per casi diversi, così conchiudendo insegna. *Judicium Confessarii de dispositione poenitentis, vel est certum, vel probabile, vel dubium; si certum danda est absolute; si probabile, vel dubium* COMMUNITER *judicandum est in favorem poenitentis, et resolven-*

dum, quod absolute sit danda (1). Parla quivi dell'assoluzione *sub conditione*, e riprovandola dice, non esser necessaria questa assoluzione *sub conditione;* perchè s'è dubbia la disposizione del P., si deve dare assolutamente. Notaste, che dice: *communiter?* Vuol dire certamente, se non sempre, per lo più si dee assolvere; sicchè anco in dubbio secondo questo autore si può assolvere; ed ecco ch'egli ammette, senza avvedersene la tastè mentovata proscritta proposizione. Oh come è facile, che chi non è ben versato nella Morale, leggendo certi Autori di dottrine non tutte sicure rimanga ingannato!

VII. Regola quarta. *Nel caso di morte imminente, o di grave pericolo di essa, quando il P. dia un qualche indizio di dolore, benchè rimanga dubbio, se in esso vi sia veramente il sufficiente, non ostante può assolversi.* Perciò nell'antecedente regola si è eccettuato questo caso. Ancor questa è certissima, abbastanza chiaramente insegnata dallo stesso R. nel fine del testo, di cui a suo luogo, ove parla di assolvere un moribondo, che ha manifestata in qualche modo la volontà, o anche il solo desiderio di confessarsi; nè so, che alcun Teologo cattolico insegni il contrario. La ragione ella è perchè i Sacramenti furono da Gesù Cristo ordininati per la salute dell'uomo. La salute dell'uomo adunque è il fine de'Sacramenti, e però nel caso di ultima necessità, in cui è in pericolo l'eterna salute dell'uomo, ed insieme v'è dubbio della validità del Sacramento, si dee provvedere alla salute dell'uomo. Vi avverto qui, che se il male dell'infermo non fosse precipitoso, ma desse qualche ora di tempo, si può, e si deve procurare, che il moribondo meglio si disponga, ajutandolo al possibile con santi suggerimenti, e molto più colle orazioni. Conciossiachè, se si dee assicurare la salute di un'anima, è necessario ancora, quando si può, salvare al possibile la validità del Sacramento. Quindi è, che in questi casi convien informarsi dal medico dello stato dell'infermo, o dalla famiglia, di ciò, che egli disse, e ordinò e di esser al sommo sollecito, e assiduo per non abbandonarlo nel pericolo.

(1) Tom. 2, lib. 6, p. 1, n. 1769.

VIII. Regola quinta. *Quando dubbia è la disposizione del P., gli si dee differire l'assoluzione per tanto tempo, che ogni grave dubbio svanisca, e con morale certezza (già spiegata di sopra) si possa giudicare sufficientemente disposto*. Questa dalle già dimostrate regole evidentemente si deduce. Domando io: per qual ragione è uopo differire l'assoluzione a colui, che non apparisce, quanto basta, pentito, e risoluto di abbandonare il peccato? Certamente perchè è illecito alzar la mano in dubbio, che sia per esser valida l'assoluzione, come alla regola terza si dimostrò. Dunque non è mai lecito continuando lo stesso dubbio, assolverlo; e però conviene differire sino a tanto, ch'egli dia segni tali, che tolgano ogni dubbio di sua disposizione. Se pertanto mi richiedete, quanto tempo si debba differire l'assoluzione ad un abituato, o consuetudinario, o ad un invecchiato peccatore, se per otto, o quindici, o venti, o più giorni, io non posso rispondervi nulla di determinato; ma solamente ripetervi la regola già data, cioè fino a tanto, che dia segni veri, e concludenti di vera, e total conversione. Un certo buon vecchio C., buono, dico, di coscienza, ma semplice, e povero d'ingegno, volendomi, mentre era giovane, e ne' principii del mio ministero, istruire di pratiche regole su questo proposito, così mi disse: *Vedete, non si dee mai differire l'assoluzione più di otto, o quindici giorni, perchè altrimenti si stancano, e non più ritornano*. Questo medesimo falso pratico principio, io lessi poi in qualche libercolo, ma a dir vero, mai mi piacque, nè mai l'adottai. Imperocchè, se dopo i detti giorni, non posso in buona coscienza giudicarlo disposto, dovrò io assorverlo? E chi ha fatto questa legge, che dopo questo tempo si debba assolutamente qualunque siasi P. assolvero? In qual Rituale, o Concilio sta ella scritta? E' vero, che Iddio ricco nelle sue misericordie, suole concedere alle volte certe grazie più forti a qualche peccatore, per le quali, se vuole, può in breve disporsi pienamente; ma bene spesso non corrisponde. Ora se con tutte coteste grazie egli è pure indisposto, con del-

l'attacco al peccato, dopo i 15, e 20 giorni si potrà, e dovrà assolvere? Mai no; ella è cosa intrinsecamente illecita, e sacrilega assolvere un indisposto, ossia in dubbio della sufficente disposizione, fuori del pericolo di morte. Dunque ecco la giusta regola. Se il peccatore egli è disposto dopo otto giorni, dopo questi si assolva. Se non v'è fondamento a credere, e giudicare con prudenza, che sia tale, nonostante che passati sieno quindici, e venti giorni, nemmeno si assolva. Questa è la regola, la quale, oltre dell'evidente ragione che la dimostra, la trovo da'Ss. Padri insegnata, e da'Sagri Pastori ne'loro Sinodi, o nelle loro istruzioni comunemente prescritta, e però l'unica vera, e sicura.

IX. Per non renderci troppo prolissi, ci contenteremo di poche autorità. Il primo de'Padri sia il gran Pontefice S. Leone, il quale scrivendo della penitenza a Niceta, Vescovo allora di Aquileja, per rispondere ad una sua domanda, così dice. *Hoc etiam respondendum credidimus, ut poenitentiae satisfactione purgentur,* (peccatores) *quae non tam* TEMPORIS LONGITUDINE, *quam cordis compunctione, pensanda est* (1). Per intender questo, ed il seguente testo, è d'uopo notare, che i Ss. PP. parlano qui, e in simili casi, secondo l'antica disciplina della Chiesa, cioè (come si può osservare nell'appendice ultima della P. III. dei Canoni Penitenziali) di non assolvere per ordinario i P., se non compiuta, che avessero almeno in gran parte la canonica penitenza imposta. Appunto, come osserva l'Arcivescovo di Tours (2) con altri, perchè la chiesa fu mai sempre gelosa della validità de'Sacramenti; e siccome bene spesso accade che i P. ingannano con una conversione apparente, perciò anche per questa ragione esigeva da essi lo adempimento dell'imposta soddisfazione; perchè con la lunghezza del tempo si rendesse più certa, e più stabile la loro conversione. Non volevano però gli antichi Vescovi, come illuminatissimi, che erano, che la veracità della conversione si giudicasse dal tempo solamen-

(1) Epist, 129, in altra edizione n. 79.
(2) Nell'istruz. Past. sopra la Giustizia Cristiana.

te, ma molto più dall'emenda, e dalla compunzione; perciò il lodato gran Papa dice: *Quae non tam temporis longitudine, quam cordis compunctione pensanda est.* Leggete ora attentamente il testo dell'incomparabile aurea penna di S. Giovanni Crisostomo. Per giustificare quanto ei vuol dire, apporta prima l'esempio del saggio medico, il quale per sanare l'infermo lo condanna ad una rigorosa dieta, e al tormento della fame, e lo inquieta con frequenti medicamenti: indi riferisce la condotta irreprensibile di S. Paolo, il quale per far entrar in se stesso, ed emendare l'incestuoso di Corinto, lo tenne buona pezza di tempo scomunicato. Dopo di ciò così prosegue. Impariamo dunque ancor noi, dice egli, questa maniera, o sia regola di tener legati (s'intende senza assoluzione, e discretamente) i peccatori, la quale sembra rigore, e durezza: ma è vera umanità, e clemenza: *Quo circa nos etiam has humanitatis clementiaeque leges addiscamus . . . . . . eamdem igitur erga eos, qui peccant, rationem tene, vinculis eum, qui facinus improbum admisit, coerce.* E sino a quando, o Santissimo Vescovo, dovrò io tenere quasi in briglia un peccatore pria di scioglierlo coll'assoluzione? Attendete alla risposta: *Usquedum ipse Deum sibi propitium, ac placidum reddiderit, solutum, ac liberum eum* NE LINQUAS. Non lo mandar via sì presto prosciolto, ma tienlo in freno, finchè ei si renda propizio il Signore, e la grazia ottenga della converzione: *Arctioribus divinae irae vinculis constringatur. Si vincula ipsi injecero, Deus non ita vinciet: Sin autem in vinculis eum* NON TENUERO, *ejusmodi vincula manent, quae frangi nullo modo queant.* Sarà peggio pel peccatore assoluto, non ancora del tutto disposto; dappoichè non ricevendo veramente il perdono, e la grazia, ma partendo da tuoi piedi tuttavia peccatore, ben presto ritornerà alle stesse colpe. Questa, ripiglia il Santo non è severità, nè crudeltà, ma somma saggezza, e clemenza, e *modo Eccellentissimo, e sicuro* di restituire alla vera vita i delinquenti: *Proinde non est, quod hanc rem crudelitatis, ac sevitiae*

esse arbitreris, sed SUMMAE *clementiae, ac benignitatis*, PRESTANTISSIMAEQUE *medendi rationis, nec vulgaris erga peccatoris salutem curae. Verum satis diu poenas expenderunt, inquis:* Già è molto tempo, tu dici, che stanno in penitenza, e la pena pagano de' loro delitti. *Quandiu, quaeso? Annum unum, et alterum, ac tres?* (qui appella alle penitenze canoniche, e secondo la disciplina di que' tempi) *Atqui temporis moram non quaero: sed animae correctionem. Hoc itaque fac demonstres, sint ne compuncti, sint ne in melius immutati, et res tota confecta erit. Quod nisi ita sit,* NIHIL *profecto temporis diuturnitas emolumenti attulerit.* Ecco il punto, che si debbe cercare, e che decide; cioè che sieno emendati i peccatori, e compunti; ed è lo stesso, che dire, veramente convertiti, perchè si possono assolvere. Dalla compunzione adunque, e dall'emenda raccoglier si dee la misura della dilazione dell'assoluzione.

X. Non dissimile è la dottrina de' Vescovi nei loro Sinodi. Quasi tutti parlano della maniera, con la quale regolar si debbono i C. in assolvere, o non assolvere gli abituati, e consuetudinarj, e gli occasionarij e tutti convengono nel punto, che non si assolvano costoro, generalmente parlando, se non danno segni di vera conversione, e di emenda fuor del caso di una straordinaria conversione, di cui parleremo a suo luogo; e nulla affatto definiscono rispetto al tempo della dilazione dell' assoluzione di dieci, 15, 20, o più giorni, come in fatti definir non si può: solo pretendono in sostanza, che sin a tanto si differisca, quanto è necessario, perchè il C. possa con retto, e prudente giudizio persuadersi, che sieno all'assoluzione disposti. Noi molti ne riferiremo, quando parleremo degli accennati peccatori, e però per non ripetere le stesse autorità qui ne riportiamo di due solamente la dottrina. Il primo sentimento si legge negli avvertimenti provinciali per la Diocesi di Roan (1), in cui così sta scritto. *Dubie dispo-*

(1) Nella collezione de'Conc. prov. di Guglielmo Resin 1717.

sitis differat (absolutionem) QUOADUSQUE MORALEM CERTITUDINEM *de legitima eorum dispositione, sincerae, et non fucatae conversionis operibus consecutus sit.* Il Cardinal Cibo Vescovo di Velletri, e di Ostia nel suo Sinodo del 1698 (1) così stabilisce, e comanda. *Faciles in absolvendo se prestare prohibemus illos peccatores, qui consuetudine in aliquo peccato, fere in natura verso, sunt incorrigibiles, veluti usurarios, etc. ....etiamsi se satisfacturos, et in posterum ab iisdem abstinentes fore* PROMISERINT, *sub poena suspensionis ab audiendis confessionibus: nisi ab his sceleribus,*PER TANTUM TEMPUS *abstinuerint,ut Confessarius probabilem spem resipiscentiae, et revocandae consuetudinis habeat; exceptis in estremo vitae discrimine constitutis.* Ecco che non determina tempo, ma vuole, si differisca fino a tanto che singolarmente con l'emendazione dieno prova della loro conversione, e il Confessore possa tale prudentemente giudicarla, ch'è *in terminis* la nostra regola.

CAP. IV.

Si ragiona sopra lo stesso testo, e si stabiliscono alcune regole in generale prudenziali, rapporto al modo di negare, o concedere o differire l'assoluzione, e si parla del caso, in cui non si possa onninamente assolvere,e il P. sia in necessità di comunicarsi,o di celebrare essendo Sacerdote.

I. Sopra la regola generalissima ricordata dal R., cioè: *Videat autem diligenter Sacerdos quando, et quibus danda, etc.*, conviene considerare due obbietti necessarj. L'uno la validità del Sacramento, per cui il P. resti veramente assoluto davanti a Dio, e salva sia del Confessore la coscienza,e ciò si è nel Capitolo antecedente gene-

(1) Tit. 13, de poenit. n. 7.

ralmente contemplato; l'altro poi il maggior utile del P., e l'impedire quegli incovenienti, che succeder potrebbero dalla maniera impropria, o imprudente, con la quale il C. procedesse nel caso di negare, o differire l'assoluzione, e questo è l'obbietto, che abbiamo in mira di presente, onde stabiliamo le regole seguenti.

II. Regola I. *Qualunque volta sia necessario negare o differire l'assoluzione, si fuggano sempre le maniere aspre, imperiose, ributtanti, dalla collera prodotte, o dalla impazienza, o da un zelo amaro, e indiscreto; ma si usino i termini i più caritatevoli, e le maniere le più dolci: anzi con la ragione alla mano si persuada il P., che ciò si fa per obbligo indispensabile del ministero, e perchè l' esige necessariamente il bene della sua coscienza, e dell'eterna sua salute.*

Alcuni C. pensano di rettamente, e prudentemente regolarsi, con assolvere, abbenchè grave motivo vi sia di temere della sufficiente disposizione del peccatore che si è presentato, perchè credono, che altrimenti più non ritorni; e che per questo motivo sia avanti a Dio giustificata quella loro condotta. Ma sono in un inganno manifesto. E primamente perchè d'ordinario non è vero, che più non ritornino simili P., quando non si licenzino con un duro, *tornate: non posso assolvervi;* ma si trattino con carità, e buona maniera, come qui appresso diremo. Ma per ora si conceda, che così avvenga. Dunque si dovrà perciò assolvere, benchè non apparisca pentito un peccatore, contro coscienza? Dunque si potrà esporre senza la precisa necessità del pericolo di morte, un Sacramento a nullità, e a vilipendio? Dunque perciò si potrà operare contro le più certe regole insegnate da'Padri, e da'sinodi? E che pensar mai è cotesto? Non si può mai operare male per ritrarne un bene, o per impedire un altro male. E chi può ciò negare? Sebbene con qual prò coteste precipitate assoluzioni? Nulla giovano a'peccatori, anzi pregiudicano, perchè tosto, non ricevendo la grazia del Sacramento, agli

stessi peccati ritornano, *et fiunt hominis illius pejora prioribus;* perchè vie più prendono piede gli abiti perversi, e più difficile si rende la loro conversione.

Se per tanto senza vostra colpa, e per non tradire nè la vostra coscienza, nè il Sacramento, nè il vostro Ministero differite giustamente l'assoluzione, e il peccatore per sua malizia non più dal medico ritorna, perchè odia i rimedj *ipse videat.* Sarà sempre sua colpa. Ve ne dispiaccia, si affligga sì il vostro zelo, e s'impegni a pregare per esso, ma una carità mal'intesa non vi muova mai ad alzare intempestivamente la mano sopra chi non si dimostra ancora, quanto è uopo; convertito, e compunto. Il fatto poi si è, che non è vero, generalmente parlando, che non più ritornino i P., cui per necessità, e con la debita discrezione si differisca l'assoluzione, quando tutte il C. adempia le sue parti, e particolarmente quelle di padre, e di dottore. Se non credete a me vi convincerà la vostra stessa esperienza, se praticherete la regola, che sono per accennarvi; anzi il metodo stesso qui esposto dee persuadervi, anche prima dell'esperienza.

III. L'uomo, se non è da qualche violenta passione condotto all'esser di bestia feroce, e indomabile, resta d'ordinario da conveniente ragione persuaso, quando sia alla capacità del soggetto adattata: diviene poi docile alle insinuazioni di colui, che mostra di cercare sinceramente il suo vero bene, e molto più facilmente, quando sieno con maniere dolci, e insinuanti esposte. Dunque subito che dalla confessione intendete, che il P. egli è uno di quelli, cui deesi differire l'assoluzione, investitevi delle dolcissime vicere di Gesù Cristo; e tenendo quasi per sacrilegio la minima parola severa, o aspra, procurate di guadagnarvi il suo affetto, con mostrarvi verso di lui affettuosissimo padre, e cordialissimo fratello. Eccovi questo necessarissimo avvertimento con le parole dell'ultimo Sinodo di Ravenna 1790 (1), lasciando per brevità ciò che si legge in molti altri, che lo stesso do-

(1) P. 2, c. 6. 2. 10, e 11.

cumento ripetono specialmente dopo la più volte lodata Enciclica di Benedetto XIV, in cui questo stesso si legge (1): *At neminem ad se accendentem inurbane rejiciat, neminem aspere increpet: omnes vero, quantumvis* (avvertite) *gravissimis sceleribus implicatos, paterne charitatis affectu excipiat, et spe veniae a Divina benignitate abtinendae sustentet. Quibus deneganda, vel in aliud differenda tempus absolutio fuerit, eos humanissimis verbis, a se dimissos, ut revertantur invitabit, et ad ea, quae ab ipsis agenda praescripserit, rite perficienda* ALLICIET, *ut tandem absolutionis beneficio potiti, et sanitati rendantur, et paci, ac in filiorum Dei libertatem, confractis impietatis compedibus, vindicentur.* Abbiamo tra molti scelto questo solo testo, perchè ci è paruto concludente per tutti. Troverete ciò non ostante tra P. (vi serva d'avviso) chi vi resista, chi vi obbietti, e chi ancora mostri d'irritarsi, e dica risolutamente, o di volersi portare da altro C.; o di non volersi più confessare e chi altresì mostri di disperarsi, e sono appunto queglino, cui, come meno disposti, o piuttosto indispostissimi, è più necessaria la dilazione in assolverli. Voi non dovete all'importunità, all'indiscretezza, e all'ostinazione non altro opporre, se non la pazienza, che in qualche caso fa mestieri che si avvicini all'eroica; mai non dovete alterarvi, e con le ragioni dovete tentar ogni via per persuaderli, e convincerli della necessità di migliori disposizioni, e conseguentemente di una discreta dilazione. Quindi non conviene mai in questi casi atterrirli col palesar loro la vostra precisa intenzione, o la necessità, che vi potesse essere, di una più lunga prova; ma piuttosto dar loro speranza, che sarà (purchè essi vogliano) breve, e facile l'esecuzione della necessaria preparazione. Come amoroso padre fate loro capire, che la sola carità, e l'amore, che avete per la loro eterna salute, vi costringono a questo partito, che

(1) La 19 del tom. 3, 2, 22.

per altro al sommo vi duole; e che altro voi non bramate, se non che di assolvere, e di restituire le anime alla Divina grazia: « Figlio, ditegli, per es.: e che costa a me l'assol-« vervi? ....: E qual prò me ne viene differendovi questo « benefizio, se non appunto il dolore di non potervi in « questo punto consolare? Dall'altra parte, che frutto ne « ricavereste voi di presente dall'assoluzione? Non altro « che, ec....... Ricordatevi, che la prima disposizione, per « rendersi degno della misericordia del Signore, e del per-« dono, ella è di umilmente, e volentieri sottomettersi al « giudizio di chi ha egli qui sulla terra posto in suo luogo, « ec. Se a questi vi opponete, e resistete, fate resistenza « allo stesso Dio. E colla disubbidienza a Dio, e con re-« sistergli, pretendete voi di ottener da esso misericordia, « e perdono? Su via dunque siate docile, e obbediente, e « non dubitate, anzi siate certo, che vi troverete molto con-« tento; e spero, che mi ringrazierete di avervi così trattato, « ec. ». Se dalla accusa, o dall'esame fatto dalla coscenza si conosce, che il P. ha bisogno di rinnovare le passate confessioni in parte, o in tutto, ciò servirà per più facilmente persuaderlo della necessità di aspettare ad altro tempo a conchiudere la confessione, ec. Nel caso che vi sia bisogno, si possono usare più o meno le ragioni, che qui appresso per comodo de'meno esperti, e perspicaci accenniamo.

IV. Le ragioni, che con l'esperienza ho conosciute a tal uopo efficaci sono le seguenti. Supponghiamo pertanto; che sia una persona da lungo tempo in peccato abituata, senza interruzione, e senza emenda, e che confessata, sia stata sempre assoluta, e mandata alla comunione; (giacchè questo è un caso troppo frequente, come poc'anzi si espose colle stesse parole di tre santi). Assuefatta ella ad esser sempre senza la minima difficoltà assoluta, strana cosa le sembra di sentire ora, che non può ricevere l'assoluzione, e che interdetta le venga la comunione; dunque ripugna di sottomettersi; accusa il C. di troppo rigore, e minaccia ancora di far ritorno al suo solito direttore. Fa di mestiere prima persuaderla, che non istà sicura delle passate confessioni. Per convincer-

la poi senza tante teologiche ragioni si può seco lei discorrere così: « Ditemi, se un vostro debitore vi avesse più e « più volte promesso di pagarvi, ora dicendo, che vi porterà senza fallo il denaro al fin di quella settimana, ora alla metà di quel mese, ora nel tal giorno, e sapeste di certo ch'egli può pagare, perchè ricco; e in tanto mai vi « avesse soddisfatto, credereste voi che quelle sue promesse « fossero sincere, e risolute, ec. » Che se pur si mostrasse, come tal volta avviene, inflessibile, potete far uso di una o più delle ragioni seguenti, che qui aggiungiamo. « Fratello « carissimo, badate a me. Confessarsi bene, e ricever la divina grazia vuol dire concepire odio sommo al peccato, e « amare sopra ogni cosa Iddio: talmente che subito dopo « una confessione tanto odia il peccato un Cristiano, e tanto ama Iddio, che piuttosto di offenderlo è nel suo interno disposto a perder quanto ha nel mondo, e la vita stessa. E voi non appena confessato l'avete nuovamente offeso, e ricrocifisso, come nemico. Più; nella S. Confessione, quando è ben fatta, si contrae una strettissima amicizia « tra Dio, e l'anima; di modo che Iddio ama teneramente l'anima, e viene in essa ad abitare come in sua casa, cioè tutte tre « le Divine persone, e ama Iddio una tal anima come sua sposa. Ora supponete due persone, una delle quali dicesse « sempre, e protestasse all'altra di amarla, e di essere cordialissima amica. Ma come? Ecco, se oggi protesta di « amarla domani gravemente l'oltraggia; da qui a pochi « giorni rinnova le sue espressioni di cordiale, e costante « amicizia, chiedendo del passato perdono, ma dopo due o « tre giorni ripiglia le offese: di nuovo chiede perdono e « giura, che mai più l'offenderà, che le sarà fino alla morte « fedele; ma, e poi? Passati pochi giorni eccola a' nuovi « strapazzi, e torti forse più gravi. In somma continua ella « i mesi, e gli anni in questa vicenda di amore, e di odio; « oggi amica, e domani nemica. Ditemi è possibile in una « persona di giudizio questo fatto? Voi direste, che costui, « o costei, o non diceva da vero, quantunque forse le paresse di parlare da senno, o che altrimenti è un vero paz-

« zo da catena. Ecco, ripiglio, il caso vostro. Non con un « uomo di questo mondo, ma col vostro Iddio, col vostro « Creatore, col vostro amantissimo Padre, ec. Su dunque « persuadetevi, che le vostre confessioni sono molto sospet« te, anzi chiaramente invalide. I vostri peccati vi sono « ancora sull'anima, quali gli commetteste; e se mori« ste, ec. in questo stato guai a voi! ec. Ma, P., non po« treste adesso sbrigarmi, e assolvermi? o figlio, che dite « mai sbrigarvi, e assolvervi adesso! Sarebbe lo stesso, che « darvi un'altra spinta al vostro precipizio. Deh, per quan« to amate l'anima vostra non vi lasciate sedurre dal De« monio vostro nemico, ec. Vi prometto di sollecitare al « possibile: e se voi sarete obbediente, e docile, facendo « tutto quanto vi dirò, si terminerà in breve, ma adesso è « impossibile. Qui fa d'uopo persuaderlo anche di questo « punto se sia necessario, e in tal caso si può fare come nel « seguente numero.»

V. Si suppone, che il C. abbia fatto il suo dovere d'investigare nell'atto dell'accusa la qualità dell'abito, e la lunghezza del tempo in cui vi perseverò. Fingiamo, che sieno due, o tre anni, così proseguo il mio discorso. « Mi ave« te già detto, che sono tre anni, che voi vi accusate di que« sti peccati, senza mai emendarvene; e che il C. ingan« nato innocentemente, come credo, dalle vostre belle pro« messe, vi assolvette, e vi permise la comunione non è « così? P. Sì. Bene: fingete ora che appunto da tre anni a « questa parte, voi abbiate una piaga in un braccio, ovve« ro in una gamba, da voi affatto trascurata, perciò dila« tata, e inasprita, anzi già ella è incancherita. Final« mente conosciuto il vostro male, e pericolo vi portate « da un chirurgo, il quale non appena scoperta la piaga « inorridisse, e sgridandovi della vostra trascuratezza, vi « esorta a ben presto porvi rimedio; perchè altrimenti, « dic'egli, diverrà insanabile, e vi porterà al sepolcro. « Ora avreste voi coraggio di dirgli, che vi risani sul « fatto stesso in un'ora, o in una giornata? Se così gli par« laste, egli vi tratterebbe a gran ragione da pazzo. E che!

« vi direbbe, da una piaga sì vecchia, sì profonda, sì or-
« rida, pretendete voi di guarire quasi sul momento? vi
« vuol altro! vi vuol tempo, e non breve, vi vogliono più
« rimedj, e non tenui; e piaccia a Dio, che non sia ne-
« cessario il ferro, e forse anche il fuoco. Dico bene, o
« dico male? Questo è il caso vostro. Insegnano i santi
« Padri, e singolarmente S. Tommaso che i peccati so-
« no tante piaghe dell'anima; e tanto più profonde, quan-
« to più sono da lungo tempo abitualmente commessi, e
« replicati. Siccome dunque senza un miracolo non si può
« sanare un' invecchiata piaga nel corpo in poco tempo;
« così nemmeno si possono guarire le piaghe dell'anima in-
« veterate, onde, ec. »

VI. Regola II. « Quando anche si prevegga, che sarà ne-
« cessaria una lunga prova, e che conseguentemente assol-
« ver non si potrà se non dopo qualche notabile tem-
« po, non ostante si dee far ritornare alla confessione più
« presto, che sia possibile: e, quando non vi sia impedi-
« mento, circa ogni otto, o alla più lunga ogni quindici
« giorni, non impegnandosi però mai di assolverlo al suo
« ritorno, se non quando si possa con fondamento credere
« da'suoi buoni portamenti, che sarà disposto «. Questa re-
gola prudenziale ella è espressamente dal pontefice Benedetto XIV rammentata negli avvertimenti, che in occasione del giubileo dà a' C. nella più volte citata Enciclica al num. 20, non che da più Sinodi. Due poi sono le principali ragioni, che dimostrano questa regola necessaria. La prima perchè non facendolo ritornare se non dopo lungo tempo, con facilità, o per diabolica tentazione, o per naturale incostanza, può tralasciare i prescritti mezzi, ricadere, e continuare negli antichi abiti. Al contrario portandosi spesso dal C., come padre, e medico con esortazioni lo anima, il fortifica contro le tentazioni, e gli urti dell'abito onde non venga meno, anzi più sollecitamente compia l'opera della sua conversione. La seconda ella è, che determinandogli tutto in un tratto un tempo lungo per prova, perchè si emendi, e si disponga, come sarebbe lo spazio di

venti o più giorni, non così facilmente si risolverà ad accettare la cura.

VII. Regola III. « Ogni volta poi, che al P. non si può « concedere l'assoluzione, fa d'uopo istruirlo di ciò, che « dee fare per emendarsi, e per disporsi ». Questa Regola, che in più luoghi abbiamo dovuto necessariamente accennare, la ricordiamo qui nuovamente, come in proprio luogo, e perchè facilmente vi mancano anco certi C., che sono di buona legge, ma che non sono bastantemente illuminati, o che sono poco diligenti. Ora in conferma della medesima, aggiungiamo quivi un testo di un Santo molto in queste materie illuminato. Egli è di S. Lorenzo Giustiniani, che leggo verso la metà del libro I, *de Spirituali animae interitu*, in cui dopo aver detto che non si può assolvere un indisposto soggiunge ciò che in questi casi far deve il C., cioè ajutarlo al possibile, prescrivendogli i mezzi generali, dei quali si trattò nel cap. XVI della parte seconda, e poi i particolari adattati al bisogno del P. istruendolo, ec., onde così parla il S.: *Valet itaque detegere scelera, praebere consilia, de lege instruere, insinuare, quanta poenitentibus praemia, quantave impoenitentibus in futuro sint reservata supplicia, sua exhortatione ad compunctionem animare* NEQUAQUAM VERO COMPEDITUM ABSOLVERE, *etc.*

VIII. Regola IV. « Capitando un P. ascoltato, ma non « assoluto da un altro C., non si dee nè inconsideratamen« te rigettare nè rimandare allo stesso, nè assolvere senza « aver pria diligentemente esaminata la sua causa, e le « ragioni, per cui fu mandato inassoluto ». Ancor questa è regola di necessaria prudenza. Se non si osservi, molte volte accade, che uno edifica, e l'altro distrugge. Può darsi il caso, (perchè tutti siamo uomini) che un benchè dotto, e pio C. s'inganni, e neghi, o differisca indebitamente un' assoluzione; ma è assai più frequente il caso che un Cristiano per ignoranza, o per malizia, o mosso dal comun errore, più volte ricordato, cioè che ricevuta in qualunque modo l' assoluzione sieno ancora le colpe dall'anima scancellate; può

darsi, dico, che non ricevuta da uno l'assoluzione, si porti in giro da altri, finchè uno ne trovi, o inesperto, o troppo benigno, che lo assolva. Dunque non si debbe prestar fede alle prime narrative, e istanze del P., e con rigor ponderar si debbono le ragioni, e fatti, che riferisce: e quando non vi sia *grave* motivo per cui sospettare, che l'altro siasi ingannato, o per cui si giudichi meglio, o necessario di accettarlo, e udir tutta la sua Confessione, si dee persuadere, e ancora obbligare assolutamente, ricusando di udirlo, a far ritorno dal primo. Questa regola la trovo espressamente prescritta da più Sinodi, diversi de' quali sono a piè di pagina citati (1), e tutti parlano quasi con le medesime parole del Sinodo del Cardinal Bandi del 1764, poco prima lodato, che perciò qui riportiamo: *Non tam facile eos absolvant, qui ab aliis confessariis sine absolutione dimissi fuerint, cum id temere* (si noti la ragione) *factum fuisse putandum non sit.*

IX. Regola V. « Si disse nella parte seconda, cap. X. « XI e XII, che ne' casi difficili, e dubbiosi non si deve « alcuno fidare del proprio sentimento; lo stesso dunque e « molto più dee praticarsi rapporto all' assoluzione ne' casi « più malagevoli, e pericolosi. Si chieda tempo al P., si « domandi lume a Dio, e consiglio ancora con le debite « cautele, per non mancare al sigillo, a più saggi, e più « esperti ». Ben intese, e apprese le regole, che in questa parte stabiliremo, molto raro sarà il caso, in cui non sappiate determinarvi, e con morale certezza risolvervi ad assolvere, o non assolvere qualunque siasi P.; nondimeno, perchè infinite sono le morali combinazioni, e talvolta intrigate, e difficili, perciò non è inutile ricordare l'enunciata regola, notata altresì da più Vescovi ne' loro Sinodi, singolarmente nel Sinodicon di Parigi, ne' Statuti dell' Arciv. Francesco Harlay ove così si legge: *In dubiis semper Confessor consulat Episcopos, aut sapientes viros, quorum*

(1) Di Padova 1624, e altro del 1660; di Urbino 1713; di Concordia 1767; di Ceneda 1740, e altro del 1767; di Treviso 1727; di Bergamo 1628, tutti ne parlono nel tit. *de Sacram. Poenit.*

consilio certificatus, solvat SECURIUS *aut liget*, cioè differisca l'assoluzione. E il Sinodo di Ascoli del 1737, così parla: *Si autem Confessori dubitare contingat, quomodo se gerere debeat in aliquo casu, exposcat a poenitente inducias* (cioè domandi tempo al P.) *ut melius suae, et illius conscientiae consulat* (1). Falsa dunque è la dottrina di sopra riferita, cap. III, numero 6, cioè, che quando è dubbio, se il P. sia o no sufficientemente disposto, giudicar si debba in favor suo, ed assolverlo. Falsa, non solo perchè contiene in sostanza la dannata proposizione, come ivi si osservò, ma perchè contraria a comuni insegnamenti de' Prelati della Chiesa.

X. Regola VI. « Quando ne'casi dubbj, e difficili, non « inconsideratamente, ma con maturità, e consiglio si è de- « ciso di concedere, o differire, o anco negare l'assoluzione « a qualche P., e dopo si avverta di aver forse errato, o in « troppa condiscendenza, o in eccessivo rigore, non deve il « C. agitarsi nello spirito, e porre in agitazione la coscien- « za, perchè, quand' anche fosse certo, che siasi mancato, « una tal mancanza non può imputarsi a colpa, se non « al più veniale, sarebbe però facilmente mortale, se si « fosse così giudicato, e deciso ad assolvere per umano « rispetto, o per vile timore ». L' uomo è soggetto ad ingannarsi, onde regolandosi diversamente il povero C. sarebbe soggetto a continui scrupoli, ed angustie di coscienza, e quindi alla tentazione di abbandonare l'esercizio del sacro Ministero. Quindi è, che gli scrupoli, dubbj, ed angustie di aver forse errato suscitati da nuovi riflessi, o da nuovi lumi acquistati, avendo operato con maturità, e con buona fede, debbono disprezzarsi. Al più si può chiederne perdono generalmente a Dio, assoggettar il temuto mancamento alla confessione, e poi porsi in perfetta quiete. Simili inquietudini, ed angustie potrebbero anco essere astuzie del demonio, per distogliere da sì santo, e fruttuoso esercizio, e per impedire il bene, che opera un buon Confessore.

(1) Cap. 9, n. 9.

XI. Regola VII. « Nel caso, che un P. accusi un qual-
« che ENORME peccato, e singolarmente, se commesso,
« non già per impeto di un'insorta violenta passione,
« ma con piena cognizione, e malizia, benchè non fosse
« abituato in quello, o in altro peccato, non ostante
« conviene differirgli almeno per alcuni giorni l'assolu-
« zione. Se pure non mostrasse una straordinaria com-
« punzione, o non ci fosse necessità d'immediatamente
« assolverlo ». Un tale metodo è conforme alla pratica antichissima della Chiesa, e sino dagli Apostoli, come abbiamo da S. Paolo, il quale scomunicò l'incestuoso di Corinto, e per lungo tempo lo tenne nella stessa scomunica. I Canoni poi penitenziali sono un argomento di fatto innegabile di questa disciplina, da quali risulta, che trattandosi de' più enormi delitti, non si concedeva l'assoluzione se non in punto di morte. Ora a' tempi nostri, che non più si osservano i Canoni penitenziali, si dee almeno usare il mezzo assai più mite, di differire in questi casi per un po'di tempo l'assoluzione. Altrimenti anco i più gravi eccessi poco si stimeranno, e con facilità si commetteranno, secondo la nota sentenza di S. Ambrogio: *Facilitas veniae incentivum tribuit delinquenti*. Si deve però avvertire di prescrivere al P. in questi casi, che in que' pochi giorni si eserciti in qualche opera di pietà, e di penitenza singolare, affinchè comprenda l'enormità del suo fallo, con qualche opportuna meditazione, e singolarmente per chiedere con fervente orazione a Dio la grazia di una particolar compunzione.

XII. V'è poi un caso, in cui sembra, che non vi possa aver luogo l'umana prudenza, ma che si debba onninamente rimettere alla Divina Provvidenza, e al più di suggerire al P., che debba egli fare nel frangente, in cui si trova, e ajutarlo come, e quanto si potrà, e si dirà fra poco. Il caso non è impossibile, può avvenire, e di fatti accade. Questo è, che il P. non abbia i segni necessarj, onde con sufficiente fondamento giu-

dicarlo disposto, ed in buona coscienza assolverlo, nè vi sia tempo per ajutarlo a disporsi, come sarebbero, p. e., alcuni giorni, come può succedere in più casi, de'quali si parlerà al cap. XV; ma dee assolutamente comunicarsi, o celebrare, se sacerdote, altrimenti, o rimane infamato, o ne succedono de' gravi disordini, o scandali. Simile a questo caso egli è quello, che abbiamo proposto nella P. II, cap. XXIV, ove si dettero regole di prudenza rapporto a chi si trovasse in necessità di contrarre matrimonio, e non potess'essere assoluto, o avesse qualche impedimento canonico. Qui dunque trattiamo, e risolviamo questo preciso caso, e per regola generale diciamo, come segue.

Regola VIII. «Quando il P. si trovi in ASSOLUTA NECESSI« TA' di comunicarsi, non essendovi alcun mezzo di lascia« re la comunione; eche altrimenti darebbe occasione a giu« dizj, ovvero sospetti della sua onestà, o ne seguirebbero « de'gravi scandali, come se un Parroco dovesse sul mo« mento dir la Messa al popolo già radunato, o fosse altro « Sacerdote, che si trovasse in simile circostanza, e nel « tempo stesso il C. non potesse assolutamente in conscien« za assolverlo; il P. può in tal inevitabile necessità comu« nicarsi, o celebrare il Sacerdote, procurando di eccitarsi « a contrizione perfetta, per quanto dal tempo gli sarà per« messo, e colla volontà di confessarsi quanto prima; e ciò « potrà poi fare colle necessarie disposizioni per essere ret« tamente, e validamente assoluto». Questa risoluzione a prima vista vi sembra forse strana, parendovi piuttosto, che si debba tentare di eccitare allora il P. a contrizione, per quanto è possibile; e che si assolva, comunque possa esser disposto, piuttosto che inassoluto riceva la S. Comunione, quasi con certezza, o con probabilità di comunicarsi in peccato. Si bene. Ma ne'casi di morale non bisogna badare alla fantasia, ma alla ragione, e alla legge. Fingete di trovarvi in un tal caso, ma con una di queste circostanze: o che vi sovvenga nel punto, che confessate un tal P. (cosa da voi non avvertita prima), che vi è spirata la Patente, e

il Vescovo siasi dichiarato, che spirata quella s'intenda finita pure la facoltà; ovvero che il P. vi accusi un peccato al Papa riservato, ne vi sia altro C., cui rimetterlo, avente tal facoltà, ec. Lo potrete voi assolvere, e così mandarlo alla Comunione? È indubitato, che fuori del solo pericolo di morte, senza giurisdizione non dubbia, nè presunta, ma CERTA, non si può assolvere alcuno; nè vi può esser altra necessità, in cui sia lecito assolvere senza la morale certezza delle disposizioni sufficienti del P., se non nel pericolo di vicina morte. Del pari è indubitato, che fuori del detto pericolo, niuno può avere giurisdizione sopra i peccati riservati, secondo l'avviso del R. riferito a suo luogo, come pure non si può assolvere, come dicono, *indirettamente* da riservati, dando l'assoluzione diretta pei non riservati, come troverete dimostrato al cap. XIX. in questo caso dunque che farete? Che direte al P., che si trova in questa circostanza si agitante per se stessa lo spirito, e in una specie di disperazione, non potendo evitare la Comunione, o la celebrazione della Santa Messa, se Sacerdote? Ma eccovi una sicura soluzione tratta da un Conc. generale, e confermata da indubitata dottrina. Il Conc. è quello di Trento (1). Nel luogo citato dopo aver detto, che chiunque si ritrovi reo di grave peccato, non dee comunicarsi senza premettere la confessione, quantunque egli creda esser pentito, e con la contrizione perfetta, onde dice: *Quantumvis contritus sibi videatur;* essendo ciò di precetto divino annunziato dall'Apostolo: *Probet autem seipsum homo, etc.*, colle altre, che ivi riporta: *Qui manducat, et bibit indigne, etc.*, dopo dissi, di aver ciò detto soggiunge: che se il sacerdote si trovasse in urgente necessità di celebrare, come sarebbe il caso di un Parroco, che in giorno festivo dee assolutamente celebrare, non avendo altri, che possa supplire, nè Sacerdote, a cui confessarsi, può e dee celebrare, procurando però prima di eccitarsi a perfetta contrizione, coll'obbligo, dopo d'aver celebrato, di quanto prima confessarsi. Ecco le sue

(1) Sess. 13, c. 7.

parole: *Quod, si necessitate urgente, Sacerdos absque praevia confessione celebraverit, quam primum confiteatur*. Dunque per dottrina di questo generale Conc. è lecito nel detto caso di celebrare; altrimementi riprenderebbe per lo meno un tal Sacerdote, che dopo d'aver peccato, senza confessarsi (benchè in tale urgenza) ardì di celebrare. Direbbe, che quantunque lasciando la S. Messa il popolo ne rimanesse privo, o accadesse del bisbiglio, o dell'infamia del Parroco, o semplice Sacerdote che fosse, ciò non pertanto non dee celebrare; ma piuttosto avvisare il popolo ch'egli per un certo accidente quella mattina non potea celebrare, o scansare l'impegno con altro pretesto. No, nulla di ciò; e senza dir parola in disapprovazione di tal Sacerdote, solo gli prescrive di confessarsi poi quanto prima. Che se per insegnamento di un generale Conc., che dee servir di regola a tutta la Chiesa, è lecito celebrare in tal urgenza, previo un atto di contrizione, al Sacerdote, come non sarà lecito ad un laico in tal modo comunicarsi, trovandosi in assoluta necessità; cioè nel caso, che altrimenti gli sarebbe di grave infamia, ad altri di grave scandalo? È qualche cosa di più comunicarsi in tal modo, che celebrare il tremendo Sacrifizio? E vi è certamente di così decidere la sua ragione.

XIII. Insegnano i Teologi comunemente, che i precetti divini, non naturali, nel caso di vera necessità, o di danno gravissimo, com'è quello dell'infamia, o dello scandolo, non obbligano; onde secondo tutti tenuto non sarebbe un P. all'integrità della confessione, che pure è di precetto divino, nel caso che accusando certe colpe fosse in grave pericolo di consenso; ovvero che non avendo altro, che un C. prudentemente temesse, che questi fosse per manifestare con sua infamia, una qualche sua colpa, se a lui l'accusasse, e dall'altra parte fosse in necessità urgente di comunicarsi, o di celebrare; potrebbe tacer quel peccato, coll'obbligo però di accusarlo, quanto prima potrà, ad altro Sacerdote. Quando dunque il cristiano si trovi in detta necessità, e nel caso, di cui parliamo in questa regola, dee far quanto può per eccitarsi a contrizione perfetta, con volontà sincera

di confessarsi di poi quanto prima potrà. Dunque facendo il P. in quella urgente necessità quanto può per muoversi allora a contrizione, non si rende reo di sacrilegio.

XIV. Abbiamo proposto, e risoluto il caso in comune tanto per un laico, quanto per un sacerdote, e caso di sola VERA assoluta necessità, in cui si trovino di comunicarsi, o di celebrare, non potendo altrimenti, senza che succedano de'gravi disordini, e senza grave infamia, o scandoli; perchè se tale non sia, non può essere lecito comunicarsi, e celebrare senza la previa confessione. Ora è necessario per la pratica notare primieramente, che se una tal necessità può avvenire qualche volta relativamente ad un Parroco, o Sacerdote, è difficile che succeda in un laico difficile dico, che non possa lasciare di comunicarsi, quand'anche fosse tempo pasquale, o che dovesse ricevere il Sacramento del matrimonio, e che prima dovesse ricevere la S. Comunione. E' facile trovare un qualche pretesto per giustificare tale ommissione in simili circostanze. Certo, è che il giudice della necessità, in cui, come supponiamo, si trova, o crede di trovarsi il P., dee essere lo stesso C., perchè: *nemo judex in causa propria;* e molto meno in tali frangenti, di tanto peso, e di tanto pericolo di inganno. Ora parlandosi specialmente di secolari convien avvertire col sapientissimo Cardin. Denhoff, (il quale conferma la stessa nostra regola) che non sempre è vero, quanto rappresentano i secolari in simili casi, e che vi sia veramente scandalo, e si possa temere con fondamento l'infamia (1). Più volte sono puri pretesti per movere il C.; e strapparli quasi di mano l'assoluzione; altre fiate saranno mal fondati timori di uno spirito timido, e vile; come può agevolmente succedere nella gioventù, particolarmente del sesso più debole; temendo, che se ne avveggano i genitori, e sieno quinci da essi riconvenuti, e sgridati. Fa mestieri dunque esser molto avveduto, e destro per non credere sì facilmente tali rappresentanze, e per esaminarne la realtà con diligenza, e accuratezza;

(1) Nell'Istruz. cit. pag. 153.

giacchè si tratta di un punto sì geloso ed importante. «L'a-
« stinenza dalla Comunione non dà, (dice il lodato Porpo-
« rato, ed è cosa da molto notarsi) propriamente scandalo,
« ma cagiona solo qualche ammirazione, per la quale non
« è lecito al peccatore l'accostarsi alla Comunione; ancor-
« chè la sola astinenza dovesse ingerire sospetto negli altri
« di qualche peccato occulto. E' conclusione d'Inn. III
« Pontefice massimo, e dottissimo, il quale dice: *Pecca-*
« *tor debet potius eligere, ut abstinendo reddatur*
« *suspectus, quam manducando, manducet indigne.*
« Se dunque il P. è obbligato d'astenersi dalla Comunio-
« ne ogni qual volta n'è indegno .... che torto gli fa il C.
« contribuendo a questa sua obbligazione?». S'intende che
non gli fa torto con non permettergli la Comunione nel ca-
so ora indicato, cioè, benchè non comunicandosi possa in-
gerire qualche sospetto negli altri, o che cagioni qualche
ammirazione; poichè queste circostanze, non costituiscono
quella grave necessità, di cui parliamo; e però deve il P.
assoggettarsi alla confessione, e non comunicarsi, se non
dopo ricevuta rettamente l'assoluzione, dovendo il P. ciò
soffrire piuttosto che esporsi a pericolo di sacrilegio. « Se
« si trattasse, ripiglia ivi il Card., di differire l'assolu-
« zione solo per disporlo meglio, ma che per altro avesse
« veramente TUTTI i requisiti essenziali per riceverla,
« in tal caso.... si deve assolvere..... Ma essendo gli atti
« del P. come materia di questo Sacramento, se dell'esis-
« tenza di questi non ha il C. certezza morale, (ecco ch'e-
sige la certezza morale nel C., come si dimostrò cap. III,
Reg. III,) non può egli SOTTO QUALSISIA PRETESTO pronun-
« ziar la forma del medesimo, ch'è l' assoluzione. Non vi
« lasciate dunque spaventare colla parola di scandalo; anzi
« trovando indisposti gli stessi Sacerdoti, i quali si prepara-
« no per celebrare, e che sono aspettati dal popolo, SI DEE
« NEGARE loro l'assoluzione .... potendo i medesimi in
« casi simili, quando non trovassero alcun pretesto di
« EVITARE UN GRAVE SCANDALO, SERVIRSI DELLA CONTRIZIO-
« NE, dopo averla domandata a Dio istantissimamente, co-

« me non avessero copia di confessore». Ed ecco *in terminis* la stessa nostra regola da questo gran cardinale approvata, e adottata.

XV. Ma voi direte, se il C. non istima costui degno di assoluzione, perchè nel punto presente indisposto, come mai sarà probabile, e come potrà sperare di eccitarsi ad una perfetta contrizione; dovendo specialmente ciò eseguire in breve, e forse in brevissimo tempo? Rispondo in primo luogo, che Iddio a chi fa quanto deve, e può, non suol negare la sua grazia. In secondo luogo, che facendo quanto allora può, la Comunione non gli sarà a sacrilegio imputata; poichè chi fa quanto può, fa quanto deve, e chi fa quanto può e deve, non pecca. Non ha luogo in questo caso il principio, ch'è certissimo, che si dee piuttosto eleggere la morte, che gravemente peccare, perchè qui non si tratta di cosa per se stessa mala, e di un precetto di natura, come della bestemmia, della polluzione, della bestialità, e simili, che in qualunque circostanza sono sempre proibite, e illecite; ma il nostro caso riguarda un precetto positivo, che ne' casi di vera grave necessità non obbliga; dunque non obbligando il precetto della Confessione, non pecca contro lo stesso precetto, chi si comunica, eccitandosi a perfetta contrizione, e colla volontà di confessarsi quanto prima.

XVI. Finalmente dovete ricordarvi in tal caso di esser giudice rapporto alle disposizioni del P. non solo, ma per giudicare del caso stesso, se veramente si verifichi l'assoluta necessità di comunicarsi, o di celebrare, come poco sopra si accennò, e di essere ancora maestro, e padre, per istruire, ed ajutare al possibile lo stesso P.; suggerendogli, se vi può essere qualche mezzo d'impedire il male, che si teme, come l'infamia, o lo scandalo; e in caso che non vi sia detto mezzo, istruendolo, se occorre, di ciò che dee fare, e ajutandolo con brevi, e forti riflessi, onde si ecciti a contrizione perfetta. Che se non gli riesca di concepire questa contrizione perfetta, ma arrivi a pentirsi coll'imperfetta, nel senso da noi a suo luogo spiegato, secondo la dottrina comune de' Teologi in-

segnata da S. Tommaso (1), cioè, che i Sacramenti de' vivi conferiscono, come dicono, *per accidens*, col perdono della colpa grave, anco la prima grazia, cioè la santificante; quando chi riceve un tal Sagramento, cioè l' Eucaristia, è pentito colla contrizione imperfetta (avendo però procurato, e tentato la perfetta) con questa buona fede ricevendo il Sagramento de' vivi, pur riceve la grazia santificante.

APPENDICE I.

Si parla dell' assoluzione sub conditione, *e della simulata, ossia data fintamente.*

I. Per assoluzione *sub conditione* s'intende un'assoluzione data con intenzione di veramente darla, e che sia valida, se vi sia nel P. quella tal disposizione, o la tal circostanza, altrimenti non s'intende di veramente assolvere, quantunque si reciti la formola della stessa assoluzione. Per es.: *Io ti assolvo se sei pentito, e disposto:* oppure, *io ti assolvo, se ne sei capace:* ovvero, *io ti assolvo, se restituirai il mal tolto*, e simili. Tutti i Dottori convengono, che se la condizione sia di circostanza presente, come quella, *se sei capace, se sei disposto*, l'assoluzione è valida, se sussiste la condizione, come nel caso, se quegli sia disposto veramente, e così parimenti se sia del passato, e sussista; come se dicesse: *se hai restituito*, io ti assolvo; egli ha restituito, è dunque validamente assoluto. Invalida però è sempre, secondo tutti i Teologi, quando la condizione riguarda il futuro perchè l'effetto dell'assoluzione, ch'è il perdono della colpa, non può restar sospeso sino alla veri-

(1) 22, q. 72, a. 7. in corp., più chiaramente ivi alla q. 79, a, 3, in corp. Nella q. 72, parla del Sacramento della confermazione; nella 79 dell'Eucaristia, dicendo che ambedue ricevendosi con buona fede di essere in grazia, e colla contrizione imperfetta, si riceve la prima grazia quantunque assolutamente, e per se medesimi come gli altri de' vivi la richiedano prima che sieno ricevuti.

ficazione della condizione. Quindi è, che quest'assoluzione, essendo invalida e perciò illusoria, ed al Sacramento ingiuriosa, ella è per se stessa illecita, e sacrilega. Si disputa poi, se sia lecita, ed in quali casi la prima, cioè quando la condizione appartiene al passato, ovvero ad una circostanza presente, come ne'due primi esempj. Ora siccome una tal questione riguarda immediatamente la pratica; così crediamo necessario, e di nostra pertinenza trattarla, il che faremo brevemente con tre sole proposizioni.

II. Prop. I. « Assolutamente parlando non sembra lecito « generalmente l'uso dell'assoluzione condizionata, ma dee « servirsi della sola assoluta, come vien prescritta nel Ri« tuale, e comunemente da tutta la Chiesa usata in qualun« que circostanza ». La ragione ella è, perchè non è stata mai prescritta, o espressamente dalla Chiesa, come si rileva da quegli autori, che parlano dell'antica disciplina, e de'riti usati nell'antichità: poichè non ne fanno punto parola come il Martenne, il Buffo, il Marbesio, il Jovenin, ec. (1). Non ne parlano i Rituali, e nemmeno il nostro Romano benchè, come si disse da principio, sia stato pubblicato per uso di tutta la Chiesa universale. Più non ne parlano affatto i Concilj generali, o nazionali, o diocesani, nè antichi, ne moderni, e finalmente, non ne dice parola l'incomparabile S. Carlo nelle sue istruzioni, benchè sì minuto, e sì esatto. In somma non si è parlato di assoluzione condizionata, se non da circa due, o al più tre secoli a questa parte, o poco più, da alcuni Teologi, seguiti poi da qualche maggior numero di moderni (i quali però vengono contraddetti da non pochi altri pure moderni, ma di altra scuola) giacchè i più antichi, che hanno scritto prima, o poco dopo il Concilio di

(1) Ognuno ben vede, che noi qui non parliamo degli altri Sacramenti, ne'quali si può far uso della forma condizionata, quando vi sia vero dubbio, se sieno stati validamente amministrati, e ricevuti; come si ammette comunemente da'Teologi, in quelli, che imprimono carattere, e sono il Battesimo, l'Ordine sacro, la Confermazione. In questi e nel detto dubbio si ripete il Sacramento colla forma condizionata dicendo p. es.: *Si non es baptizatus, ego te baptizo, etc.*

Trento, nulla affatto ne scrivono. Fra gli altri sono i citati a piè di pagina (1). Ora non appartiene a'particolari Teologi metter mano ne'riti della Chiesa, spettanti a'Sagramenti, e molto meno nella forma de'medesimi. Anzi è ciò proibito sotto pena di Anatema dal Concilio di Trento, come notano, e riportano i citati autori. Potete leggere il Canone alla ses. 7, can. 13. *de Sacramentis* in genere. Il dare l'assoluzione *sub conditione* non è lo stesso, che darla assoluta, ch'è la sola prescritta dalla Chiesa, dunque assolutamente, e generalmente parlando dee riputarsi illecita o per lo meno, che non si debba farne uso, se non in caso di assoluta necessità, e come nella seguente proposizione.

III. Propos. II. « Non ostante, interpretando l'in« tenzione, ossia permissione (quasi per Epicheja) della « Chiesa, sembra, che si possa usare della formola con« dizionata nel caso di assoluta, ossia estrema necessi« tà, vale a dire di morte imminente, quando però dan« dola assolutamente, sarebbe il Sagramento in pericolo « di esser nullo, potendosi assicurare con darla *sub con« ditione*, come nel caso qui appresso.,,

Può accadere, che un Sacerdote sia chiamato con fretta da un moribondo, il quale al suo arrivo non dà più segni certi di vita, onde si dubiti, se sia vivo, o morto; ora in questo caso pare, che non gli possa dare l'assoluzione assoluta, ma piuttosto *sub conditione*, dicendo: *Si es vivus, et capax, ego te absolvo*. Può avvenire, che niuno vi fosse presente al moribondo, il quale possa dire, e assicurare, ch'egli abbia domandato un Confessore, o che in qualche modo

(1) *De poenit. c. 2. Pontas Bibl. casuum verbo absolutio.* Patuzzi tom. 6. trat. 10. cap. 9, consect. 6. Juvenin Comment. de Sacram. c. 3, art. 3. 53. Il P. Domenico, che corre sotto il nome del P. Scarpazza tom. 7. c. 5. n. 9. P. Daniele Concina, tom. 9. lib. 2, dissert. 3, n. 11. q. 3. Natale Alessandro, lib. 2. c 7. art. 3. reg. 3. Anacleto Reinfestuel, trat. 14 dist. 7. q. 4. num. 70 Collet. trat. de poenit. c. 8. §. 2. c. 4 Ferraris Bibl. *vero absolutio* n. 8 il Gaetano in summa *verbo absolutio*, ed altri.

abbia mostrato desiderio della confessione, e che arrivato il C. non sia più in sentimenti. Nemmeno in questo caso sembra, che sia a proposito un' assoluzione assoluta, essendo affatto incerto, se ne sia capace, e disposto a riceverla; sì bene la *condizionata* dicendo: *si es capax*: oppure, *si es dispositus*. Parimenti, se un Sacerdote a caso ritrovasse per istrada un moribondo, senza che vi fosse persona alcuna, onde prender qualche notizia, e nemmeno avesse indosso segno alcuno di cattolico, per cui si potesse dubitare, che fosse forse di qualche falsa Religione, pare che si potesse, e si dovesse dargli l'assoluzione colla condizione: *si es catholicus, et capax, etc.* In questi, e simili casi non concedere il benefizio dell'assoluzione, è un' abbandonare quell'anima al pericolo della sua perdizione, mentre la Chiesa vuole, che si usino tutti i mezzi possibili, onde tutti si salvino. Sembra dunque che usando in simili casi la detta assoluzione si assecondi l'intenzione della Chiesa, la quale se vuole, che ognuno sia salvo, vuole altresì che per quanto è possibile, sia salva la validità de' Sacramenti. Si conferma questa conclusione da più Sinodi, riportati da Benedetto XIV. (1), ne' quali appunto si prescrive, che nel caso da noi qui esposto, si dia l'assoluzione *sub conditione*; non potendosi, come si è detto, dare assoluta.

IV. Propos. III. « Non posso poi in verun modo persua« dermi, che sia lecito far uso di tale assoluzione in certi « casi, che non sono di assoluta necessità, creduta lecita da « diversi moralisti della probabilistica scuola; » giacchè in parte almeno, non si ammettono nemmeno dal S. Alfonso Liguori. Di questi tratta nella sua morale lib. 6, trat. 4, cap. I. p. 3, n. 432, e riferiremo le stesse sue parole. Il primo caso si è questo: *Si Sacerdos prudenter dubitet, an absolverit, vel non:* per es. Nell'atto, che recitate la

(1) Si tratta di questa stessa questione dal lodato Pontefice de Syn. Dioec., t. I. lib. 7, c. 15, riportando secondo il suo solito le ragioni, e le autorità per una parte, e per l'altra; e singolarmente del Sacerdotale Romano, che generalmente riprova la detta assoluzione: onde si conferma, che non possa darsi, se non nel caso da noi ammesso.

formola dell' assoluzione, nulla avvertite nè all' intenzione di assolvere, nè alle parole, che pronunziate. Prima, che da voi parta il Penitente ritornate in voi stesso, e quindi dubitate con fondamento, se sì, o nò, sia stata valida cotesta assoluzione, data senza riflessione, e solo materialmente. Ecco il caso, in cui si crede doversi ripetere *sub conditione*. Il B. nulla dice in contrario, onde pare, che l'approvi. Io però credo con altri, che non vi sia necessità di ciò fare, mentre con poco vi si rimedia, ed ecco come. Essendo pure a vostri piedi il P., potete prendere un pio pretesto di rinnovargli l'assoluzione a suo maggiore spirituale vantaggio, se la prima già data fu valida, e se altrimenti, per sicurezza del P. gli si suggerisce di accusarsi in generale di nuovo de' peccati allora accusati, e poi di ripetere un atto di pentimento, con dargli un'altra piccola penitenza, che può anche bastare un'Ave Maria, e gli si ripete l'assoluzione. Quest'opinione si fonda sulla prima proposizione, per la quale non si dee far uso della condizionata, se non in caso di necessità assoluta or ora spiegata.

V. Il secondo caso, in cui si vuol lecita la detta assoluzione, anco fuori del pericolo di morte, si è, se si dubiti dal C., se abbia la giurisdizione relativamente al P. Di ciò non adduce il Beato alcuna ragione, e solo cita lo Sporer, il Mazzotta, e qualche altro, nè dice espressamente, che sia lecita in questo caso una tale assoluzione; ma dice al numero seguente che il P. con tale assoluzione non può comunicarsi. Comunque però sia, mi sembra, quanto basta, chiaramente illecita, poichè secondo tutti, la giurisdizione per assolvere dee esser certa. E però, come può esser lecito di lasciare il P., se reo specialmente di gravi peccati, incerto, se sia stato validamente, o no assoluto? Non è egli un ingannarlo in un punto di tanta importanza, e perciò, in materia grave? E se voi l'avvisate del dubbio, in cui siete della giurisdizione, a che serve la vostra assoluzione condizionata? Egli è secondo tutti obbligato ad accusarsi novamente de' stessi peccati, o a ritornar da voi, quando potrete esser certo della giurisdizione. E dov'è la necessità di così operare, contro la regola in-

segnata da tutti i Sinodi, e confermata da Benedetto XIV, già riferita di sopra? Lo stesso Beato confessa, che con tale assoluzione, non può il penitente ricevere la santa Comunione.

VI. Il terzo caso si è, che il P. si trovi in necessità di soddisfare al precetto Pasquale. È lecita dunque, dice il lodato S., secondo lo Sposer, l'assoluzione in tal caso *sub conditione*; e sembra, che approvi questa opinione, in quanto alla speculativa, ma non in quanto alla pratica; onde soggiunge: *Sed hic obiter advertendum, quod licet aliquis possit in hujusmodi necessitate sub conditione absolvere, quia, etc., poenitens tamen non posset accedere ad Comunionem, nisi* CERTO *dispositus*, com'è ben chiaro. E come poi un tal P. può credere con morale certezza di esser disposto, se specialmente il C. gli fa capire, che lo assolve *sub conditione*, per non aver prova sufficente di sua disposizione? E se di ciò non l'avverte, manda egli alla Comunione il P. con dubbio che sia inassoluto, e in peccato? Dunque anco in questo caso convien riprovarla, e si dee stare alla regola certa, e comune di differire l'assoluzione, quantunque terminasse il tempo prefisso per adempiere il precetto Pasquale; poichè è certissimo, che il precetto Divino dee anteporsi a quello della Chiesa. Del caso poi di vera stretta necessità, in cui si può trovare un P. di comunicarsi, e che il C. non può assolverlo, ne abbiam parlato poc'anzi alla Regola VIII.

VII. Il quarto caso riferito dal S. co'due nominati autori Sporer, e Mazzotta, egli è di dare ad un peccatore la condizionata assoluzione, se sia dubbia la sua disposizione, cioè: *Si es dispositus, ego, etc.* Ecco le sue parole: *Si dubitetur, an poenitens sit dispositus, etc.* Qui si parla generalmente di qualunque peccatore, e pur anco de consuetudinarj; nè suppone alcuna necessità, o grave motivo, ma soltanto perchè non stia più oltre nel peccato. Il S. non l'ammette trattandosi di abituati in gravi peccati, ed ecco la ragione, che ivi adduce. *Quia cum possit Confessarius de brevi certum se reddere de poenitentis*

dispositione, per experimentum emendationis, ei differendo absolutionem, non videtur sufficiens causa absolvendi illum sub conditione. Il fatto è, che resta in perfetto dubbio il P., s'è avvisato dell'assoluzione condizionata, e non può in tal dubbio comunicarsi; e se non si avvisa, rimane ingannato; e il C. si rende reo di un sacrilegio, se quegli credendonsi assoluto si comunica. Parliam chiaro. Non vi può essere altro oggetto di mettere in campo coteste nuove dottrine, se non l'indiscreto zelo di tutti consolare; ma, come dice il gran Cipriano, con una falsa pace, e con una falsa misericordia, che in vece di dar la vita, conduce alla morte. Queste dottrine non si trovano in alcun Rituale; e sfido chiunque a citarmene in favore di essa un solo. Sfido parimenti, che mi si citi un solo Sinodo antico, o moderno, generale, o nazionale, o particolare. Io pertanto sempre venererò profondamente simili scrittori, ma non praticherò giammai coteste loro dottrine, quand'anche fossero ammesse da qualche Santo per tale riconosciuto dalla Chiesa, come egli è certamente il lodato S. Alfonso; essendo cosa certa, certissima, che in questa vita può anche un Santo errare, e che la sola Chiesa, ed il suo supremo Pastore e le sue leggi debbono essere la nostra guida, e la nostra regola, singolarmente in materia di Sacramenti.

VIII. Finalmente adduce il S. altri due casi, nei quali si vuole lecita la detta assoluzione, cioè dei fanciulli, che non danno segni sufficienti dell'uso di ragione, onde discernere il bene dal male nella moralità, ed i semifatui, cioè scemi di cervello, o stupidi, o sciocchi. Egli approva l'assoluzione condizionata ai secondi, ma non ai primi, e la ragione, che adduce riguardo ai fanciulli, ella è: *Non debet absolvi* (parla della condizionata) *cum de illorum dispositione dubitatur* (cioè che abbiano l'uso di ragione sufficentemente) *quia adest via, et spes, quod brevi afferant hanc certam dispositionem*. Riferisce poi dopo immediatamente, che alcuni autori insegnano, che pure probabilmente si possono assolvere *sub conditione*, perchè non rimangano in peccato mortale, se mai ne fossero

veramente rei. Ma se questo motivo fosse tale da doversi praticare cotesta regola dell'assoluzione ***sub conditione***, cioè, perchè non stia il fanciullo tempo notabile nel peccato; molto più si dovrebbero usare con quelli, che di certo sono in peccato come specialmente sono gli abituati, e consuetudinarj e che non sono ancora di certo disposti, quando si prevede che si dovrà lungamente differir loro l'assoluzione, come non rade volte accade: così ancora si sarebbe dovuto far uso di tal regola per molti secoli nella Chiesa, quando si differiva l'assoluzione almeno per mesi; eppure di tal pratica non v'è vestigio in tutti gli antichi secoli, e nè tampoco negli ultimi a noi meno rimoti.

Circa poi i semifatui, o stupidi, io domando, (quando abbiano una sufficiente intelligenza) perchè con un po'di pazienza, tempo, ed impegno non possono disporsi? *Pazienza*, con far loro più istruzioni piane, ed adattate alla loro capacità, e singolarmente con similitudini materiali, e termini popolari. *Tempo*, affinchè diano qualche prova sufficiente, che hanno buona volontà, e proposito di lasciare il peccato, e vivere cristianamente come certa prova ella è l'emendazione, e la pratica dei mezzi da prescriversi adattata alla loro possibilità. *Impegno* finalmente, per far loro capire, per quanto ne possono esser capaci, il sommo male del peccato, instruendoli, ed eccitandoli a pentimento con immagini sensibili, e materiali. Iddio non manca di soccorrere questi poverelli deboli di cervello, giacchè vuol tutti salvi, colla necessaria ed opportuna sua grazia, onde nel detto modo riesce benissimo, che diano segni bastanti per conceder loro senza condizione l'assoluzione. So ancor io, che l'assoluzione condizionata riesce molto comoda al C. per isbrigarsi con poco tempo, e meno fatica da più sorta di penitenti; ma non so poi, se salvi del tutto la sua coscienza. Con simili mezzi si possono talora disporre quei fanciulli, che non danno ancora segni del tutto certi del sufficiente uso di ragione.

IX. Sicchè a conchiuder questa questione, pare che si debba dire, che non sia lecito far uso di detta assoluzione,

se non in caso di morte prossima, quando, come si è detto, non vi sia altro mezzo per salvare la validità, e riverenza del Sacramento, ed insieme provvedere in quell'estremo alla salvezza di un'anima.

X. In conferma di questa nostra conclusione stimiamo bene di notare e far osservare, che di questa condizionata assoluzione non ne fa punto parola il grande Apostolo delle Indie S. Francesco Saverio in quelle istruzioni piene di zelo, di prudenza, e discrezione, che scrisse per regolamento de'suoi compagni Confessori in que'paesi; mentre una tale assoluzione sembrava molto opportuna per le circostanze di quelle regioni, come potete argomentare da una buona parte di dette istruzioni, che leggerete al cap. XVII. Dunque a'suoi tempi non si parlava di questo metodo. Dunque o è nuovo del tutto, anzi novissimo, inventato a'tempi nostri; e se pure è anteriore la sua invenzione, all'epoca del lodato Santo, egli non lo giudicava praticabile lecitamente, come si pretende dagli autori sopra riferiti.

XI. Terminiamo quest'Appendice, con poche parole della simulata, ossia finta assoluzione. Per quanto pare a me in due casi ciò potrebbe avvenire. 1. Quando non volendosi sottomettere un P. al giudizio del C., che non vuole assolverlo allora, perchè giudicato indisposto, questi resiste, contrasta, e forse anco minaccia lo stesso C., come qualche fiata è avvenuto; ed egli o per rispetto umano, o per timore, oppure anco per liberarsi da quella molestia, ha la debolezza di pronunziare le parole dell'assoluzione, ma senza intenzione di veramente assolverlo. Voi ben vedete, che commette un sacrilegio, non solo perchè assolve un indegno, ma ancora perchè viola gravissimamente un Sacramento facendolo volontariamente nullo, e con una bugia, quale è certamente la finzione; e perchè inganna il P. in materia grave, per cui commette altro grave peccato. Un tal caso appena può credersi. Ma Dio volesse, che non fosse pur qualche volta accaduto. 2. Quando confessando in luogo alla vista di altri esposto, nell'occasione specialmente di gran concorso, i P. sogliono avvicinarsi di troppo al C., lo

circondano, l'osservano; ed oltre, che facilmente odono ciò che dice il P., ed anco le stesse parole del C., s'egli non sia molto cauto, possono di leggieri avvedersi s'ei assolva, o o non assolva. Ora per questo caso in primo luogo diciamo che si deve scansare al possibile tal modo di confessare gli uomini, e più tosto confessarli in un camerino, ove non entri se non quegli, che si dee confessare, ovvero, se questo manchi, in un confessionale delle donne; ma non, per quanto è possibile, che da una parte del confessionale si ascoltino gli uomini, e dall'altra le donne. In secondo luogo diciamo, che se la necessità sia tale, per cui sia mestieri di confessargli alla vista degli altri, che aspettano, conviene certamente regolarsi in modo, che non si cada nella simulazione, ossia finzione; e che nello stesso tempo gli astanti non si avveggano, che si è licenziato quel P. inassoluto. Voi dovete camminare con semplicità e non aver questa diretta, e precisa intenzione di far credere a'circostanti, che l'assolvete. Quando pertanto detto tutto al penitente, siate per licenziarlo, dopo averlo avvisato, che non l'assolvete, suggeriteli, che si rivolga alla divota immagine, che vi dee essere, e che domandi brevemente perdono a Dio, recitando l'atto di contrizione, e proponendo di cuore di non più offenderlo. Voi poi frattanto potete recitare il *Misereatur tui, etc. Indulgentiam, et remissionem, etc.*, e terminare colla benedizione dicendo: *Benedictio Dei omnipotentis, etc*. Pare a me, che in tal modo si eviti l'uno, e l'altro degli accennati disordini. Soggiungo soltanto un'avvertenza. Ella è che trattandosi di certe persone volgari, e rozze, e donne, che per la grata facilmente intendono una osa per un'altra, conviene avvertirle espresamente, che non si dà loro l'assoluzione, e però che non possono comunicarsi, ma che debbono ritornare nuovamente per l'assoluzione, poichè accade non tanto di rado, che vanno alla Comunione credendosi assolute.

APPENDICE II.

Si risponde ad alcune obbiezioni, che addurre si possono contro le regole generali, e fondamentali nei due Capitoli antecedenti stabilite.

I. Se bene si rifletta sulle date regole, si troveranno sì rette, e da tutti i buoni Teologi ammesse, onde nulla vi si possa opporre, e che sia degno di particolare osservazione. Nulla di meno, poichè più volte riprotestati ci siamo di farci a tutti debitori, e però anche a'Confessori meno dotti, e meno perspicaci, seguendo l'esempio del più volte lodato insigne Prelato Monsignor Denhoff, stimiam bene di qui proporre le più comuni obbjezioni, che si fanno contro le mentovate regole, e dileguarle. Tanto più, che talvolta dette sono in modo decisivo, e replicate a'giovani da certi Confessori, e con siffatta magistrale autorità, che restano facilmente ingannati, e sedotti. Vantano questi molta pratica, e però esigono, che i giovani da essi imparino, e a loro detti chinino senza replica il capo, e credano alla cieca a'loro aforismi, più ancora che a quelli di un Ipocrate; quantunque la loro pratica non sia sulle vere dottrine fondata; quali o non hanno essi forse mai avuta la pazienza di studiare, o se pur le studiarono da giovani, abbandonato ben presto ogni studio: le hanno altresì da molto tempo obbliate. Non vogliate pertanto esser facili a credere, se non son confessori di ben nota sana dottrina, e di lunga esperienza, e se appresso le persone più pie, e più sagge non sono per tali riconosciuti, e applauditi. Esaminate ciò, che dicono, se convenga co'sani principj; e se mai vi appongono alle regole di sopra già dimostrate, e a quelle, che stabiliremo in appresso, qui troverete le convenienti risposte, quali appunto si propongono, e si sciolgono dal lodato Cardinale nell'ottima sua Pastorale istruzione tante volte citata.

II. Si sogliono, dic'egli, formare diverse obbiezioni contro questa savia, e discreta dispensazione dell'assoluzione

nel Sacramento della Penitenza TANTO UNIFORME a'sacri canoni anche più recenti, ed alla DOTTRINA della Chiesa, registrata nel Rituale Romano; ma gli argomenti, che si oppongono non persuaderanno a' C. intelligenti di porre in risico il Sacramento, e la salute de' peccatori con precipitose, ed immature assoluzioni, perchè esaminate attentamente svaniscono, palesa essendo la loro insussistenza. Si suole dunque dire in primo luogo, che la pratica di molti buoni (così detti) C. è contraria alle nostre regole, e dottrine, giacchè si sa, e si vede, che pochi P. partono da' confessionali senza assoluzione; e si sa nel tempo stesso, e si vede, che ve ne sono di ogni sorta, e fra questi in non piccol numero di quelli, (sono sue parole) che portano fagotti ben grossi, che da molto tempo loro pesano. A ciò si risponde (segue il Prelato) esser troppo vero, che MOLTI C. assolvono senza discrezione (come ne' testi altrove riferiti attesta, e deplora il B. Leonardo da Porto Maurizio), ma si nega, che questi soddisfacciano alle loro parti. È risposta di S. Bonaventura, il quale dice in tal proposito così: *Si autem cogitas, quia tota die contrarium fieri videmus; respondeo, tanto pejus; et qui canones non servant, gravissime peccant* (1) Questa facilità ne' C., se buoni di costumi, e dotti, proviene talvolta dall'amor proprio, che gl'inclina ad accomodarsi facilmente a' P., per non aver da disputare co' medesimi, e per non sentire da essi lamenti, e rimbrotti. Nè mancano de' pretesti, che l'istesso amor proprio, ingegnoso interprete delle leggi, ed acerrimo difensore de' trasgressori delle medesime, somministra loro in copia dimenticatisi, di quello, che S. Paolo dice: *Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem* (2). La carità c'insegna d'interpretar sempre per quanto ci è possibile, in buona parte l'altrui condotta, e le azioni del prossimo; ma la verità, la giustizia e la legge ci obbligano a non attendere a quello, che altri praticano, ma bensì al dettame della ve-

(1) In confess. c. 4 de usu clav. part. 1.
(2) A Galat. 10.

rità, e della stessa legge, secondo la quale sarem noi un giorno severamente giudicati. Ne ci sarà chiesto dal divin Giudice conto, se incontrato abbiamo il piacimento, l'approvazione, e l'applauso degli uomini, ma se giustamente, e fedelmente adempito abbiamo a doveri precisi del tremendo Ministero secondo il prescritto della legge, e non dell'altrui pratica. Imperocchè questo è il principio: *Regimur lege, non exemplo*.

III. Si obbietta in secondo luogo, che negando, o differendo specialmente per notabile tempo, l'assoluzione, si reca non lieve disturbo al P., invece di procurargli la pace, ch'è uno degli effetti del Sacramento. Ma chi non vede esser questa una frivolissima obbjezione? L'apostolo S. Paolo contristò non poco i Corinti nella prima sua lettera, acremente riprendendoli di disordini, che tra essi si eran introdotti. Ma si pentì egli di avergli conturbati e contristati? Anzi ne godette; e si protesta nella seconda di provarne compiacenza, non precisamente della loro tristezza, e confusione; ma perchè da ciò entrati in loro stessi si ravviddero, e si emendarono: *Gaudeo, non quia contristati estis, sed quia contristati estis ad salutem. Tristitia enim quae ex Deo est, poenitentiam in salutem stabilem operatur*. E' meglio, come dice anco il lodato Cardinale, che il peccatore abbia ora alquanto agitata la coscienza per sentirne gli stimoli, da' quali sia come sforzato ad abbandonare il peccato, perchè non provi troppo tardi nel terribile final giudizio quello spaventevole disturbo, che avranno i peccatori impenitenti, de' quali attesta la Sacra Srittura (1) *Turbabuntur timore horribili*. Di più la pace che i peccatori pretendono, debb'essere un frutto della loro sincera conversione, che invano si aspettano da una pronta, ma intempestiva assoluzione. Sarà pace, ma pace da empio, cioè falsa, o al più superficiale, e ingannatrice; perciocchè è scritto: *Non est pax impiis, dicit Dominus* (2).

(1) Sap. 5. 2.
(2) Isaia 48, 22.

IV. Si dice inoltre, che il C. cercar debbe di consolare, e non contristare i peccatori; come accade, quando si rimandono inassoluti. Ma questa ragione è simile alla prima. Tuttavolta si risponde esser vero, che il C. qual amoroso padre, consolar dee più che puole (come cento volte abbiam noi detto) il peccatore; accompagnando la negativa con istruzioni opportune, onde sia persuaso della necessità di così dirigerlo, e con parole piene di carità, e dolcezza; ma non mai si può tradire per una falsa compiacenza la verità, e la giustizia. In fine poi si nega, che restino disgustati, e malcontenti; perciocchè come già altrove osservammo, quando sieno con carità, e piacevolezza trattati, e persuasi, partono ancora soddisfatti, consolati, e contenti; e in appresso ringraziano Dio della grazia ricevuta.

V. Si aggiunge, che mostrando il P. gran desiderio dell' assoluzione, è segno, ch'egli è compunto, bramando di ritornare in grazia di Dio; e però in tale caso si potrà assolvere. A ciò si risponde, esser un tal desiderio bene spesso equivoco, e fallace. Imperocchè una gran parte de' P. (è lo stesso Cardinale, che parla) fa concetto dell' assoluzione su la stessa idea, che si formano di quella de' tribunali secolari, credendosi realmente assoluti avanti a Dio, quando sieno assoluti in qualunque modo dal Sacerdote. Altri la chiedono per risparmiarsi la confusione avanti agli uomini, quando questi scuoprissero, o dubitassero, che non l'hanno ricevuta. Altri la bramano per non avere la briga di ritornare; e quinci promettono, ma però colle sole labbra, l'emendazione della vita. Ma di tutti questi può dirsi ciò, che elegantemente disse S. Ambrogio de' loro simili: *Hi non tam se solvere cupiunt, quam Sacerdotem ligare; suam enim conscientiam non exuunt, Sacerdotis induunt* (1). Oltre di che bisogna avere una giusta, e adequata idea della penitenza, ossia conversione del cuore che abbiamo esposto colla Sacra Scrittura, e Santi Padri ne' capitoli I e II della P. I, e che cosa si richieda per la conversione di un

(1) Lib. 2 de Poenit. cap. 9.

peccatore che da lungo tempo vive nel peccato, del che in appresso; onde si conchiude, che non basta il desiderio, benchè sensibile, e vivo, di ricevere coll'assoluzione la grazia; ma che per ricevere nel Sacramento la grazia, è necessario il vero sommo pentimento col distacco dell'affetto al peccato. Buono è egli quel desiderio, ma non in esso solo consiste la conversione.

VI. Si oppone di più che differendo, o negando l'assoluzione ad un peccatore, facilmente accade, ch'egli s'inquieta, e prende occasione di abbandonarsi più che mai al peccato. Si risponde negando assolutamente, che ciò avvenga, quando, come testè si è detto, il C. adempia la parte di pietoso medico, e di tenero amoroso padre. Che se pure qualche volta accada, non è colpa del C., o effetto della sana, e vera dottrina da esso praticata, ma della malizia del peccatore. Egli superbo si figura, che il mezzo della dilazione in assolverlo, sia come un torto; ovvero da ignorante, e pieno di presunzione, taccia d'indiscreto il giudice retto, e benigno. Anche i Scribi, e Farisei prendevano dalle divine dottrine, e dalle santissime luminose azioni del Salvatore, occasione di farsi sempre più peggiori, traendo come le vipere dalle più semplici, e saporose erbette il più rio veleno di odio, d'invidia, di malignità, e di disperazione; ma e che perciò? Lasciò per questo G. C. di predicar la verità, e di operare a norma di quanto gli avea il divin Padre prescritto?

VII. Un'altra obbiezione si apporta, più però da'P., che da'C., ed è il pericolo, che il peccatore lasciato inassoluto, muoja frattanto nel suo peccato. Gran maraviglia! vive un peccatoraccio in mille gravissime colpe i mesi; e gli anni interi immerso, da Dio lontano persin col pensiero, senza timore della divina giustizia, della morte, o dell'inferno sotto de'suoi piedi spalancato; si presenta alla Pasqua al C., e tosto che gl'intima la necessaria proroga dell'assoluzione, manifesta questo suo gran spavento di morir forse in detto tempo nel peccato, e dannarsi. Tutte finzioni, e mendicati pretesti per istrappare dall'incauto C. un: *Ego te absolvo.* Questo ottenuto, ogni timore si dilegua, e pochi giorni dopo

s'immerge come prima in ogni più fetido pantano. Eh che sono queste tutte ciance! Io ho sempre costumato di assicurare questi finti spaventati peccatori, con dir loro da parte di Dio, che faccian l'ubbidienza, si sottomettano al giudizio del Signore, che cooperino alla divina grazia, con eseguire quanto viene loro prescritto e poi vivano su questo punto quietissimi, perchè non morranno nel peccato, cioè prima di ricevere l'assoluzione. La ragione, secondo il mio debole parere, ella è, che Iddio non è facitore di opere imperfette. Quando egli chiama a penitenza un peccatore, prosegue ancora l'opera incominciata, (talvolta non senza qualche avvenimento straordinario) continuando i suoi ajuti fino al compimento, purchè quegli con nuovi peccati, e con infedeltà, non se ne renda indegno. Così a miei tempi una volta accadde in un empio bandito. Costui mosso da' rimorsi della coscienza, e dalla divina grazia, che il chiamava, perchè lo volea salvo, si presentò ad un certo Sacerdote per confessarsi. Egli inteso il suo stato, e conosciuta la necessità di una confessione generale non meno, che di prova, pria di assolverlo; prescrittigli i mezzi opportuni, lo rimise all'altro giorno. Di là a non molto accade, che incontrato da un suo nemico, e non molto lungi dal luogo, ove lo stesso Sacerdote abitava, improvvisamente fu ferito a morte. Chiedendo egli tosto un confessore, quegli stesso vi accorse, dal quale cominciata avea la sua confessione. Egli ebbe tempo di terminare tutta l'accusa, e di ricevere co' più chiari segni di un cordiale perdono al suo nemico, e del più sincero dolore, l'assoluzione, dopo la quale placidamente nello stesso sito spirò. Io non intendo con un fatto solo di provare la mia asserzione; ma posso però affermare, che sotto le mie mani nel corso di più di 50 anni, non è morto peccatore alcuno obbediente, e fedele, senza prima esser assoluto. Comunque sia, è cosa certissima, che la Chiesa non ebbe mai riguardo a questo timore, mentre per più secoli, come più volte si è ricordato, ha costumato di differire a' peccatori l'assoluzione, non solo mesi, ma anni. Finalmente è sentimento di S. Bernardo, riferito dal lodato Cardinale, che se il P. non potrà ter-

minar la sua confessione, e ottenere l'assoluzione, il Sovrano Sacerdote Gesù Cristo perfezionerà in esso la penitenza, con concedergli in quel punto una perfetta contrizione.

VIII. Finalmente in generale da alcuni si oppone, che il Sacramento della Penitenza egli è un tribunale di misericordia, che perciò si dee facilmente a' miseri peccatori perdonare, poichè a tal fine a questo Tribunale ricorrono. Ciò pretendono di confermare col precetto fatto da Gesù Cristo, ed espresso a S. Pietro, allorchè domandò, quante volte dovea egli perdonare al proprio fratello: se, cioè: sette, o più volte; e Gesù gli rispose: Non dico solo sette volte, ma settanta volte sette, e come tutti intendono, sempre. Ma ancora qui vanno lungi dal vero. E' falso, che il tribunale della penitenza sia di sola misericordia, ma è misto di misericordia, e di giustizia, come si dimostrò P. II, capitolo XVII e XVIII. Si disse di più, che il C. dee far più pompa della misericordia, che di una troppo rigorosa giustizia; misericordia, sì che perdoni al peccatore penitente, ma non mai a chi non mostra, quanto basta, di odiare il peccato, di detestarlo, e di volerlo assolutamente abbandonare. Nè questa è quella autorità, che Gesù Cristo ci ha data; due chiavi egli ci pose in mano, una di perdonare, l'altra di non perdonare. E perchè? Non per altro, se non perchè vuole, che come si perdona a coloro, che si mostrano pentiti; così si neghi a quelli, che tali non sono, perchè indegni; onde, come il Confessionale egli è tribunale di misericordia, così lo è ancora di giustizia: e però vedemmo già nel citato luogo, che il C. dee ricordarsi di essere ministro del pari della misericordia, e della giustizia: *justitiae pariter, ac misericordiae ministrum a Deo constitutum esse*. A questo proposito è assai notabile la sentenza di S. Ambrogio. *Consideremus*, dice il Santo, *etiam, ne et ipsum deteriorem faciamus, cujus miseremur injuste. Plerumque enim non coercere delinquentes, majoris austeritatis est, quam si ulciscaris* (1). E in altro luogo, al-

(1) Nel Sal. 118. in quelle parole *viam iniquitatis amove a me.*

trove riportato, ci dice, che la facilità di perdonare serve a delinquenti di stimolo a più peccare: *Facilitas veniae incentivum tribuit delinquenti*. In fatti, qual è il frutto di tanta facilità di assolvere? Che i Cristiani peccatori perseverano gli anni, e i lustri sempre peccatori; negli stessi abiti, e nelle medesime occasioni; perciocchè con quella medesima facilità, con cui sono dal C. assoluti, ritornano alle stesse colpe: onde si moltiplicano i peccati, ma non si tolgono. In quella guisa medesima, che il medico troppo pietoso accresce del misero infermo i malori: e che un principe eccessivamente benigno, e pietoso, riduce il suo Stato ad un covile di scellerati. Ricordatevi qui di quanto riferimmo, e di S. Tommaso di Villanova, e di S. Francesco di Sales, e del B. Leonardo da Porto Maurizio, i quali con tanti altri Vescovi, e uomini illustri, non già dal rigore, ma dalla eccessiva facilità d'assolvere i gran mali ripetono, di cui va afflitta la S. Chiesa. Nulla affatto poi conchiude il decantato testo del Vangelo contro le regole da noi stabilite, e che più oltre determineremo. Imperocchè primieramente ivi (1) domanda S. Pietro al Signore, quante volte perdonar debba al suo prossimo, che pecca contro di esso, cioè che l'offende. *Quoties peccabit in me frater meus, et dimittam ei, usque septies?* E in S. Luca si dice (2): *Si peccaverit in te frater tuus, increpa illum, et si poenitentiam egerit, dimitte illi;* e non solo sette volte, ma settanta volte sette, cioè sempre. Si parla dunque del perdonar le ingiurie dal proprio fratello fatte a noi, non di quelle fatte a Dio colle colpe, che si commettono, e che si debbono assoggettare alle chiavi della Confessione. Ma quando ancora intender si voglia detto al nostro proposito, che di grazia se ne conchiude? Si noti la condizione apposta: *Si poenitentiam egerit*, come nota l'A L lapide in questo luogo. Nè intender si può diversamente; altrimenti ne verrebbe, che sempre si potesse, e si dovesse assolvere, quantunque il peccatore fos-

(1) S. Matt. 18. 21.
(2) 17. 3.

se indisposto, il che è contro la fede: ne verrebbe, che si potesse assolvere qualunque siasi peccatore, purchè dicesse egli di pentirsi, e di volersi emendare; il che, come vedemmo, è dalla Chiesa condannato. Diverse altre difficoltà, e opposizioni sogliono addursi, alcune delle quali se ne leggono ancora in qualche libro di morale, ma essendo queste più particolarmente dirette contro altre regole, che in appresso degli abituati, recidivi, occasionarj, e consuetudinarj proporremo; così colà per iscansare le ripetizioni, rimettiamo le soluzioni.

CAP. V.

De' segni in generale di conversione ne' peccatori.

TEX. *Quales sunt, qui nulla dant signa doloris.*

I. A molte riflessioni importantissime ci danno materia le poche parole del proposto testo, per cui è d' uopo impiegarvi più capitoli. In questo cercheremo soltanto generalmente, che segni sieno questi, di cui parla qui il R., e come sien necessarj. Per segni pertanto di dolore, non si possono intendere, se non certi indizj esterni, da' quali si possa argomentare gl'interni affetti, e sentimenti del P., per cui conoscere, se sia, o nò, pentito, e in qual grado. Questi indizj sono nella confessione assolutamente necessarj. Imperocchè, se per regola fondamentale, e inviolabile del R. nel cap. III. dimostrata, non si debbe a tutti il benefizio concedere dell' assoluzione, e il C. non può ciò fare inconsideratamente, ma con prudente, sano, e giusto giudizio, per non negarla, o concederla ingiustamente, o imprudentemente, fa di mestieri altresì, ch'egli dall'esterno del P., cioè dalle sue parole, e più dalle sue operazioni, argomenti, e procuri di conoscere le sue disposizioni. Il solo Dio è de' cuori lo scrutatore immediato, e giudice infallibile. L'uomo non vedendo l'interno spirito dell'altr'uomo, non può vedere i suoi affetti, e pensamenti con fisica certezza, ma solamente argomentargli con più o meno di probabilità ed an-

co con morale certezza dagl'indizj, e segni, che esteriormente, e colle parole, e co'fatti ne dà l'uomo medesimo; in quella guisa appunto, che dalle umane giornaliere azioni giudicar sogliamo degli altrui pensieri, ed affetti, cioè da'segni esterni.

II. Questi esterni segni sono altresì necessarj nella Confessione, considerata come Sacramento. In tutti i Sacramenti vi è necessariamente materia, e forma, da cui vengono composti, onde di natura sua sono esterni, e sensibili, quali dovevano essere, perchè ordinati all'uomo, che è a'sensi soggetto.

In quello, di cui parliamo, ciò ch'è sensibile, sono, oltre della forma: *Ego te absolvo, etc.*, gli atti del P., come a suo luogo si disse, i quali ne sono la materia, o quasi materia; cioè l'accusa de'peccati, il pentimento, o sia contrizione, con atti esterni manifestata, e la soddisfazione dal Sacerdote ingiunta, e dal P. accettata. Siccome dunque è necessario, che la materia di qualunque Sacramento sia non dubbia, ma certa (eccettuato il caso di assoluta necessità) perchè il Sacerdote possa lecitamente amministrarlo così ancora in questo della penitenza. V'è però differenza tra la materia di questo, e degli altri Sacramenti. In questi, si può avere una fisica certezza, perchè la materia è a'sensi soggetta, come l'acqua nel Battesimo, il pane, e il vino nella Eucaristia, ec., ma nella Penitenza non si può avere questa fisica certezza, perchè non tutto è a'sensi soggetto; e perchè sono atti liberi dell'uomo, i quali sono a finzioni, e ad inganni sottoposti. L'accusa delle colpe, è a'sensi soggetta, ma non veggo s'ella sia intiera, e sincera; sensibile è l'accettazione della penitenza, ma non veggo, se questa da volontà verace proceda; veggo finalmente che il P. mi dà qualche esterno segno di dolore, se non altro affermando, che gli dispiace di aver peccato; ma posso aver altri indizj, e ragioni, per cui dubitare, se sia sincero, e sufficiente: come sarebbe, ch'egli altre volte disse di pentirsi, e promise l'emenda, ma fu mancante in modo, che dà motivo a dubitare se fosse sincera, e si debba credere, che tal sia di presente;

e così dite di altri, de'quali si parlerà in appresso. Più, abbiamo già molte volte osservato, e dimostrato col sentimento d'illustri Prelati, di Concilj, e di altri esperimentatissimi uomini, che in questo punto grande è l'ignoranza di non pochi Cristiani; frequente la malizia, e la mancanza di sincerità, e non raro l'inganno di coloro, i quali, o si credono pentiti, che nol sono, o si pensano di ottenere, anche senza un vero odio al peccato, coll' assoluzione il perdono; così non sì facilmente si può con certezza giudicare della sufficiente disposizione di chiunque si presenta alla confessione. Che se per tutti coloro, che al tribunale della penitenza si presentano, bastassero gl'indicati atti, in qualunque maniera manifestati, per giudicarli sempre disposti, e degni senz'altro esame, e senz'altri segni, che ne provassero la realtà, e sincerità, tutti indistintamente assolver si potrebbero francamente, tostochè si accusano, dicono di pentirsi, e accettano la penitenza. Di che nulla v'è di più falso, nulla di più pernicioso nulla di più contrario alle regole del R., il quale, come vedemmo, esige anzi, che prima di risolvere, e di concedere, o differire l'assoluzione, vi si pensi bene, e con diligenza: *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus, etc.*; e nulla di più contrario alla comune dottrina de'sagri Pastori, come vedremo, e alla pratica della Chiesa. Quindi è da osservarsi, che il R. non dice *Signum*, quasi che un indizio solo, o segno vi fosse, o si dovesse soltanto considerare, ma dice, *Signa doloris*, appunto perchè non da un sol capo, ma da più circostanze, e da più atti del P. fa d'uopo investigare, se sia, o nò, all'assoluzione disposto. A tutta ragione pertanto stabiliamo la regola generale, che segue.

III. *Per giudicare, e giustamente decidere, se il P. sia, o no disposto, o indegno dell' assoluzione, non basta considerare, o esaminare uno, o l'altro indizio; ma fa d'uopo, generalmente parlando, e massimamente in certi casi dubbiosi, e difficili, riflettere a tutte quelle circostanze, che possono manifestare le sue disposizioni, se sufficienti, o no; se*

vere, o solo apparenti. Chi non vede, da ciò, che testè abbiam notato, la veracità e necessità di questa regola? Domando in grazia, sarebbe il suo dovere quel giudice criminale, il quale pronunziasse la sentenza rapporto all'accusato, con esaminare soltanto superficialmente il reo, e con ascoltare un solo testimonio? Sarebbe parimenti mai scusabile da ingiustizia quel giudice civile, il quale esaminasse un solo documento, e colla scusa, o pretesto, che quello sufficientemente prova, o non prova il preteso dritto, da una parte, o dall'altra, pronunciasse la sentenza? Guai al mondo, se in tal foggia si regolassero i nostri giudici. Or qui si tratta di una somma causa. Vi richiamo a quanto fu detto al capo primo in tal proposito; nel cap. VIII. si esporranno particolarmente i segni degli abituati, e consuetudinarj, e se ne assegneranno le regole.

CAP. VI.

Principio sopra del quale si dee fondare l'esame, e il giudizio de' segni della vera conversione ne' peccatori, e specialmente consuetudinarj.

I. Qui parliamo della conversione non de' peccatori, che sono caduti in qualche peccato soltanto, quasi per accidente, ma degli abituati, consuetudinarj, e simili, che sono vissuti per tempo notabile nel peccato. Ora per giudicare rettamente de' segni di vera conversione di costoro, de' quali generalmente si parlò nell'antecedente capo, è necessario prima di tutto di piantar bene una verità, ed è questa. *I peccatori da lungo tempo abituati*, ORDINARIAMENTE *parlando, non si emendano, nè si convertono in un subito, nè senza difficoltà, più o meno da superarsi, con far violenza a se stessi, cioè al contratto abito, o consuetudine*. Si noti, che diciamo *ordinariamente parlando*. Non neghiamo la verità da tutti ammessa, cioè, che qualunque peccatore possa anche in un istante convertirsi con l'ajuto della grazia. Noi qui non

parliamo del possibile, o di ciò, che una qualche volta avviene, ma di ciò, che comunemente o per lo più succede. Ora diciamo, che questi peccatori *ordinariamente* non si convertono in un subito, ma a poco a poco. Questa nostra proposizione dimostrar si potrebbe col fatto stesso, e coll'esperienza, con la ragione, e col sentimento universale del volgo medesimo; il quale attribuisce a miracolo una *istantanea* mutazione di vita, accaduta in pochi giorni in una persona, che per lungo tempo l'abbiano osservata mal'abituata, e assolutamente viziosa. Noi però, poichè l'annunziata verità è il fondamento di tutte le regole, che dobbiamo assegnare, e stabilire per una giusta economia nel dispensare a'peccatori l'assoluzione, dopo averla provata brevemente con qualche testo della S. Scrittura, vogliamo far vedere col fatto, ch'ella è insegnata da tutti i PP., che trattano queste materie, tanto da più antichi, cominciando circa dal terzo secolo quanto da più recenti, perchè rimanghino atterrate da fondamenti certe dottrine troppo benigne di alcuni moderni Teologi, e Scrittori, che alle accennate verità, o si oppongono, o se ne allontanano. Per lo che, vi supplico instantemente, e per quanto amate la verità in un punto di tanta importanza, a non contentarvi di dare a' testi de' Ss. Padri qui riportati una superficiale lettura, ma di considerarli sensatamente, onde rimanere ben persuaso, e costantemente convinto della verità, che concordemente insegnano.

II. Diamo dunque principio con premettere due sentenze dello Spirito Santo. La prima si legge nel libro dell'Ecclesiaste (1). *Perversi difficile corriguntur.* Per questi *perversi* intender non si possono, se non coloro de' quali parliamo. E per correzione non s'intende solamente una emenda materiale; (ciò che si dee diligentemente avvertire) ma la conversione, che inchiuda la detestazione, e l'odio al peccato. Così spiega senza esitazione Cornelio A Lapide, onde al citato testo soggiunge: *Moraliter hic*

(1) 1. 15.

disce, QUANTA SIT *vis consuetudinis ..... sicut enim bene agere assueti difficile pervertuntur; ita perversi male agere assueti difficile convertuntur*. Onde così si argomenta: Se chi ad operar bene da lungo tempo è accostumato, non così facilmente diviene cattivo; quanto più sarà difficile, che dell'abito di mal fare si spogli, chi lungo tempo ad operar male è assuefatto, mentre al mal fare lo spingono le stesse passioni (1)! Quinci lo Spirito Santo medesimo asserisce, che questa difficoltà è simile a quella di colui, che voglia spogliarsi di ciò, che egli è di sua natura, e però così dice per Geremia: Se l'etiope può mutare la sua pelle di nera in bianca, e se il Pardo potrà mutare la varietà del suo pelo, voi potrete operar bene, essendo già abituati, e soliti ad operar male: *Si mutare potest Æthiops pellem suam, et Pardus varietatem suam, et vos poteritis benefacere, cum didiceritis malum*(2). Non già che sia impossibile, come in questo luogo nota S. Girolamo, ma per significar con enfasi la difficoltà, che dee provare, e la violenza, che a se medesimo dee fare il malvagio, per ispogliarsi degli antichi abiti contratti. S. Ilario la consuetudine rassomiglia con altri santi Padri, e Dottori, come in appresso si vedrà, ad un legame, ad una catena, con cui è come strettamente avvinto l'infelice consuetudinario; da cui non senza una straordinaria grazia si può sì facilmente, e presto sciogliere. Ecco le sue parole: *Difficile est ab usitatis desinere: difficile est a familiaribus abstrahi*: MAGNUM *in se consuetudo habet vinculum* (3). Un peccatore lungamente abituato è, dice S. Tommaso da Villanova, come Lazzaro quatriduano nel sepolcro, il quale era tutto legato, e fetente: *Lazarus quatriduanus foetidus, et sepultus peccatoris typum gerit, non cujuscumque, sed obstinati, indu-*

(1) Così ancora argomenta quel gran maestro di spirito tanto celebrato singolarmente da S. Francesco di Sales, il P. Scupoli nel suo combattimento spirituale cap. 12.
(2) Geremia 13. 23.
(3) Trat. nel Sal. 98 sotto la lett. B.

rati, corrupti, in quo actio, mens, sensus, synderesis vitio sepulta sunt (1) Ed ecco un'altra cagione della difficoltà. Perchè il peccato replicato dando maggior forza alle passioni offusca la ragione,il senso diviene più ribelle, il rimorso della coscienza più debole; per cui non così facilmente si scuote il peccatore, singolarmente inveterato, al lume della fede, e della ragione; e la volontà, e il cuore, come accadde a Faraone, a Saule, e a tanti altri, s'indura, e resiste agli ordinarj colpi della grazia. *Peccator unius diei*, (continua lo stesso santo) *aut duorum dierum, perfacile curatur, quia non ita omnino peccato infectus est,sed quatriduanus vix* UNQUAM *a peccato resurgit*. Ciò conferma con la similitudine di quanto accade nelle malattie del corpo: *Nam sicut, qui in aegritudinibus corporalibus, dissolutis humoribus aegrotat, perfacile sanatur; qui autem corruptis omnino, et putridis diuturna febre* (ecco la consuetudine) *laborat*, LONGO TEMPORE, ET FORTI MEDICAMINE VIX CURATUR; *ita in animae aegritudinibus* OMNINO EVENIRE SOLET. Osservate, che il Santo dice, che ciò avviene comunemente: OMNINO EVENIRE SOLET.

Ma veggiamo ciò, che dicano altri principalissimi lumi della Chiesa. S. Giovanni Grisostomo apporta al proposito secondo il suo solito, essendo di fecondissimo talento, più esempj, e similitudini, e tra le altre, quella della pianta, la quale se da poco tempo abbia gittate, e dilatate le sue radici, con facilità si svelle da terra; ma non così, quando da più anni le abbia diramate, e profondate nel terreno; quindi conchiude: *Sic et vitioso accidit affectui. Si circa primordia in animam nostram inferentem non prohibuerimus, neque foras excluserimus:ingressus jam insanabilem morbum susceptoribus infert*.Insanabile si dee intendere non fisicamente,ma moralmente(2).

(1) Nella cit. conc. della feria 6 dopo la quarta Dom. di Quaresima, poco dopo il principio.
(2) Nell'Omel. 80 della Penitenza.

Più chiaramente ed elegantemente insegna, e prova, che non si converte un peccatore, se non difficilmente, e vinta che abbia la consuetudine; ciò fa in altra Omelia con la similitudine di una ben grossa annosa quercia, cui la consuetudine di peccare rassomiglia. Parla però egli in particolare della fornicazione. *Quercus est fornicatio . . . meus sermo securis est.* La mia predica è come un colpo di scure alla quercia: *Uno audisti die*, ma ci vuol altro? *Quomodo* UNO DIE CADAT, *quae tanto tempore radices immissit? . . . Tam turpis est res consuetudo quod non statim potest abjici, nec* TEMPORE BREVI(1). Il sentimento di questo gran Padre, come degli altri combina perfettamente con ciò, che per esperienza asserisce il B. Leonardo da Porto Maurizio in un testo altrove riportato cioè che per iscuotere, e convertire uno di questi peccatori, appena basta una intera, e fervorosa Missione.

III. Non dissimili sono i sentimenti dell'aquila degl'ingegni Cattolici, e de' Dottori della Chiesa, S. Agostino. Egli parla in più luoghi di questo punto, e singolarmente nel cap. 5 del libro 8 delle celebri sue Confessioni. Esponiamo per brevità solo ciò, che dice nel suo commento del Salmo 6, specialmento sopra quelle parole: *Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas noctes lectum meum.* Come apparisce da chi vuol leggere tutto il contesto, interpetra il S. Dottore questo Salmo, e l'applica non già ad un peccatore addormentato affatto nelle proprie antiche scelleraggini, e che nulla pensa a convertirsi; ma di uno, che arrivato a conoscere almeno in parte il profondo delle sue miserie, e il pericolo di sua dannazione, desidera uscire dall'infelice suo stato, e di convertirsi; come appunto di se medesimo descrive nelle citate confessioni i forti combattimenti, che dovette sostenere per l'invecchiata sua consuetudine di peccare, prima che di tutto cuore si convertisse a Dio; quindi è, che in questo Salmo un tal peccatore si rappresenta supplicante la Divina misericordia in quelle pa-

(1) Omel. 3, fra le 10 della Penitenza.

role: *Domine ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me. Miserere mei Domine, quoniam infirmus sum: sana me Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.* Come nota qui Monsig. Martini, si vuole comunemente, che questo Salmo da Davidde fosse composto in occasione di una grave infermità, onde l'applica S. Agostino spiritualmente all'anima inferma, e e dalla consuetudine di peccare aggravata, ed oppressa. Il sentimento combina col poc'anzi riportato di S. Tommaso di Villanuova. Ecco pertanto i più importanti accenti del santo Dottore. *Quis non intelligat, significari* (nel detto Salmo) *animam luctantem cum morbis suis?* cioè contro le passioni, e pravi abiti. In questa interna battaglia del peccatore, che vorrebbe convertirsi, e vuole, ma ancora imperfettamente, si volge al Signore, e domanda ajuto. *Convertere Domine,* (dice) *et orat, ut ad eum convertatur et Deus . . . . intelligendum est, convertere Domine, idest, fac me converti.* Prega dunque il peccatore, che desidera convertirsi davvero, che il Signore la grazia gli conceda della conversione. Adduce la ragione di questa orazione, ed è la difficoltà, che prova in convertirsi. *Cum in ipsa sua conversione difficultatem, laboremque sentiret . . . Convertere Domine, idest adjuva nos. . . . . Addidit: et erue animam meam tamquam inhaerentem perplexitatibus hujus seculi et spinas quasdam dilacerantium desideriorum* IN IPSA CONVERSIONE PATIENTEM. L'anima di un invecchiato peccatore si trova come legata, e sepolta tra le spine di pravi desiderj, e di forti attacchi a'piaceri, e sfoghi peccaminosi; perciò arrivato a conoscere il suo pessimo stato, e desiderando di uscirne, prega il Signore, che spezzi i suoi lacci, e le sue catene nelle parole: *Erue Domine, animam meam:* segue poi: *laboravi in gemitu meo*, e come avesse detto poco, soggiugne: *Addidit, et dicit, lavabo per singulas noctes lectum meum* (osservate la bella interpetrazione del letto): *Lectus* (dice il Santo) *est hoc loco appellatus, ubi requiescit animus aeger, et infirmus,*

idest in voluptate corporis, et omni delectatione seculari: Quam delectationem lacrymis lavat, qui se ab illa CONATUR *extrahere*. Ed ecco la difficoltà, che dee superare, e la fatica necessaria per combattere contro la prava consuetudine. Perchè il suo cuore non è ancora dal peccato distaccato, di cui pur ama il diletto, che gusta. Intanto finchè l'animo non è dall'infermità risanato, cioè dalle consuetudini, e da pravi affetti, non può risorgere. *Unde* RESURGERE, conchiude, *nisi* SANATUS *animus non potest*. Finalmente dopo molti interni contrasti, dopo molte orazioni, coll'ajuto della grazia, vinta la consuetudine, distaccato da'piaceri peccaminosi i suoi affetti, e concepito odio al peccato, si rende capace, che si avvicini il Signore, cioè di ricevere la sua grazia per mezzo della sacramentale assoluzione, o di un atto di perfetta contrizione. *Quapropter post laborem, et gemitum, et imbres creberrimos lacrymarum, quia inane non potest esse, quod tam vehementer rogatur, ab eo, quia fons est omnium misericordiarum, verissime dictum est: Prope est Dominus obtritis corde*. Per non istancare il leggitore con più testi simili, in parte ne citiamo i luoghi a piè di pagina fedelmente, altri poi li riferiremo in altro luogo opportunamente (1).

IV. Non voglio però tralasciare di ripetere un tratto, perchè a parer mio bellissimo, e molto a proposito, di S. Anselmo Arcivescovo, il quale con una similitudine molto bella, spiega come il peccatore non sia di via ordinaria convertito, e alla grazia santificante disposto, nè conseguentemente all'assoluzione, s'egli non abbia con la violenza vinta

(1) S. Ambrogio nel Salmo I, in quelle parole. *Et in Cathedra pestilentiae*. S. Giov. Damasceno *de Sac. Paralella tit. 4, de consuetudine:* S. Basilio il grande serm. 8 de Poenit. nell'app. dell'ediz. Maurina: S. Efrem Siro Parenesi 55 verso il fine: Teofilo Vescovo di Alessandria, che fiorì a'tempi di S. Girolamo lib. 6 in Epist. ad Rom. c. 1: S. Bernardo serm. 13 de diversis, e nel Serm. 4 dell'Assunz. di M. V., ove parla di Lazaro risuscitato n. 2, S. Tomm. lezione I nel cap. 6 agli Ebrei, e più chiaramente p. 2, q. 113, a 10.

(supposto sempre il Divino ajuto) la prava consuetudine di peccare. Ella è nell'edizione Maurina al n. 190. E quantunque il libro delle similitudini si creda dagli eruditi censori scritto da Edmero, nulladimeno sono le similituduini, e le sentenze del S. Arcivescovo, e raccolte da quello Scrittore. Parla in questa di un Padre, di cui nell'antecedente similitudine narra, che osservato avea una certa lepre da'cacciatori e da'cani inseguita. Così dunque ripiglia in questa, e parla dello stesso Padre. Di grazia gustatela agiatamente. Eccola tutta fedelmente trascritta. *Alia vice respexit puerum quemdam cum avicula in via ludentem, quae pedem filo innexum habebat, fuga sibi consulere cupiens avolare retinebatur. At per filum manu tenens puer retrahens irretitam aviculam ad se usque deiiciebat, et hoc ingens gaudium pulchrumque spectaculum puero praestabat. Factum est hoc semel, et iterum factum frequentius. Quod Pater benignus aspiciens, aviculae condoluit, et ut, rupto filo, libertati redderetur, praecepit. Et ecce filus rumpitur, avisque avolat; puer plorat, Pater exultat, et vocatis, qui aderant, considerastis, inquit, jocum pueri? Et confessis* (ciò è di molti Cristiani dopo che si sono confessati) *considerasse, ait; simili consideratione jocatur Diabolus cum hominibus multis, quod irretitos suis laqueis pro sua voluntate in diversa vitiorum impedimenta pertrahit. Sunt enim quidam (ut verbi gratia dicam) avaritiae, seu luxuriae et similium flammis succensi, et ex mala consuetudine illis addicti. His contigit aliquando, ut sua facta considerantes fleant, seque amodo a talibus cessaturos* ORE *promittant, et more avis irretitae liberos se volare autument* (perchè dall'inesperto Confessore, che crede alle belle promesse ottengono l'assoluzione, dal confessionario partono tutti allegri, e contenti, credendosi essi ignorantemente da'peccati sciolti, e dalle catene di Satanasso liberi) *sed quia* PRAVO *usu irretiti ab hoste tenentur nolentes, in eadem vitia deiiciuntur. Fitque hoc saepius nec omnimode libe-*

rantur, nisi MAGNO CONATU, *et gratia Dei funis rumpatur pravae consuetudinis*. Non sono dunque liberati dal Demonio, conseguentemente non ricevono col perdono la grazia, se non rompano la consuetudine, che qual filo, ma forte li trattiene (1).

V. Una tal difficoltà, che si prova più e meno da'consuetudinarj ella è descritta, e confermata comunemente da'Santi Padri, come abbiamo già indicato, e singolarmente da S. Bernardo, e molto più da S. Agostino. Ecco quanto dice il primo nel testo a piè di pag. testè citato; dice, che nel principio della conversione di un peccatore la tentazione, dalla prava consuetudine procedente, con tanta forza insorge, che appena si può estinguere, perchè appunto si è quasi fatta natura: *Secunda* (parla qui de'gradi della conversione) *agitur in labore certaminis; solet nempe inter* PRIMORDIA *conversionis, acrius insurgere tentatio pravae consuetudinis; et vix extingui possunt jacula ignita Diaboli* (2). Indi ciò prova per ciascun vizio in particolare. Ma sentiamo nuovamente S. Agostino di cui in questo articolo non vi può esser maestro migliore; perciochè per più anni avea esperimentato, quanto costi ad un invecchiato consuetudinario superarsi, e convertirsi. Parlando di sè nel cap. V, lib. 8 delle sue confessioni, distingue due contrarie volontà nell' invecchiato peccatore, che nascono in esso lui d'ordinario nel principio della sua

(1) Credo bene avvertirvi, che il riferito testo di S. Anselmo si riporta da qualche autore troncato, cioè le sole parole. *Nolentes in eadem vitia dejiciuntur*, facendogli dire, che gli abituati non ricadono di piena volontà, ma in forza dell'abito, onde ne conchiude, che si possono e debbono assolvere, benchè ricaduti; ma il Santo dice anzi, che non sono convertiti, se non rompano l'abito: *Nisi funis rumpatur pravae consuetudinis*. E noi abbiamo provato P. 2, cap. 3, colla ragione; e coll'autorità di S. Tommaso, che chi pecca per abito, pecca non di fragilità, ma di malizia.

(2) Questa stessa verità vien confermata dal gran maestro di Spirito il P. Scupoli, nel suo combattimento spirituale cap. 12, dicendo: Gran pena, e fatica, massimamente nel principio, provano i mali abituati, quando si risolvono di mutare in migliore la loro malvagia vita.

conversione. Una è la volontà buona procedente dalla grazia, che il chiama, e l'eccita a convertirsi, l'altra malvagia proveniente dalla consuetudine. Bene spesso sentivasi il Santo fortemente ispirato, e mosso ad abbandonare la perversa sua vita, e di dedicarsi a Dio, e particolarmente da una narrazione fattagli delle sante azioni di Vittorino da Simpliciano; così egli dice, e di se stesso parlando con Dio, confessa. *Cui rei* (cioè di convertirsi) *Ego suspirabam ligatus, non ferro alieno, sed mea* FERREA *voluntate Velle meum tenebat inimicus*. (Questo nemico non era il Demonio; ma, come spiega immediatamente, era la sua consuetudine invecchiata di peccare), *et inde mihi catenam fecerat, et constrinxerat me. Quippe ex voluntate perversa facta est libido: et dum consuetudini non resistitur, facta est necessitas. Quibus quasi ansulis* (ecco la catena, che tiene la buona volontà legata, e oppressa) *quibusdam sibimet innexis (unde catenam appellavi) tenebat me* OBSTRICTUM *dura servitus: Voluntas autem nova, quae mihi esse caeperat, ut te gratis colerem, fruique te vellem, Deus, sola certa jucunditas, nondum erat* IDONEA (ecco la volontà buona, ma debole, non ancora totale e vera, che vinca, e superi l'invecchiato attacco a' vietati carnali piaceri) *ad superandam priorem* VETUSTATE *roboratam. Ita duae voluntates meae, una vetus, alia nova, illa carnalis, ista spiritualis confligebant inter se* (ecco la pugna, ecco la fatica, e violenza al peccator necessaria) *atque discordando dissipabant animam meam.* Poco dopo porta la similitudine di chi vien svegliato ma è da un sonno troppo profondo oppresso. Egli si scuote, e si risveglia alquanto, ma dal sonno vinto ritorna a dormire onde soggiunge: *Non erat omnino quid responderem veritate convictus, nisi tantum verba lenta et somnolenta*. Appunto, come risponder sogliono coloro, che sono in letargo. Ne adduce quindi la ragione, e poi conchiude: *Lex enim peccati est* VIOLENTIA *consuetudinis, qua trahitur, et tenetur, etiam invitus animus; et merito, quo in eam volens*

illabitur. Vuole perchè ama il peccato, non vorrebbe perchè la grazia il chiama, la coscienza lo rimorde, vuole sì, ma imperfettamente convertirsi. Da questa mezza volontà di emendarsi, e convertirsi (notate bene) la facilità nasce di tanti peccatori abituati, e singolarmente, se da lungo tempo, di promettere a quelle prime inspirazioni al C. l' emenda, a fine di essere, o tosto, o presto assoluti: onde avviene, che se il C. incautamente gli assolve, essendo solo per metà convertiti, non perseverano, ma prestamente ritornano alle stesse loro colpe.

VI. Ora per dar termine a questa importantissima materia ci rimane a maggior schiarimento di aggiungere qualche altro riflesso. E primieramente, che quanto dice S. Anselmo, e conferma, come avete veduto, S. Agostino, cioè che l'abito, la consuetudine in modo speciale, ella è al peccatore come una fune, anzi una ferrea catena, che tiene fortemente legata la di lui volontà al peccato medesimo, per cui difficilmente si muta, e si converte, non è un loro quasi poetico pensiere, ma una verità insegnata dallo stesso Sp. Santo. Funi chiama i peccati colla penna del Santo Re David nel salmo 110, dicendo: *Funes peccatorum circumplexi sunt me*; e più chiaramente ne' Proverbj c. 22. *Iniquitates suae capiunt impium*, ET FUNIBUS *peccatorum suorum constringitur*. Per lo che siccome un uomo da funi legato, e molto più se da catene, non può muoversi, camminare, e andare ove pur vorrebbe, così l'abituato nel peccato; la sua volontà ella è come legata, e inceppata dall'attacco più, o meno forte al piacere, o a qualunque siasi soddisfazione, che prova in dare sfogo a quella sua passione onde vorrebbe sì lasciare il peccato, e convertirsi, come già dissi, considerando il pericolo in cui egli è di sua dannazione; ma non gli riesce, se non con istento, e fatica, ajutato dalla grazia, la quale appunto, come parimenti abbiamo dalle S. Scritture, rompe queste funi, e frange queste catene; onde sciolta la volontà, si rivolge efficacemente, e totalmente a Dio. Ciò si rileva singolarmente da due passi de' salmi 106, e 110 commentati dal celebre Aurelio Cassio-

doro, detto il grande. Il primo egli è in quelle parole: *Quia contrivit portas ferreas, et vectes ferreas confregit.* Il peccatore si converte, quando Iddio usandogli misericordia tronca le dette funi; e frange quelle catene coll'efficace sua grazia: *Portae,* dice il lodato A., *sunt vanae hominum consuetudines vitiosae. Vectes autem ferreas, spiritus immundos non improbe videmur accipere.* Infatti anco i demoni, come abbiamo dal vangelo, impediscono per quanto possono al peccatore la conversione. Ma ciò che alla virtù dell'uomo sembra impossibile, non è così rapporto alla possente divina grazia, onde segue il Commentatore: *Sed ista virtus divina confregit;* cioè quando mosso Iddio a pietà dell'infelice peccatore, illumina, ed ajuta la debole ed inferma volontà, per cui depone l'attacco al peccato, e risorge a nuova vita.

VII. In secondo luogo è necessario avvertire, che quantunque i testi riferiti da'Ss. PP. parlino principalmente de'consuetudinarj, nondimeno ciò, che dicono di questi, colla debita proporzione si dee intendere anco de'semplici abituati. Semplici abituati chiamo io coloro, i quali non sono tali da lungo tempo, come sarebbe di più mesi, e molto più se di anni. Ora dicendo le Scritture, e i PP., che i consuetudinarj non si convertono, se non in tempo non breve, nè si facilmente, ne viene in consegnenza, che i semplici abituati con meno di fatica, *assolutamente parlando,* e in tempo più breve (cooperando alla grazia) compiono la loro conversione; più o meno, secondo la qualità dell'abito. Il che deesi senza dubbio dal C. esaminare diligentemente, altrimenti non può se non ingannarsi in pregiudizio della propria coscienza, e de'poveri peccatori.

VIII. Conviene di più alquanto dichiarare ciò, che accennammo al principio di questo capo, cioè, che di via ordinaria tali peccatori non si convertono, se non nel modo già dimostrato; ma che si possono convertire in maniera straordinaria. Ora in proposito, e a maggior lume aggiungo quanto segue. Le divine opere, altre sono ordinarie, ed altre straordinarie: che perciò chiamansi miracolose, perchè

fuori dell' ordinario corso della sovrana stabilita provvidenza, e si danno tanto nell' ordine della natura, come nell' ordine della grazia. Questa è una verità tanto certa, ed evidente, che non può negarsi, se non da chi voglia a bella posta chiuder gli occhi per non vedere. Una pianta, p. e., non si produce in un momento. Accade forse d'ordinario, che un'erba la sera seminata nell'orto, nel seguente giorno sia da cogliersi? No. E se qualche fiata è successo, si è ancora da tutti creduto un miracolo. Un infermo non risana in un istante; ma a poco a poco, passando da un grado ad un altro; e così avviene in t utte le cose naturali. Lo stesso metodo noi osserviamo nell' ordine morale; avvegnachè noi tutto giorno veggiamo, che niuno acquista un abito, come sarebbe di sonare, o di cantare, se non con replicati atti, e lungo esercizio; nè alcuno si spoglia di un abito contratto in un momento, o in pochi giorni; ma coll'esercitarsi per notabile tempo in atti contrarj; così accade nelle opere della grazia: niuno divien Santo in un giorno. Ora nella stesso modo succede *di via ordinaria* nella conversione de'peccatori. Questi passar debbono per così dire, da un estremo all'altro, cioè dell'esser di nemico ad amici di Dio, e dall'attacco, e amor del peccato, al sommo odio del medesimo, ma ciò, replico, non accade *ordinariamente*, se non per via di gradi, e a poco a poco, e secondo che Iddio si degna di concorrere colla sua grazia, e secondo che il peccatore coopera alla medesima. Che se talvolta è avvenuto, e succede qualche rara fiata, che in un momento, o in un tempo brevissimo, un abituato, e singolarmente se da lungo tempo, si converta, la sua conversione da'Ss. PP., e dallo stesso incolto popolo straordinaria si chiama, e miracolosa. Eccovi la dottrina dell'angelico dottore S. Tommaso, la quale facendo quasi eco a quella de'Ss. PP., di cui egli è fedele seguace, e singolarmente di S. Agostino, il fin qui detto conferma. Propone il S. Dottore la questione, se la giustificazione dell'empio debba dirsi in se stessa, e assolutamente parlando opera miracolosa, essendo essa (come egli stesso altrove insegna con tutti i Padri) tra tutte le

divine opere la massima. Risponde, che ella non è in se stessa miracolosa; la ragione in sostanza ella è, perchè essendo l'umana natura da Dio creata capace della sua grazia, l'infusion della stessa grazia non è opera insolita, ma secondo la capacità della stessa natura, e secondo il consueto corso della divina provvidenza, nel quale Iddio ha stabilito di muovere internamente l'uomo peccatore alla conversione, per quindi poi acconsentendo egli alla grazia attuale, giustificarlo coll'infusione della grazia santificante. Sarà però miracolosa, se la divina mozione sia si veemente, che il tutto si compia in un subito, o in breve tempo. Ecco le sue parole . . . *Quantum ad hoc* (cioè, che accade nell'ordine della natura; e della provvidenza, come ivi spiega) *justificatio impii non est miraculosa, quia naturaliter anima est gratiae capax; eo enim ipso quod facta est ad imaginem Dei, capax est Dei per gratiam, ut Augustinus dicit. Tertio modo in operibus miraculosis invenitur aliquid praeter solitum, et consuetum ordinem causandi sicut cum aliquis infirmus sanitatem perfectam assequitur* SUBITO *praeter solitum cursum sanationis, quae fit a natura, vel arte, et quantum ad hoc justificatio impii est* MIRACULOSA *et quandoque non est miraculosa. Iste enim est communis, et* CONSUETUS *cursus justificationis, ut Deo movente interius animam, homo convertatur ad Deum, primo quidem conversione imperfecta, ut postmodum ad perfectam deveniat* (1). Il S. Dottore distingue la preparazione, che può dirsi rimota, e ch'egli chiama imperfetta (che fa che il peccatore d'ordinario a poco a poco, a gradi combatta contro l'abito contratto, o sia consuetudine, come si è detto, e con le opere pie, orazioni, ec., come testè si disse) da quella ch'egli chiama conversione perfetta, che consiste nella prossima ed ultima disposizione colla quale egli è capace di ricevere in se la grazia santifi-

(1) P. 2, q. 113, v. 10 e seguente, e altrove, come p. 3, q. 89, a. 2.

cante. Ove dice il S., che quest'ultima e prossima preparazione ella è la conversione perfetta, e che si fa in istanti; l'altra poi rimota, ch'egli appella imperfetta, non così, ma d'ordinario si fa dal peccatore, ajutato dalla grazia attuale, a poco a poco, e con più o meno di tempo, come abbiam poc'anzi veduto colla comune dottrina de'Padri. Che se detta totale preparazione succeda nel peccatore in un momento, o in breve tempo, allora dicesi, ed è veramente miracolosa, come avvenne in Paolo, nel buon Ladrone, e in pochi altri. De'segni poi delle conversioni straordinarie, si parlerà a'cap. XIII e XIV.

CAP. VII.

Si dimostra, che debba fare precisamente un peccatore per prepararsi all'assoluzione, e alla grazia santificante.

I. Veniamo al punto preciso, ad esporre cioè quello, che dee fare il peccatore, singolarmente consuetudinario, per operare coll'ajuto della grazia una vera conversione e sono appunto le opere, che perciò diconsi di preparazione per ricevere validamente l'assoluzione. Queste sono le seguenti. 1. L'orazione. 2. La considerazione delle eterne verità, e del sommo male ch'è il peccato. 3. La sollecitudine, e violenza per emendarsi. 4. Le opere pie, e ancora (secondo le circostanze, e stato di ciascuno) penitenziali, e afflittive. Quantunque dal già detto, e provato nei capi antecedenti, si possa con facilità arguire la necessità dell'indicata preparazione, nulladimeno poichè al sommo importa, che ogni C. sia in questi articoli fondamentali ben illuminato, e indubitatamente convinto, è bene tutto ciò dimostrare a parte, e con distinzione. Diamo principio dalla prima, che è l'orazione. Il Signore previene il peccatore colla sua grazia; ed egli ascoltando la voce interna, che il chiama, si dee rivolgere a Dio colla preghiera; che se non ricorrerà all'orazione, nulla conchiuderà. È certissi-

mo, che quantunque Iddio conceda delle grazie alle volte anco senza esserne pregato, pure di via ordinaria non le concede, se non per mezzo dell'orazione; ond'è principio di S. Agostino, che allorquando Iddio chiama un peccatore a penitenza ed egli non fa il sordo, ma corrisponde, gli infonde ancora il dono dell'orazione. Quindi noi leggiamo di S. Paolo, che scosso dalla voce di Cristo, e andato in Damasco, tosto si applicò alla s. orazione, ond'è scritto negli atti apostolici, che Anania non temesse, perchè Saulo non era più Saulo, mentre attualmente pregava. *Ecce enim orat.* Così fece S. Agostino nella sua conversione, come egli stesso narra nelle lodate sue confessioni. Da peccatore era scosso bene spesso dalla grazia, a cui avrebbe voluto cedere, e convertirsi, e quando maggiori sentiva nella sua volontà, dalle prave consuetudini oppressa, le ripugnanze, allora più altamente nell'intimo del suo cuore ripeteva: Deh! mio Dio, diceva, deh! abbondino sopra di me i lumi della vostra misericordia. Ecco tra le molte altre, alcune sue espressioni (1): *Agebam solita crescente anxietudine; et quotidie suspirabam tibi. Frequentabam Ecclesiam tuam* (Deus) *quantum vacabam ab eis negotiis, sub quorum pondere degebam.*

II. E non solo è assolutamente necessaria l'orazione, come primo mezzo, a chi molto peccò, per operare la sua conversione; ma, come insegnano i Ss. PP., a chi molto peccò, si richiede maggiore, più umile, e fervorosa, come fece colà nel tempio il Publicano non avendo nemmeno ardire di alzare al Cielo gli occhi, in terra prostrato, per cui meritò di essere esaudito, e di uscire dal tempio giustificato. S. Cipriano nel citato libro de *lapsis,* così dice ai peccatori: *Orare importat impensius; Diu noctuque fletibus transigere.* S. Lorenzo Giustiniani dopo avere dimostrata la somma eccellenza della spirituale risurrezione di un' anima dal peccato alla vita della grazia, additando il modo, e i mezzi, con cui ottenerla, segue a dire:

(1) Conf. lib. VIII, c. VI.

Quamobrem spiritualis resurrectio, tamquam saluti omni modo necessaria, est a cunctis fidelibus appetenda, orationibus imploranda, sanctorum, ac justorum intercessionibus postulanda, jejuniis, eleemosinis, ac piis operibus infatigabiliter quaerenda, quae tamen a Deo gratis datur (1). Con maggior enfasi si spiega S. Tommaso di Villanova nel citato ragionamento; e del di cui sentimento, come appunto sensibile, e vivace, servir vi potete, per eccitare all' orazione i P., di cui parliamo; eccolo: *Quid igitur? Non oret* (peccator) *sed ploret; efficacior enim coram Deo est lacryma; quam lingua; et plus fletibus, quam rationibus flectitur* (Deus) . . . . *Non solum gemat, sed a gemitus magnitudine fremat. Qui enim baratro peccatorum conclusus est, et abysso iniquitatum elisus, si leviter clamat, quomodo in Coelo vox ejus audietur ad veniam? ALTIUS gemat necesse est, qui profundius corruit.* Elegantemente paragona qui il Santo un peccatore a colui, che precipitò in una profonda fossa; e tal è appunto il peccato, e molto più, se di abito, e di consuetudine, per cui egli si è reso indegno di esser da Dio esaudito; perciò tanto più altamente dee pregare, quanto più profondamente precipitò nell' abisso di molti peccati. *Altius gemat necesse est, qui profundius corruit.*

III. La preghiera non debb' essere senza la mentale, cioè senza la considerazione. Cieco è il peccatore; e più egli è peccatore, è ancora sempre più privo di lumi; onde dice l' Apostolo, che: *Animalis homo non percipit ea, quae Dei sunt.* La grazia illumina, ma di via ordinaria, non come un Saulo, che fu illuminato, e scosso immediatamente da Cristo, ma per mezzo delle eterne verità ben considerate, e meditate. Le prediche, e le istruzioni de' ministri della Chiesa, e le divote letture atte sono a dissipare le oscurità della mente de' pec-

(1) *Lib.* 2 de Spirit. animae ressurr.

catori, ed illuminarli. Ma questi stessi lumi d'ordinario non sono che superfiziali, e passeggieri, e poco efficaci, quando col lume esterno della parola di Dio, e al lume interno della grazia, non cooperi il peccatore, con ruminare nell' intimo del suo spirito le verità: non consideri il pessimo suo stato, il suo pericolo, e molto più la malizia del peccato per comprenderlo, e detestarlo. In fatti ciò, che diede l'ultima mano alla conversione di S. Agostino con la grazia, fu l' attenta considerazione della profonda sua miseria, e la meditata lettura di un passo dell' Apostolo S. Paolo, come egli stesso lungamente descrive nel cap. 12 lib. 8 delle sue confessioni. Dissi: *molto più la malizia del peccato;* perchè se la via ordinaria, per tutti generalmente di eccitare la volontà al pentimento ella è (come vedemmo, e si dimostrò a suo luogo, e definitivamente con un Canone del Conc. di Trento ivi riportato) (1) l'attenta considerazione del sommo male, ch' è il peccato, come non sarà questo mezzo necessario a' peccatori abituati, e consuetudinarj? Ciò conferma, lasciando altre autorità, la dottrina del S. Protopatriarca Lorenzo Giustiniani. Espone egli lungamente, come il peccatore alla sua conversione dia principio dal timore, come per mezzo di questo principia ad emendare i costumi, e a compungere il suo cuore sino alla total sua conversione, indi passa ad accennare il mezzo principale, per cui questo gran fine ottiene, ch' è appunto la meditazione. Ecco in parte le sue parole: *Meditatur jugiter corporis resolutionem, egressum animae, tribunal judicis, supplicia inferni, vermem scilicet conscientiae, palpabiles tenebras; stridorem dentium, ultricem flammam, etc.*, e simili. Poi soggiunge che mosso il peccatore dal timore delle pene eterne, o dagli altri oggetti accennati, perseverando nell' orazione, e nelle buone opere, ottiene il fine, ch' è la conversione intiera, il perdono, e la pace; e così si spiega: *Quamvis ex formidine ipsius inte-*

(1) Sess. 14. cap. 5.

riora collidantur, tandem in bonis operibus perseverando reportaturus est pacem (1).

IV. Nel tempo stesso, che il peccator penitente attende all' orazione per ottenere dalla divina pietà nuove grazie, e a mutare il suo cuore, ed il suo spirito con le sante considerazioni ora accennate, e come fu dimostrato P. I. e II, dee vegliare sopra di se, e far resistenza all'urto degli abiti contratti, e prave consuetudini, per cominciare almeno a frangerle, e distruggerle. Senza di questa resistenza, e vigilanza sopra di se, secondo le dottrine de'Santi Padri sopra riferite, egli non si convertirà giammai, perchè cadendo e ricadendo, viva si manterrà la consuetudine, e forte l'attacco della volontà alla colpa, e sempre sarà lo stesso peccatore, e quindi indarno griderà al Signore *misericordia.* Così conchiude il tante volte lodato S. Tommaso di Villanova nella sopra citata concione: *Si vitia non deseruntur frustra Dei misericordia imploratur.* Perciò noi nel luogo testè citato dimostrato abbiamo, che anzi questo è come il primo passo, che qualunque peccatore far dee, allorchè pensa di far ritorno al suo Dio, cioè che dee dar principio ad una vera emendazione.

V. Sono in fine assolutamente, e generalmente parlando, al peccatore necessarie alcune opere penali, e afflittive. E ciò per due ragioni. Primieramente perchè l'esercizio delle opere afflittive della carne serve al peccatore di mezzo perchè più facilmente vinca le prave inclinazioni della medesima, che insolentita, e resa forte dalla lunga consuetudine trasporta la volontà a desiderare, e a cercare i piaceri sensuali. In fatti dicono comunemente i Santi Padri, ciò, che insegnò già il gran Pontefice San Leone, cioè, che: *Per voluntarias afflictiones caro concupiscentiis moritur, virtutibus spiritus innovatur* (2). Questa ragione molto più conchiude per coloro, i quali in opere di lussuria sono abituati. Imperciocchè: *Contraria contra-*

(1) Lib. poc'anzi citato *de animae resurrectione, etc.*
(2) Serm. I. de jejunio come nel Breviario nella Dom. 3 dell'Avvento.

riis curantur; e noi vediamo, che perciò il R. prescrive, che a'P. rei di colpe carnali, s'impongano per soddisfazione digiuni, ed altre simili penose opere. Sono dunque necessarie queste mortificazioni, come rimedj alle spirituali piaghe dell'infermo. Fan di mestieri in secondo luogo, perchè le orazioni del peccatore sieno più efficaci, e da Dio esaudite; esigendo l'ordinaria divina sapientissima misericordia, che ad un peccatore costi pene e stento, l'ottenere la sua grazia, e l'esser rimesso nella sua amicizia; perchè impari col fatto medesimo, in quale disavventure l'avean precipitato le colpe; e dalla difficoltà, e pene sperimentate per esser risanato dalle profonde, e fetenti sue piaghe, impari a mantenerla in appresso con diligenza. Infatti, se poco o nulla di fatica, e di pene costasse a qualunque peccatore per sgravarsi della grossa soma de'suoi misfatti, e ottenerne da Dio il perdono, il passar dalla colpa alla grazia, e da questa nuovamente alla colpa, gli sarebbe come un gioco, e uno scherzo. Questo sì nobile e verace sentimento egli è del gran Padre, e Dottore S. Agostino nel luogo cit. cap. antecedente num. III, su quelle parole del salmo 6. *Et tu Domine usquequo*; cioè *o Signore, e fino a quando tarderete ad esaudire le mie suppliche, le mie lagrime, e mi concederete la vostra grazia, onde convertirmi totalmente a voi, e deponga l'enorme peso delle mie colpe?* Dopo dissi, le dette parole così soggiunge il S. *Quis non intelligat, significari animam luctantem cum morbis suis?* combattente cioè contro i proprj vizj, e prave consuetudini. *Diu autem dilatam a medico* parla di Dio che differisce lungamente al peccatore l'ultima grazia, unica medicina a'suoi spirituali malori. E perchè differisce Iddio tale grazia? Ecco il perchè: *Diu autem* dilatam *a medico*, ut *persuaderetur, in quae mala se peccando precipitaverit. Quod enim facile sanatur, non* MULTUM *cavetur. Ex difficultate autem sanationis, erit diligentior custodia receptae sanitatis*. Onde conchiude che una tal dilazione è un effetto della stessa divina misericordia. Questo sentimento egli è uniforme

a quanto in proposito dice S. Gio.Grisostomo nel testo riferito alla pag. 53, e seg., molto opportuno per esser qui riletto. Quanto fin ora si è qui detto, l'abbiamo dalle stesse S. Scritture quanto basta accennato. Noi in esse leggiamo, che ogni qualunque volta Iddio col ministero de' Profeti intima a'peccatori la penitenza, la mutazione di vita, l'abbandono del peccato, prescrive digiuni, orazioni, pianti, e gemiti. Così per Gioele (1) *Convertimini ad me in toto corde vestro, in jejunio, in fletu, et in planctu.* Così per Geremia (2). *Super hoc* (cioè le commesse iniquità) *accingite vos ciliciis, plangite et ululate.* Altrettanto fecero i Niniviti alla predicazione di Giona, de'quali sta scritto: *Et praedicaverunt jejunium, et vestiti sunt saccis....Et operiantur saccis homines, et jumenta, ET CLAMENT ad Dominum in fortitudine, et convertatur vir a via sua mala, etc.* (3). Finalmente in proposito delle opere penali, non dee lasciarsi di osservare, come si dimostrò colla ragione e coll'autorità ne'cap. I e II della prima parte, che le opere soddisfattorie sono necessarie come parte integrale della penitenza; e che quantunque non sia necessario, che si adempia prima dell'assoluzione, si dee però avere sincera volontà di accettare dal Sacerdote la penitenza: nulla di meno per le ragioni anzi dette, deve il peccatore, di cui abbiam parlato, dar principio a praticare tali opere penali, come mezzi per emendarsi, e come prove di fatto della sua conversione, dando principio ad una qualche soddisfazione all'offesa divina maestà.

VI. Conchiuda il presente capitolo il gran Cardinal Bellarmino (4) *Sacramentum Poenitentiae auditores, est Baptismus laboriosus* (come lo chiamano i Padri, e dopo di essi il S. Concilio di Trento) *Baptismus lacrymarum, balneum aquae FERVENTIS, quod requirit gemitus, contritionem, lamenta, fructus dignos poenitentiae, preces, jejunia, eleemosynas, et alia id*

(1) 2. 22. (2) 4, 8.
(3) 4 6 e 8.
(4) Nel discorso della Dom. 4. dell'Avvento.

genus opera. At Haeretici quidem rem istam non intelligentes ... Deum aeque liberaliter agere sibi persuadentes, nescio quam sibi fingant resipiscentiam (cioè conversione, ed emenda di vita) *suavem ac delicatam ... sed via regia* (osservate) *haec est quam Ecclesia Catholica tenet, et quam semper Patres, ac Doctores orthodoxi, ac probati docuerunt. Audite B. Cyprianum . . .* Qui riferisce dopo un testo di S. Cipriano, quelli di altri Padri, e poi conchiude) *Quare auditores optimi, si bonam, si utilem, si salutarem confessionem facere vultis .. . . Baleneum istud calidum magno animo ingredi debetis.* Dunque, prima che si dee fare da' Peccatori da lungo tempo abituati, e molto più da coloro, che sono ne' vizj incalliti? *Et primum* DIU, ET MULTUM *in amaritudine magna peccata praeterita cogitare, etc.*

VII. Quindi da taluno, che ovunque vede, o sospetta rigorismo, perchè fosse troppo amante del benignismo penserà esser nostra intenzione, che capitando a' piedi un qualche consuetudinario peccatore, tosto caricar si debba di lunghe orazioni, di digiuni, di meditazioni, e in somma di rigorose penitenze, perchè tali cose si richiedono generalmente parlando da' surriferiti testi della S. Scrittura, e de' Padri. Ma ciò sarebbe un prender le cose, come suol dirsi, di punta, senza discernimento, e senza quella discrezione, che a suo luogo dimostrammo, e che più volte raccomandammo altamente, come al C. necessarissima. Ma altro è una Dottrina generale, e presa assolutamente; e ben altro è applicarla al caso. La medicina per certi disperati malori in generale prescrive i bottoni di fuoco; ma non per questo da periti medici si applicano sempre, e nello stesso modo, e nel medesimo grado. Non siate così facile, ne così precipitoso, a giudicar rigorosa, o lassa una dottrina; aspettate prima di vedere l'applicazione alla pratica; e ciò noi faremo fra poco.

CAP. VIII.

Si stabiliscono relativamente al testo i segni, pe' quali si può giudicare disposto, o no un peccatore consuetudinario, e proporzionatamente un abituato; e si assegnano le regole, secondo le quali conceder si dee, o differire l'assoluzione.

TEX. . . . . . *Quales sunt, qui nulla dant signa doloris, etc.*

I. Dalle dottrine premesse ne' citati capi I e II della prima parte, in cui si spiegò in che consista la penitenza in generale, come principio della pratica, (quali sarebbe bene di aver qui presenti) e molto più de' testi delle divine Scritture, e dalle molte sentenze de' Ss. Padri ne' cap. antecedenti riportate, ognuno possa facilmente dedurne quali debbano esser i segni non equivoci della conversione di un peccatore abituato, o consuetudinario, per quindi giudicarlo disposto o no, per concedergli l'assoluzione; e che debba al medesimo prescrivere il C., presentandosi indisposto; ciò non pertanto, perchè questi punti sono molto interessanti, e non tanto facili nella pratica, è bene parlarne con tutta precisione, esponendo quindi le pratiche regole generali e particolari; il che eseguiremo in più capitoli.

II. Cominciando da' segni di una vera conversione, questi possono dedursi, come ora si e indicato da ciò che si è dimostrato rapporto a' consuetudinarj, e simili peccatori, colle S. Scritture, e Ss. Padri in generale in più capi, e in particolare nell'antecedente, in cui si è dimostrato a parte a parte, che il peccatore dee disporsi praticando: 1. L'orazione: 2. La considerazione delle verità eterne, e del sommo male ch'è il peccato: 3. Facendo violenza a se stesso per emendarsi: 4. Dee praticare delle opere pie, e di penitenza. Ciò supposto come cosa certissima, ne viene in conseguenza, che i segni certi di vera conversione sieno la pratica di detti preparativi, o fatti di propria elezione anco pria

di presentarsi al C., oppure dal medesimo prescrittigli, essendosi presentato non ancora disposto. E qui a maggior evidenza di tal verità giova osservare, che Iddio medesimo, il quale, come vedemmo, esige dal peccatore gli anzidetti atti preparatorj, allorchè per sua misericordia il chiama ed eccita a penitenza coll'attuale sua grazia, il muove ancora a ricorrere all'orazione, e a praticare i detti atti. Infatti tanto praticarono tutti que'peccatori, de'quali siamo certi, che furono veri penitenti, perchè la Chiesa li riconosce, e li venera per Santi. Di Paolo persecutore della Chiesa si legge negli atti Apostolici (1), che fin dal principio della sua conversione si dette tosto ad una assidua, e fervorosa orazione, ed alla mortificazione, stando perfino tre giorni senza prendere cibo alcuno, e sottomettendosi con tutta umiltà alle prescrizioni di Ananìa (2).

III. Più distintamente sappiamo dalla Storia Ecclesiastica ciò, che fecero moltissimi Santi, prima peccatori; di un Agostino, di una Pelagia, di un Ignazio di Lojola, di una Margherita da Cortona, di un Giovanni di Dio, di un Camillo de Lellis, e di cento altri. Leggete le lor vite, troverete, che tutti uniformemente mossi da Dio, fin da principio della loro conversione praticarono i detti mezzi esattamente, e con sommo fervore. Abbandonarono sul momento ogni peccato, si dettero con molto calore ad un'assidua orazione, alla meditazione delle eterne verità, alla pratica delle più austere penitenze, e delle più lodevoli opere pie. A ciò riflettiamo, non perchè si creda, che si abbia in egual grado da pretendere, ed a prescrivere a qualunque siasi peccatore; poichè ciò sarebbe un esiger troppo, e vera indiscretezza. Quelle furono conversioni operate da Dio in modo straordinario, sì rapporto al tempo, come riguardo al modo, cioè ai gradi di sua grazia attuale; ma perchè col fatto stesso si vegga, che la conversione vera, e sufficiente di un peccatore consiste nel già detto, e che per realmente convertirsi si richiede, che in

(1) 9. 11.
(2) Att. Apost. 9. 17

qualche grado almeno pratichi i quattro indicati mezzi. Non fu di que' Santi la conversione diversa di sua natura, ed essenza, dalla comune, e necessaria, ma soltanto nel modo. Quindi si dee necessariamente conchiudere, e côn tutta certezza, che allora soltanto dee giudicarsi un peccatore veramente convertito, e sufficientemente all'assoluzione disposto, quando abbia a' suddetti stabiliti mezzi sufficientemente soddisfatto. Stabiliamo pertanto le seguenti regole.

IV. Regola I. . . . « Il primo, e principal segno della « conversione di un peccatore abituato, o consuetudinario « si è la totale emendazione per mezzo di una almen nota- « bile resistenza all' abito, e alla consuetudine; di modo « che se una qualche volta è caduto nel tempo della prova, « ciò sia avvenuto per effetto di grave tentazione, onde sia « caduta di fragilità. Senza di tale emenda, non può cre- « dersi convertito, nè per conseguenza può assolversi ». Al cap. III della parte prima si spiegò e provò, quali sieno le colpe di fragilità, e quali di malizia, e nel capo seguente si espose bastantemente, in che consiste l' abito, e la consuetudine; e quando si pecchi in vigor dell' abito, e quinci per malizia; e finalmente si è spiegato nel detto cap. III al n. IV, in che debba consistere la *totale* emendazione. Per non ripetere dunque il già detto colà rimettiamo il lettore; siccome nulla aggiungiamo in prova di questa regola, dalle verità premesse abbondevolmente dimostrata.

V. Regola II. Deesi differire a' detti peccatori, asso- « lutamente parlando, l'assoluzione, fino a tanto che « si sieno emendati, come nell' antecedente regola e « secondo la Regola III generale dimostrata al cap. III. » Si è qui detto *assolutamente parlando*, perchè vi sono alcuni casi particolari, de' quali più sotto si parlerà, e pe' quali è necessario un' altro regolamento.

VI. Regola III. « Per giudicare veramente disposto « un consuetudinario non basta, che siasi, come si è dimo- « strato nella prima regola, emendato; ma richiedesi, che

« abbia con qualche fervore praticati nel tempo fissato alla « prova, gli altri tre mezzi indicati, cioè dell'orazione, « della meditazione, e dell'opere penitenziali, e pie». Ella è da quanto sopra ad evidenza dimostrata; occorrono soltanto alcune osservazioni a maggior chiarezza, e per la pratica: 1. Si dice, che abbia il P. praticati li tre detti mezzi, *con qualche fervore*, volendo significare, che se avesse, sì, adempito appresso a poco, a quanto si è detto, o a tutto ciò che gli avesse prescritto il C., ma con certa languidezza, specialmente se si tratti dell'orazione, o non interamente, o con certa indifferenza, e più materialmente, che con ispirito di penitenza, (ciocchè pur troppo avviene in chi non è veramente mosso dalla divina grazia efficacemente) allora non può giudicarsi con morale certezza disposto per l'assoluzione, quantunque si fosse notabilmente emendato. In tal caso conviene fargli coraggio, eccitandolo al fervore, e rimetterlo ad altro tempo. Imperciocchè operando in tal modo darebbe costui segni di una volontà non efficace e risoluta, ma debole e languida; mentre il peccatore dee convertirsi, come altrove si provò, di tutto cuore. E in tal caso non dimostrerebbe quello spirito di vera penitenza, che da sopra riferiti testi delle S. Scritture, e dei Ss. Padri, ci viene concordemente insegnato. 2. Abbiamo detto, con *qualche fervore* e non *con molto fervore*, perchè non si credesse per avventura, che da tutti generalmente i peccatori si debba esigere la pratica de'mezzi in quel grado, in cui furono con sommo fervore praticati da quelli or ora mentovati, che prima peccatori, di poi si fecero santi. Abbiamo già accennato, che l'esiger cotanto, sarebbe un estremo rigore. Se pertanto non dobbiamo in ciò contentarci dell'accennata languidezza, o negligenza, seguendo la regola più volte inculcata della discrezione: dobbiamo esigere tali pratiche senza dubbio nel grado di mediocrità, e della sufficienza. In grazia di esempio, riguardo all'orazione dobbiamo pretendere, che l'abbia frequentata con qualche fervore, singolarmente coll'assistere alla S. Messa potendo, colla visita di qualche Chiesa, o immagine di divozione par-

ticolare, e con far uso delle giaculatorie ripetute fra giorno. Rapporto poi all'opere pie, e penitenziali potete regolarvi; secondo che dicemmo al cap. XX della parte seconda, n. III. Adattando queste pie opere, e afflittive allo stato, e circostanze del P., cui, se facoltoso, si possono prescrivere delle proporzionate, e discrete elemosine, efficacissime insieme coll'orazione, per ottener da Dio misericordia. Finalmente rapporto alla meditazione delle eterne verità, e sopra tutto del gran male, ch'è il peccato, bisogna esigere, che v'impieghi il P. qualche giorno, e per tempo discreto, suggerendoli qualche buon libretto adattato, o esponendo, a chi non sa leggere, come, e su di che debba fare qualche considerazione. 3. Conviene in questo proposito notare che *ordinariamente* vanno, dirò così, di concerto nel peccatore, che si converte, nella pratica i quattro mezzi indicati; per modo che in quello stesso grado, con cui il P. più o meno si esercita nell'orazione, nella meditazione, o nelle opere pie ed afflittive, o da se stesso elette, o dal C. prescritte, progredisce ancora nell'emendarsi, nell'apprendere il sommo male commesso, e nel detestarlo con una verace, e dolorosa compunzione. Quinci voi ben compredete di quanta utilità sia, che dal C. di frequente ritorni il P. consuetudinario; poichè con le zelanti, e patetiche esortazioni rendendolo più sollecito, e fervoroso nella pratica de'mezzi, più presto ancora l'opera incominciata perfeziona: e siccome molto utili sono, e ancor necessarie nelle gravi pericolose malattie corporali le più frequenti visite del medico, così ancora in quelle dello spirito. Dovete quindi osservare, che andando di concerto l'un mezzo con l'altro, come si è notato, non è moralmente, e comunemente parlando possibile, che un peccatore siasi esercitato per tempo notabile di molti giorni, e con sufficiente fervore, ed impegno nella pratica de'mezzi, e sia poi molte volte avvertentemente caduto senza grave tentazione, o altra estrinseca causa, che alla colpa l'abbia notabilmente eccitato. Dappoichè, eseguendo i mezzi diligentemente, muta cuore, e volontà; nè Dio suol mancare colla sua grazia. Dunque vedrete in pratica, che s'ei mali-

ziosamente è caduto, è stato altresì ne' mezzi non poco trascurato. Così ordinariamente accade nel principio della conversione, cioè, che come il P. è poco impegnato nella fedel pratica de' mezzi, così in esso si vegga poca emenda; e se in appresso sarà più diligente, e fervoroso, il ritroverete ancora alquanto più emendato; e così di mano in mano sino alla perfetta conversione; nella stessa guisa appunto, che in un infermo vien meno il morbo, e va riacquistando la primiera perduta salute, a proporzione, ch' ei fa uso nel prescritto modo, dell' ordinate medicine. Dunque nel caso, che supponiamo di più cadute di malizia, la sua volontà è ancora inferma, e al peccato abitualmente inclinata, e però non ancora quanto basta disposta.

VII. Regola IV. « Quando dunque un consuetudinario « ha praticati con sufficente fedeltà i sopraddetti mezzi, e « si è emendato in modo, che più da qualche tempo non « cade; e se pure qualche rara volta è caduto, ciò è stato « per forza d'insorta passione, o di occasione improvvisa, « non cercata; e di più ancora, (notate) se caduto qualche « volta per vera fragilità, avvertendola; l'ha egli o tosto; « o poco dopo di tutto cuore detestata, con morale certez- « za si può giudicare disposto, e di assoluzione degno. Al « contrario, se ancora facilmente acconsente alla colpa, e « poco se ne rammarica dopo d'averla avvertita, dubbia « tuttavia ella è la sua conversione; e conseguentemente « d'uopo è differirgli l'assoluzione.» Abbiamo detto, che dopo la caduta *l'ha subito di cuore detestata: con morale certezza, ec.* La ragione di ciò ella è, perchè la conversione vera e sincera di un abituato, o consuetudinario non esige, ch' egli sia spogliato affatto di ogni *reliquia* di abito, o di consuetudine, per modo che debba esser sì forte, che più non abbia a cadere, non solo per malizia, ma neppur per fragilità. L'aver detestata la colpa commessa per fragilità, dopo averla avvertita, è segno chiaro, che l'ha in orrore, e che non vuol assolutamente più peccare; e che per conseguenza egli è disposto all'assoluzione.

CAP. IX.

Si assegnano le regole per riguardo al tempo di differire al consuetudinario l'assoluzione.

I. Regola I. « Quantunque, come si disse nella regola « generale al cap. III n. VII, non si possa determinare « quanto tempo precisamente si debba differire ad un in- « disposto P. l'assoluzione, nulladimeno diciamo, che ge- « neralmente parlando, e fuori di caso straordinario, que- « sta dilazione pel consuetudinario non può esser breve « di pochi giorni; ma che piuttosto debb'esser la prova, « anzi che nò, discretamente più lunga ». Non si ammetta- no già con ciò le proposizioni qui sotto notate, anzi le ri- gettiamo, perchè dalla Chiesa proscritte (1). La verità, certezza, e necessità di questa regola dalle altre si rileva, e da stabiliti principj, conciossiachè si dimostrò, e si è più volte ricordato, che tali peccatori non sì tosto arrivano a compiere la lor conversione; che ordinariamente parlando han bisogno di non poco tempo, e che non così prestamente concede loro Dio le ultime grazie, che l'opera compiono della total mutazione della volontà. Dunque non così breve può essere il tempo della prova, e della proroga per assolverli. L'esercizio vi farà vedere la necessità di un tal metodo. Infatti fuori di certi particolari casi, che accadano nelle Missioni, o ne'spirituali esercizj, o altri straordinarj,

(1) Proposizione 87. *Modus plenus sapientia lumine, et caritate est; dare animabus tempus portandi cum humilitate, et sentiendi statum peccati petendi Spiritum paenitentiae, et contritionis, et incipiendi ad minus satisfacere justitiae Dei antequam reconcilientur.* Questa e condannata, sì perchè generalmente ciò pretende da tutt'i peccatori, benchè sieno disposti: sì perchè vuole, che tutti principino almeno le opere soddisfattorie pria dell'assoluzione, ciò che noi neghiamo. Prop. 8. *Ignoramus, quid sit peccatum, et vera poenitentia, quando volumus statim restitui possessioni bonorum illorum, quibus nos peccatum spoliavit, et detrectamus separationis ipsius ferre confusionem.* Ella è condannata, perchè sembra, che alla vera penitenza richieda il differire sempre l'assoluzione anche a'disposti.

nei primi otto, o dieci giorni osserverete solo nel P. consuetudinario qualche poco d'emenda, o qualche diligenza nella pratica de'mezzi; e ciò ancora, quando la cura felicemente proceda. Nella seconda volta, che ritorna, si sarà forse alquanto più emendato, ma più volte sarà ancora caduto, e non per pura fragilità; e così di mano, in mano or più, ed ora meno, secondo i casi, le circostanze, il fervore del P., e il concorso della divina grazia, che non si da a tutti nello stesso grado, e nello stesso modo, e tempo; come non è la stessa in tutti la corrispondenza alla medesima grazia.

II. Regola II. « Assolutamente parlando, più lunga pro-« roga richiedesi per un consuetudinario, cui sieno rare le « occasioni di cadere nel solito peccato, di quello che sia « per colui, cui sono frequenti, o frequentissime ». La ragione di ciò sembra evidente; imperocchè uno de'motivi principali, per cui a tal fatta di peccatori singolarmente è necessaria la dilazione dell'assoluzione, egli è, perchè con atti contrarj, e con far violenza alla consuetudine rompino questa catena. Dunque se le occasioni di cader sieno rare, più tempo richiedono. Accade, e. gr., ad un consuetudinario bestemmiatore l'occasione di bestemmiare una volta in circa alla settimana, come mai potrà bastare per costui la prova, e la dilazione di quindici giorni; ne'quali una, o due volte soltanto può aver avuta l'occasione, e fatta resistenza? Dissi assolutamente parlando, avvegnachè non sono io del sentimento, che pur leggo in qualche Autore, che in ciò sembrami troppo rigido, cioè che se rarissime sieno le occasioni, al consuetudinario differir si debba l'assoluzione i mesi replicati. Spieghiamoci. Vi sono alcuni, i quali benchè assai di raro cadano in qualche peccato, nondimeno non senza ragione diconsi, e sono consuetudinarj, perciocchè hanno per costume di sempre in quelle date circostanze commettere le stesse colpe, come sono certi ladroncelli di campagna, che da molti anni sogliono in quella stagione commettere i medesimi furti; quantunque da questi peccati nel rimanente dell'anno se ne astenghino, perchè non hanno l'occasione; e così altri simili. Se costoro assolver non

si dovessero, se non dopo che hanno di sè dato saggio di emenda col fatto stesso, voi vedete, che ci vorrebbero forse mesi ed anni per una sufficente prova. Or noi diciamo, che in questi, o simili casi non richiedesi sì lunga prova, cui niuno, o pochissimi vi si assoggetterebbero; ma proceder si debba con altra regola, ch'è la seguente. Che se più lunga, assolutamente parlando, dev'esser la dilazione nel detto caso, più breve sarà al contrario la prova di coloro, i quali più frequenti hanno le occasioni, e molto più breve per questo capo, se frequentissime. Quinci, e. gr., un consuetudinario solito ad aver giornalmente occasione, e di cadere più volte ancora in bestemmie, ovvero in imprecazioni, se per lo spazio di circa quindici giorni, o poco più, facendo in detto tempo a se stesso continuamente violenza, non fosse più caduto, se non forse una, o due volte come per disgrazia, e avesse praticati fedelmente i prescritti mezzi, quando altro non vi fosse in contrario, dovrebbesi giudicar disposto. Infatti osserverete in questi casi, ch'ei ritorna ordinariamente, come emendato, così ancora compunto. Non vi dimencate giammai della riportata sentenza del gran P. S. Giovanni Crisostomo, ch'è la regola generalissima per differire più, e meno a qualunque peccatore l'assoluzione. *Fac, ut demonstres, sint ne compuncti, sint ne emendati, et res tota confecta est.* Qui sta tutto.

III. Regola III. « Quando il consuetudinario sia tale, « che per far prova della sua emenda, necessaria fosse una « troppo lunga dilazione in assolverlo, si dee supplire alla « lunga prova, con la pratica de'mezzi per notabile tempo « per cui giudicar si possa veramente convertito ». Ed ecco la regola or ora indicata. Per restar persuasi della sua convenienza, e necessità, fa uopo riflettere, che il peccatore, di cui quì parliamo, e che cade in grave colpa di rado, quantunque disposto internamente a più frequentemente peccare se più frequenti fossero le occasioni, non è dello stesso carattere di coloro, che più o meno cadono sovente. Di costoro precisamente si verifica, a cagione della moltiplicità delle replicate colpe, tutto ciò, che ad essi dalle di-

vine Scritture, e dai Ss. Padri si attribuisce, cioè, come vedemmo, la durezza della volontà, l'attacco straordinario alla colpa, la cecità della mente, e quanto altro vien prodotte nell'anima del peccatore dalla moltiplicità de'peccati, che più difficoltosa rende la conversione. V'è, assolutamente parlando, gran differenza tra colui, che giornalmente pecca, e quell'altro che pecca rade volte, quantunque più fiate fosse per peccare, se più frequenti gli si offerissero le occasioni. Imperciocchè, secondo che più, o meno la volontà ripete l'atto del peccato, non per mera fragililà, nè per grave tentazione, ma per abito, e per malizia, più o meno ancora cresce nella volontà l'attacco al peccato, e quanto più raramente uno pecca, meno è ancora, assolutamente parlando, al peccato inclinato, e però meno difficile è la sua conversione. Se pertanto il caso è molto diverso, non v'è meraviglia, se differente ancora sia la regola; la quale sembra necessaria, per non urtare nello scoglio abbastanza pericoloso di una troppo lunga proroga dell'assoluzione. Ecco pertanto il metodo, che noi giudichiamo più sicuro, più facile, e più breve nella notata regola. A questa specie di consuetudinarj si prescrivono i quattro mezzi già detti, addattandoli alle circostanze, e alla loro capacità; e loro si raccomanda di praticarli con la maggiore possibile fedeltà, e fervore. Questi impetreranno loro da Dio le necessarie grazie; e con la considerazione delle massime eterne, e della malizia del peccato, a poco a poco muteranno il cuore, e la volontà; e si compungeranno per modo, che si potranno con tutta moral sicurezza giudicare disposti, e assolverli, quantunque non abbiano dato notabile prova, in quanto al tempo di emendazione. E chi ne può in fatti dubitare, supponendo, che per tempo notabile sia il P. fedele nella pratica degl'indicati mezzi, e che non sia caduto in alcun'altra colpa? Che volete di più? Non vi dà egli un segno non equivoco, anzi certo di buona volontà, e risoluzione di mutar vita?

IV. Per dar termine a questa materia, per ciò che spetta a casi soliti, e comuni, ci rimane di avvertire un'altra cosa, affinchè il novello C. sia di tutto informato. Questa

riguarda la diversa specie de'peccati, ne'quali uno è abituato. Per giudicare dunque rettamente dell'emenda, e se caduto sia il vostro P. per debolezza, oppur per malizia, abbiate ancora l'occhio alla qualità delle sue solite colpe, se cioè sieno di pensieri, o di opere, quantunque in tutte queste specie possa esser nel tempo stesso abituato. L'abito ne' pensieri, e molto più nelle parole, se sia di frequenti cadute, forma dirò così, un certo meccanismo, per cui facilmente l'anima al primo affacciarsi di una impura idea si compiace per la invecchiata abituazione contratta. Più facilmente ancora per l'abito materialmente contratto nella lingua. L'accostumato alle imprecazioni, maldicenze, e bestemmie, sdrucciola nelle solite parole, e quasi senza avvedersene, e contro ancora la stessa sua volontà già formata di non più cadervi. Più agevolmente adunque cader possono costoro per inavvertenza, o per *materiale* abituazione, e quasi per meccanismo, se si tratta di parole. Quinci quando sono stati fedeli nella detta pratica de'mezzi, e abbiano dati segni di vera volontà, e d'impegno per emendarsi, non si dee far gran caso di alcune sdrucciolevoli cadute; se però non sieno frequenti, onde si possa credere, che sieno appunto poco, o nulla avvertite; e che appena fuggita la parola di bocca, o avvertita la compiacenza nel pensiero disonesto, abbiano in qualche modo almeno detestata la colpa, o ne abbiano provata non piccola dispiacenza. Loderò però quel C.,il quale in questi abiti di lingua,o di pensiero secondo che si disse altrove,differirà per qualche altro giorno l'assoluzione; dappoichè l'esperienza insegna, che tali abiti con facilità si ripigliano. Pei peccati d'opera poi bisogna avere qualche maggior riguardo, e cautela pria di giudicarli nel consuetudinario, o abituato per inavvertiti, o di mera fragilità; poichè l'esecuzione di un peccato d'opera, richiede ordinariamente qualche tempo, nel quale l'uomo ha campo di riflettervi, se vuole, di ritrattarsi, e di astenersi. Vogliam dire in somma per regola della pratica, ch'è più facile peccar di fragilità, o per poca avvertenza ne'peccati di pensiero, o di lingua mal abituata, che in peccati di opera;

tibus exigenda est (1). Lo stesso insegnano altri due sinodi parimenti Imolesi, cioè del 1718, c. 6, e del 1764, p. 2, c. 6, i quali come avrete notato nel riferito testo insegnano espressamente quanto abbiam dimostrato.

II. Quasi tutti quei Sinodi, che su questo proposito ho scorsi, accennano almeno la principal regola da osservarsi riguardo a'consuetudinarj, ch'è la mutazione della vita, esigendo una totale emenda, o tale, per cui concepir si possa prudente, e fondata speranza di futura stabile emendazione. Noi qui riporteremo quelli che parlano con più precisione, e chiarezza. Il primo sia il Nazionale di Albania del 1703: *Qui . . . . laxatis habenis* (parla de'consuetudinarj) *in vitia perlabuntur, Parochis, caeterisque, ad quos spectat confessiones audire, praecipimus* (osservate che comanda) *ut in desides, et socordes severi sint, illisque denegent absolutionis beneficium, donec* DEPOSITO VITIOSO HABITU*, divinae justitiae poenarum observantia satisfaciant*. Il secondo egli è il più volte lodato di Frascati del Sig. Cardinale Duca d'Iork ch'è uno de'più diffusi, dotti, e belli, che io abbia letti. Qui osserverete, ch'egli esige e speciali segni di contrizione, e resistenza non piccola alle tentazioni, e alle prave consuetudini, e notabile emenda per modo, che le sue cadute sieno di fragilità, non di malizia, e finalmente la pratica de'mezzi, perchè degni si giudichino di assoluzione (2); *Consuetudinarius absolvi sacramentaliter potest, si et specialia det contritionis signa*, (non un qualche segno) *et sibi vim contra tentationes ac sensuum illecebras intulerit, et* CONATUM OMNEM (non un qualche piccolo impegno, o sforzo) *diligentiamque in eo collocarit, ut recedat a viis pessimis, et in via mandatorum Domini ambulaverit; si remedia eidem praescripta, ne relaberetur, cum fructu adhibuerit, et rarius, quam antea solebat, lapsus sit, Rariores enim hi relapsus*

(1) Tit. 2, c. 6, de Poenit.
(2) De Sacram. Poenit.

humanae potius fragilitati tribuendi sunt, quam falsae poenitentiae. In fatti, come abbiam detto, chi si è fatto virilmente violenza, e ha praticati li mezzi, s'è caduto, ciò non può esser stato, che per poche volte, e per fralezza. Altrimenti, ei conchiude, che non si debba assolvere, quantunque asserisca di dolersi, e di esser disposto: *Quomquam se dolere dicat, nolle amplius peccari, deneganda omnino est absolutio, aut saltem differenda* (sino a quanto tempo si dovrà poi differire, per dieci, quindici e più giorni?) Ecco: *Donec emendatione, ac* FAC*tis perspiciatur*, che sieno emendati, e compunti. Quindi il Cardinal De Angelis nel suo Sinodo di Nonantola, generalmente parlando di tal sorta di peccatori, stabilisce questa regola (1): *Confessarii non absolvant, exceptis periculose aegrotantibus, etc., et circa eos, qui in pravis consuetudinibus obdormiunt . . . ad hujusmodi Sacramentum non admittant, nisi spem moraliter* CERTAM *habeant eosdem in posterum vitam in melius esse commutaturos*. La stessa morale sicurezza di emenda in poche parole esige ne' Confessori Monsig. Giovanni Morosini Vescovo di Verona nel Sinodo del 1783. (2), con queste parole: *Consuetudinarii, recidivi, et proxima peccandi occasione irretiti, non nisi efformato emendationis* SECURO *judicio ad absolutionem admittantur*. Il Sinodo di Cagli del 1708, con altri si spiega con dire, che dee il C. negare a' consuetudinarj l'assoluzione, prescrivendo loro rimedj atti ad estirpare la mala radice della consuetudine, da cui si possa formare appunto un giudizio moralmente certo di una non soltanto cominciata, ma compiuta conversione (3).

III. Veggiamo adesso, che cosa scriva il più volte celebrato Cardinal Denhoff, nella sua eccellente Istruzione. Così alla pag. 126 leggo. « Spiegata la dottrina delle parti « essenziali del Sagramento della penitenza, conviene ora

(1) Cap. 14, e nell'Istruz. pe' Confess. App. I.
(2) Sess. 2, § 6.
(3) Cap. 6, § 6.

« trattare dell'assoluzione, la quale dandosi in oggi DALLA « PIU' PARTE DE' CONFESSORI senza discrezione, ne piange la Chiesa i funesti effetti nella profanazione de' Sacramenti, e nell'incorrigibilità de' costumi ne' popoli. *Isti*, « dice il piissimo Cardinal Bellarmino parlando di tali « Confessori, *qui quasi non essent Domino rationem* « *reddituri, summa facilitate* OMNIBUS *manum imponunt, sua imperitia, et superbia corrumpunt* « *populos, et eis verae poenitentiae viam praecludunt; non enim esset hodie tanta facilitas peccandi, etc.* Il Rituale Romano ammonisce il C. con le « seguenti parole. *Videat autem diligenter Sacerdos*, « *etc.* . . . . . Ripiglia poi alla pag. 128, e dice: « Avanti ogni cosa si dee supporre come una regola certa, « (*notate*) che la sola attestazione del P. sopra l'esistenza del dolore, e del proposito NON BASTI: perchè « essendo egli stesso accusatore, e reo, la sua deposizione « in propria causa deve tenersi per sospetta, quando il C., « ch'è il giudice, ha d'altronde indizj sufficienti del contrario. » Il che eccellentemente dimostra con ragioni, e dichiara con esempj, particolarmente del medico, e segue poi alla p. 138. « Nè pensate già, che le vostre esortazioni « passeggiere in quei pochi momenti della confessione « possano supplire ne' peccatori abituati al mancamento « della disposizione precedente cogli esercizj di penitenza; perchè simili peccatori non solo giacciono morti, ma « anche sepolti sotto la pesante pietra della prava consuetudine; sicchè non vi voglia meno di una grazia straordinaria, e come miracolosa per sollevarli in un subito « da quello stato; onde non dovete voi supporre, che coloro l'abbiano, per la RARITA' di simili istantanee conversioni. Il partito da prendersi si è non azzardare nè il Sacramento, nè la salute del P., poichè avete in mano i « mezzi ordinarj, che sono l'assegnamento del tempo congruo, acciò si prepari per ricevere il beneficio dell'assoluzione col praticare quello, che insinua il Conc. di Trento al cap. 2, sess. 14, cioè, che viva QUALCHE TEMPO fra

« i gemiti della compunzione, e le opere penitenziali
« spiegate dianzi. Ma quanto tempo debbono impiegare
« gli abituati in simili preparamenti, perchè il C. li possa
« credere disposti? Questo non si può determinare precisa-
« mente: si devono bensì stimare sufficienti disposizioni,
« quando portano al Confessionario notabile emendazione
« di quel peccato abituale. Questa emendazione si raccoglie
« per lo più dalla diminuzione del numero de' peccati, se
« la persona ha avuto comodità di peccare tanto frequenti,
« quanto prima, e non altrimenti; e d' avantaggio ancora,
« se fedelmente ha messo in pratica i rimedj prescritti dal
« C.; e si dee molto più notare LO SFORZO DELLA VOLONTÀ;
« con che si dà al C. motivo ragionevole di giudicare, che
« la ricaduta d' UNA, O DUE volte, è piuttosto effetto dell'
« infermità cagionata dal lungo abito del male, che dall'
« attaccamento al peccato, e volontà perseverante in esso.»
Ecco che la dottrina di questo gran cardinale è la stessa di quella che abbiamo noi sin qui esposta. Potremmo qui trascrivere consimili sentimenti di cento altri Prelati, i quali se variano nelle parole, convengono nella sostanza; ma la brevità ci costringe a contenerci di solamente citarne i luoghi. Di due altri insigni Sinodi aggiugneremo qui appresso le dottrine; e a queste venerabili, e decisive autorità darem fine coi sentimenti di un altro insigne, e santo prelato, dopo aver tutto ciò fatto vedere brevemente essere conforme all'insegnamento del S. P.Benedetto XIV.

IV. Il primo egli è il celebre Conc. di Colonia altre volte citato, il quale parlando della giustificazione, e del modo, col quale il peccatore dispor si dee a riceverla nel Sacramento, distingue un principio, o sia un semplice desiderio della conversione, dalla consumazione, e perfezione della medesima; e accenna i mezzi, e le opere, con le quali egli di grado in grado si dispone. Dice dunque. *Ergo cum poenitentia Dei gratuitum donum sit, et illa et precibus, et lacrimis, animi saltem, aliisque piis studiis* (cioè opere) *expectanda est. Quod si non statim contingit, quod ambitur, non est ta-*

men desistendum a bene caeptis. Proinde, qui ex consideratione vitae turpiter actae, ac metu gehennae, jam concepit aliquam detestationem criminum hoc est timorem servilem, ac nedum sentit timorem filio dignum: perseveret in lacrymis ac precibus, quaerat, petat, pulset, donec et hunc timorem senserit cum voto certo (cioè proposito fermo) *mutandae vitae* (1). Di poi soggiunge. *Haec ergo voluntatis praeparatio sua quaedam opera habet . . . . . Nam homo* (notate bene) *cum agnoscit peccatum suum; cum gravitatem poenae secum mente volutat* (ecco la meditazione, o sia considerazione) *incipit temperare a malitia*, (ecco il principio di emenda) *gemere, lacrimari, tundere pectus, restituere alienum, facere eleemosinam de proprio, sitire justitiam, hoc est remissionem peccatorum , eamdemque precibus apud Deum ambire satagit.*

L' altro testo, che non si deve onninamente ommettere, egli è dell'incomparabile Arciv. di Milano S. Carlo Borromeo nelle sue provinciali e Sinodali Costituzioni, cioè nelle sue istruzioni, a'Confessori, dal Clero Gallicano a tutta la Francia proposte per norma, da Sommi Pontefici lodate, e approvate generalmente da tutti i Prelati della Chiesa. Ora parlando de'consuetudinarj così ei dice: *Confessarios monitos volumus, donec emendationem perspexerint, absolutionem his poenitentibus procrastinent, quos verisimile est ad peccata iterum lapsuros*, QUAMVIS POLLICEANTUR, AC SPONDEANT *ea se dimissuros. Hujusmodi vero sunt adolescentes, ut plurimum otio dediti, qui in ludis, commessationibus, ebrietatibus, et impudicitiis majorem vitae partem impendunt. Iis pariter accenseri debent blasphemi, detractores, etc.* (2); ed altri consuetudina-

(1) Tit. de Poenit. a. me. pag. 124. Edizione di Venezia.
(2) Nelle sue istruzioni a'Confess.

rj, che ivi accenna. Tale è ancora l'avvertimento, che à tutti i Confessori della Cattolica Chiesa scrive nella tante volte citata Enciclica (1), il lodato Sommo Pontefice al n. 22. *Hinc illos, ut quanto ocius revertantur, invitent, atque animos addant ut ante* REDITUM *ea omnia, quae illis agenda praescribuntur, rite perficiant, ex quo fiet, ut ad Sacramentale forum regressi, absolutionis beneficio donentur.*

V. Conchiuda pertanto queste venerabili autorità il più volte lodato S. Tommaso da Villanuova, il quale nel citato suo discorso sopra Lazzaro resuscitato, parlando dell'inveterato peccatore, e della penitenza verace ad esso necessaria per esser ad imitazion di Lazzaro spiritualmente risuscitato, accennando l'esempio della penitenza de'Niniviti, per cui meritarono da Dio il perdono, così prosiegue il discorso, e vieppiù conferma la verità già prima dimostrata, cioè ch'è necessaria l'emenda, e la mutazione della vita: *Non ait, vidit cineres: sed quid vidit? Opera eorum, quod conversi sunt a via sua mala. Si vitia non deseruntur: frustra Dei misericordia lacrymis imploratur.* (Ecco che nemmeno contan le lacrime, e altre esteriori penitenze, se non si abbandonino le colpe). *O peccator, si vere ploras, veni foras*: (come Lazzaro uscì dal sepolcro, così il peccatore esca dalla sua consuetudine) *fuge concupiscentiam, relinque lasciviam, expelle mulierculam, solve catenam: alias non credo* VERBIS, *non credo* LACRYMIS . . . *etiamsi* MILLIES JURAVERIS *etiamsi obtestando promiseris, numquam tibi credam.* Indi rivolgendo immediatamente a'Sacerdoti C. il discorso, loro dice, che non assolvino costoro, se non quando scorgano, che mediante la divina grazia, che li scuote, e li muove, usciti sieno dal sepolcro de'loro vizj. *Illum autem, qui a Domino vivificatus, desiderio salutis a vitiorum sepulcro foras egreditur, vos o Sacerdotes, solvite, et si-*

(1) Tom. 3, pag. 143, 11, 22.

nite abire. Eccovi citati altri Sinodi, che confermano quanto sopra (1).

VI. Passiamo ora all'autorità de'Teologi. Alcuni di quelli che insegnano regole pei consuetudinarj diverse, ed ancora contrarie alle stabilite, sogliono citare de'Teologi di loro partito, e di asserire ancora che quelle loro opinioni sono comuni, ma s'ingannano a partito; e perciò qui ne citiamo non pochi, che con noi si accordano; e ancorchè così non fosse le autorità de'Ss. Padri, e de'Vescovi, prevalgono, senza paragone a quella de'Teologi Benignisti; onde ferme e certe rimangono le nostre regole. Per evitare poi la prolissità, e ne'leggitori la noja, non riportiamo qui le parole loro, e precise sentenze, ma solamente ne accenniamo il luogo, perchè chi non fosse persuaso, possa facilmente soddisfarsi. Prima citiamo que'Teologi, che han fatte pratiche Istruzioni, quinci appresso i Teologi trattatisti, o Casisti.

(1) Non si notano qui i capi, o titoli perchè tutt'i Sinodi parlano di queste materie nel titolo del Sagramento della penitenza. Sono dunque tutti i seguenti. Concilio Provinc., ossia Nazionale di Antibari da Clem. XI approvato del 1703; Sinodo di Paduva del 1624, e altro del 1747; di Sarsina del 1708; di Treviso del 1727; di Urbino 1713, e altro del 1734; di Vicenza del 1689; di S. Angelo in Vado del 1790; di Fermo del Cardin. Paracciani; di Farfa del Cardinal Barberini altrove citato; di Perugia 1600; di Concordia del 1697, le Costituzioni Sinodali di S. Francesco di Sales, c. 5, p. 4; di Anagni 1780, sess. 2. c. 5. § 1, n. 3; di Venezia 1714; di Crema 1737: di Subiaco del Cardinal Carlo Barberini 1674: di Rimini del Card. Dom. Maria Corsi 1696; di Bologna del Cardinal Buoncompagni 1698; d'Orvieto 1730, sess. 3, c. 6, n. 2, così dice: *Et cum ejusmodi homines in his facinoribus habituatos invenerit* NULLO MODO *absolvant, nisi prius* CERTA *emendationis signa dederint*. Simili sono l'espressioni di altri molti, che si potrebbero qui citare. Anzi può dirsi francamente, che tutt'i Vescovi ne'loro Sinodi, o Pastorali istruzioni parlano di questa materia; e sono assai pochi quelli, che in qualche parte non tocchino il punto che abbiam qui trattato, e che non assegnino le stesse regole.

Una delle più celebri istruzioni, già da noi più volte lodata, e i di cui sentimenti abbiamo poc'anzi riferiti, si è quella del signor Cardinal Denhof, oltre di quella dell'incomparabile San Carlo. Le altre poi sono le seguenti. = Il direttore delle anime penitenti tom. 1. c. 33, alla quarta regola a mezza pag. 295, edizione Ven. 1770. = Guida pratica intorno alla dottrina, e prudenza de'Confessori, p. 3, c. 2, § 3, pag. 401, ediz. Ven. 1754. = Il Discorso mistico del B. Leonaldo da Porto Maurizio, altrove riportato, n. 12, pag. 49, ediz. Ven. 1794. = Istruzione chiara, e pratica per li Confessori di Terre, e Villaggi, c. 1, pag. 3, ediz. Ven. 1783. = Principj della penitenza, e della conversione ne'capi 6, 9, 10. = Habert, Praxis Poeniten., tract. 4.

Avverto, che non in tutte le citate Istruzioni si trovano precisamente le dottrine, e regole da noi stabilite, perchè non tutti in queste materie si diffondono; ma solamente accennano alcune cose più necessarie, e generali. Convengono però tutti i citati, che i consuetudinari, e gli abituati, che si sono altre volte dell'abito confessati, e non si sono emendati, che punto, o poco ne hanno mantenute le promesse, non si debbano assolvere senza prima esigere l'emendazione di fatto nella maniera già spiegata, e che non si debba credere onninamente alle loro promesse.

TEOLOGI TRATTATISTI, E CASISTI.

Il Carisio, de corrupt. verbi Dei, cap. 2. = Ribeira, in exposit. c. 2. Ioelis v. 18. = Corn. a Lapide in exposit. c. 2 Oseae v. 14, e altrove. = Giov. Maldonato; tom. 2, de poenit., a. 3, de obblig. Confess., q. 5, resp. 3. = Natale Alessandro, tom. 2, de Sacram., c. 1, a 4, § 3 al fine del paragrafo, ove ne deduce le ultime conseguenze. = Cuniliati, nel trat. de Sacram. poenit., c. 4, § 7, n. 11. = Juvenin, dissert. 6, c. 4. a 7. = Tournely, tom. 6. c. 8,

§ 3, condit. 2. = Genet, tom. 4. trat. 6, c. 12. = Pontas, Antoine, Franzoja in Busenbaum, ove parlano di queste materie, ed altri.

CAP. XI.

Si deduce per conseguenza delle dottrine fin' ora dimostrate, e delle riferite autorità, essere false, o senza meno mal sicure certe regole rapporto all' assoluzione da alcuni credute buone, e singolarmante riguardo a' consuetudinarj; e ciò a maggior lume, ed a totale cautela dal Confessor novello.

I. Vengo immediatamente al punto proposto, e dico, che dalla comune dottrina de' Ss. Padri, e de' Vescovi, ne' cap. antecedenti esposta, se ne conchiude ad evidenza, che certe regole proposte da diversi autori, rapporto ad assolvere i consuetudinarj, e simili peccatori, se non sono apertamente false si debbono almeno giudicare non praticabili, perchè contrarie alle dette autorità, e dottrine; e per conseguenza; incerte e dubbie; e si tratta di validità del Sacramento, in cui e già definito, che si debba stare dalla parte sicura. E primieramente tal è la seguente: Si può, dicono, e si deve ancora assolvere un abituato, o consuetudinario, la prima volta che si presenta, quantunque per nulla emendato, e caduto di fresco nelle solite colpe; purchè seriamente prometta di emendarsi in appresso, ed accetti i mezzi, che il C. gli prescrive. Rileggete attentamente i testi fino qui riportati ne' detti cap. antecedenti, se non gli avete presenti, e vedrete a quattr' occhi, che tutti i Padri, e Vescovi, esigono dal consuetudinario perchè possa essere assoluto, una previa emenda colla pratica de' mezzi; e tale che abbia troncato l'abito ossia consuetudine, onde non sia ricaduto che per fragilità; e che non si debba credere alle promesse. E poichè fa a proposito, aggiungo qui una chiara e bella sentenza di S. Gregorio il grande, altrove indicata. Conchiudendo egli

un suo discorso relativo alla penitenza, così dice: *Signum ergo* VERAE *poenitentiae non est in oris confessione, sed in afflictione poenitentiae. Tunc namque bene conversum peccatorem cernimus, cum digna afflictionis austeritate delere nititur, quod loquendo confitetur. In* FRUCTO *ergo non in foliis, aut ramis poenitentia cognoscenda est*. Per quanto dunque *seriamente* proponga, o prometta un consuetudinario, che nulla, o assai poco si è emendato, altro non si può prudentemente pensare, se non che abbia conceputo un buon desiderio, o sia qualche buona volontà di emendarsi, e convertirsi; e che perciò concepir si possa una qualche speranza di futura emendazione, per intraprendere con animo, e zelo la sua cura, ma non già che si possa tosto assolvere.

II. Per le stesse ragioni, e autorità *assolutamente parlando*; assolver non si debbono questi peccatori, quantunque disposti si mostrino di accettar qualunque grave, o gravissima penitenza, come si vorrebbe secondo un'altra regola falsa, o senza dubbio troppo benigna, praticata da certi C. zelanti sì, ma non secondo la vera scienza; e s'ingannano a danno delle anime. Ecco la regola, si presenta loro un consuetudinario, come bene spesso accade nel tempo Pasquale, o in qualche solennità, ed uditane la confessione, e compreso il suo stato di uno, o più vecchi abiti, di bestemmie, di disonestà, di ubbriachezza, ec., gl'intimano tosto la sentenza di non poterlo assolvere, se prima non dia segni con l'emenda, di vera volontà, e di sincera conversione. Costui, che non ha altro in mira; che di sgravarsi in tale circostanza del sacco, credendosi veramente assoluto, se gli riesce di carpire l'assoluzione, prega, e scongiura il C. di assolverlo per questa volta, promettendo di ritornare dopo qualche tempo, senza fallo, emendato. Il C. persiste nella negativa, e ripete di non poterlo assolvere, se col fatto non prova, quanto promette. Rinnova egli le suppliche, e le proteste, e l'assicura, che sarà fedele, anzi soggiunge. *Vi giuro su questo Crocifisso, cui non son degno nominare, che non mancherò, e senza dubbio vedrete, o Padre, che*

ritornerò migliorato: nè vi lascerò, ec. A tanti preghi, e scongiuri a compassion si muove l'incauto C., e nasce in in esso il desiderio di compiacerlo. Ma come farei? Ecco il ritrovato dell'amor proprio. Se accetta, dice fra se il C., i mezzi, una grave penitenza, sarà segno, che dice da vero. Così dunque parla il C.: *Orsù convien finirla; io a dir vero non potrei assolvervi, perchè da sì lungo tempo abituato; nulladimeno per questa volta vi assolverò purchè mi promettiate di ritornare dopo quindici giorni, e accettiate la penitenza, che sono per darvi.* Or bene, dice il C. per penitenza digiunerete due volte la settimana in pane ed acqua; reciterete ogni giorno un Rosario intero ec. Il misero P. bramoso di sbrigarsi, a tutto risponde: Padre sì, volentieri farò tutto. Si consola il C. a tal risposta, perchè gli sembra, che la sua coscienza si acchetì; e mutata poi in un'altra più leggera della prima penitenza, finalmente l'assolve. Parte contento il P., ma non più si lascia vedere. Si dimentica ben presto della penitenza, e dopo pochi giorni ripiglia le antiche sue colpe; ma che meraviglia! Le promesse di costoro non procedono che dalla sola lingua, e non dal cuore, e dalla volontà, tuttavia inclinata al peccato. Quando non v'intervengano segni straordinarj ciocchè di rado accade, dirò sempre: dimostrate co' fatti la verità delle promesse.

III. Similmente si dee giudicare di un'altra regola, che alcuni autori insegnano. Ed è, che si possa assolvere il consuetudinario, quando in esso si vegga, *qualche poco* di emendazione, o *qualche poco* di premura per emendarsi, p. e., pria cadeva quasi ogni giorno, ora tre, o quattro volte soltanto la settimana. Basta, essi dicono, se cade alquanto meno del solito, francamente si assolva. *Si adest*, dice un autore, ALIQUA IMMINUTIO *peccatorum, habenda est patientia, et absolvendus est.* Bellissima regola! Quand' anche il consuetudinario, che abbiam per le mani, non si fosse punto emendato, e ritornato fosse anzi peggiore, sempre fa d'uopo di pazienza, e di carità, per benignamente tollerarlo, e aspettarlo, a penitenza; ma non già

per assolverlo, per metà soltanto convertito. Imperocchè non dicono i Ss. Padri, nè insegnano i Vescovi, che si assolvino simili peccatori; quando si osservi in essi una qualche diminuzione di peccati, o che abbiano usata qualche diligenza: ma soltanto quando, come fu dimostrato, *conatum omnem*, cioè abbiano usata della diligenza almeno notabile, e fatta resistenza alla prava consuetudine.

IV. Quindi finalmente, senz'altre prove apparisce con evidenza, che non possono praticarsi, trattandosi, (come si ricordò al numero I) della validità dell'assoluzione, altre due regole similissime alla già confutata, e rigettata ivi, come contraria a'lodati Ss. Padri, e Vescovi. La prima è quella insegnata dall'autore, altrove ricordato; e che fu ancora riprovata al cap. VIII della parte seconda; ed è che si assolva qualunque peccatore, benchè non dia segno alcuno esterno di pentimento, purchè asserisca francamente di esser pentito, e prometta di eseguire quanto gli sarà prescritto. La seconda è a quella simile, cioè che si assolva chiunque si presenta la prima volta senza previa emenda, quando non sia stato da altro C. avvisato, e corretto; e avvisato promette come sopra l'emenda.

V. Potrebbe però taluno qui instare per promovere almeno una maggior facilità di assolvere, dicendo che possa bastare per assolvere un peccatore abituato, un qualche segno di dolore, giacchè non pare che più pretenda il Rituale Romano; ciò provando colle stesse sue parole. In fatti egli proibisce soltanto di concedere l'assoluzione a coloro, i quali niun segno danno di dolore: *Non absolvat eos, qui nulla dant signa doloris*. Dunque suppone, che se nel P. apparisce un qualche segno di pentimento si possa assolvere. A questo sentimento sembra ancora, che si conformi il Catechismo Romano, il quale così si esprime. *Si audita confessione, Sacerdos judicaverit, neque in enumerandis peccatis diligentiam, nec in detestandis dolorem poenitenti* OMNINO *defuisse, absolvi poterit* (1).

(1) P. 2, c. 5. n. 82.

Si noti l'avverbio *omnino*; vuol dire, che si può assolvere il P., quando si giudichi, che non del tutto manchi il dolore, dunque quando si accorga in esso un qualche dolore si può assolvere. Rispondo, che le due citate autorità nulla affatto favoriscono le troppo benigne regole, nè punto si oppongono alle nostre. Non la prima. Abbiate pazienza, che qui per l'ultima volta vi riferisca tutto intero quel testo. Dice: *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus danda, vel neganda, vel differenda sit absolutio, quales sunt qui nulla dant signa doloris*. Come voi combinate in primo luogo quel *videat*, e ancora *diligenter*, con la regola di contentarsi di qualunque segno di pentimento? Vi vuole forse molto di diligenza per iscorgere un qualche segno di dolore in un penitente? Lo stesso presentarsi spontaneamente per confessarsi non è egli un qualche segno di conversione? Di poi, non vedete voi, che secondo la costruzione grammaticale, quel: *qui nulla dant signa doloris*, si riferisce all'altro antecedente, *ne absolvat eos, qui, etc*. Onde quivi non dice altro, se non che il C. non dee onninamente assolvere colui, che di dolore non dà alcun segno. In fatti se si volesse così intendere, come voi pretendete, ne seguirebbe l'assurdo, che si potesse assolvere anche in dubbio di sufficiente disposizione; poichè quando v'è dubbio della disposizione, v'è sempre qualche segno di dolore, altrimenti non si dubiterebbe, ma sarebbe certa l'indisposizione.

VI. Similmente è chiaro, che non si dee intendere, come da taluno si vorrebbe *l'omnino* del Catechismo Romano. Questo aggiunto avverbio è frase grammaticale, che non altera punto il sentimento assoluto; onde è lo stesso, come se dicesse senz'altro: *non defuisse*. In fatti parlando poco prima dell'indicato testo al n. 58 di ciò, che *diligentemente* ricercar si dee nel P. dal Confessore, così dice: *Hoc primum Sacerdotes in poenitente* DILIGENTER *observabunt, si veram peccatorum suorum contritionem habeat,* CERTUMQUE *illi sit, ac* DELIBERATUM *a peccatis in posterum abstinere*. Come potete voi ac-

cordare sì forti espressioni del Catechismo, con supporre, che con quell'*omnino* intenda di contentarsi di qualunque segno di pentimento? che più! Ecco un altro testo decisivo, e tale, che debba far arrossire chiunque ha fatta si frivola opposizione. Segue ivi: *Sin autem intellexerit eum, qui velit confiteri, adeo peccata sua non dolere; ut* VERE CONTRITUS *dicendus sit*, CONETUR MAGNO *contritionis desiderio eum afficere; ut deinde hujus praeclari doni cupiditate incensus, illud a Dei misericordia petere, et eflagitare in animum inducat.* Altro che un qualche segno, e qualunque! Vuole la contrizione, e con certezza morale, che sia nel P., onde altrimenti il dee rimettere ad altro tempo; e che frattanto acceso in esso un gran desiderio di detta contrizione, la chieda a Dio con fervorose preghiere. Intende però il Catechismo la contrizione non perfetta, ma imperfetta come a suo luogo si spiegò.

CAP. XII.

Pratica delle date regole pei consuetudinarii.

I. Quantunque le prescritte regole immediatamente all'atto pratico sieno indirizzate, nulladimeno crediamo di fare al novello Confessore cosa grata, e utile l'applicarle ad alcuni casi, cui si riducono tutti gli altri, che avvenir possono in questo genere.

Qualunque consuetudinario pertanto, che capitar possa a' vostri piedi, ad una delle seguenti classi dee necessariamente appartenere. 1. A coloro, i quali al C. si presentano, senza che prima abbiano dato principio ad emendarsi; nè praticato abbiano alcun altro mezzo, per operar con la divina grazia la loro conversione; e senza che vi sieno stati da Dio con qualche interna sua inspirazione chiamati. Mi spiego meglio col fatto. Una gran parte de' Cristiani consuetudinarj sono di coloro, i quali più e meno si accostano a' Sacramenti, almeno nelle principali solennità, ma come per

un certo uso, o per una specie di divozione. Ora siccome a costoro poco cale di confessarsi da uno, o dall'altro, ma secondo che riesce lor più comodo, così non di rado capiteranno di costoro a' vostri piedi come per accidente, con quelle disposizioni, con cui le altre volte sogliono confessarsi, cioè cogli stessi abiti, e con le medesime colpe sino a quel punto replicate, e senza il minimo segno di compunzione, e di penitenza. 2. A coloro, i quali mossi da qualche ispirazione, e divina chiamata hanno cominciato ad operare in qualche modo la loro conversione, e se non altro con astenersi in qualche parte dalle consuete colpe. 3. Accade qualche volta, che un peccatore da Dio chiamato, illuminato, e mosso pria di presentarsi al C., da se abbia fatto in gran parte, ciò ch'è necessario per compiere l'opera della sua conversione; astenendosi da'peccati, pregando con qualche fervore per più giorni, restituendo, se ha da restituire, abbandonando occasioni, ec.; ma questo avviene assai di rado. Conciossiachè, siccome non piace a Sua Divina Maestà di far ella tutta l'opera della conversione di un'anima; volendo che il peccatore stesso vi lavori, e vi si affatichi; così d'ordinario vuole, che questa grand'opera non si compia, se non per mezzo della zelante industriosa direzione de'suoi Ministri, a ciò da esso destinati. Quindi è, che Gesù Cristo impose a'Leprosi, (figura de'peccatori) che chiedevano di essere risanati, che si presentassero ai Sacerdoti: *Ite, ostendite vos Sacerdotibus*. 4. Finalmente a coloro, i quali hanno la sorte di essere improvvisamente da una grazia straordinaria sì fortemente toccati, e scossi, che quantunque da poco caduti ne'soliti peccati d'abito, nondimeno sono nel cuore mutati, e compunti. Ma questo è un caso straordinario, e come miracoloso, di cui parleremo nel seguente capitolo, come in proprio luogo; parliamo ora delli tre casi, in primo luogo accennati, cominciando dal primo.

II. Non distinguiamo qui consuetudinario da consuetudinario rispetto alla diversa specie di peccati, in cui può essere uno abituato; perciocchè non si tratta di assegnar mezzi particolari per l'emenda di cadaun vizio, ma solamente

della maniera, con cui dee regolarsi il C. per ben condursi fatti peccatori, affinchè indisposti si dispongano. Parlando dunque di coloro, i quali la prima volta si presentano senza alcuna disposizione, primieramente dee notarsi, che ha bisogno il C. con essi di molto zelo, di pazienza straordinaria, e di fortezza (1). Conciossiachè essendo eglino indisposti, ingannati, e pieni di pregiudizj, (e benchè tal volta signori, e persone, che sembran colte, sono però nell'ignoranza in materia di religione) non così facilmente si persuadono della necessità di una totale riforma di loro condotta; e di pronto rimedio alla loro coscenza, per tutto quel tempo, in cui vissero senza emenda nella prava consuetudine. Considerate più che mai in questi incontri la preziosità di un'anima, poichè dalla sperienza, so, che senza gran carità, pazienza, e zelo, nulla con quest'infelici acciecati si ottiene. Inteso pertanto appena lo stato del vostro P. con termini, che procedano dalla più tenera paterna carità, dovete in primo luogo brevemente fargli vedere l'inganno, in cui vive, ed il pericolo sommo di dannarsi, se in quello stato si riduce all'ultimo estremo di sua vita.

Esibitevi poi pronto, anzi mostratevi desideroso di ajutarlo, e di assisterlo; promettetegli felice l'esito, quando accettar voglia, e praticare alcuni facili mezzi, che sarete per suggerirli; e finalmente assicuratelo, che liberato dal peso

(1) Specialmente questa fortezza(scrive il B. Alfonso De Liguori, Istr. a'Confess. app. IV § 1) « È necessaria co'Sacerdoti, che « con tutte le ricadute in colpe gravi, senza alcuna emenda, hanno avuto l'ardire di sempre celebrare; facendosi assolvere da « alcuno di que'Confessori, che fanno quest'officio, e faticano « PER DANNARSI. Sogliono alle volte tali Sacerdoti mal abituati « confessarsi in pubblico nelle sacrestie, affin di strappare poi a « forza l'assoluzione, che gli dovrebbe esser negata, col pretesto « dello scandalo, che ne avverrebbe, se dovessero astenersi dal « celebrare. Sia costante il C. con tali sacrileghi, a differir loro l'assoluzione con obbligarli a ripetere le confessioni nulle, « ed a confessarsi di tutte le Messe dette; e frattanto ad astenersi « dal celebrare sino, che non diano BASTANTE PROVA della loro emenda.» Ed ecco che il B. parlando quivi praticamente, conviene colle regole da noi stabilite, come pure in altri casi simili, già da noi citati.

delle sue colpe, e ricevuta per mezzo dell'assoluzione quella grazia, che mai ottenne nelle passate confessioni, tanto sarà il giubilo del suo cuore, e tanta la contentezza della sua coscienza, che benedirà ben cento, e mille volte quel momento, in cui a tal opra dette principio. Tutto ciò si può fare con pochi accenti. Ottenuto questo primo intento, cioè ch'ei si sottometta alla direzione vostra, e di dar principio alla cura delle profonde antiche piaghe della sua anima, passerete a indicargli, che debba egli fare, come nel numero seguente.

III. Non sarà forse poi bene, per questa prima volta, parlargli di dover ripetere le malfatte confessioni, perchè si potrebbe impedire l'effetto del primo passo, che si pretende, cioè che si persuada della necessità dell'emenda, e della pratica de' mezzi. Molto meno conviene pretendere subito una *totale mutazione*, e che non più affatto cada nei soliti peccati; s'insinui però la necessità di ajutarsi al possibile per non cadere, e particolarmente di abbandonare, o fuggire, se vi sono, le prossime occasioni. Con pari dolcezza gli si prescrivono gli altri mezzi dell'orazione, della meditazione, e delle pie opere; esigendo da principio assai poco, massimamente quando di mala voglia si sottometta alla cura; perciocchè meglio è ottenere poco, che nulla. Ed è un voler quasi uccidere un infermo di stomaco fiacco, e spossato, fargli prendere una medicina troppo forte, e pesante. Basta dunque prescrivere a principio, che reciti alcune brevi orazioni in ora ad esso comoda: p. e., cinque *Pater, Ave, e Gloria,* intendendo di onorare le cinque piaghe del Salvatore, e di pregarlo per quel prezioso sangue, che da esse sparse, ad aver pietà dell'anima sua, e tre altre *Ave* alla Madre di misericordia Maria SS. Rispetto alla meditazione, mezzo potentissimo per mutare lo spirito, ed il cuore, direte di contentarvi, che procuri una volta al giorno di pensare qualche momento, che dee di certo morire, e che non sa il quando: che se muore in peccato, precipita in un istante all'inferno, o punti simili. Soggiungnetegli che la può fare in qualunque ora,

e in qualunque circostanza, o assistendo alla S. Messa, o lavorando, o ancora vegliando nel proprio letto. Finalmente con benignità licenziatelo, facendogli animo, e coraggio, promettendogli di raccomandarlo a Dio ne' vostri Santi Sacrificii, esortandolo a ritornare quanto prima, cioè non più tardi di dieci o al più quindici giorni, insinuandogli con efficacia sopra tutto due cose, cioè di guardarsi per quanto può da peccati, e di raccomandarsi più spesso, che sia possibile a Dio, ed alla SS. Vergine.

IV. Ritornato, e alquanto migliorato seco lui congratulatevi, facendoli notare, che quando si vuole, tutto si può coll'ajuto della divina grazia; e che poi non v'è nell'emendarsi, e nel vincere le proprie passioni quella grande difficoltà, che a prima vista apparisce. Ritornato che sia la seconda volta, dopo pochi giorni, fate due altri passi. Il primo d'istruirlo, e persuaderlo della necessità di rimediare alle passate confessioni, o certamente invalide, o sacrileghe, o per lo meno sospette; e conseguentemente dell'indispensabilità di un diligente esame, assicurandolo del vostro ajuto, e della vostra assistenza. E qui gl'indicherete il metodo facile, che altrove abbiamo accennato. Il secondo passo egli è di caricar alquanto la mano nella dose della medicina, voglio dire de' mezzi, potendo crescere alquanto più di tempo per la meditazione, o fatta da se senza ajuto di libro, o con la lettura secondo le circostanze, e aggiugnere qualche moderata, e adattata esterna mortificazione, secondo che qui appresso diviseremo. Che se poi nelle medesime indisposizioni a' vostri piedi ritornasse freddo, e gelato, quale la prima volta si presentò, e colle stesse, o quasi con le medesime cadute, la prudenza, la discrezione a suo luogo dimostrata necessarissima, e la buona cura non permettono, che si alteri punto il metodo la prima volta prescritto. Tutto il vostro zelo impiegar si dee allora primamente in pregarlo, scongiurarlo, in persuaderlo a dar mano all'opera, rinnovandogli vivamente alla memoria le già ricordate verità di una morte incerta, che può ad ogni momento ec. l'infelicità, e pazzia di chi vive in peccato, lontano da Dio,

e simili altre, per iscuoterlo, se fia possibile, dal profondo sonno in cui vive; e per farlo risolvere a qualche maggior impegno di mutar vita.

In secondo luogo dovete osservare, ed indagare meglio quali sieno le cause delle sue colpe per additargli un qualche particolare, e opportuno mezzo. In fine cortesemente licenziatelo, raccomandandogli di non dar retta al Demonio, o a cattivi compagni, ec. È vero, gli soggiugnerete, che forse vi sarà necessario per riuscire nell'impresa un tempo alquanto più lungo a cagione, che le vostre piaghe sono profonde, e invecchiate; ma non dubitate, perchè con un poco di buona volontà finalmente vi riuscirete, e sarete consolato.

V. Rapporto poi a quelli che in secondo luogo abbiamo indicati, cioè che si presentano la prima volta già alquanto disposti vi dirò, che costoro sono più docili, e più volentieri si sottomettono, a quanto prescrive il C.; onde si può francamente, e la prima volta ancora, prescriver loro tutti quattro i già esposti mezzi, orazioni, ec., affinchè più sollecitamente compiano l'opera; e nel tempo medesimo, esaminato lo stato della coscienza, e il tempo della consuetudine, si può determinare loro donde debbono cominciar l'esame per ripetere le passate invalide, o sospette confessioni.

VI. Per ciò poi che riguarda alla terza specie, cioè a coloro, che da se stessi, così da Dio illuminati, e mossi, non solo han cominciato ad emendarsi, e a prepararsi con le orazioni, ed altre pie opere, prima ancora di presentarsi al confessionale, non v'è difficoltà di assolverli subito, quando sia vero, che per tempo notabile (secondo che si spiegò nel cap. antec. al n. XII, e seguenti) non sieno più ricaduti, se non al più una qualche volta, e per vera, e sola fragilità. Basta in questo caso avvertire all'obbligo, che vi può essere di ripetere le confessioni passate. Che se il tempo; in cui atteso hanno all'emenda, e alla preparazione, fosse stato breve di pochi giorni, e le circostanze il permettono, sarà bene differir loro alcuni giorni l'assoluzione, per-

chè, come con S. Agostino già si disse, dalla facilità, con cui sono ammessi a'Sacramenti dopo una vita scostumata, non prendano motivo di facilmente cedere di poi alle tentazioni; e perchè vieppiù disponendosi, maggior grazia ricevano con l'assoluzione, e più forti quindi sieno in appresso, e costanti nel bene.

VII. Non vi sarete dimenticato di quanto si disse nel cap. XIV, parte seconda, cioè, che il C. come medico, non solamente deve curare le attuali piaghe spirituali del P., ma di più prescrivergli quei mezzi, che possono essere necessarii, o molto utili per perseverare nell'acquistata salute. Questi generalmente gli abbiamo indicati al cap. XV della detta parte seconda. Ora di più, come in luogo più opportuno, ve ne accenno uno efficacissimo, e importantissimo pei peccatori, di cui parliamo. L'ultima volta, in cui con vostra consolazione donerete l'assoluzione al P. disposto, avvertite di pregarlo, e supplicarlo di una grazia, cioè, che dopo otto giorni, o poco più, ritorni da voi a confessarsi; facendo quindi la comunione in onore, p. e., della SS. V. Maria, ovvero del Santo, per cui nutre maggior divozione; affine di acquistare nuova forza contro li nemici, che rabbiosamente il tenteranno, e vieppiù confermarsi nella nuova vita intrapresa con accrescimento di divozione; e fervore: anzi quando non vi fosse motivo in contrario, sarà ottimo consiglio imporglielo per penitenza. Meglio sarà ancora, se il persuaderete di fare un triduo, o anche una novena di Domeniche in onore della SS. Trinità, confessandosi, e comunicandosi, se gli sarà permesso. E più di tutto vi raccomando, che come s'impiegò il vostro zelo, per cavar fuori dal fetido sepolcro il peccatore, così con pari impegno vi adoperiate, perch'ei non ricada; ma che anzi progredisca in appresso nel fervore, e nella virtù, secondo quell'obbligo, che, come principio generale, abbiamo dimostrato nei cap. XII e XIII della parte prima. Alcuni C. sono come quei disamorati animali, quali appena, che hanno dato in luce i loro parti, se ne dimenticano, e gli abbandonano. Questa è una delle ragioni lagrimevoli, per cui non pochi peccato-

ri veramente convertiti, e validamente assoluti, facilmente perdono il dono prezioso dell'acquistata grazia. Se il convertito desidera, e chiede di continuare sotto la vostra direzione, accettatelo qual figlio, poichè egli è tale, avendolo a voi in Gesù Cristo rigenerato. Se poi tante sieno le vostre occupazioni, e tali le circostanze vostre, che non possiate assumerne l'impegno, abbiate in mira di addittargli un pio e saggio C., che sicuramente il conduca per la via della virtù.

CAP. XIII.

De' segni, e casi straordinarii di conversione in generale.

I. Per dar termine a tutte le dottrine, e riflessi, che sono necessarj per la piena intelligenza, e pratica del proposto testo, cioè *Quales sunt, qui nulla dant signa doloris*, fa di mestieri parlare de' segni straordinarj. Tali si appellano, o perchè hanno in se stessi dell'insolito, o perchè hanno un non so che di maraviglioso, e portentoso. La conversione straordinaria di un peccatore consiste, come si accennò di sopra, in questo, che Iddio, oltre il solito operando colla sua grazia, sì vivamente illumina l'accecata mente di un peccatore, e sì fortemente, ed insieme soavemente tocca il suo cuore, che in un momento, ovvero in breve, o brevissimo tempo, distaccata la sua volontà dal peccato, contro di cui odio sommo concepisce, si converte totalmente al suo Dio. Questa ha perciò i suoi gradi, secondo la maggiore o minore abbondanza della grazia divina. Alle volte Iddio concede in un momento, o in breve tempo la grazia al peccatore, ma solamente quanto basta, perchè ei sia sufficientemente convertito, e all'assoluzione disposto; altra volta poi è sì abbondante, e veemente, che dallo stato del peccato non solo passa a quello della grazia; ma a quello di fervore particolare, e di perfezione; e questa più propriamente appellasi non solo straordinaria, ma miracolosa, co-

me fu quella di que'Santi prima peccatori, de'quali di sopra abbiamo fatto menzione; e come in modo particolarissimo e sorprendente fu quella di Saulo, di poi Apostolo.

II. Noi dunque qui cerchiamo, come il C. conoscer possa un peccatore, che a'suoi piedi si presenta, da Dio straordinariamente mosso, e convertito; mentre altrimenti essendo egli da poco tempo, come qui si suppone, caduto negli abituati suoi peccati, nè avendo antecedentemente praticati i soliti mezzi, non si potrebbe con prudenza, e moral sicurezza giudicar disposto; e poichè non si vede il cuor del P., nè il C. prestar dee fede alle sue semplici parole, quando non vi sono fondamenti sufficienti, o quando vi è la presunzione del contrario a ciò, ch'ei protesta, è uopo che questa straordinaria conversione, si conosca, e giudichi prudentemente da altri esteriori indizi. Quinci ne segue necessariamente,(e di grazia notate bene)che questi indizj consistere non possono in piccole cose:p.e.,in qualche sospiro,o in qualche piccolo atto poco prima della confessione esercitato,come sarebbe qualche elemosina,o simile opera pia;imperocchè debbono con tal fondamento, e moral certezza dimostrare, che il peccatore odia sommamente il peccato; e chè la sua volontà è totalmente mutata, e compunta *per modo,* che non rimanga alcun ragionevol motivo a dubitarne. Conciossiachè quando i segni tali non sieno, per cui il C. non deponga ogni prudentedubbio,non può assolverlo, se non come fu sopra dimostrato, in punto, o prossimo pericolo di morte. In fatti, come mai piccoli indizj e atti facili ad esercitarsi esser possono segni di grazie straordinarie? Grandi grazie, e movimenti straordinarj, e molto efficaci della divina grazia producono ancora grandi effetti. Come potrò io dunque prudentemente, e con fondamento pensare, che un peccatore eccitato sia da veemente grazia, che non solamente l'abbia alla conversione chiamato, e dal suo letargo scosso, ma che ancora sia liberata e sciolta la volontà di lui dall'antico abituato attacco al peccato, se non scorgo in esso certi esterni movimenti, e atti buoni, non già facili, ma difficili, onde in esso si argomenti una

volontà da Dio totalmente mutata? Più, se questi segni di straordinaria conversione in altro non consistessero, se non in cose solite, e comuni, p. e., in qualche principio di emenda, in qualche preghiera fatta in prepararsi alla confessione, o in qualche Messa udita, e in essersi risoluto da se di confessarsi senza esservi stato eccitato, e simili, niuna differenza vi sarebbe tra l'ordinario modo, e comune, con cui suol convertirsi un peccatore, e quello di una conversione straordinaria, e prodigiosa. Dunque nella straordinaria conversione dee accadere qualche cosa di più, che non abbia appunto del facile, e comune. Finalmente qui si tratta di assolvere un peccatore abituato, e invecchiato, non per via ordinaria, provata di sopra con la dottrina de'Ss. Padri, e la pratica suggerita comunemente da'sacri Pastori, ma di assolverlo senza la previa emendazione, e senza la pratica di detti mezzi, ma come all'improvviso contro la detta dottrina. Ora per operare contro le regole certe, e comuni, ci vuole assolutamente una grave, per non dire gravissima ragione; come di gravissimo motivo fa di mestieri per prudentemente giudicare, che in un subito covertito sia un peccatore consuetudinario. Dunque più evidentemente si conchiude (ed ecco il principio, e fondamento di tutta questa materia) che i segni di conversion straordinaria *non possono esser piccoli movimenti, e comuni atti del peccatore penitente.*

III. Da questa evidente verità primamente ne siegue, che non sono segni di straordinaria conversione tutti i seguenti, come insegnano comunemente quei Teologi, che abbiamo citati nel fine del cap. XI, contro altri seguaci di troppo benigne dottrine, i quali pretendono, che si possa assolvere un consuetudinario, quantunque non emendato, purchè abbia uno degli infrascritti segni, e sono. 1. Se di propria volontà, ed elezione siasi al C. presentato, ovvero se sia ritornato per ubbidire, secondo che gli era stato imposto. Si assolva, essi dicono, in questo caso ogni volta, quantunque non vi fosse mutazione di vita, o poco si fosse emen-

dato; imperocchè il ritornare al C., segno evidente egli è di buona volontà, e di pentimento; onde si dee considerare come mosso da una grazia di Dio straordinaria. Dio la perdoni a chi così scrisse! Sì bene, dico io, assolveteli sempre, abbenchè non emendati, e non dubitate, che non vi lasceranno giammai. Questi sono appunto que'C. che essi cercano. Ma come? Prosegue a peccare nella stessa, o quasi colla medesima frequenza, ed è in modo straordinario da Dio mosso, e convertito? Chi può intenderla? 2. Se abbia alquanto diminuito il numero delle colpe, ovvero abbia usata qualche diligenza per emendarsi. Dimostrammo già, che ciò nemmeno basta per crederlo di via ordinaria intieramente convertito. 3. Se siasi presentato con dire, che è venuto con intenzione di fare una buona confessione generale. Se a questo si aggiungono, e la notabile emenda, e l'orazione premessa, e quant'altro abbiamo provato, che si richiede alla conversione, sarà segno di conversione, e sufficiente disposizione per essere assoluto; altrimenti se altri segni non apporti, non si può giudicare, se non nella conversione principiante, in quanto che ha buona volontà di confessarsi, e di confessarsi bene. Questo punto è certissimo per le premesse autorità, e dottrine. Se il caso fosse, che conceputa diversi giorni avanti di presentarsi questa buona volontà avesse dato mano all'opra, e principio all'emenda, facendo violenza all'abito, esercitandosi in opere pie con fervore, restituendo l'altrui, se n'avesse obbligo abbandonando occasioni, ec.; in questo caso, o sarebbero segni di singolar mutazione, come fra poco diremo, della grazia; o se non piacesse di così chiamarli, vi sarebbe tutto il fondamento a credere, che costui fosse veramente convertito; e però si potrebbe assolvere, come abbastanza disposto: ma non già, se altro segno non abbia, se non la protesta soltanto di essersi accostato per fare una buona confessione, anco generale. 4. Se si protesti di accettare qualunque più austera penitenza. Ma che difficoltà può avere, e che violenza dee fare a se stesso un consuetudinario in accettarla? Su di ciò abbiamo detto quanto basta. Questi, e simili altri

segni possono chiamarsi relativamente alla materia che trattiamo, quasi direi inezie. E come nò! E non sono cotesti segni quasi di niun conto, in paragone di ciò, che esigono comunemente i Ss. Padri, e i Vescovi da'peccatori, perchè si possano giudicare rettamente disposti, anche soltanto di via ordinaria?

IV. Ma quali, direte voi, saranno i veri segni di straordinaria conversione. Eccomi a soddisfarvi. Già vi dissi a principio, che gl' indizi di straordinaria conversione consister non possono in atti del P. comuni, e facili, o in tenui mozioni di spirito; ma in atti più difficili, e quasi eroici, come appunto indizi del concorso di una grazia straordinaria; e veemente. Non saprei come meglio spiegarvi in particolare detti segni, se non con descrivervi un peccatore in pratica, da Dio straordinariamente mosso alla conversione. Eccovene dunque la descrizione. Capita a vostri piedi un gran peccatore, il quale vi dice, più forse colle lagrime e sospiri,'che con la voce, di essere un gran peccatore, uno scellerato, che merita ben mille volte l'inferno, e che si raccomanda alla vostra carità, perchè vuole assolutamente uscir dal peccato, mutar vita, e ritornare a Dio. Se voi l'interrogate come abbia fatta sì bella risoluzione, vi dirà: che udita pochi giorni sono una gran predica, o accaduto il tal caso, come avvenne a Santa Margarita da Cortona, o per qualche minacciante terremoto, o che so io, il Signore gli ha fatta la grazia di conoscere quasi in un baleno l'infelicissimo suo stato; che da quel momento non ebbe più quiete nè dì, nè notte, parendogli di esser nell'inferno, non cessando quindi mai di chiedere a Dio pietà; che da quello stesso punto in poi per grazia di Dio non è più caduto in alcun grave peccato, resistendo fortemente a qualunque insistente tentazione, o a movimento di violenta passione; e che finalmente egli è pronto a sottomettersi a qualunque cosa gli prescriverete, abbandonansi sulle vostre braccia.

Padre soggiugne, io sono qui nelle vostre mani, voi non avete a far altro, che comandarmi, perchè sono pronto a far tutto, e disposto ad eseguire quanto mi prescriverete, pur-

chè sgravi l'anima da tanto peso, che mi opprime, e mi rimetta in grazia di Dio. Se ricercate come dovete, se sia impegnato in qualche occasione, ei vi dirà, o che l'ha abbandonata affatto, o che s'era in sua casa, l'ha licenziata, ponendo anche in non cale ciò, che altri dir potrebbero contro il suo buon nome. Se ha roba, o fama da restituire, ei vi dirà, o che di già ha restituito, o che ha cominciato a soddisfare al suo dovere, ovvero che ha recata seco la somma necessaria. Se qualche odio mortale nutriva contro di un qualche nemico, vi dirà, che ora gli ha perdonato di cuore, che si è seco riconciliato, o se non gli è riuscito, lo ha cercato perciò eseguire, e che è prontissino a chieder tosto la pace, a salutarlo, ec. Così andate voi discorrendo di cose simili nell'esecuzione più difficili, e che da un peccator con prontezza di ordinario non si eseguiscono, se non è da straordinaria grazia mosso, ed eccitato. Ciò osservate nella conversione del buon ladrone sulla croce, il quale riprendendo lo scellerato compagno, confessò di esser degno di quella crudele, e infame morte, e di soffrirla con rassegnazione in giusta pena de' suoi misfatti; nella Maddalena, la quale vinse il rossore di comparir peccatrice a' piedi di Cristo in un solenne convito: nella Samaritana, che superò ogni umano rispetto predicando a' suoi Concittadini pubblicamente, che il Nazareno era il vero Messia, che le avea rivelati i suoi peccati; in un Zaccheo pubblicano, che restituisce il quadruplo, e di quel,che gli resta,ne dà la metà a' poveri, e in simili altre straordinarie conversioni. Più osserverete, che ei non solo non iscusa le sue colpe, e non mostra ritrosia nel manifestarle; ma più tosto le aggrava, e le esagera, che *non ha difficoltà* di sottoporsi alla dilazione dell'assoluzione, e di eseguire quanto giudicherete opportuno; obbediente senza replica, o almeno senza ostinazione a qualunque cenno. Segni tutti, che dimostrano una volontà penetrata dal dispiacer sommo del peccato, e dell'offesa fatta a Dio. Si può dunque assolvere subito francamente, quando la moltitudine, e varietà delle colpe da accusarsi non esigessero altro tempo, ovvero giusta ciò, che si disse più

sopra, non si giudicasse meglio differirgliela ancora per alcuni giorni. Questa sola sebbene assai breve, ma praticbissima indicazione può bastare, perchè di moltissimi altri simili casi senza difficoltà giudicar si possa, e con franchezza. Ciò non pertanto gioverà molto pel novello C. discendere alquanto più al particolare, e ragionar di alcuni segni, che se esser possono sufficienti, e veraci, possono talvolta essere ancora fallaci, e ciò facciamo nel seguente capitolo.

CAP. XIV·

Di alcuni segni straordinarj in particolare ne' consuetudinarj, ma che possono essere falsi, o insufficienti, o dubbi.

I. È bene anzi necessario, che il C. singolarmente novello sappia distinguere in pratica i segni straordinari che sono certi, come sono gl'indicati nell'antecedente cap. dagli incerti, e dubbj. Uno di questi egli è certamente il pianto nel P. consuetudinario, e le lagrime. Spiegamoci chiaramente, ecco il caso. Il consuetudinario, che vi si presenta, è ne' soliti abituati peccati caduto pochi giorni innanzi della confessione, nè prima ha fatto cosa alcuna, che dimostri veemente commovimento della divina grazia; non pertanto nell'atto dell'accusa sospira, e geme. Si cerca, se ciò basti per giudicarlo disposto, come straordinariamente convertito. Dico primieramente, che le lagrime sole, i sospiri, e gemiti sono un segno incerto. Le lagrime possono aver origine da più motivi, anche umani, e da cause meramente naturali. Alcuni, anche tra gli uomini, piangono per natural tenerezza, e mollezza; nelle donne poi è maggiore la debolezza, come ne' fanciulli, e però al pianto facili; così parimenti negli ubbriaconi, e ne' disonesti. Gli atti impudici lungamente praticati, la virilefortezza snervano, e distruggono; e quindi i disonesti sono facili al pianto. Altri sospirano, e piangono ancora, quando odono dal C., che non possono essere assoluti. Tutta la difficoltà, e l'impegno si è

di esaminare, e distinguere, se il pianto da interno divin movimento proceda, e dalla penetrazione del sommo male commesso. Conviene dunque fare su tal proposito al P. alcune interrogazioni, e poi alcuni riflessi secondo i diversi casi, e le circostanze. 1. Qual sia il motivo, per cui piange. S'ei risponde con gran sentimento in questi, o simili concetti: *Ah Padre non volete che io pianga, mentre ho tanto offeso il il mio Dio! Non piangerò mai tanto, quanto meritano i miei peccati.* 2. E che è stato, che vi ha tanto commosso? Avete mai provati nelle passate vostre confessioni simili sentimenti, e questa tenerezza, ec.? Se risponde, che nò; e che questa volta Iddio per sua misericordia in quell'incontro, o in tal accidente gli ha toccato il cuore, si può giudicare, che sia un singolare, e improvviso dono del Signore. Ma questi casi sono rarissimi. Se poi risponda, che altre volte ha pianto nella stessa guisa, si chieda, e si esamini con qual frutto: e se si ritrovi, che non ostanti le sue lagrime altre volte sparse, egli ritornò facilmente, e ben presto, alle stesse sue colpe, non si creda nemmeno alle presenti, perchè fallaci. Comprovi col fatto, e coll'emenda la verità, e sincerità del suo pianto. È mestieri inoltre fare qualche osservazione, com'ei si accusi, se piuttosto esagerando, che scusando le proprie colpe, o almeno, se con tutta sincerità, e schiettezza; s'ei sia docile, pieghevole, obbediente, umile, sottomesso: di modo che non solo non si oppone, e non resiste alla proposta, che gli fate di differirgli l'assoluzione, ma se ne reputa affatto indegno. S'è così, sembra, che sieno effetti dello Spirito del Signore, che repentinamente l'ha scosso, e vinto coll'onnipotente sua grazia. Che se al contrario nell'accusarsi, scusasse, o diminuisse le colpe, o indocile si mostrasse alle vostre giuste decisioni; piuttosto superbo, che umile; piuttosto duro di volontà, e di cuore, che sottomesso; decidete pure, che quelle lagrime da divina compunzione non procedono, ma da umano principio; o almeno molto dubbiosa è di costui la conversione. Dunque si differisca, e si provi. Da frutti si conosce la qualità dell'albero. *Ex fructibus eorum cognoscetis*

eos, c'insegnò Gesù Cristo. Uno spirito indocile non può mai esser frutto dello Spirito del Signore. Quindi ne viene, come altrove osservammo con l'autorità del B. P. Leonardo da Porto Maurizio, esser vera temerità del C. l'assolvere un consuetudinario, che nulla antecedentemente fece per emendarsi, e per convertirsi, ma soltanto perchè fattagli una viva esortazione, gli si spremono dagli occhi alcune lagrime. Dico ch'è temerità, e a tutta ragione; perchè sentimento comune de'Ss. Padri, che un consuetudinario, come fu dimostrato, e simili peccatori non si convertono, senza una straordinaria grazia del Signore, in un subito, nè senza una specie di miracolo. Voi presumete di convertirli con quattro parole in pochi minuti? Ma che tante premure di assolver subito, con pericolo probabile di rovinar l'opera del Signore, di aggravarsi la coscienza di un sacrilegio, e tradir un'anima? Non ho mai veduto in pratica, che il tempo in questi casi pregiudichi; anzi che giova moltissimo per le ragioni in altri luoghi già addotte. Anche li Ciarlatani hanno talvolta l'arte dalla natura di muovere al pianto gli astanti, come accade ancora nelle tragedie; e un sacro oratore può cogli artifizi dell'arte oratoria muovere alle lagrime gli uditori, come più fiate accade. Lo stesso dunque può ottenere per mezzo delli medesimi rettorici, o naturali artificii un C. eloquente. Le spremute lagrime non sono effetti in questo caso di una interna conversione della volontà, ma di una passione per arte commossa.

II. Non neghiamo perciò che una qualche rarissima volta possa accadere, che il P. acquistando con la vostra istruzione ed esortazione, della malizia, e gravezza delle sue colpe una nuova più distinta cognizione, venga mosso, mediante la divina grazia a singolar commovimento; ma in questo caso voi osserverete tutti quegli altri segni, che abbiam testè nel numero antecedente notati, cioè di umiltà, docilità, sincerità, sommissione, anche alla dilazione dell'assoluzione, e a qualunque suggerimento, e comando; e in tal caso vi sono segni di vera mutazione di cuore, e di conversione, come abbiam detto dianzi. Io però senza vera

necessità, non assolverei in questo, o simili casi immediatamente, ma differirei qualche breve tempo per una prova. Imperocchè quando si tratta di decidere, ed operare contro le regole generali, e certe, la prudenza vuole, che con molta cautela si proceda, e saggio avvedimento. Oltre di che, siccome questi tali hanno più necessità di ripetere le passate confessioni; così fa d' uopo ancora di qualche tempo per la necessaria preparazione dell' esame.

In somma bene spesso, se non sempre, vi pentirete di aver con troppa celerità operato, e giammai quando posatamente. Si parla per esperienza: giammai hanno motivo di pentirsi i C. per aver differita *discretamente* in questi casi l'assoluzione;anzi molte volte loro avviene,come è accaduto anco a me, di ringraziare dopo il Signore, di non aver data allora l'assoluzione, perchè ritornato poi il P., dai suoi portamenti si è veduto chiaramente, ch'ei allora non era in verità, come appariva, convertito.

III. L'altro segno, che può essere anche vero, e dimostrativo di una insolita conversione, e insieme falso, o insufficiente, egli è di accusare certi vergognosi peccati non mai per lo passato confessati. Veggiamolo in pratica. Si presenta a voi una persona da lungo tempo in peccati abituata, e non emendata, ma che di poco ne' medesimi è caduta. Questa o in principio della Confessione,o nel progresso vi dice di aver de'peccati non mai per rossore accusati, e ch'è venuta a bella posta per confessarsene. Ciò soltanto, non basta per dire: dunque è disposta. Imperciocchè quantunque il vincere coraggiosamente una somma difficoltà, che può sperimentare un P. nel manifestare certe colpe, sia un segno ottimo, e possa indicare una straordinaria grazia del Signore, nulladimeno non può così subito decidersi; avviene bene spesso, che colui,ilquale prova un sommo rossore in accusare a' C. del proprio paese certe colpe nulla affatto,o pochissima n'esperimenti con un forastiere. Accade altresì, che questa difficoltà dal P. si provi con uno, e non con l'altro C. della stessa Parrocchia. Molte volte accade, che si va appostatamente da quel C., perchè con esso si ha tutta la confidenza, o facil-

mente si vince con esso la ripugnanza. Ciò supposto, come fatto verissimo, e frequente, come volete voi decidere, subito, che Dio con una grazia straordinaria abbia convertito cotesto sacrilego P., per questo solo, che ora ha risoluto di accusar da voi ogni sua colpa? Io prima di tutto interrogo, e domando: quanto tempo è, che vi è venuta questa ispirazione di portarvi da me per accusarvi delle colpe, che mi dite? Saranno, p. es., dieci, quindici, o più giorni? Ditemi di più, dopo venuta questa ispirazione, siete più caduto in grave peccato, o ne'soliti vergognosi? Risponde *P., ci sono pur caduto più volte*. E se sia poco più, o poco meno, come prima dell' accennata ispirazione, io conchiudo; dunque non è veramente convertito, ma soltanto vi è un buon principio, e uno stimolo della grazia divina, cui cooperando si convertirà. Interrogo di più. Per qual fine, di grazia, siete venuto qui da me, e non piuttosto dal vostro C., o da altri? Ditemi, provate voi nel dir a me coteste vostre colpe tanto rossore, quanto ne esperimentereste col vostro ordinario, o con altro? Fingiamo, che risponda, come accade: *P. con voi non ho difficoltà di dir tutto, e per questo fine son venuto*. Supposto dunque, che il caso avvenga in questi termini, che, di grazia, scorgete voi di straordinario movimento del Signore in costui? E se è caduto più volte in gravi peccati, anche dopo l'ispirazione, e risoluzione di sinceramente, e intieramente accusarli, come in buona coscenza tosto assolverlo? Dunque da ciò solo, che il P. accusi le colpe, avvegnachè vergognose, non più confessate non si può inferirne, che si possa assolvere senza le necessarie prove; non essendo assolutamente, e certamente segno straordinario. Se poi esaminato nell'accennato modo, si trovi, che da quel punto, in cui fu inspirato, pensò di ben confessarsi, cessò ancora dalle colpe; e se una, o due volte cadè, esaminato, si rileva, che fu per forza di una grave tentazione, che si raccomandò a Dio, ec., e di più nell'atto dell'accusa vince il rossore, e la difficoltà non leggiera, che sperimenta nell'accusare interamente e sinceramente le colpe ancor più vergognose; allora v'è tutto il fon-

damento per prudentemente giudicarlo disposto, quantunque non fossero, che pochi giorni da che s'astiene dalle solite colpe, e che si dispone alla confessione. Potrebbonsi qui notare diversi altri consimili casi; ma gli accennati bastar possono, perchè qualunque mediocre talento possa agevolmente a norma di quelli ben regolarsi; avendo sempre presente il principio primamente stabilito, cioè, che una straordinaria, e miracolosa conversione manifestar si debbe con atti del P. non facili, e comuni, ma singolari, e più, o meno difficoltosi. Credo pertanto di poter qui dar termine alla presente materia con solo ricordarvi, che se generalmente parlando ha il C. bisogno del lume divino, ciò è peculiarmente ne'casi straordinarj qui trattati, imperocchè non è sempre cosa facile distinguere le divine straordinarie mozioni. In questi incontri adunque più che mai di cuore, e con fervore fate ricorso al Principe de'Pastori Gesù Cristo, perchè vi assista co'suoi lumi per non errare.

CAP. XV.

Di alcuni casi nella pratica più difficili rapporto a'consuetudinarj.

I. Non sarebbe questa nostra istruzione sopra i consuetudinarj del tutto compita, se non parlassimo ancora di alcuni casi particolari, e più difficili a riuscirci, e che non tanto di rado possono avvenire; dicendovi prima due parole di uno, il quale quantunque non includa notabile difficoltà, pure è bene toccarlo come di passaggio; egli è il seguente. Avviene alle volte in semplici persone, o rozze, che abitualmente, o per lungo tempo abbiano commessa un'azione, da essi creduta o innocente, o colpa soltanto leggiera, nè sieno stati interrogati da'C., nè istruiti (1). Questo caso può più frequentemente accadere ne'giovanetti d'ambidue i sessi, ri-

(1) Dell'obbligo d'istruire i P. se ne parlò diffusamente nella parte terza, cap. IV, e seguenti.

spetto a certi atti lubrici, e disonesti, da se soli commessi, o promiscuamente; e quantunque in questi, e simili materie, non sia sì facile in coloro, che han già l'uso di ragione, un' invincibile ignoranza, non potrebbero forse da grave peccato in qualche caso essere scusati, o per lo meno, che non fosse giudicata di vera malizia, onde meritino compatimento? Così parimente avviene non rare volte in adulte persone, ma molto semplici e di grossolano talento, rispetto ad altre azioni da essi riputate lecite, quantunque in sè gravi. In questi casi pertanto, o simili, se dall'esame fatto si conchiuda, che non sia persona, assolutamente parlando, di rilassata coscienza, nè in altri gravi abiti impegnata, e che illuminata del suo errore, dimostri dolore del suo inganno, con risoluzione di non più commettere quell'azione; e si vedesse in essa prontezza di abbracciare quei mezzi, che saranno al suo bisogno opportuni, sembra, che si possa assolvere; quando sinceramente asserisca, e protesti, che assolutamente non la credeva peccato; e che se fosse stata prima avvisata, non l'avrebbe commessa; e quando finalmente per altro capo niun impedimento vi sia all'assoluzione, ma passiamo a que' casi, che sono difficili veramente a risolversi in pratica.

II. Capitano non poche volte al tribunale invecchiati peccatori senza segno alcuno di straordinaria conversione, senza precedente emenda, e in somma senza segni di vero pentimento, i quali perciò sono di assoluzione indegni; e che non pertanto, o si trovano in necessità di comunicarsi per evitare l'ammirazione, ovvero lo scandolo, come può avvenire facilmente in un monistero di religiose; ovvero in circostanze di non poter più ritornare dallo stesso C., o d'intraprendere un viaggio in mare, o di dover celebrare la S. Messa, e amministrare Sagramenti, come un Sacerdote, o Parroco; a'quali perciò non si può (come si dovrebbe, secondo le date regole pei consuetudinarj) lungamente differir l'assoluzione. Similmente può ciò accadere relativamente ad un Missionario, o Religioso, che si impiega in dar esercizj a persone, che da più luoghi ancor lontani vi concorrono. In questi, e simili casi qual regola si dovrà tenere? Assol-

vere costoro, o non assolverli? Per rispondere alla domanda, e assegnar qualche certa pratica regola, fa di mestieri primieramente distinguerli in quattro classi. 1. In quello, il qual debbe immediatamente comunicarsi, o celebrare, perchè altrimenti ne avverrebbero gravi disordini, o veri notabili scandali, e non può essere allora assoluto. 2. In quello, che non ha ora necessità di comunicarsi, o di celebrare, o di amministrare Sagramenti, ma non può più ritornare dallo stesso Confessore. 3. In colui, che può altra volta ritornare per esser diretto, praticando intanto i mezzi, e attendendo all'emenda, e a dar prova della sua conversione; ma frattanto egli è obbligato a celebrare, o all'amministrazione de'Sagramenti, perchè altrimenti succedono de'gravi disordini, o notabili scandali. 4. In coloro, che possono ritornare, ma il tempo alle prove, e alla pratica de'mezzi, secondo le già approvate regole, è troppo breve, nè hanno segno alcuno di straordinaria conversione. Della prima classe non occorre più parlare, perchè si è precisamente deciso il caso al cap. IV, n. XII, Reg. VIII, pag. 51, e seg. Sarà bene però qui di nuovo avvertire, ciò che ivi col Card. Denhoff fu notato, cioè che la comunione, o celebrazione della S. Messa senza l'assoluzione, ma con la contrizione, non è lecita, se non nel caso di vera assoluta necessità, e non mai quando vi sia qualche motivo di temere qualche altro disordine, ma non grave, come sarebbe alcun sospetto, o rimprovero: onde non è lecito nel caso, che uno dovesse fare una solita comunione in una Confraternita; oppure, che una fanciulla fosse condotta dalla madre a confessarsi; la quale perciò sospettasse della figlia, e la sgridasse, non comunicandosi, e in simili incontri, ne'quali non v'è vera grave necessità; e ne'quali è facile il mezzo, onde evitare un tal piccolo pregiudizio, che possa accadere al penitente, se allora non riceve la comunione, come abbiam ora detto della fanciulla.

III. La seconda classe ella è di quelle persone, che a'vostri piedi capiteranno, le quali lungamente abituate, si presentano senza segno straordinario, senza precedente emen-

da,e senza in somma segni sufficienti di vera conversione, e che per qualche necessaria cagione non possono da voi più ritornare. Queste non si possono assolvere. Imperocchè è principio certissimo da tutti accordato, e più volte ripetuto, che fuori del pericolo di morte, assolver non si possono, se non v'è certezza morale, o sia giudizio prudente di loro disposizione. Dunque che si dee fare? Abbandonarle? Mai no. Si dimostri loro con termini pieni di dolcezza, e di carità la somma dispiacenza, che si prova in non poterle assistere, ed assolvere. Si persuadano con le ragioni, in altro luogo accennate, della necessità, che hanno per rimediare alle loro profonde piaghe, e rimettersi nella divina grazia, di prendere un tempo opportuno, e di scegliersi perciò nel proprio paese, o in altro vicino, il miglior C., che potrà esser possibile; lor si prescrivano e si spieghino i mezzi necessarj per emendarsi, e disporsi; e finalmente con umanissime espressioni, e promettendo di aver di essi memoria nelle proprie orazioni, si congederanno. Dovrete soffrire l'importunità di lunghe dicerie, e preghiere, di replicate promesse, di proteste, e di scongiuri, per cui muovervi ad udirle, e di assolverle; ma con la pazienza, e mansuetudine vincerete l'indocilità, e l'ostinazione.

IV. Assai più del detto è doloroso il caso di quello, in cui indisposto si presenta da lontano paese venuto un P. con vergognosi peccati non più confessati, a fine appunto di tutti sinceramente da voi accusarli. Se il fatto sia come nel precedente capitolo al n. II si è notato, per cui con prudente giudizio si possa credere convertito, non v'è difficoltà quando non più potesse da voi ritornare, purchè tempo vi sia opportuno per ascoltare tutta la sua confessione, ripetendo tutte le sacrileghe passate, e di soddisfare ad ogni altro dovere delle necessarie istruzioni, ec. Ma se dubbia sia la sua disposizione per le circostanze, che occorrer possono, e particolarmente perchè proseguì a peccare nonostante la fatta risoluzione di tutto accusare sinceramente; nè può fermarsi per qualche giorno per praticare il mezzo, che si dirà al n. VI, come risolvere? E se questa persona, come tante

fiate mi è avvenuto, protesta, e riprotesta, che mai più si confesserà, perchè coraggio non ha di manifestar ad altri quelle vergognose colpe; e che piuttosto morrà in tale stato, che confessarle, che si dovrà fare? E che, volete forse assolverla? Non supponghiamo noi, che ogni circostanza considerata, resta dubbia la sua disposizione? Ora aggiungo di più, che se realmente risoluta fosse di mai più ad altri accusar quelle colpe, ella è manifestamente indisposta; perciocchè espressamente si dichiara di voler continuare nel peccato, e nella vita sacrilega. Confesso che sono cimenti al caritatevol C. penosissimi; ma altra via non v'è. Concedo ancora, che in questi casi si giudichi del P. più benignamente, che si può; ma salva sempre la coscienza, e salvo il Sagramento. Altro dunque non rimane, che benignamente, come nell'antecedente caso, rimetterlo ad altro C., e licenziarlo.

Ma, e non contate punto, voi dite, il viaggio fatto, forse con grave suo incomodo? E non è questo un buon segno, anzi conchiudente di volontà risoluta? È verissimo, rispondo, ma solo quando non vi sieno prove in contrario, e particolarmente colpe commesse, e non di mera fragilità dopo la presa risoluzione, come qui supponghiamo, che vi sieno. Se ne trovano non pochi, i quali hanno intrapresi lunghi viaggi per venire a confessarsi, quantunque con volontà precisa di non abbandonare la prossima occasione, e a questo solo fine di fare una general confessione, per essere di tutto assoluti, persuasi per la loro ignoranza, di essere veramente assoluti ancora avanti a Dio. Dal viaggio dunque intrapreso, o dall'incomodo soltanto sofferto, non si può con certezza conchiudere, che il P. sia disposto, quando, come si è detto, segni vi sieno in contrario. Dovete di più qui osservare, che queste tali persone, di cui parliamo, ordinariamente protestano, ed esagerano di non più accusare quelle colpe, come ancora di non poter più ritornare, non già perchè così sia veramente, ma a fine, che il C. si muova a terminare allora la confessione, e per non esser soggetto ad altri incomodi. Quinci accade più fiate, che stando il C. saldo sulla negati-

va, finalmente, o risolvono di far ritorno in altro tempo opportuno, ovvero di sciegliere altrove un altro direttore. Dunque siate cauto, e ancora santamente astuto, diligente, e destro nell'esaminare le disposizioni delle coscienze, e fermo ne'giusti vostri prudenti giudizi, paziente in ascoltare le opposizioni, efficace in scioglierle; e in pratica vedrete, che almeno alcune fiate vi riuscirà di condurre ove fa d'uopo i P., quantunque indocili, e ostinati.

V. La terza classe è quella di coloro, che non si possono nè subito, nè sì presto assolvere, e sono obbligati ad amministrare Sacramenti, come sono i Parrochi, e i Sacerdoti. Quest'è uno de'casi più scabrosi, non tanto per l'estrinseche difficoltà, che insorgono dalla necessità, in cui bene spesso si trovano di ricevere, come si è detto, o amministrare Sacramenti, quanto dall'intrinseca difficoltà, e propria di queste persone. Se pertanto vi si presenti un qualche Parroco, o Sacerdote, obbligato a celebrare, o ad amministrare Sacramenti senza segno alcuno straordinario, e senza nemmeno gli ordinari, cioè dell'emenda, orazioni, ec., in qual modo potete voi regolarvi?

In quanto alla necessità di celebrare, o di amministrare Sacramenti nuovamente vi rimetto a quanto si disse al cit. cap. IV, n. 12, e seguenti. Rispetto poi al modo di condurre un simile Sacerdote, o Parroco, s'è possibile, alla conversione, e ad una condotta virtuosa, ed esemplare, come il suo stato richiede, traendolo prima fuori dalle sozzure delle colpe, vi propongo i seguenti mezzi, pel desiderato fine, se non in tutto necessarj, certamente efficaci. Primamente dico, che per un infelice Sacerdote, che imbrattato si trova forse fino agli occhi, e da tempo considerabile, di mille sozzure, con molti altri gravissimi peccati di conseguenza, di ufficii, o tralasciati, o precipitati, di ministeri strapazzati, di Messe sacrileghe, e che so io, sarebbe necessario, che per otto giorni almeno si ritirasse in qualche divoto Chiostro, o altro pio luogo, per ivi applicarsi con tutto lo spirito, e possibil fervore a'spirituali esercizii, senza de'quali sarà difficile, che si converta veramente, e si emendi. Che se per ine-

vitabili impedimenti non possa, è d'uopo, che in propria casa procuri di esercitarsi più che sia possibile nella lettura de'libri spirituali, in sante meditazioni, ec., Siccome poi maggiore è la difficoltà in queste persone di convertirsi, nata particolamente, e dalla maggior malizia con la quale peccano, e dalla loro ingratitudine più enorme, che usano contro di Dio, e dall'abuso fatto de'Sacramenti; così necessari sono i mezzi più forti, e di orazioni più umili, più frequenti, più fervorose, per rendersi propizia la divina pietà, si enormemente da essi oltraggiata. Se vi scorgete poca disposizione, è bene, per tentare di guadagnare quell'anima, di chiedere, come altrove si disse, poco al principio, e poi di grado in grado eccitarlo a maggior fervore. E poichè in questi casi di Parrochi, e di Sacerdoti, che poco lungamente possono d'ordinario astenersi da'Sacramenti, così d'uopo è di studiare la maniera di brevemente, per quanto è possibile, disporli all'assoluzione. Dovete poi istruirli ne'loro doveri, in cui alle volte, avendo abbandonati gli studj, sono ignoranti, ed istradarli a quella perfezione cui sono tanto obbligati, e da cui vissero tanto lontani.

VI. In quarto luogo capitar possono consuetudinarj senza straordinario segno di conversione, i quali per insuperabili impedimenti ritornar non possono dal C., se non una, o due volte, e dentro lo spazio di pochi giorni, come sono coloro, i quali intraprendere deggiono un lungo viaggio per terra, o per mare, o che trattener non si possono per lungo spazio nel paese, ove di presente si ritrovano o che per altre simili circostanze non si può differire loro, se non per alcuni giorni, l'assoluzione. Il caso dunque precisamente egli è, o di terminar tra pochi, o pochissimi giorni la confessione, e assolvere il P., ovvero di lasciarlo nel suo peccato, con probabilità, o certezza di viver in esso lungo tempo senza potersi confessare, e ricevere l'assoluzione, come accaderebbe a colui, che intraprender dovesse in mare una lunga navigazione. Casi sono questi non frequenti, ma che pure avvengono. Qual partito pertanto dovrà pigliarsi? Questo per mio avviso, è caso non poco malagevole, e pel

C. di maggior cimento. Imperciocchè l'assolvere un consuetudinario con la prova di pochi giorni, egli è un rischio del Sacramento, e della propria coscienza. Abbandonarlo inassoluto con certezza, o probabilità, ch'ei viva lungo tempo in disgrazia di Dio, e con qualche pericolo ancora della vita, e più dell'anima, pare in qualche senso troppa durezza, e contro la carità. Ecco pertanto ciò che sembra potersi risolvere per salvare in simili casi un'anima, per quanto può essere permesso dalle dottrine e regole fermamente di sopra stabilite: Se pertanto il caso sia tale, che il consuetudinario supposto senza veruna vera e sicura disposizione, possa per più giorni, p. e., circa 8 giorni trattenersi, si può tentare, che si disponga col seguente metodo. 1. Si persuada, e si ecciti con efficacia, ad un non ordinario fervore di penitenza, a cagione dello stato, in cui si trova, a fine di rimettersi in sì breve tempo in grazia di Dio; facendogli vedere la necessità, che avrebbe di spazio assai più lungo per operare in se una totale conversione. Voi poi dovete più che mai accendere il vostro zelo per impetrargli con calde frequentissime preghiere da Dio misericordia. Prescrivetegli, che in que'pochi giorni tutto il tempo, o almeno una gran parte, l'impieghi in sante meditazioni, particolarmente dell'Inferno, del Paradiso perduto, e della somma offesa, che si fa a Dio col peccato, ajutandolo voi con opportune istruzioni, ed esortazioni; e di più, in fervorose orazioni, e in qualche afflittiva penitenza; e se può, dispensi larghe limosine a'poveri, o faccia celebrar de'sacrifizj pel grande oggetto di ottenere da Dio la preziosa grazia della sua conversione, ec. 2. Imponetegli, di restituire, se ha l'altrui roba pregiudicata; di disdirsi, se ha qualche prossimo infamato; che *ipso facto* abbandoni le occasioni prossime, se dalla sua libera volontà dipendono; e che in somma faccia in que'pochi giorni, quanto è obbligato fare, e quanto far dovrebbe in altre circostanze di tempo per dimostrarsi veramente di volontà mutato, e di cuore. Ciò premesso, io dico: o costui accetta il partito, promette, e adempie quanto gli è prescritto secondo il suo potere, e le sue circostanze, e

allora dà prove sufficienti, di vera conversione, che potrà dirsi straordinariamente impetrata, o non accetta di passare i pochi giorni proposti, per quanto è possibile, in fervore, ed è chiaramente indisposto. Che se tutto egli accetta, promettendo di fare quanto sopra, e quanto sarà in suo potere di fare; ma poi al suo ritorno si scuopre, che poco, o nulla ha fatto mostrandosi tuttavia tiepido, assai poco penetrato delle offese fatte a Dio; e molto più se non avesse eseguito, potendo, quanto fugli imposto rapporto all'abbandono delle prossime occasioni, della restituzione di fama, o roba altrui; ec., non si assolva. Cosa veramente dura non meno al P., che al Confessore medesimo, ma necessaria, e del P. sarà tutta la colpa. In fatti su qual fondamento volete arrischiare l'assoluzione, mentr'ei non dà segno di vera, sincera volontà di ritornare a Dio? Ma egli si ritrova in necessità di partire, e di esporsi ai pericoli del mare, oppure non può più ritornare? E che posso io farci? A che gli gioverà la mia assoluzione, se non per ingannarlo, e che si dimentichi d'esser nel misero pericoloso stato, in cui veramente si trova, lusingandosi di esser veramente assoluto? E chi n'è la causa, se non la sua negligenza, e mala volontà? Dirà forse un qualche novello benigno Teologo: ascoltate la sua confessione, e dategli l'assoluzione condizionata. *Si es dispositus, etc.* Ne abbiam di questa parlato nell'Appendice del cap. IV, e colà l'abbiamo validamente riprovata. A me altro non rimane, che scongiurarlo per quanto ama l'anima sua, che pratichi i mezzi opportuni, e che sopra tutto chieda a Dio con istanza una perfetta contrizione, a cui spesso si ecciti con le convenienti considerazioni; e che nella prima opportuna occasione, ad altro C. si presenti, per ottener l'assoluzione. E questo è ciò, che si può praticare in questo caso.

VII. Ci confermano in questa pratica due riflessi, relativamente ad assolvere il consuetudinario, senza la conveniente solita prova, esigendo la detta fervorosa preparazione. Il primo egli è, che quantunque d'ordinario, nè sì presto, nè sì facilmente conceder soglia Iddio a sì fatti pecca-

tori la grazia della conversione, nulladimeno è probabile, che Iddio stesso più alla misericordia propenso, che alla giustizia, si degni di concedere nel detto caso di necessità la sospirata grazia, come diede a'Niniviti; perchè appunto tosto si applicarono ad un rigoroso digiuno, alla riforma de' costumi, e alle opere di penitenza. Il fervore dell'orazione, con le altre opere di umiltà, e rigore di penitenza, suppliscono al maggior spazio di tempo, che altrimenti sarebbe per via ordinaria necessario. Qui però vi avverto di due cose: La prima, che quantunque questo metodo, come a noi sembra, sia retto, e praticabile, non pertanto convien confessare, che non sempre riesce; e però in questi casi, è necessaria più che mai molta cautela. La seconda, che non si deve praticare, se non ne'casi qui accennati di vera assoluta necessità, e non altrimenti che nel detto modo.

VIII. L'altro riflesso sopra il detto metodo di non assolvere in tal caso il consuetudinario, egli è, che non vi dee essere difficoltà di lasciarlo esposto a qualche pericolo, ma non prossimo, nè certo di morte, come sarebbe di quello, che intraprender debbe un lungo viaggio di mare. Imperciocchè se la Chiesa per più di dieci secoli, come si ricordò altrove, costumò di differire anco lungamente a certi peccatori la sagramentale assoluzione, senza sospetto, o taccia d'estremo rigore, o di indiscretezza, quale motivo vi può essere di timore, o di ribrezzo per un C. de'tempi presenti in sospendere, o negare l'assoluzione ad un peccatore, che apparisce impenitente, o non abbastanza disposto, quantunque ei debb'essere per notabile tempo esposto a qualche sorta di pericolo non prossimo di morte? E se in allora si credea ben fatto di abbandonare, diciam così, nelle braccia della divina misericordia i peccatori, la quale con altri mezzi, come quello di conceder loro una contrizione perfetta, poteva, e può santificarli, che difficoltà vi dee esser di ciò praticare ne'tempi presenti, e ne' casi, di cui parliamo? Se il peccatore ha cominciato a dire davvero, la divina immensa bontà non permetterà, che perisca. La carità poi si eserciti in questo caso, pregando instantemente per la di lui salvezza. Che

se il detto consuetudinario si presentasse con qualche notabile disposizione, allora vi sarà molto meno di difficoltà di assolverlo, facendogli praticare il detto metodo di preparazione per più giorni, secondo le sue circostanze, come meglio comprenderete dalla seguente appendice.

IX. Dal detto in questi pericolosi ardui casi, facilmente se ne deduce, come deggia regolarsi un C. negli esercizi spirituali, e nelle missioni. È cosa certissima per esperienza, che suole Iddio in queste circostanze, come mezzi dalla sua pietosa provvidenza straordinariamente destinati per la conversione de'peccatori, spargere sopra de'cuori singolari lumi, e grazie; e molto più quando gli operaj sono di abilità, e di virtuosa vita: di più le missioni, e gli esercizj per loro metodo, e qualità di meditazioni, ed istruzioni, sono per se stessi efficacissimi per illuminare, e scuotere i peccatori. Dunque d'ordinario con maggior facilità, e in tempo minore si operano le conversioni, per cui si può dentro lo spazio di più giorni di esercizj, o di missione assolvere un peccatore, che altrimenti non si assolverebbe, se non dopo un più lungo tempo. Fa d'uopo però notare più cose. Primamente rispetto agli esercizj, che l'esercitante dacchè si determinò di farli, abbia ancora dato principio in qualche modo all'emenda; e ciò esaminar dovete nell'atto, e nel principio della sua confessione; e se quindi abbia atteso con fervore, e con raccoglimento a'medesimi esercizj. Che se impegnato in prossime occasioni, ovvero in prave consuetudini avesse proseguito a peccare, sino all'entrar degli esercizj, e quantunque avesse già da più giorni determinato di recarsi a farli, e di più *con poco o niuno impegno e raccoglimento* aavesse atteso nel tempo istesso degli esercizj a farli bene, passando que'giorni *con certa indifferenza*; in tal caso pare a me che non si debba assolvere, poichè segno sarebbe abbastanza chiaro di una volontà irresoluta, debole, e fiacca; e che conseguentemente non ha conceputo sommo odio al peccato, e fermo proposito. Anco in questo genere si possono contar esperienze, quante ci bastano: questi tali se vengono assoluti, ben presto ritornano al vomito; e più presto ancora,

e più facilmente, se in prossime occasioni erano impegnati. Non dissimile è il caso delle missioni. Se vogliono i Missionarj, o chiunque nelle missioni confessa, che le conversioni di chi capita in que'giorni a'loro piedi, sieno compite, veraci, e stabili, fa d'uopo ch'esigano generalmente tre punti. 1. L'emenda sino dal principio della missione, abbandono delle occasioni, e restituzioni. 2. La frequenza possibile alle funzioni della missione; che vi intervengano una qualche volta solamente, non basta d'ordinario per illuminare, per iscuotere, e convertire gl'incalliti nel vizio. 3. Che si esercitino in quel tempo medesimo ad imitazione de'Niniviti in frequenti preghiere, e in opere di penitenza. S'ingannano coloro, i quali generalmente tacciano di Lassisti i Missionarj, senza distinzione, perchè suppongono ciò, che non è vero, cioè che tutti assolvino. Ma errano del pari que Missionarj, se vi sono, i quali in tempo della missione tutti assolvono indistintamente, perciò stesso ch'è tempo di missione, e soltanto perchè osservano ne'P. un qualche tenue principio d'emenda. Conciossiachè, se a se medesimi non han fatto la necessaria violenza per estirpare i vizj, e se sono tuttavia nel tempo istesso caduti in gravi peccati, *e non di mera fragilità, o casualità,* nonostante l'ajuto straordinario di strepitose prediche, di moltiplicate efficaci istruzioni, di pubblici, e preclari altrui esempj, come può sperarsi, che sieno disposti per validamente resistere in appresso, privi di sì efficaci mezzi?

X. Al presente articolo appartengono ancora coloro, i quali sono da più anni accostumati di soltanto confessarsi alla Pasqua: Di questi qualche cosa si accennò altrove. Di costoro più che mai fa d'uopo che sia informato il C. novello. Costoro maliziosi, e astuti, a gravissimo danno della propria anima, vanno a bello studio in traccia di giovani C., e inesperti, o di vecchj rimbambiti, perchè dal loro esterior portamento, e dalle loro promesse ingannati, senza difficoltà, e senza lunga prova gli assolvino. Sappiate dunque, che questa è una razza di gente la più difficile a condursi sulla retta via di salute. Da'vecchi, e saggi direttori si è sempre

udito dire, che da costoro per lo più nulla si ottiene. Confessati, e comunicati che sieno non più ordinariamente pensano al C., nè alla confessione, ne alla penitenza ricevuta, nè quasi più all'anima; e ciò che sopra qualunque altra cosa un zelante direttore addolora, si è di non poterli mai indurre ad una per essi necessaria, discreta frequenza de'Sacramenti. Mistero, il chiamo io, d'iniquità, da me non mai inteso. Predicate, istruite, pregate, supplicate, trattenete lungamente l'assoluzione per la necessaria prova, e per lo più nulla infine nel punto anzidetto ottenete, cioè di maggior frequenza de'Sacramenti, e di premura maggiore per la loro anima. Ritornano ben presto alla loro primiera invecchiata tiepidezza, e accidia. Per sanare questa loro sì perniciosa abituale infermità un potente rimedio vi vorrebbe di una fervorosa missione, oppure di un sagro non tanto breve ritiro che in essi eccitasse un'efficace volontà, e una qualche scintilla di divozione; ma questo non è sempre in pronto: dunque abbandonarli? Dio ce ne guardi! Difficile è la guarigione, non può negarsi, ma non è impossibile. Dunque tentare ogni possibile mezzo, e impegnarvici con tutto il zelo per guadagnar, se fia possibile, queste anime infelici. Quando altro non si ottenga, servirà perchè la causa di Dio nel giorno delle vendette resti giustificata, e sempre lo stesso Dio ne ricaverà la sua gloria. Ecco pertanto, che io qui vi soggiungo quella pratica de'mezzi, che dalle stabilite regole pei consuetudinarj si deduce come necessaria, e che dall'esperienza ho conosciuto esser la più opportuna. 1. Quando possibile non sia, che un siffatto penitente in qualche casa religiosa si ritiri per più giorni, affine d'entrare seriamente in se stesso, conviene, che almeno vi si applichi in sua casa. Perciò dovete voi esortarlo con zelo, istruirlo, e ajutarlo, suggerendogli, se sappia leggere, qualche adattato libro per opportune meditazioni. 2. L'altra vostra principal mira sia, che a poco a poco si assuefaccia alla frequente confessione; conciossiachè quando ciò non si ottenga, il frutto, o non è vero, o non è durevole. Quinci prima di assolverlo si esiga una notabile prova, in cui di quando in quando si presenti al Confessio-

nale; e perchè col fatto medesimo vegga di tale frequenza la utilità, da'vostri piè mai parta senza qualche divota esortazione, oppure un'istruzione. Non basta. Fa d'uopo di più, che arrivato al segno di poter esser assoluto gli assegnate per penitenza, o almeno instantemente il supplichiate di quanto prima, cioè dopo otto, o al più quindici giorni, ritorni a confessarsi. Venuto, seppure avrete la consolazione di rivederlo al tempo prefisso, usate qualche altra industria, perchè nuovamente dopo altrettanto tempo ritorni; e così di mano in mano. Beato voi se vi riesce, e beato esso! 3. State forte sul punto della necessaria anzidetta lunga prova, nè vi lasciate sedurre dalle più belle ingannatrici promesse. Si mostrano costoro assai premurosi, divoti, e scrupolosi sul punto del precetto pasquale; mille scuse adducendo, e pretesti per dare ad intendere a'C., che differir non possono senza dar scandalo, o ammirazione, o pericolo di esser dal Parroco riconvenuti, e ripresi. I Parrochi non sogliono sì presto parlare di questo precetto a coloro, che sono negligenti, e tardi. In qualunque caso la giusta scusa può essere il dire, ch'ei si è posto sotto la direzione del tal C., col quale vuol fare una particolare, e buona confessione; e che perciò lo prega concedergli alquanto tempo, e di tutto rimettere al comodo del C., e alla di lui prudenza, e già costoro sono al Parroco ben noti. Non ha però bisogno il C. dell'assenso del Parroco, nè dee dipendere da esso per determinare il tempo all'adempimento del precetto, di cui parliamo; perocchè con la confessione diviene ad essere suo suddito, ed egli è giudice, e direttore. Appartiene poi al P. di parlare quando occorra, col proprio Parroco.

APPENDICE

Si riporta, e si riflette sopra di un testo istruttivo di S. Francesco Saverio, che conferma quanto si è provato rapporto agli abituati, e consuetudinarj.

I. Il testo, che qui riportiamo di questo gran Santo è una buona porzione di una lunga lettera, nella quale istruisce i suoi compagni Missionarj delle Indie, e del Giappone; della maniera di predicare, di catechizzare in que'paesi, e finalmente di confessare, ch'è appunto la parte, che qui trascriviamo tutta insieme *per extensum*, dividendola con numeri, per farvi le opportune riflessioni.

Comincia dunque così. 1. *In istis partibus, ubi peccandi magna licentia, poenitendi rarissimus est usus, sacrae confessionis, cum a te suadendae, tum ab aliis exercendae, hanc arbitror rationem optimam.* = 2. *Quem velle videris onus ex longo exaggeratum praegravatae conscientiae in tuis auribus deponere, eum fac adhorteris primum, ut biduo, triduove in id sumpto, se totum excutiat, inde usque ab ultima pueritiae recordatione, per omnes aetatum, et occupationum gradus, relegens vestigia vitae decursae, et cuncta perperum acta, dicta, cogitata in summam contrahens, ac, si opus est ad memoriae subsidium, scripto sublegens.* = 3. *Sic paratum postquam audieris, plerumque juverit non* CONTINUO *absolvere, sed agere cum illo, ut boni consulat, per duos, tresve dies abducere a curis familiaribus animum, et idoneis ad dolorem peccatorum* EX AMORE DEI (1), *offensi ciendum commenta-*

(1) Ecco che il Santo non ammette, come sufficiente al Sagramento la sola pura attrizione, perchè vuole, che si ecciti il P. a pentimento *ex amore Dei*, meditando la somma offesa fatta a Dio; quindi in tutto questo testo dell'attrizione *ex solo metu* non ne fa punto parola.

tionibus (per questo termine *commentationibus* s'intendono orazioni, e meditazioni, come qui subito spiega) *comparare se ad fructum uberiorem e Sacramentali absolutione percipiendum.* = 4. *Eo triduo poenitentem exercebis aliquot meditationibus primae Mensis ascetici Hebdomadae, quarum illi capita edisseres, modum commentandi, et orandi trades; suadebis etiam ut poena quapiam ultro suscepta: puta* JEJUNIO *aut* FLAGELLATIONE, *se ipsum ad veram detestationem criminum intime concipiendam, et per lacrymas etiam prodendam juvet.* = 5. *Praeterea hoc spatio curabis, ut si quam injuste isti detinent alienam rem, dominis restituant: si famam cujuspiam laeserunt, dictum revocent: si amoribus inconcessis implicati vixerant, flagitiosa cum quibusvis commercia abrumpant, occasionesque jam nunc amoveant culparum. Talia in posterum quantumvis prolixe, ac serio pollicentibus haud* TUTO CREDITUR *sine pignore. Fac, repraesentent in* ANTECESSUM, *quod se praestituros asseverant. Nullum est tempus aptius his officiis, quam necessariis, tam difficilibus; ubi ardor commoti animi refrixerit, et illecebrae familiares malesuada dulcedine dudum assuetos in tantisper omissa retrahere flagitia caeperint,* FRUSTRA *reposcas promissorum fidem; ergo antequam illos salutari sententia culpis omnibus solutos dimittas, haec, ut praevertant,* OMNINO EXIGE. *Alias, quae humana fragilitas est, brevi relapsos in praecipitium, a cujus lubrica declivitate* NON SATIS *eos longe submoveras,* INUTILITER *dolebis.* Sino qui ciò, che appartiene al caso nostro, da me fedelmente trascritto dall'opera di Pietro Possino, il di cui titolo si è: S. Francisci Xaverii *Epist. lib. septem nunc primum, etc.* Epist. 4, lib. 4, pag. 268, ediz. rom. 1667. (1). Nel rimanente parla singolarmente

(1) Questo stesso testo viene pure riferito nella vita del S.

della maniera dolce, con cui si dee trattare co'peccatori, benchè rei di gravissimi delitti, e come si debbono ajutare i vergognosi, di che a'suoi luoghi abbiamo, quanto basta, parlato.

II. Ora riflettendo a parte a parte sul trascritto, primamente rileviamo, e con evidenza, che il S. intende di assegnare un metodo non generale per tutti i C., o per tutti i paesi, ma per quelle sole regioni. In fatti nel principio subito del testo al num. 1, ciò dice apertamente in quelle parole: *In istis partibus, ubi peccandi magna licentia, etc., hanc arbitror rationem optimam*. Due sono poi le principali ragioni, per le quali il metodo assegnato dal S. è necessario ordinariamente in quelle parti dell'Indie. Primo, perchè essendo molto tra se lontane le Chiese, e dovendo fare i P. lunghi viaggi, non possono lungamente trattenersi appresso il C.; ed ecco la necessità di abbreviare al possibile il tempo della prova, diretta ad assicurarsi delle disposizioni, supplendo con due tridui. Il primo da impiegarsi specialmente nell'esame diligente per accusare le sue colpe, singolarmente, se debba fare una confessione generale, o di lungo tempo. Num. 2. *Eum fac adhorteris, ut biduo, triduove in id sumpto se totum excutiat, etc.* Passare questo triduo, o biduo, nell'esame, il quale pur serve, secondo che definisce il Conc. di Trento, sess. 14, per andarsi disponendo al dolore; il secondo dee soltanto servire, a fine di eccitarsi a pentimento per mezzo di orazioni, e meditazioni, coll'istruzione, ed assistenza del C., e con qualche mortificazione. Num. 4. *Eo triduo poenitentem exercebis aliquot meditationibus, etc.*, (segue) *jejunio, flagellatione, etc., per lacrymas etiam prodendam juvet*. La seconda ragione ella è, perchè in quei paesi, per la scarsezza di Sacerdoti, e lontananza de'luoghi,

dal P. Domenico Bouhours tradotta in Italiano lib. 4, § 65, ediz. Rom. 1824, pag. 210; ma nè interamente nè fedelmente, onde non è d'appoggiarsi a questa traduzione.

non possono i Cristiani frequentare i Sacramenti; e i peccatori rimessi in grazia con una buona confessione, non possono in breve confessarsi di nuovo, come sarebbe necessario. Ora per assicurarli al possibile della perseveranza, importa molto, che ricevano l'assoluzione nel caso indicato colla maggior possibile disposizione, onde in grado maggiore ricevano la grazia santificante; e quindi ancora gli ajuti attuali, che diconsi sagramentali, per mezzo de' sopraddetti fervorosi tridui.

Quantunque poi il S. dica, che quel metodo è il più opportuno per l'Indie, e pel Giappone, ordinariamente; nondimeno egli è adattato ancora pei nostri paesi, poichè simili casi accadono pur qualche volta; e perciò ne abbiamo nel cap. anteced. parlato, suggerendo appresso a poco lo stesso metodo, che viene qui dallo stesso S. autorizzato; e perciò soggiungiamo a proposito il seguente riflesso.

III. Osservate pertanto che il Saverio non suppone qui che il peccatore carico di peccati, si presenti freddo freddo, senza veruna previa disposizione, ma bensì disposto sufficientemente; di modo che assolutamente parlando si potrebbe allora assolvere, o per lo meno si deve credere, che lo supponga in buona parte disposto; sicchè ajutato con un divoto fervoroso triduo, si disponga perfettamente. E ciò si prova, direi evidentemente, dal testo num. 3. Ivi dice: *Plerumque juverit, etc.*, e poi al fine conchiude: *Ad fructum uberiorem e Sacramentali absolutione percipiendum.* Si noti bene l'espressione; dice: affinchè il P. ricavi maggior frutto dall'assoluzione; non dice affinchè sia valida. Qui dunque si tratta di un maggior bene, e vantaggio, non di assoluta necessità relativamente alla validità del Sacramento. Se supponesse un peccatore affatto, o quasi del tutto indisposto, non direbbe: *Plerumque juverit,* direbbe *oportet*. E forse che il Santo insegnerà, che si può tosto assolvere un peccatore anche depravato quantunque non abbia data prova alcuna di emenda, e di sua verace conversione? Dice che giova *per lo più differire* un biduo, ovvero un triduo, l'assoluzione, dopo che ha già

impiegato prima un biduo, o triduo in esaminare la sua coscienza.

IV. Che poi tali fossero i peccatori di cui parla il Santo, cioè già quanto basta disposti, v'è tutta la probabilità; poichè in que' paesi, o simili, per la somma scarsezza de' Confessori e lontananza già notata dei luoghi, se si muovono e determinano di cercare un C., assoggettandosi a lunghi, ed anco a molto incomodi viaggi, ciò non può essere, se non perchè mossi da una grazia particolare del Signore; onde si può, e si deve supporre, che appunto questi aggravati peccatori di molte, e vecchie colpe nello stesso lungo viaggio, si sieno già almeno in gran parte all'assoluzione disposti. Ciò non ostante, per meglio assicurarsi, e a maggior loro bene, vuole il Santo nel num. 2, che si esortino prima: *Eum fac adhorteris primum*, a spendere due o tre giorni in esaminare diligentemente la loro coscienza, e singolarmente, se dovessero fare una confessione generale (di cui appunto qui parla) scorrendo con distinzione di età in età, e cominciando dalla puerizia. Dopo una tal preparazione si ascolti, dice il Santo, l'accusa, quale terminata, non tosto poi s'assolva; poichè soggiunge immediatamente nel num. 3. per lo più gioverà differire l'assoluzione per altri due, o tre giorni. In questo biduo, o triduo si eserciterà, dice al num. 4. il P. in divote meditazioni atte ad eccitare nel suo cuore una *lagrimosa contrizione*. unitamente a qualche digiuno, e macerazione, ec., per ottenere più facilmente dalla Divina misericordia una VEEMENTE COMPUNZIONE (1). Non basta; vuol di più nel num. 5, che tali P. eseguiscano, per quanto è possibile, pria dell'assoluzione ciò, che promettono di fare in appresso; onde se pregiudicarono alla roba, o fama al-

(1) Questa veemente compunzione desidera ne'gran peccatori, e gli esorta a procurarla con ferventi orazioni, ec. Ora una tal compunzione non può eccitarsi co' soli motivi della pura attrizione; onde si conferma sempre più, che si dee stare alla prescrizione del R., cioè che con impegno procuri il C. di eccitare nel P. la contrizione: *Et ad contritionem, efficacibus verbis adducere conabitur*.

trui, ne facciano la restituzione: se impegnati erano prima in prossime occasioni, affatto le tronchino, o cacciando di casa la concubina, o disimpegnandosi da tutte quelle persone, o luoghi, che furono loro d'inciampo; e ciò si esiga ALLORA, dice ivi, *per quanto* SERIAMENTE *promettano di farlo in appresso*: e ciò non perchè si suppongano poco disposti, come abbiamo detto, o come una prova di fatto della loro sufficiente disposizione; ma prima, perchè il tempo di quel maggior fervore conceputo nel triduo egli è per l'esecuzione di tali promesse il più opportuno; perciocchè in quel fervore più agevolmente superano quelle non leggiere difficoltà, che da sì fatta esecuzione sono inseparabili. In secondo luogo perchè v'è pericolo, che dopo ricevuta l'assoluzione, se singolarmente non sieno stati vieppiù disposti a ricevere grazie più abbondanti, non più l'eseguiscono, ed esponendosi di bel nuovo alle occasioni incautamente, miseramente ricadano: *Ergo*, conchiude quell'illuminatissimo Apostolo, *antequam illos salutari sententia culpis omnibus solutos dimittas, haec, ut praevertant*, OMNINO EXIGE. *Alias, quae humana fragilitas est, brevi relapsos in precipitium (a cujus lubrica declivitate non satis eos longe submoveras) inutiliter dolebis.*

V. Osservate di più, che se al principio parlando del triduo di più fervorosa preparazione pegli invecchiati peccatori, ne favella come di consiglio, dicendo: *Fac adhorteris primum, ut biduo triduove, etc.*, dipoi in fine parlando delle promesse, che far si sogliono da simili penitenti convertiti, non consiglia soltanto, ma prescrive come regola da onninamente osservarsi, (purchè le circostanze il permettano) che: *Antequam illos salutari sententia, etc., haec ut praevertant* OMNINO EXIGE, cioè quanto richiede al num. 5, or ora riferito. Non vi faccia poi maraviglia, che questo gran Santo parli in principio di tal triduo, come di un consiglio, e poi nel fine come di una regola da osservarsi onninamente, dicendo: *omnino exige*. Imperciocchè, se voi considerate il C. come giudice, senza mancare a questo suo uffizio, ei può assolvere un Penitente

tosto che può ancora giudicarlo sufficientemente disposto, eziandio che sia più spediente, e più al medesimo vantaggioso il differirgli l'assoluzione per alcuni giorni onde dice ivi il Santo: *Plerumque juverit*: ma non già è così rapporto all'altro uffizio, che del pari, come dicemmo col R., dee esercitare ogni C., cioè di Medico. Conciossiachè questo l'obbliga a cercar del suo P. tutto il vantaggio, e singolarmente a procurare, che la sanità spirituale, che per mezzo dell'assoluzione riceve, sia *possibilmente* ferma e costante. Ora per ottenere ciò, è necessario, singolarmente pei peccatori, di cui qui si parla, quel metodo, cioè di procurare maggiori disposizioni con un divoto fervoroso triduo, e di esigere assolutamente da essi l'esecuzione anticipata di quanto potrebbero ancora di poi eseguire; onde considerando il C. come medico, dice *omnino exige*. Ciocchè, come vedremo fra poco, vuole pure il nostro Rituale. Serva questa breve istruzione di sì gran Santo, che come avrete osservato ella è fondata, e tutta conforme a quella da noi riportata de'Ss. Padri, per confermarvi maggiormente ne'tre punti importanti, cioè: 1. Di non esser facile a credere alle parole, e promesse de'P., singolarmente abituati, e consuetudinarj, occasionarj, e simili. 2. Ad avere tutto l'impegno, perchè i P., di cui specialmente parliamo, si dispongano più che sia possibile alla S. assoluzione. 3. Di star forte, ch'eseguiscano, per quanto è possibile, tutto ciò, che debbono, e promettono di adempiere in appresso, e che poi bene spesso più non eseguiscono con pericolo di perdersi (1).

(1) Non deve aver letta questa regola insegnata e prescritta dal Saverio a'compagni suoi nell'Indie, l'Autore della citata Istruzione pe'novelli Confessori; poichè non solo non esige, nè esorta un gran peccatore a far prima dell'assoluzione un divoto, e fervoroso triduo, ma si contenta di fargli un'esortazione, dopo la quale, benchè non dia segno alcuno di esteriore compunzione, per assolverlo basta che asserisca di esser pentito; e dice di più, che crederebbe commettere un grave peccato, se non l'assolvesse, perchè persuaso di fargli un grave torto, non credendo alla sua affermativa, e protesta. Oh quanto è lontana cotesta sua regola da quella del gran Saverio! E pure si pro-

CAP. XVI.

Regole pei recidivi.

I. Prendiamo sin da principio una vera idea dei recidivi dalla S. Scrittura; e prima, siccome fa il Dottor Angelico, apprendiamo detta idea da ciò, che avviene nelle infermità corporali. Imperciocchè, dice il S. Dottore, esponendo il versetto 4 del c. 6 di S. Paolo agli Ebrei, ciò che avviene nelle corporali malattie, accade pure nelle spirituali dell' anima. Il vero recidivo, trattandosi de' corporali malori, dicesi quegli, il quale prima malato, ha di poi ricuperata la salute; ed ora, non si sa per qual cagione, è ricaduto nel passato suo morbo. Dunque nel caso nostro quello dirassi vero recidivo, il quale dominato essendo prima da un abito malvagio, se ne era liberato per mezzo di una confessione ben fatta, ed avea acquistata la spirituale salute: ma che poi, ricadendo nelle stesse colpe, ritornò a riassumere l'abito già deposto. Notate, che io dico: *ritornò a riassumure l'abito*, circostanza necessaria (e perciò da notarsi soprattutto) perchè il recidivo sia tale veramente, e *strettamente* così detto. Fingete un febbricitante dominato dalla terzana, o dalla quartana. Questi risana affatto; sicchè per notabile tempo non è più soggetto a tal febbre; ma solo una qualche rara volta viene assalito da un solo, o due termini di febbre, quale perciò non può dirsi nè abituale, nè terzana, nè quartana, ma ella è meramente accidentale. Si dirà forse, in questo caso, che costui ricaduto sia nella stessa specie del passato morbo, e che dominato pur sia dalla stessa febbre? Mai no. Nè si potrà dir con verità, che non fosse perfettamente risanato. Ma solo che in esso vi erano delle indisposizioni; oppure che non si ebbe tutta la cura, ma non già che tuttora sia come prima febbricitante. Due dunque sono le necessarie condizioni ad un ricadimen-

testa di seguire la dottrina, e pratica dei Santi. O quanto facilmente c'inganniamo!

to, perchè chiamar si possa recidivo un peccatore. 1. Che siasi già emendato dall'abito contratto, e che per mezzo di una ben fatta confessione abbia ricevuta la grazia santificante, per cui fu risanato; poichè altrimenti fu sempre nello stesso suo malore, e nella morte del peccato. 2. Che ricadendo nell'abbandonata colpa, ciò non sia per una qualche volta, per accidente, per sorpresa, o per fragilità; ma che vi siano delle cadute di vera malizia nel modo già spiegato, per le quali si possa dir con verità, ch'ei nuovamente, più, o meno, è divenuto abituato. Questa è l'idea, che noi abbiamo dalle scritture, e dai Ss. Padri. Ne'Proverbj noi leggiamo: *Sicut canis revertitur ad vomitum suum: sic imprudens,qui* ITERAT *stultitiam suam* (1). Più chiaramente da S. Pietro. *Derelinquentes rectam viam erraverunt, secuti viam Balaam . . . Contigit enim eis illud veri proverbii: canis reversus ad suum vomitum, et sus lota, in volutabro luti* (2). Osservate, che dice: *Derelinquentes rectam viam*, il chè non si verifica propriamente di colui, il quale *una qualche rara volta ricade per fragilità* in quella colpa, in cui già fu abituato, dalla quale o subito, o prestamente risorge con un sincero pentimento.

II. Da questa semplice idea del vero recidivo s'intende agevolmente qual sia quegli, che lo è in apparenza. Egli è colui, che si confessò, e mostrò di detestar il peccato, e che forse ancora diede qualche segno di emendazione, ma che dopo la confessione ritornò presto FACILMENTE alle stesse colpe, e poco più, o poco meno, colla stessa frequenza. Imperocchè questi nè depose l'abito, nè ricevette la sanità dell'anima colla grazia santificante. Infatti si dimostrò già abbondantemente a suo luogo, che chi pecca non una qualche volta quasi per accidente, ma più volte di malizia, egli è abituato; onde è certissimo, che le ricadute di malizia, e molto più la continuazione in un abito non interrotto, nemmeno

(1) 26, 22, ¶ 11.
(2) Epist. 2, v. 20, e seg.

dopo la confessione, sono segni evidentissimi, che la confessione stessa, o altre più volte replicate confessioni (continuando sempre nello stesso abito peccaminoso) furono invalide, e senza effetto: Dunque quegli è *falso*, non *vero* recidivo, il quale si confessò, ma non mai depose l'abito, ricadendo poco più poco meno colla stessa facilità nell'antiche colpe. E se questi si fosse cento volte e cento confessato colle medesime ricadute di malizia nello stesso o simil modo frequenti, senza la minima, o poca resistenza alla tentazione, o perchè si espose volontariamente alle stesse occasioni, non potrebbe costui giudicarsi, se non un abituato incallito nel vizio, ma non giammai vero recidivo.

III. Quinci pure voi apprendete, che due sorta vi sono di recidivi. 1. Di malizia, ed è il già descritto qui sopra. 2. Di fragilità, come pure testè si è accennato. Chiunque pertanto (di grazia notate bene) procura di fuggire le occasioni di praticare i mezzi, e di far fronte alle proprie passioni, e alle tentazioni, e che una qualche volta cade, e cede, egli è *recidivo di fragilità*; il quale perciò è tale impropriamente detto, perchè non può dirsi, ch'ei riassuma l'antico abito, o la già deposta consuetudine.

IV. Quindi pure voi rilevate, quali interrogazioni debbon farsi a'P. per iscoprir, se sieno, o no, recidivi veri o falsi, per rettamente dirigervi in concedere, o differire loro l'assoluzione secondo le regole, che qui appresso stabiliremo. Se si tratti di un P., di cui, essendosi altre fiate da voi confessato, vi è nota la coscienza, e la sua passata condotta, non occorrono per questo altre interrogazioni, che le solite, per iscoprire se caduto sia per fragilità, o per malizia; onde dalla cognizione, che già si suppone in voi, della passata sua vita, e della presente, possiate giudicare dell'attuale suo stato. Non così, se sia P. nuovo, poichè se tra le sue colpe ve ne sieno delle gravi, è mestieri fare le seguenti interrogazioni, che sono simili a quelle, che altrove notammo relativamente a'peccatori abituati; e queste o tutto, o in parte, secondo il bisogno, e relativamente alle risposte. 1. Se quella o più cadute, che accusa, sieno state dopo l'ultima confes-

sione, di fragilità, o di malizia, e perciò interrogandolo, se sia caduto per forza di tentazione, ec. 2. Se per lo passato altre volte sia similmente caduto, e con qual frequenza, e da quanto tempo sia stato solito cadere in simili colpe. 3. Bisogna indagare, e fissare l'epoca, in cui fatta una buona confessione, perseverando dopo per notabile tempo, ricadde, riprendendo l'antico abito, o ritornando ad una prossima occasione. Senza un tale esame non si possono, se non commettere molti errori.

V. Regola I. « Il vero recidivo non si può assolvere, se « prima per tempo più o meno lungo, non siasi disposto « colla pratica di fervorose orazioni, e di altre opere più « volte già nominate, e non dia prove sicure di stabilità ne' « buoni propositi; specialmente se non una volta sola, ma « più volte, avesse riassunto l'antico abito. E questo meto- « do dee osservarsi sempre che non v'intervenga una gra- « zia straordinaria, come si disse parlando degli abituati. » Terribili sono le predizioni, e l'espressioni delle Sante Scritture relativamente a simil fatta di peccatori. Si dice di essi nel S. Vangelo; che avverrà loro la peggio. Così in S. Matteo (1), nella parabola di quello spirito maligno, il quale cacciato per mezzo della penitenza dall'anima del peccatore, sen va in luoghi aridi, e spaziosi a cercar domicilio, ma non ritrovandolo, presi altri sette demonj di se più iniqui, ritorna all'antica sua sede, cioè nell'anima, da cui fu escluso, e nuovamente se ne fa padrone: *Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus:* sì perchè la volontà vieppiù s'indura, e perchè a cagione dell'abuso delle divine grazie, e ingratitudine a'ricevuti benefizj, Iddio conceder non suole sì facilmente ulteriori, o maggiori grazie; sì perchè si conferma sempre più l'abito perverso e le piaghe replicate incrudeliscono, e divengono finalmente incurabili. Quinci il Salvatore ammonì l'infermo della Piscina da esso risanato, dicendogli: *jam noli amplius peccare, ne deterius*

(1) 12, 45.

tibi aliquid contingat (1). S. Pietro nel luogo poc'anzi citato, arriva a dire, che sarebbe stato meglio, cioè minor male, per coloro che ricadendo abbandonano la via della giustizia, il non averla mai conosciuta, e in se stessi ricevuta. *Melius enim erat illis non cognoscere viam justitiae, quam post agnitionem retrorsum converti ab eo, quod illis traditum est, sancto mandato.* E S. Paolo rilevando la somma difficoltà, che debbono costoro superare per ravvedersi, francamente asserisce, che sono prossimi alla divina maledizione, e che il loro fine è l'eterno fuoco; appunto come quella terra, che attentamente coltivata dal contadino, irrigata dalle benefiche pioggie, e riscaldata dal sole, in vece di produrre a sua stagione le frutta opportune, in essa altro non si vede, che triboli, e spine. Ecco le sue terribili parole: *Impossibile est enim*, cioè molto difficile, *eos, qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum coeleste, et participes facti sunt Spiritus Sancti . . . et prolapsi sunt, rursus renovari ad poenitentiam, rursum crucifigentes sibimetipsis Filium Dei, et ostentui habentes.* È vero, che qui l'Apostolo intende di parlare direttamente, e singolarmente della perfetta rinnovazione, che si ottiene per mezzo del S. Battesimo; ma S. Tommaso dietro a'Padri insegna, che la sua dottrina si dee applicare a tutti coloro, i quali abusando delle divine misericordie, e de'doni di Dio, lo abbandonano, e voltandogli ingratissimamente le spalle si dichiarano suoi nemici, ripigliando la via del peccato. In fatti la similitudine accennata della terra ingrata al suo amoroso coltivatore, che il S. Apostolo come ragione del già detto adduce, è del tutto applicabile il caso, di cui parliamo. *Terra enim*, dic' egli *saepe venientem super se bibens imbrem, et generans herbam opportunam illis, a quibus colitur, accipit benedictionem a Deo, proferens autem spinas, et tribulos reproba est, et maledicto proxima, cujus consumatio in combustio-*

(1) S. Gio. 5, 14.

nem (1). Conchiude pertanto il citato D. Angelico nell'esposizione del testo riferito, così dicendo: *sicut incorporalibus nullus status est ita periculosus, sicut recidivorum; ita in spiritualibus, qui post gratiam cadit in peccatum, difficiliter surgit ad bonum.* Tutto ciò vero, com'è verissimo, rettissima, e necessaria ella è la proposita regola. I mezzi poi da prescriversi a questi miseri, onde perfettamente risanino, sono que'medesimi, che sono stati assegnati pei consuetudinarj, e singolarmente per ciò che riguarda all'umile fervorosa orazione, e alla penitenza, per aver essi conturbato lo spirito Santo, cacciandolo dal loro cuore; e pel placare la Divina giustizia grandemente colla loro enorme ingratitudine irritata. Questi in somma sono malati, che, *generalmente parlando*, richiedono, per risanarli, e cura più diligente, e mezzi più efficaci.

VI. Regola II. « Similmente si dee differire più, o meno l'assoluzione a'falsi recidivi; anzi essendo costoro in « verità abituati, o consuetudinarj, e bene spesso ancor sa« crileghi per l'abuso fatto de'Sagramenti, hanno, assolu« tamente parlando, bisogno di maggior fervore nella pra« tica de'mezzi particolarmente quando fossero stati da altri « Confessori avvisati, e corretti ». La regola non ha bisogno di prova; ella è per se stessa evidente, come pure che simili falsi recidivi debbono ripetere, essendo almen dubbie, le confessioni fatte per tutto quel tempo, in cui continuarono le dette ricadute, cioè nello stesso abito.

VII. Regola III. » Ai recidivi di mera fragilità (avvertite che dico di mera fragilità, perchè altrimenti non corre la regola) « non si dee ordinariamente differire l'assoluzione, se non « alle volte per pochi giorni. Qualche fiata può giovare « differirgliela per più giorni, quando cioè si possa pruden« temente credere, che una sì fatta dilazione possa loro ser« vire di maggior eccitamento a praticare, e con più fervore i « prescritti mezzi, o a fuggire più diligentemente quelle « occasioni; che per essi sono di urto non leggiero, e d'in-

(1) Agli Ebrei 6, 7 e seg.

« ciampo. Anzi questi P. fragili si debbono ajutare al possibile con mezzi forti, ed efficaci; e però, anzi che tenerli lontani dai Sagramenti, si debbono eccitare a frequentarli più sovente; procurando però, che vi si dispongano al possibile. E se sempre si dee procurare di dar animo a qualunque benchè grandissimo; ed ostinatissimo peccatore; e quantunque più volte o sempre recidivo di malizia; (poichè non v'è di peggio per un'anima della disperazione) con più di ragione dovete eccitare sempre nel misero recidivo di fragilità una gran confidenza nell'amorosa divina misericordia, ed insieme ad una perfetta diffidenza di se medesimo, e de'suoi propositi, facendogli conoscere la sua somma debolezza, e tendenza al male; poichè ordinariamente le ricadute in gravi peccati, o procedono da mancanza di umiltà, o per difetto di vera confidenza in Dio (1)».

(1) Conviene, che qui ricordiamo, e confutiamo la regola, che il più volte ricordato Autore dell'Istruzione de' Confessori novelli, intende di stabilire relativamente ai recidivi alla p. 238 e seg., cioè che senza distinguere, come a gran ragione abbiam fatto noi, quelli, che sono tali di fragilità, da quelli, che ricadono per lor malizia, si assolvino essi sempre, che si presentano, benchè ricaduti. Egli vuole canonizzarla con un fatto di S. Filippo, che ivi racconta, ma infedelmente, e in modo che più favorisca alla sua falsa regola. Noi a comune disinganno riferiamo prima le stesse parole del detto A. e poi quelle dello storico Bacci, e quindi faremo i necessari riflessi. Dice dunque alla pag. cit. verso il fine. « Un giovine abituato nei peccati « più vischiosi capitò nelle mani del Santo dopo esser stato « rigettato da alcuni con maniere dure ed improprie. Cerca egli « di muoverlo a contrizione, e poi l'assolve tosto, senza imporgli *altra* penitenza, che quella di ritornar subito a confessarsi, se mai fosse caduto. Torna il misero tra pochi giorni « con nuove ricadute, ed il Santo senza sgridarlo, ma rinnovandogli bene le sue caritatevoli ammonizioni, torna ad assolverlo colla stessa penitenza. Per farla breve, durarono queste recidive, e i ritorni del penitente per alcuni mesi, ed il « Santo sempre fece lo stesso; sinchè per questo mezzo cominciarono a scemare le recidive fino a liberarsi affatto il giovane dall'abito vizioso; anzi in pochi mesi arrivò a tal segno « di perfezione, che come disse l'istesso S. Padre, in breve

C A P. XVII.

Regole per gli Occasionarj.

TEX. . . . . . *Ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt, qui nulla dant signa doloris . . . . aut proximam peccandi occasionem deserere nolunt.*

I. Per trattar questa materia, che non è facile, ed è di somma importanza, rapporto alla pratica, colla possibile

« tempo diventò un Angelo: » Il Bacci poi al lib. 2, c. 6, pag. 102, il narra come segue: « Andò per confessarsi da lui un pe« nitente, così immerso in un delitto, che quasi ogni giorno « vi cadeva; a cui il S. non diede *quasi* altra penitenza, se « non che quando avesse commesso qualche errore, subito sen« za prolungare niente, tornasse a confessarsi, e non aspettas« se di cadervi la seconda volta. Obbedì il penitente, e Fi« lippo sempre l'assolvea, replicandogli quell'istessa penitenza, « e solamente con questo l'ajutò in maniera, che in pochi mesi « rimase libero non solo da quel peccato, ma da molti altri « ancora, arrivando a tal segno di perfezione che, come disse « l'istesso Santo Padre, in breve tempo diventò come un An« giolo. » Osservate qui in proposito, 1. Che lo storico non dice che *subito* assolvesse quell'abituato, e di poi recidivo, e la prima volta, che si presentò dice solo che andò a confessarsi dal Santo immerso, ec. 2. Non dice che ritornasse dopo pochi giorni con nuove ricadute. 3. Neppur che durassero queste recidive, e ritorni per alcuni mesi. Circostanze aggiunte perchè servono ad insinuare, come pratica del Santo, il suo sistema, cioè di assolvere anco subito, senza previa emenda, o segno alcuno straordinario qualunque abituato, purchè, come si riferì nella cit. nota, istruito, e fatta un'esortazione, asserisca *francamente d'esser pentito;* perciò egli aggiunge quella circostanza, che non dice lo storico, cioè: *cercò egli*, cioè il Santo, *di muoverlo a contrizione, e poi l'assolvette subito;* e così l'altro sistema, che vuole qui stabilire di assolvere sempre i recidivi, benchè per più mesi sempre confessati, e ricaduti, perciò dice, *ritornato dopo pochi giorni con nuove ricadute; e che queste recidive durarono alcuni mesi; e che il Santo sempre l'assolvette.* Pare che queste sole infedeltà nella narrativa del fatto bastino per credere almen sospetta cotesta sua prova; ma troppo importa che ogni lettore

chiarezza, precisione, e sicurezza di dottrina, non ostante le diverse opinioni di alcuni Teologi, prendiamo il partito di servirci in tutto delle Regole dell'incomparabile S. Carlo, perchè specialmente adottate da tutti i Vescovi; onde

rimanga su di un punto tanto importante pienamente illuminato, e convinto. Domando primamente se si sa di certo, che costui, supposto sempre ricaduto, e sempre assoluto, fosse un recidivo di vera malizia? Cioè che ricadesse senza far punto resistenza alla tentazione, e senza ajutarsi con la pratica de'soliti mezzi, ec., lo storico non lo dice, nè noi possiamo supporlo tale, senza fare un gran torto ad un Santo sì illuminato, e di sana dottrina; perchè in tal caso troppo chiaro era, che colui non avea volontà di abbandonare il peccato; poichè è impossibile che uno cada frequentemente per vera malizia, ed abbia sincera ed efficace volontà di non peccare, come a suo luogo si dimostrò; se pure non vogliamo supporre, che Iddio per dono specialissimo, concedesse al Santo la grazia di eccitarlo ogni volta a contrizione onde assolverlo. Ma ciò supponendo urtiamo in un altro scoglio, ed è di ammettere che costui ricevesse ogni volta la grazia santificante, e con essa le grazie attuali sagramentali per non ricadere, e non ostante proseguisse a peccare di malizia. Dunque questo recidivo dovea esser tale di mera fragilità cioè che cadesse, e ricadesse; come suole alle volte avvenire, in forza di grave insistente tentazione, o passione; e allora siamo fuor di questione, mentre pur noi abbiamo stabilito, che questi si debbono ordinariamente assolvere per renderli co'Sacramenti più forti. Ma sia tutto ciò per nun detto. Non tutto quello, che han fatto in certi casi i Santi è imitabile; e ciò in modo speciale dee dirsi di S. Filippo Neri; essendo a tutti noto, che nella sua condotta, singolarmente rapporto alla direzione delle anime, fu straordinaria, e non imitabile in molte cose. Si leggano di grazia gli altri fatti, che ivi riporta lo stesso Bacci; e in ispecialtà quelli de'num. 5 e 15, che sono veramente stravaganti, Qual inganno pertanto più massiccio, e non compatibile in un Teologo, di stabilire una regola di punto importantissimo, sopra di un fatto straordinario di un Santo? Egli però, l'A. sopra citato, pretende (cosa di gran stupore) che tale sia stata la pratica di tutti i Santi, e perciò ivi pag. 239 soggiunge, cioè immediatamente dopo il riferito fatto di S. Filippo: *così generalmente gli uomini Santi*, e poco dopo: *Io amo piuttosto di seguire l'autorità, e gli esempj dei Santi, e servi di Dio, riconosciuti già per tali dalla Chiesa.*

Come prova poi, che così insegnarono, e praticarono almeno comunemente i Santi? col nominare uno allora soltanto venerabile, e ultimamente beatificato, cioè il P. Francesco Posadas Domenicano, asserendo, e nulla più, che ciò che si legge ne'suoi pro-

non abbiamo bisogno di citare, o addurre in conferma, come abbiam fatto in altri punti, le dottrine di altri Sinodi. Quindi per maggior esattezza riporteremo le stesse parole dello stesso Santo.

II. Regola I. « Non si possono assolvere in primo luogo « quelli, che non hanno vera risoluzione di lasciare insie-

cessi. O quest'è bellissima! Que'molti Santi, che insegnano dottrine e insinuano pratiche alle sue opposte contan per nulla, e due soli riferiti da esso, e non con tutta fedeltà, o poco a proposito, contano per molti, anzi per tutti; e contano per nulla affatto gli Agostini, i Girolami, e tanti Santoni, e Dottori, e Padri de' primi secoli; per nulla un Bernardo, un Dottor Angelico, un Anselmo, un Tommaso da Villanova, un Francesco di Sales, un S. Carlo Arcivescovo di Milano, un Francesco Saverio, un B. Leonardo, e tanti altri Vescovi, e Sinodi, le di cui dottrine, e pratiche, abbiamo in più luoghi dell'opera, e massimamente ne'capitoli antecedenti fedelmente riportate? *Pro coronide*, ecco la dottrina e pratica insinuata da un S., la di cui morale non fu mai tacciata di rigorismo, cioè del S. Alfonso Liguori. Così nella sua Istruzione pei Confessori nel cap. ult. § 2, n. 9. « Questi (recidi- « vi) come comunemente s'insegna (non dice da un solo, o da « pochi Autori, ma *comunemente*) non *possono* essere assoluti « coi segni ordinarj, cioè col solo confessarsi, e dire che si pento- « no, e propongono l'emenda, come si ha dalla proposizione dan- « nata da Inn. XI, poichè l'abito fatto, e le ricadute passate, sen- « z'alcuna emenda, danno gran sospetto, che il dolore, e il propo- « sito, che il P. asserisce avere, non sian veri; onde a costoro « deesi differire l'assoluzione *sino* che si scorga alcun segno *pru- « dente* d'emenda. E in questo punto è cosa da piangere, il vede- « re la *gran rovina*, che cagionano tanti *mali* Confessori nell'as- « solvere *indistintamente*(non distinguendo cioè quei di malizia da « quei di fragilità)iquali vedendosi sempreassoluti,perdono l'orro- « re al peccato, e seguitano a marcire ne'mali abiti sino alla mor- « te. » Che ne dite mio umanissimo leggitore, l'autore di quell' operetta, nella quale per altro vi sono molte cose buone, non dovrebbe qui arrossire, e disdirsi di quella proposizione, *e così generalmente gli uomini santi*? Finisco con l'avvertirvi, che l'A. in altro luogo pretende,che pure sieno del suo sentimento due altri Santi, cioè S. Antonio di Padova, e S.Giovanni da Capistrano; ma colla stessa semplicità, e facilità, con cui qui ha citato il fatto di S. Filippo. Se vi piacesse di vedere di tutto ciò una piena confutazione, leggete la lettera V. del lodato altre volte P. Agapito di Palestina Min. Riformato, la di cui opera è intitola: *Lettera di avviso ad un Confessore novello.*

« me con li peccati mortali le occasioni di essi; » come apertamente dice il nostro testo del R. Si debbono certamente intendere tutti coloro, i quali *non vogliono lasciare le occasioni prossime* (come qui sotto tosto spiega) di grave peccato, essendo certissimo, che non v'è obbligo grave di lasciare quelle, che sono soltanto rimote. Osservate qui soltanto, che dice, non doversi assolvere coloro, i quali non hanno *vera risoluzione* di lasciar il peccato, e l'occasione prossima del peccato. Sicchè se esaminato con diligenza il P. per iscoprire i suoi sentimenti e le sue interne disposizioni, non potete con retto, e sicuro giudizio credere, ch'ei abbia *vera risoluta* volontà, non solo di non più peccare, ma inoltre di abbandonare le occasioni (se vi sono) de'suoi stessi peccati, non potete assolverlo. Molti dicono, e protestano di non più peccare; ma avendo dell'attacco alle occasioni delle loro colpe, non si sanno risolvere ad abbandonarle, e si lusingano essi di resistervi; e confidando della loro presente supposta risoluzione di non più cadere, francamente promettono, e protestano al C., che si guarderanno bene di non cadere; anzi di ciò lo assicurano. Ma regola generale del Santo, più sotto replicata, ella è, che non si creda assolutamente a codeste loro promesse, fuori di certi casi, e che però non si assolvano, quando non si scuopra in essi « la detta vera risoluzione, di lasciare le occasioni. E
« perchè è di molta importanza, che i C. intendano bene
« questo, però ad istruzione loro si esplicherà più diffusa-
« mente. Chiamansi occasioni di peccato mortale tutte
« quelle cose, le quali danno causa di peccare; o perchè da
« se stesse sono induttive al peccato, o perchè il confitente
« è solito in quelle talmente a peccare, che ragionevolmen-
« te deve il C. giudicare, che per il suo mal'abito, nè anco
« per l'avvenire si asterrà, se in quelle occasioni persevere-
« rà. Nel primo ordine d'occasioni, cioè di quelle, che di
« sua natura sono induttive al peccato, sono il far profes-
« sione del giuoco di carte, o dadi, ovvero tener casa appa-
« recchiata a questo effetto per altri, tener in casa, o sia a
« requisizione, la persona con la quale si pecca, o in altro

« modo coabitare seco; perseverare nei ragionamenti, sguar-
« di, conversazioni, ed altri gesti, e pratiche di amori la-
« scivi ».

III. Parla adunque delle occasioni prossime, e dice con tutti i buoni Teologi, che sono quelle, le quali *danno causa* di gravemente peccare. Dice *quelle cose;* ed abbraccia con ciò qualunque obbietto esterno, o persona, che sieno induttive al peccato. Si dee intendere però; che sieno causa grave; e si viene a dire, che allora una persona, o luogo, o altra cosa sono prossime occasioni, quando eccitano o per *se stesse*, o per mala disposizione di alcuno in particolare, una qualche passione; di modo che formano una grave tentazione, ed eccitamento al peccato; poichè essendo difficile il resistere ad una grave tentazione, ossia ad un forte movimento di passione, la volontà allettata, e sedotta, facilmente acconsente, ed ecco il pericolo grave di consenso altresì, e di peccato. L'occasione prossima adunque *essenzialmente* consiste (e ciò è ben da notarsi) nell'obbietto esterno *causante* una grave tentazione, ossia eccitante gravemente una passione, sicchè nasca un probabile pericolo di peccato. Quindi appunto dicesi *prossima*, perchè è come vicino ad essa l'effetto, che produce, cioè il peccato. Ogni qualunque volta adunque, che si può con buona ragione (e perciò dice il Santo *ragionevolmente*) giudicare, che un luogo, o una persona sia ad un P. di grave tentazione, quel luogo, o quella persona sono per esso di prossima occasione: che perciò è tenuto sotto pena di grave colpa a non esporvisi. La ragione è chiara, perchè secondo tutti, chi si espone *temerariamente*, cioè senza necessità, o senza gravissimi motivi, o almen gravi (e come si esporrà in appresso) ad un probabile pericolo di colpa grave, già pecca, perchè implicitamente vuole peccare; e della stessa specie, su cui versa il pericolo del P. Onde, se il pericolo sia di commettere un peccato di lussuria, chi vi si espone, pecca di lussuria, come di adulterio, o di semplice fornicazione; e se il pericolo fosse di peccar d'intemperanza, come colui che frequenta la bettola, pecca d'intemperanza, ec.

Anzi, se il pericolo non fosse certamente grave, ma se anche solo si dubitasse, e con vera ragione, o sia con prudente fondamento, che fosse grave; pure in questo caso non si potrebbe, se non, come si è detto, in necessità, o per gravi motivi, esporvisi senza peccato. Imperciocchè, quando si dubita, se il pericolo sia grave, si dubita ancora necessariamente, se si peccherà gravemente, o non si peccherà. Ora tutti accordano, che in dubbio pratico di peccato, non è lecito servirsi della propria libertà, ma conviene appigliarsi alla parte sicura, che è di fuggire il pericolo. Questa dottrina dee ammettersi anco da quelli, i quali fossero persuasi del sistema probabilistico; conciossiachè dopo le già note, proscritte proposizioni da Innocenzo XI, e da Alessandro VII, tutti i buoni discreti seguaci di quel sistema, debbono accordare, che ne'dubbj che riguardano un qualche fatto, e non il solo lecito in speculativa, si dee stare dalla parte sicura. Ciò fu dichiarato, e dimostrato al cap. XII della parte seconda. Onde, se si dubita che la tale azione possa essere di danno ad un terzo, mentre non è nè necessaria, nè utile, non mi è lecita. Ora nel nostro caso in cui si dubita, se il pericolo nella tale occasione sia, o no grave, si tratta appunto di un fatto, cioè di offendere Dio, o no, di pregiudicarmi sì, o no nell'anima, con un grave peccato. Se pertanto nell' occasione il pericolo è giudicato prudentemente grave, senza alcun *notabile* dubbio in contrario, si dee giudicare *certamente* occasione prossima, cui applicare si debbono tutte le regole, che siamo per esporre; e se soltanto si dubita del pericolo medesimo, se grave, o leggiero, non si potrà dire, che l'occasione sia *certamente* prossima; ma non pertanto per un altro vero pratico principio morale, non sarà lecito al P. l'esporvisi, come si è detto.

IV. Osservate qui poi, che il Santo non definisce l' occasione prossima, nè la dichiara nella maniera, con cui ne parlano certi Teologi di buona intenzione, sì, ma di dottrina troppo benigna. Essi dicono, che l' occasion prosma è quella, nella quale posto l'uomo pecca *sempre*, *o quasi sempre, o il più delle volte*. Una tal definizione è

rigettata a gran ragione da tutti buoni Teologi. Primo, perchè le definizioni secondo le vere regole debbono ricavarsi, e formarsi dalla natura della cosa; perciocchè appunto la definizione dee spiegare l'essenza della cosa medesima; e questi ce la definiscono dagli effetti, i quali sono variabili, e possono essere da altre cause impediti, rimanendo la stessa identica causa, e perciò la stessa occasione. In secondo luogo, perchè può alcuno esporsi ad una vera causa, e grave di peccato, e non pertanto non peccare sempre, nè frequetemente; ma per questo che non cadde, che non acconsentì, che non peccò *sempre, o quasi sempre*, sarà egli assoluto da peccato? Può essere una occasione di gran forza, ossia di gravissimo eccitamento a peccato, pel quale conseguentemente si pecchi sempre, o quasi sempre; e può essere di un eccitamento ristretto soltanto ne' limiti sufficienti di grave pericolo, sicchè si pecchi soltanto più volte, e non il più delle volte. E' falso pertanto, secondo la chiara comune dottrina del Santo, che allor soltanto un'occasione sia prossima, quando abbia tanta forza di far cadere *sempre, o quasi sempre*, o il più delle volte, che si frequenta. Basta, *che sia causa grave*. Le cause umane sono tutte a mille accidenti soggette, e a diversi gradi; così ancor le occasioni. L'occasione sarà da per se stessa, o relativamente a quella data persona gravemente induttiva alla colpa, ma per diversi accidenti la colpa non accaderà nè sempre, nè quasi sempre, nè il più delle volte. Dunque per questo non sarà quell'occasione prŏssima, mentre in fatto contiene questo grave pericolo, che ne costituisce l'essenza? Si dica ciò, che si vuole, converrà, *obtorto collo*, confessare, che quella è veramente *prossima* occasione, la quale contiene un grave, ossia probabile pericolo di mortal colpa. Imperciocchè secondo il comun pensare de' Cristiani, quella senza dubbio credesi occasion prossima, nella quale posto il Cristiano, attesa la natura della cosa, e la fragilità dell'uomo, con difficoltà si astiene, e facilmente pecca. Dunque ogni qual volta si possa giudicare prudentemente, che in un'occasione vi è grave pericolo, ella dee giudicarsi veramente prossima occa-

sione; dico prossima, ossia che per lo passato vi abbia peccato sempre, o molte, o poche volte: Il cardine di questo punto si è il già detto, cioè che ognuno è obbligato *sub gravi* a fuggire qualunque grave pericolo di mortalmente peccare per tale conosciuto, abbenchè frequentato per lo passato, non vi fosse caduto nè *sempre*, nè il più delle volte. Ma da che si replicherà qui, si può conoscere il grave pericolo di un'occasione con certezza, se non dalle frequenti cadute? Si concede, che le frequenti cadute in un' occasione, di cui parliamo, cioè non assoluta, ma relativa, dimostrano, ch'ella è prossima; ma si nega, che sia necessaria questa esperienza per giudicare un'occasione come prossima, cioè che sia uopo, che chi vi si espone; sia caduto *sempre, o quasi sempre*; basta, che dalle circostanze si possa prudentemente conchiudere, che quella tal persona, o circostanza di luogo, è veramente causa di pericolo grave, e che da quella è proceduta la colpa. Anzi, secondo il già detto, basta, che ciò si rilevi ragionevolmente, o sia con grave probabilità, considerate con attenzione le circostanze della persona, o del luogo, e le di lei disposizioni, e ciò (si noti bene) anco prima, ch'ella vi sia caduta; poichè la prossimità, per dir così, dell'occasione non consiste nelle cadute, che sono gli effetti, ma nella qualità del pericolo. In fatti, un'occasione prossima assolutamente, e per tutti, non è ella tale anco antecedente a qualunque caduta? Non e ciascuno obbligato a fuggirla, quantunque non vi abbia mai peccato? Dunque nuovamente conchiudo, che quella definizione è arbitraria, non adequata, e può dirsi assolutamente falsa, o almeno ingannatrice; e tanto più, quanto che ne derivano strane conseguenze, e nella pratica perniciosissime; accenniamone per brevità una sola, e dichiariamo ancor meglio questa fondamentale dottrina.

V. Fingete una persona, che per un intero mese abbia *ogni giorno* trattata un' altra di sesso diverso, colla quale però non peccò, che circa dieci volte; cioè a dire due volte, o poco più, per settimana, quantunque potesse, se avesse voluto commettere un tal male ogni volta a proprio ta-

lento avendone l'opportunità. In tale caso non essendo caduta *nè sempre, nè quasi sempre*, e nemmeno *il più delle volte* ne segue, secondo quella definizione, che non è prossima occasione; sicchè, nè il P. in tal caso sarà obbligato *sub gravi* ad abbandonarla, nè il C. potrà costringerlo a lasciarla negandogli l'assoluzione. Dunque potrà continuar in essa anco per anni, purchè le cadute sieno sempre minori in numero delle visite, che le fa; poichè secondo tutti i Teologi non siamo generalmente parlando obbligati a fuggire le occasioni, che sono rimote. E non è questa una conseguenza stranissima, e che permette a'P. di frequentemente peccare, e di continuare nel peccato? Stiamo dunque a quella del S. Arcivescovo, e a più gravi ed esatti Teologi comune, e replichiamo, che quella è veramente prossima, la quale contiene in se un probabile, o sia grave pericolo di colpa mortale, da cui ne viene che frequentemente più o meno vi si pecca. È vero, che le cadute frequenti, e molto più frequentissime, sono segno indubitato di prossima occasione, ma se non sieno tali, e di quando in quando si pecchi, e si conosca che queste cadute, sebbene non tanto frequenti, sono dall' *occasione stessa accagionate*, o sia perchè tale in se stessa assolutamente considerata, o relativamente al P., ella dee giudicarsi prossima. Indi a gradi, più o meno, dee giudicarsi un'occasione prossima secondo che più, o meno grave è il pericolo di acconsentire al peccato. Se il pericolo è assai grave, onde le cadute sono, o possono essere frequenti, o frequentissime, l'occasione è tale in sommo grado; in minor grado poi, se minor il pericolo, in se però grave. In fatti a parlar rettamente, come in genere di virtù, e di vizio, v'è varietà di grado, cioè infimo, mediocre, e sommo; così pure si dee parlare delle occasioni. Se un'occasione ha poco, o nulla di forza, per muovere una passione, e ad allettare la volontà a peccato, ella è rimota; se la tentazione, che eccita, e può eccitare, ella è veramente in se grave, e quindi grave il pericolo, l'occasione è assolutamente prossima; se poi gravissima è la forza di lei, allora è prossimissima. Tale sarebbe, p. e., mirare appostata-

mente una persona ignuda di altro sesso, o seco riposare nello stesso letto, e molto più se giovane ed avvenente. Non so, che si possa a questa dottrina opporre in contrario, quando non si credesse di soggiungere, che nel caso proposto poc'anzi, l'occasione non è prossima ma propinqua. Non mi riesce nuova questa distinzione, ma ella è pressochè inutile; poichè, o voi, che la chiamate propinqua, ammettete, che inchiuda un grave pericolo di peccato, o soltanto leggero. Se leggiero siamo fuori del caso, se grave dunque è la stessa, che la prossima da lasciarsi *sub gravi*. Ma torniamo un altro poco a noi.

È vero, replico, che le cadute frequenti, sono *d'ordinario, e assolutamente parlando un segno certo* di una prossima occasione, e cel dice nel testo riferito S. Carlo medesimo; ma è falso, che dalla sola frequenza di esse cadute, si debba sempre dal C. giudicare l'occasione stessa, se sì, o no, sia prossima. È noto a più meschini filosofi, che in due maniere si possono, e si debbono indagare l'essenza, e la natura della causa; *a priori*, dicono essi, e *a posteriori*, cioè primieramente considerando in se stesse le cause medesime; in secondo luogo contemplando i loro effetti. Ma la prima maniera ella è la più propria, e assolutamente ancor necessaria. Anzi ella è in modo speciale propria, e necessaria al C., rapporto alle occasioni. Imperciocchè come medico non solamente egli dee risanare le presenti piaghe che sono i peccati dal P. già commessi; ma ancora per quanto da se può dipendere le ricadute in appresso; e in somma dee far sì, che perseveri nella grazia ricevuta. Ora, e come può ciò eseguire, se non conosce, e non penetra le sue attuali debolezze, e male disposizioni, e la qualità di quei pericoli, ed occasioni, cui può trovarsi esposto, o a quelli per avventura, cui vuol egli incautamente esporsi? Ecco dunque la necessità di esaminare, e giudicare delle occasioni peccaminose dalla natura e circostanze delle medesime, e non dalle sole ricadute; ed ecco insieme il vostro obbligo ed impegno. Egli è di considerar bene lo stato, la condizione, e tutte le disposizioni del vostro P., e quinci ancor la quali-

tà, e la forza, che possono avere relativamente a quelle sue male disposizioni le occasioni, cui si trova esposto, o vuol esporsi, e quindi poi giudicare, e decidere se quelle sieno, o saranno per esso di *grave* pericolo a mortalmente peccare, ossia, come dice il S., si dee giudicare,e decidere, se *ragionevolmente per il suo mal'abito, in avvenire sì o nò si asterrà*. Formato poi prudentemente questo giudizio, dovete, secondo le regole, che siamo per istabilire, permettere, o non permettere, ch'egli vi si esponga, e assolverlo, o no, secondo i casi, e le circostanze, che nelle stesse regole partitamente diviseremo.

VI. Distingue poi le occasioni prossime dette *assolute* da quelle, che appellansi *relative*, dicendo: « Chiamansi « occasioni di peccato mortale tutte quelle cose, le quali « danno causa di peccare, perchè da se stesse sono indutti- « ve al peccato ; » queste sono le prossime assolute, perchè in se stesse assolutamente considerate, e rapporto alla generale corruzione degli uomini, e alla comune debolezza, hanno tanto di forza, e di attività, che sono a tutti comunemente di un grave urto, ossia d'una grave tentazione a peccare, per lo che dice: che sono *da se stesse induttive al peccato*; queste tali occasioni sono a tutti proibite; e chiunque temerariamente vi si espone, gravemente pecca; quantunque per avventura taluno aver potesse buone ragioni a credere, o a sperare, ch'egli non cadrà; poichè ne'casi particolari, come dice l'assioma canonico, dee sempre giudicarsi secondo ciò che *suole avvenire comunemente*. Tali sono quelle che il S. ha indicato, e che abbiamo or ora accennato nel n. II. Oltre della comune corruzione dal peccato originale in tutti gli uomini accagionata, vi sono in alcuni certe particolari indisposizioni, o procedenti dal temperamento, ovvero acquistate con atti replicati peccaminosi, per le quali sarà alcuno mosso gravemente a peccare da un oggetto, che in altri comunemente non suol fare sì grave impressione. Quinci nasce che lo stesso obbietto, cioè la stessa persona, o luogo, o casa saranno di prossima occasione, e. gr., a Francesco, che tale non saranno per Antonio, o per alcun

altro; ed ecco l'occasione *prossima relativa*, come abbiam veduto nel testo del Santo al n. I. Passa quindi ad accennare alcune di quelle prossime assolute, perchè ordinariamente per tutti di grave pericolo, onde segue. « Nel primo « ordine di occasioni, cioè di quelle, che di sua natura sono « induttive al peccato, è il far professione di giuoco di car- « te, o dadi, ec. » come nel citato n. II, alle quali si possono aggiungere ancora le seguenti. L'intervenire a'balli licenziosi ne'movimenti, e ne'gesti, o a rappresentanze teatrali grandemente eccitanti all'amor geniale, e carnale tra i due sessi, o vero a quelle conversazioni, o ridotti, ne'quali con libertà si parla o contro la religione, o contro la purità; o il frequentare certe osterie, o bettole, nelle quali vi si ritrovano o sempre, o d'ordinario compagnie inducenti all'intemperanza, alle crapole, alla bestemmia, o altro grave peccato. Il servire stabilmente, o frequentemente, come oggi giorno si costuma, da cavalier servente una donna, e singolarmente se giovine, e avvenente; e lo stesso si dica riguardo alla donna il farsi servire in simile modo dall'uomo; poichè queste, ed altre occasioni di tale specie, attesa la comune corruzione dell'uomo, sogliono talmente commovere una qualche passione, che non senza grave difficoltà la volontà vi può resistere; onde chi vi si espone, e molto più chi le frequenta, è in grave pericolo di peccato; per lo che o saranno (ben considerate in tutte le loro circostanze) assolutamente prossime, o per lo meno diverranno *senza dubbio, e in breve* prossime relative. A gran ragione dunque il Santo tutte queste, e simili altre, le annovera tra le prossime assolute. Passiamo alla seguente porzione del testo, che contiene più regole.

VII. « Essendo pertanto involto il penitente in alcuna « di queste occasioni, o altre a queste simili, se la detta « occasione è tale, che sia in essere, come tenere la con- « cubina, e simile, non deve il Confessore assolverlo, SE- « NON PRIMA ATTUALMENTE non lascia essa occasione. Nelle « altre occasioni, come professione di giuochi, sguardi, « conversazioni, gesti, ec., se non promette di lasciarla; e

« quando anche prometta, se avendo promesso altre volte,
« ciò nonostante non si sia emendato, differisca l'assoluzio-
« ne, sintanto che veda qualche emendazione. »

Parla dunque qui delle occasioni prossime per se medesime, e fa una distinzione di quelle, che sono in essere, e di quelle, che non sono in essere. Per le prime intende quelle prossime, che ha appresso di se il P.; e che perciò le chiama *in essere*, come tener la concubina in casa, ovvero in luogo determinato, perchè sia a sua riquisizione; e come sarebbe tener ridotto, o giuoco vizioso, o una scandalosa conversazione in propria casa, o altra persona, che fosse di grave pericolo a commettere qualunque siasi grave peccato. Quelle poi, che non sono in essere, sono quelle persone, o luoghi, che non ha appresso di se il P., ma che esso frequenta. Il testo dunque ha due parti, e contiene due regole diverse, che noi qui proporremo come due regole generali, dopo la prima già data.

VIII. Regola II. « Quelli, che hanno l'occasione pros-
« sima appresso di se, o a propria requisizione, non si deb-
« bono ordinariamente assolvere, *benchè sembrino da*
« *vero pentiti*, se prima non lasciano *attualmente* la
« stessa occasione. » Si dice *ordinariamente*, perchè possono darsi de'casi, come più sotto si avverte, ne'quali il P. non possa subito abbandonare l'occasione, con licenziare di casa quella donna, o tosto cacciare la concubina, ec. Fuori dunque del caso, che il P. non potesse *assolutamente* togliere l'occasione, non si assolva, se non dopo abbandonata l' occasione. Questa stessa regola leggesi prescritta non solo nel R., nel testo più sotto riportato, ma in tutti i Sinodi; perciocchè le promesse de'P., singolarmente rapporto alle occasioni di tal natura, sono fallaci a cagione della difficoltà, che prova naturalmente l'uomo in privarsi di una cosa, che ama; e all'opposto per la somma facilità di presumere, e di persuadersi, che non ostante l'occasione, non si peccherà, oppure perchè agevolmente se ne differisce da oggi a domani l'esecuzione, onde nuovamente vi si pecca. Dunque necessaria regola è di non assolvere costoro, quan-

tunque appariscano *veramente risoluti di toglierla (come sarebbe cacciare* di casa la concubina*) e sufficientemente disposti all' assoluzione*, se non dopo levata col fatto l'occasione. Questa stessa massima viene inculcata dal gran Missionario S. Francesco Saverio, come vedemmo nel testo riportato nell'Appendice del cap. XV.

IX. Da questa regola, non ne segue per conseguenza l' altra, che alcuno qui potrebbe da se incautamente rilevare, cioè, che dunque *sempre* si assolvano questi tali occasionarj, tosto che hanno realmente tolta l'occasione. E' vero, che assolutamente parlando l'abbandono della prossima occasione è un argomento certo di buona, e risoluta volontà; ma praticamente può avvenire, che una tal risoluzione proceda da un umano motivo, e non da sincero odio alla colpa, come certamente sarebbe quella di lasciarla, per ottenere in certe circostanze l'assoluzione; e ciò può più agevolmente accadere nel tempo Pasquale. Sanno i Cristiani, che da'C. non si assolvono, per lo più, occasionarj se non tolta l'occasione; onde non poche volte, prima ancor di presentarsi al C., fanno, per così dire, uno sforzo per separarsi dall'occasione, ond'essere ammessi ai Sagramenti, conservandone tuttavia nel cuore l'attacco. L'attento, diligente, e zelante pratico C. non dee perciò tosto appagarsi del fatto. E' mestieri esaminare sopra tutto la qualità dell'occasione, il tempo, nel quale visse in quella il P., la frequenza delle colpe commesse, l'attacco maggiore, o minore de'suoi affetti verso l'obbietto dell'occasione medesima; come della persona, del gioco, della conversazione, l'attacco all'interesse, ec. Siccome l'abito si forma, come dicemmo, e cresce, e diviene consuetudine più o meno, secondo gli atti replicati, e si toglie di via ordinaria con opposti atti, facendo fronte, e resistenza all'abito medesimo per distruggerlo; così è necessario considerare negl'inveterati occasionarj con diligenza, e saggezza i seguenti punti. 1. Il motivo, che mosse l' occasionario ad abbandonare l'occasione, se cioè procedette da penetrazione del sommo male, ch'è il peccato, o almeno dal sincero desiderio di ritornare a Dio, oppure per un

qualche umano motivo, come poc'anzi si è accennato. 2. La qualità dell'occasione, come se sia replicata, o nò, cioè, se quella sia la prima volta, che di essa si confessa, ovvero più altre volte l'abbia lasciata, abbligato dal C. a licenziarla, e poi nuovamente l'abbia ripigliata. Nel secondo caso sarebbe il P. nella classe pure dei recidivi; e vi sarebbe gran ragione di temere, che egli le altre volte l'abbandonasse pel fine anzidetto di avere l'assoluzione, o certamente senza deporre l'attacco, sicchè sarebbe necessaria una prova alquanto lunga, e la prescrizione di que'mezzi, che per tali P. abbiam già a suo luogo indicati; e singolarmente perchè procuri di distruggere quell'attacco, che fu in esso le altre volte fatal principio della ricaduta. 3. Il tempo, in cui perseverò nell'occasione, poichè, se di pochi giorni, o al più di poche settimane, dee considerarsi come un abito di fresco contratto, il quale facilmente viene distrutto, onde in tal caso si potrà tosto assolvere, *tolta l'occasione*. Se poi sia l'occasione continuata per mesi, ed anni, allora il P. dee considerarsi come invecchiato nell'abito, e regolarsi come già si è detto, che se l'occasionario tale sia in materia di disonestà, bisogna di più notare, che sarà ancor più abituato ne'pensieri, e compiacenze; onde conviene in questi casi ricorrere alle regole già date pegli abituati, e applicarle secondo le circostanze, onde fissiamo la seguente regola.

X. Regola III. « Un occasionario si può, e si dee assol-
« vere, tosto che ha levata l'occasione, purchè anteceden-
« temente non vi sieno state delle ricadute, ripigliando la
« stessa occasione: oppure quando non vi sia ragione a te-
« mere, ch'egli abbia tolta l'occasione per umano motivo,
« o finalmente quando non sia stato in essa lungamente
« impegnato, e con frequenza di peccati, sicchè debbasi
« giudicare consuetudinario ».

XI. Regola IV. « Si potrà però, come si disse de'con-
« suetudinarj, assolvere anco la prima volta, che si presen-
« ta (tolta l'occasione) qualunque occasionario, quando
« venga mosso da una grazia straordinaria, onde dia un se-
« gno pure straordinario di vera conversione ». Ma in que-

sto caso, se sia possibile, sarà bene di praticare il consiglio di S. Francesco Saverio, riportato nell' Appendice del cap.XV.,cioè di premettere all'assoluzione,quando singolarmente fosse stato lunga pezza impegnato nell'occasione,i due tridui,o budui ivi proposti,e consigliati dallostesso Santo.Segno poi straordinario sarebbe in tal peccatore occasionario, quando per togliere, o abbandonar l'occasione, avesse dovuto vincere gravi difficoltà, sicchè gli fosse stato uopo per superarle, fare a se medesimo una non ordinaria violenza, o di esercitare qualche azione, che ha quasi dell'eroico. E. gr.,per licenziare quella serva, o per cacciar via di casa quella concubina, dovette vincere un sommo affetto che per essa nutriva; oppure la cacciò prontamente, quantunque pe' suoi interessi gli fosse o necessaria, o utilissima; ovvero gli fu mestieri di fare de' grandi sacrifizj di roba, oppur anco della propria riputazione. Imperciocchè in questi, e simili casi, il P. dimostra un totale distacco dal peccato, e dall'obbietto medesimo dell'occasione, e una *certa ed efficace* volontà di mai più peccare; ciocchè in simili peccatori non può prodursi, nè eseguirsi senza un ajuto straordinario della grazia. Ora venghiamo alla seconda parte del testo, ove parla delle altre occasioni prossime assolute, ma che non sono in essere. Dice dunque.

XII. Regola V. « Nelle altre occasioni, come professio- « ne di giuochi,conversazioni geniali, ec., se non promette « di lasciarli, non assolva il penitente». Dunque direte voi, se un occasionario di tal specie, che frequenta, p. e., bettole, o giuochi, o conversazioni, che sono di prossima occasione, promette *veramente* di lasciarli, si potrà, e si dovrà assolvere. Primamente rispondo, che si potrà, e dovrà assolvere, se da tutto il contesto della sua confessione si possa con moral certezza giudicare ch'ei sia sufficientemente disposto; dalla qual disposizione si possa, e si debba credere, che la promessa sia sincera, e verace la volontà di abbandonare l'occasione. Intendiamo bene la dottrina di sì gran Santo. In nessun luogo dice mai, che si assolva un P. SOLTANTO per la promessa, che fa di lasciar l'occasione. Di-

ce, *che non si assolva, se* NON PROMETTE *di lasciar l'occasione;* non dice, che per assolverlo si esiga la promessa, quasi segno di essere egli pentito, e disposto; dice che quantunque disposto, *e veramente pentito*, pur non si assolva, se non promette di lasciare l'occasione; siccome ho detto al n. IX, che non si assolvano, benchè disposti, se non lasciano attualmente l'occasione, quelli, che l'hanno appresso di se. La promessa è come una cosa di più, che si dee esigere dal P., non già perchè questa promessa sia come il motivo principale, e diciam così, *la sola determinante* a dargli l'assoluzione; nò ma per impegnarlo maggiormente ad eseguire quanto è obbligato, supposte le altre prove, e segni del suo sincero pentimento. Non vuole poi il Santo, come si è veduto di sopra, che si assolvino, se non attualmente lasciata l' occasione, coloro, che l'hanno appresso di se, come la concubina in propria casa; perchè tardando a toglierla, sono in pericolo di ricaduta. Quelli poi, di cui ora parliamo non si assolvino, benchè disposti, se *non promettano* di non più esporvisi. Distinzione ben saggia, e necessaria. In fatti è molto più facile l'astenersi di andare in un luogo, o da una persona fuori della propria casa, che il licenziare un'amata persona, e cacciarla dal proprio letto. Che se poi questi occasionari, che non hanno appresso di se l'occasione, e dei quali ora abbiamo direttamente parlato, furono per lo passato lungamente impegnati nella prossima occasione, commettendovi frequentemente gravi peccati, si debbono considerare veri consuetudinarj, e dirigerli colle date proprie regole.

XIII. Regola VI. « E quando anco prometta, se avendo promesso altre volte, nondimeno non siasi emendato (ritornando, s'intende, alle stesse occasioni) « differisca « l'assoluzione sin tanto, che veda qualche emendazione». Questa qualche emendazione (della quale espressione alcuni se ne abusano) intender si dee secondo che or ora abbiamo riferito del Santo parlando de'consuetudinarj, cioè fino a tanto, che non sia più ritornato alle stesse occasioni, se non o per una necessità, o come per accidente: o per

una certa mobilità, e umana debolezza, e non già per inclinazione, o per malizia; sicchè si possa prudentemente giudicare, che abbia deposta la prava tendenza verso di quelle stesse occasioni; resistendo alla passione, che lo eccita a ritornarvi. Passa quindi a parlare delle prossime occasioni, che ha appresso di se il P., ma che non è in suo arbitrio a toglierle; oppure che altrimenti dovrebbe superare gravissime difficoltà, o ne succederebbe dello scandalo; perciò il Santo soggiunge.

XIV. Regola VII. « E perchè può accadere il caso, che « il penitente con tutti li ricordi, e modi, che gli vengono « proposti dal prudente e zelante Confessore, *veramente* « non possa lasciare l'occasione senza pericolo, o scandalo, « deve il Confessore servirsi di questi rimedj ». Da questo testo impariate. 1. A non credere tosto al P., allorquando afferma, che non può lasciar l'occasione; ma che si dee esaminar bene il caso per iscoprire la verità, e di più, che si suggeriscano varj modi, e mezzi al P., perchè salva la riputazione, e salvo lo scandalo, e salvo pure un grave danno, tolga subito, e pria di assolverlo, l'occasione; perchè questo è punto di somma importanza; e se il fatto è veramente, che possa lasciarla con qualche cauto, prudente, ed efficace mezzo, per cui si salvi la sua riputazione, e qualunque suo grave danno, si dee stare costanti sulla generale regola, cioè di non assolverlo, se non dopo abbandonata *attualmente* l'occasione. Lo stesso si faccia, se in breve tempo potesse lasciarla senza scandalo, o danno; poichè in tal caso la prudenza, e il maggior più sicuro bene del P. esige, che si differisca per detto tempo l'assoluzione; affinchè prima eseguisca il promesso abbandono; e questo combina cogli antecedenti sentimenti del Santo di sopra riferiti. Non sono rari que' casi, ne' quali, se un qualche danno grave, o gravissimo si può temer giustamente, se il P. immediatamente lascia l'occasione, non però vi sia timore di danno grave, o scandalo, quando l'abbandono si differisca per tempo breve. In questo caso è almeno più spediente differirgli sino allora l'assoluzione. 2. Conviene poi avver-

tire a quell'espressione, *se il P. non possa lasciar l'occasione senza pericolo, o scandalo;* con che vuol egli accennare, che non dee giudicarsi necessaria un'occasione, se non quando *veramente* lasciandola o immediatamente, o fra poco, ne nascerebbe un *grave* scandalo, oppure qualche altro grave danno al P. medesimo nella roba, o nella reputazione; ovvero a qualche altra persona. Imperciocchè, solo in questo caso è lecito far prova, e tentare de'mezzi, perchè non ricada nella stessa occasione; o affinchè di pericolo prossimo, ch'egli è, divenga rimoto. Non basta qualunque altro motivo, benchè buono in se stesso, ed onesto; come sarebbe, che quella donna è molto utile, o che il frequentar quella casa molto giova agli interessi del P.; ma è necessario un motivo gravissimo, o almeno grave. Perciò furono da' Pontefici proscritte le quattro proposizioni, che per vostro maggior comodo a piè di pagina vi trascrivo. Ponderatele bene (1).

XV. Più: dee ben notarsi, che parlandosi di quelle occasioni, che sono in essere, come la donna, che si ha in casa, quantunque colla pratica de'mezzi possan mutarsi di prossime, che pria erano, in rimote, nondimeno avviene frequentemente, che ritornano a prender forza, e divengono di nuovo prossime; poichè facilmente a poco a poco si riaccende l'antica passione, e alle volte ancora ad un tratto. Le passate affezioni disordinate d'amore, sono come tante faville sotto la cenere coperte, che da un momento all'altro si

(1) *La prima; Proxima peccandi occasio non est fugienda quando causa utilis, aut honesta non fugiendi occurrit. La seconda: Non est obligandus concubinarius ad ejcendam concubinam, si haec nimis utilis esset ad delectamentum concubinarii, vulgo regalo, dum deficente illa, nimis aegre ageret vitam, et aliae epulae taedio magno concubinarium afficerent, et alia famula nimis difficile inveniretur. La terza: Licitum est quaerere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel temporali nostro vel proximi. La quarta: Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest et non vult dimittere; quinimo directe, et ex proposito quaerit, aut ei se ingerit.*

accendono, si dilatano, e formano un grande incendio. Perciò, quando sieno tali, che con tratto di tempo si possano veramente dal P. togliere, o del tutto abbandonare, dee il C. obbligarlo dentro discreto, e necessario tempo ad eseguire il taglio, e l'abbandono; ed esigerne da esso una sincera promessa di abbandonarla, o toglierla (se in casa sua) tosto che potrà senza grave danno, o scandalo. Imperciocchè, se non v'è più ora grave pericolo di peccato, agevolmente vi sarà in appresso; e in modo singolare quando lungamente il P. è stato in quella occasione, ovvero quando grande era per quella persona l'attacco. Ciò prenotato, ecco la prima regola del Santo rapporto alle necessarie occasioni, che dee ad ogni C. servir di base.

XVI. Regola VIII. « Primieramente differisca l'asso-« luzione, fin tanto che vede certa prova di vera emenda-« zione » (osservate di nuovo la dottrina già notata, e lo spirito del Santo). Non vuole, che il C. sia facile a credere, e ad appoggiarsi per concedere l'assoluzione, alle promesse del P., ma che generalmente parlando la differisca fino a tanto, che non colle parole, e promesse, ma coi fatti dia *certa* prova di *vera* emendazione. E qual è questa *certa* prova di *vera* emendazione, se non l'astenersi veramente dal peccato, e la pratica de'mezzi, co'quali resistere alla forza della tentazione; e nel tempo stesso, per far sì, che di prossima divenga rimota; onde non sia nella necessità di lasciarla tosto, o toglierla a qualunque costo? Fa poi giustamente un'eccezione a questa regola generale colle parole, che seguono immediatamente, supponendo ciò, che può qualche volta accadere; cioè, che trovandosi nell'occasione necessaria il P., non gli si possa differire l'assoluzione, forse per essere in necessità di comunicarsi, onde segue.

XVII. Regola IX. « . . . . E se non potesse differi-« re l'assoluzione senza pericolo di qualche infamia del P., « (segue dunque a parlare dell'occasion necessaria) e veda « in lui tali segni di contrizione, e tal disposizione e pron-« tezza a ricevere li rimedj, che il C. giudicherà necessarj, « perchè si emendi: deve proporgli quelli, che gli parran-

« no più opportuni, e necessarj; come, p. e., ordinargli,
« che non si trovi solo con la tal persona, assegnargli delle
« orazioni, qualche macerazione della carne, e sopra tutto
« le frequenti confessioni, e altri simili, quali, se esso ac-
« cetterà, il C. potrà assolverlo; e se dopo questa diligenza
« fatta da lui, o da altro C., non si sarà emendato, non
« gli dia l'assoluzione; finchè *attualmente* non abbia le-
« vata l'occasione, o non paja altrimenti a noi: al quale
« faccia ricorso in tale occasione, conferendo con noi il ca-
« so senza scoprire le persone ». Due cose vi sono qui da riflettere. 1. Che fuori del caso di una vera necessità, in cui il P. fosse costretto nel detto modo a comunicarsi, e non potesse lasciare l'occasione, si dee stare alla prima stabilita regola, vale a dire, che chi si trova in occasione prossima necessaria, non si assolva, *se non dia certa prova* di emendazione. Non sarà però vera necessità, se il C. prudente, e destro saprà trovare, e suggerire al P. (come certamente è suo dovere di fare) un qualche mezzo, onde salvargli la riputazione, se non si accosti a'Sagramenti, per differirgli, secondo la prima regola, per qualche tempo l'assoluzione. Che se non vi sia un tal mezzo, e debba assolutamente comunicarsi, perchè altrimenti v'è pericolo d'infamia, allora potrà assolverlo, purchè vi sieno quelle disposizioni, che qui il Santo accenna. Questi casi però, ne'quali vi sia vero pericolo d'infamia del P., se non si comunica, e non vi sia mezzo alcuno per evitare l'infamia, non sono che rarissimi, come altrove si notò. 2. Si dee perciò avvertire, che per potersi, e doversi assolvere il P. in tal necessità, si richiedono le già dette disposizioni, e non le sole promesse di guardarsi di ricadere nella stessa occasione, e di praticare i mezzi opportuni. 3. Che se fatta la prova per qualche tempo di tali mezzi, il P. non si emendasse, che punto, o poco, sicchè fosse vinto dall'occasione, onde continuasse ad esser prossima, allora non si assolva, se non tolta l'occasione, perciò soggiunge. « E se dopo questa dili-
« genza fatta da lui, o da altro Confessore precedente, non
« si sarà emendato, non gli dia l'assoluzione, finchè *at-*

« *tualmente* non abbia levata l'occasione, o non paja al-
« trimenti a noi, al quale faccia ricorso in tale occasione. »
Suppone dunque in questo testo il Santo, che possa avvenire un qualche caso assai imbrogliato, e difficile, come di fatto accade, sebben di rado, nel quale per una parte non si vegga emenda nel P. occasionario, e dall'altra non si possa togliere in modo alcuno l'occasione; come sarebbe un figlio, che non può licenziare una serva, che gli è di prossima occasione, ovvero d'una donna, cui è di occasione prossima il proprio cognato, col quale ella dee convivere, e simili. In tali casi, ne'quali non istà in potere del P. il togliere l'occasione, e non si astiene dal peccato, non ostante la pratica de'mezzi anco più forti, e più efficaci, non rimane altro partito, (preso prima da altri più saggi consiglio, se si può, ed anco dal proprio Vescovo, o Vicario generale, s'intende non nominando la persona) che intimargli il precetto Evangelico: *Si oculus tuus scandalizat te, erue eum, et projice abs te*, e l'altro: *Qui amat animam suam plusquam me, non est me dignus;* e facendoli coraggio si dee persuaderlo, e animarlo all'atto generoso di togliere a qualunque costo l'occasione del peccato, e di sua dannazione. *Melius est enim cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oculos habentem mitti in gehennam*. Per altro è difficile, che sia necessario venire ad un tal punto, assai duro, e scabroso per parte del P., e che alle volte può essere impossibile (come nel caso accennato del proprio cognato, ec.) Poichè se il P. vuol veramente praticare i mezzi, l'occasione prossima si converte in rimota (per cui cessa l'obbligo grave di toglierla, o sia di abbandonarla) non mancando Iddio di soccorrere coloro, che si trovano in grave necessità, e fanno essi ciò, che sta in loro potere. Non ho poi creduto necessario di qui accennarvi più casi particolari, cui si debbano applicare l'esposte regole, essendo cosa facile da quelli de'quali abbiam parlato, la decisione, e il regolamento per altri simili. Due sole parole vi dirò quivi rapporto a'medici, e chirurghi, specialmente giovani, e non ammogliati, i quali sieno obbligati a curare persone di altro

sesso, e in circostanze assai commoventi alla libidine; e che per se stesse costituiscono un pericolo gravissimo di acconsentire, e peccare; o che cagionano in essi effetti disordinati nel corpo; a'quali non si può dar causa, se non in certi casi di necessità, com'è appunto tra le altre quella di medicare certe persone, e in alcuni mali esterni. Si ammette pertanto da tutti comunemente, che appunto per necessità sia ciò lecito a'medici, e a chirurghi, ancorchè provino nell'atto stesso de'disordini per se stessi gravi, e vitandi; e che non peccano, quando non vi sia il consenso. Se poi o intervenga la volontaria compiacenza, o l'assenso; e molto più se vi si desse causa, con far di più necessario nell'atto di medicare, o con prendersi certe libertà nell'atto di operare; allora diverrebbe la cosa illecita, e si dovrebbe considerare occasione prossima necessaria relativamente a quella tal persona, che serve esercitando il suo uffizio, o rapporto a quel tal male, cui si presta a medicare. Non occorrono però per questi casi regole particolari, ma bastano le generali già date per regolamento del C. nelle prossime necessarie occasioni. Onde, se si desse tal caso in un medico, o chirurgo si dovrebbe secondo le date regole non solo differirgli l'assoluzione nel modo prescritto, ma ancora, se adoperati tutti i mezzi proseguisse a peccare, sarebbe necessario intimargli l'obbligo di lasciare la professione in quella parte, che gli fosse causa di certa rovina. Nello stesso modo si dee risolvere in qualunque altro caso simile in chi esercitasse un offizio per se stesso lecito, o necessario, o utile spiritualmente, ovvero anche temporalmente di lasciare cioè il medesimo uffizio, se provati tutti i mezzi continuasse ad essergli occasione prossima di peccato. Qui termina la dottrina rapporto alle occasioni assolutamente prossime necessarie; nel testo seguente parla S. Carlo delle prossime relative.

XVIII. « Occasioni de'peccati mortali nel secondo ordi-
« ne, cioè per rispetto della persona, sono quelle cose, le
« quali, benchè sieno in se lecite, nondimeno RAGIONE-
« VOLMENTE si giudica, che il confitente tornerà alli me-
« desimi peccati, che già in quelle commise, se in esse

« persevererà. » Già da principio spiegammo, come certe occasioni, che sebbene per se medesime non sieno a tutti di grave pericolo di peccato, possono però esser tali relativamente a qualche particolar persona. Qui dunque non fa duopo aggiungere altro. Solo rifletto all'espressione, ove dice: « Nondimeno ragionevolmente si giudica, che il confi- « tente tornerà alli medesimi peccati. » Da queste poche parole resta confermato quanto fu detto ai n. III, IV, V, e singolarmente rapporto alla natura dell'occasione prossima, e quando tale si debba giudicare; conciossiachè, da tal sentimento si rileva non essere necessario, che il P. sia caduto in quella data occasione *sempre, o quasi sempre*, e nè tampoco, che sia caduto *il più delle volte* per giudicarla prossima; ma basta, che *ragionevolmente* si giudichi, o si possa, e si debba giudicare, che il P. frequentando quell' occasione non si asterrà in avvenire dal peccato; e ciò sempre *ragionevolmente* si giudicherà, quando non solo non sia in essa occasione già più volte caduto, e *in forza della sua mala disposizione*, ma ancora quando, considerata la natura stessa dell'occasione rapporto alla sua debolezza, o al suo mal abito, si giudichi prudentemente, che esponendosi nuovamente all'occasione, non resisterà, e cadrà; dopochè in tal modo v'è il pericolo probabile, e grave di peccato. Qui poi subito annovera alcuni esempj di tali occasioni, e dice.

XIX. « Tali a molti sogliono essere per la corruttela « del mondo, la milizia, la mercatura, le magistrature, l' « avvocare, il far da procuratore, ed altri simili esercizj « (come tra tanti altri sono quelli degli osti, e de'betto- « lieri), nelli quali l'uomo, che è abituato a peccare spes- « so in bestemmie, furti, ingiustizie, calunnie, odj, frodi, « spergiuri, ed altre simili offese di Dio; e sa (il Confesso- « re, o prevede) che perseverando in tali esercizj, gli oc- « correranno le medesime occasioni; nè vi è ragione di « pensare, ch'egli abbia da essere *più forte* contro il pec- « cato, che nel passato sia stato, e conseguentemente ritor- « nerà agli stessi peccati. » Ecco, che il Santo quivi pure

apertamente insegna, che dal C. si considerino le disposizioni attuali del P., dalle quali debba giudicare, se sì, o nò resisterà alle occasioni, cui vuole esporsi, o in esse perseverare; e con tal principio debba regolarsi rapporto all'assoluzione, in darla, o differirla in dette occasioni.

XX. Regola X. « Però i tali (cioè quelli, che ha ora ac- « cennati) devono, come dice S. Agostino, o lasciare l' « esercizio loro pericoloso, o almeno non esercitarlo senza « licenza, od obbedienza di un buono, ed intelligente Sa- « cerdote, il quale non deve assolvere l'uomo in tale sta- « to, se vi sia opinione ragionevole, che sia per ritornare « alli medesimi peccati, quando perseveri nella medesima « occasione; però *deve far prova* della sua emendazione « per alcun tempo ». Dunque la prima generale regola fondamentale, e da comunemente osservarsi in questi casi si è di non assolvere, ma pria *esigere prova di emendazione per alcun tempo*. Non determinando questo tempo di giorni, o di settimane, o di mesi, si dee il Confessore adattare alle circostanze del caso, e secondo che più, o meno lungamente, o più frequentemente fu solito il P. a peccare.

XXI. Regola XI. Segue lo stesso Santo: « Ed in questo « è d'aprire gli occhi, tanto più, quanto che il difetto in « questa parte dei Confessori, fa che in quasi tutte le arti, « ed esercizj regnino molti abusi, e peccati gravissimi ». Qui dà il Santo una regola pratica prudenziale, e molto necessaria, dicendo: *ed in questo è d'aprire gli occhi*; cioè si dee usare avvedutezza, e diligenza; e in che? Si rileva dall'antecedente, e da ciò che soggiunge immediatamente, cioè. 1. In esaminare i P. ne' loro mestieri, o traffici, o uffizj, che esercitano; e nelle occasioni, nelle quali bene spesso si ritrovano di peccare gravemente. 2. Si debbono aprire gli occhi per non essere facili in assolverli, nè creduli alle loro promesse, e proteste. Imperciocchè dalla mancanza di tale avvedutezza e diligenza ne' C. avviene, dice il Santo, che in tanti mestieri, ed uffizj si commettono sì frequentemente de' peccati; e come aggiunge dopo, molti Cristiani vivono in continuo grave peccato, e invalidamente

si confessano. Qui appresso annovera que'peccati, che sogliono commettersi in diverse professioni e mestieri; ma questi furono da noi quanto basta indicati nell'ultima sessione della confessione generale, parte terza pag. 235.

XXII. Regola XII. « E se pure (prosegue a parlare il « Santo delle sopraddette occasioni) parerà al Confessore « di poter veramente credere la prima, e seconda volta alla « promessa, che fa il penitente di lasciare la detta occasio- « ne, potrà con essa promessa assolverlo; ma più oltre non « lo faccia; anzi differisca l'assoluzione *finchè veda l'at- « tual prova*, che si sia levato fuori di questa occasione». Esaminiamo di grazia il testo brevemente, benchè già abbastanza chiaro. Dice: *E se pure parerà al C. di poter* VERAMENTE *credere la prima o la seconda volta alla promessa, ec.* Egli con ciò vuol dire. 1. Che si può qualche volta assolvere un occasionario, *anco pria*, che abbandoni l'occasione, ma colla verace promessa di abbandonarla, quantunque or ora per regola generale abbia detto, che non *deve essere assoluto, se prima non la rinunzia.* Intende adunque di fare una eccezione della detta regola e non più. Notate qui, com'è necessario, che il Santo non dice, che si creda assolutamente alle promesse; ma dice soltanto per questo caso: *E se pure parerà al C. di potere, ec.* Ma come poi si dee intendere questo parerà? Convien pertanto esaminare, quando, e in quali circostanze possa il C. credere *veramente al P., e con la detta promessa* assolverlo la *prima, o anco la seconda volta.*

Dunque non basta la promessa, ma si richiede di più tal disposizione nel P., per la quale si possa *veramente* credere alla stessa promessa; e così con essa promessa, essendo per altro disposto rapporto al dolore e proposito, assolverlo la prima, e al più la seconda volta. Qui terminano le regole del Santo, e noi pure diamo fine a questa materia. Ma perchè sono molte, e possono cagionare in alcuno qualche confusione, perciò ne diamo qui un elenco delle principali,

XXIII. La prima si è, che qualunque siasi occasionario non si dee assolvere generalmente parlando, se potendo non lascia, o toglie l'occasione di grave peccato, per quanto egli prometta, e protesti di abbandonarla, o toglierla. 2. Se l'occasione sia *veramente* necessaria (il che dee il C. esaminare, nè credere facilmente all'asserzione del P.) e non possa il P. lasciarla, nè tosto, nè in breve, senza pericolo di grave danno, o d'infamia, o di scandalo, si può assolvere, se singolarmente non possa lasciare di comunicarsi, e si possa giudicare *sufficientemente* disposto. Che se il P. può senza verun danno, o scandalo lasciare quella volta la Comunione, sarà meglio sospendere l'assoluzione, onde dia prima prova di resistere all'occasione. 3. Che se tentati tutti i mezzi l'occasionario non si astiene, si dee obbligare (domandando però consiglio, non nominando, come si è detto, la persona, e se si può chiedere opportunamente) ad abbandonarla o toglierla. 4. Quando l'occasionario fu per lungo tempo impegnato nelle occasioni, singolarmente, se si trattasse in materia di disonestà, e di peccati frequenti, per cui si dee giudicare, ch'ei in que'peccati sia abituato, o consuetudinario; allora considerato come tale si dee differirgli discretamente l'assoluzione, ***benchè abbandonata l'occasione***; quando però non vi fossero segni straordinarj; cioè che per abbandonare la detta occasione avesse dovuto superare non leggiere, ma gravissime difficoltà. 5. Che se accadesse il caso, che il consuetudinario non potesse abbandonare sul momento la prossima occasione, o licenziarla di casa, nè astenersi per gravi motivi di comunicarsi; ed egli desse segni non *equivoci* di compunzione; in allora fatta sincera promessa di lasciar l'occasione, o di licenziarla di casa, ec., per la prima, o al più la seconda volta, che si presenti con simili *vere* disposizioni, può assolversi, ma non più oltre, se non lasciata, o cacciata di casa la prossima occasione.

CAP. XVIII.

Di alcuni altri peccatori, a'quali si dee ordinariamente negare l'assoluzione.

TEX. *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus conferenda, vel neganda sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces; quales sunt, qui nulla dant signa doloris, qui odia et inimicitias deponere, aut aliena si possunt restituere aut proximam peccandi occasionem relinquere, et vitam in melius emendare nolunt, aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant; neque etiam eos absolvat, quorum peccata sunt superioribus reservata.*

Della prima parte del testo se ne parlò di proposito a'cap. I e II; dell'ultima parte poi che riguarda i peccati riservati, cioè: *neque etiam eos absolvat, etc.*, se ne parlerà nel cap. seguente. Il rimanente del testo, che quivi interamente abbiam riportato, è bastantemente illustrato da tutti i capitoli antecedenti. Qui altro non rimane, che fare qualche riflessione, e notare a maggior istruzione del C. singolarmente novello, alcune altre cose pratiche più necessarie, relative a'detti particolari peccatori.

I. Rapporto alle riflessioni due cose è bene notare, se non altro a maggior conferma di ciò, ch'è stato altrove già detto. La prima riguarda tutti questi peccatori, che qui accenna il R., e a'quali prescrive che si neghi l'assoluzione, come incapaci: *qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt, qui, etc.* Osservate, che non dice di non assolverli, se non *promettono* di abbandonare di fatto il peccato, e in modo che si possa prudentemente ad essi credere; ma dice, che non si assolvino, se non *vogliono* deporre gli odj, la prossima occasione, rimediare allo scanda-

lo dato, ec. In verun luogo il R. parla di promesse de'P.; e molto meno insegna, che ci si presti fede, *e che fondato il C. nella promessa assolva*, come nemmeno ciò insegna Sinodo alcuno di tanti, e celebri, che abbiam in tutta l'opera riferiti, o citati; nè tampoco S. Carlo, come nell'antecedente cap. abbiam veduto. Notate di più, che dicendo il testo, che non si assolvino coloro, che non vogliono deporre gli odj, abbandonare le occasioni, mutare vita, ec., non s'intende soltanto di coloro i quali *espressamente* ricusano, o negano apertamente di voler abbandonare il peccato, o l'occasione di esso, o di perdonare le offese, ec. Imperocchè se in tal senso si dovesse intendere il testo, raro assai sarebbe il caso, che si dovesse negare, o differire l'assoluzione. Ardisco dire, che tra mille non ne troverete uno così scellerato, e sì sfacciato, che neghi assolutamente di voler lasciare il peccato, ma si dee intendere pur di quelli, i quali sebbene non dicano espressamente di non volere lasciare il peccato, o l'occasione, questa loro cattiva disposizione la manifestano quanto basta co'fatti.

II. In due maniere pertanto si manifesta la detta mala volontà, oppure si ricusa di fare una cosa. 1. Con una chiara negativa espressa colla voce. 2. Coi fatti, non facendo quanto si è promesso, o non adoperando i mezzi necessarj per adempiere quanto si promise, o si propose di fare. Ora in questa seconda maniera si dee singolarmente intendere, e più propriamente il nostro testo. Tutti i P. promettono, come voi stesso avrete di fatto esperimentato, e proverete in appresso nell'esercizio del ministero; ma poi mancano, e più frequentemente non adoperano i mezzi necessarj onde eseguire ciò che debbono. Dunque ogni qual volta un peccatore capita a'vostri piedi, e col fatto, o non lascia la prossima occasione, o non depone l'odio, o non perdona al nemico, o non restituisce potendo il mal tolto, o non abbandona l'abito, o non pratica i mezzi prescritti per emendarsi, egli è di coloro, di cui qui parla il R., cioè, che *nolunt etc.*, e che non si *debbono assolvere;* ma differire l'assoluzione, fino a tanto che co'fatti dimostrino di voler vera-

mente abbandonare il peccato. Così si spiega più apertamente, parlando nel fine del testo di coloro, che hanno recato pubblico scandalo: *aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice SATISFACIANT, et scandalum TOLLANT*. Ed ecco sempre più evidentemente dimostrato, non essere conforme alle regole della Chiesa, e per conseguenza da non praticarsi quella, che da alcuni autori si vuole insinuare a'C. singolarmente novelli, cioè di assolvere occasionarj, abituati, ec., la prima volta, che si presentano, benchè senz'emenda, se *promettono ed accettano* i mezzi, che loro si propongono per emendarsi, o di lasciar l'occasione. Abbiamo creduto bene di ciò ricordare, e avvertire nuovamente, perchè non pochi C. praticano quella regola benchè contraria al R., e alla comune dottrina de'Padri e Vescovi, ingannati dall'opinione, e autorità de'mentovati autori.

III. Ma venghiamo ad alcune particolari pratiche avvertenze, supponendo, come debbo, che si sappia quanto s'insegna da'buoni Teologi comunemente rapporto a'punti che qui tocchiamo. E primieramente parlando di coloro, che non vogliono deporre gli odj, e perdonare a nemici, o agli offensori, vi sentirete a dire da costoro più volte, che non ci vogliono male, e che perdonano, ma soggiungono, che non vogliono più sapere di dare il saluto, o restituirglielo, o di non aver più che fare con colui. *Io non gli farò*, dicono, *male alcuno, ma se ne stia egli a casa sua, ed io nella mia;* anzi aggiungerà taluno di aver proibito a tutti di sua casa, che non più trattino con quella persona. Più, troverete, che il falso P. incontrando l'offensore fa finta di non vederlo, o muta strada per non incontrarlo. Voi ben intendete, che costoro non perdonano cristianamente, e che in verità non depongono del tutto l'odio, però non sono d'assolversi, se non fanno il loro dovere; per cui è necessario istruirli di quanto in tali casi obbliga la carità, ch'è singolarmente, non solo di non voler male al prossimo, ma di amarlo veramente, e sinceramente in Dio, e per Iddio, benchè nemico, e di dare ad esso i segni comuni

di amore, e come espressamente viene comandato nel Vangelo, cioè di fare al nemico del bene, se vi sia l'opportuna occasione: *Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos, et orate pro persequentibus, et calumniantibus vos, ut filii sitis Patris vestri, qui in Coelis est*. Più altre cose a proposito furono rilevate nella Sessione III della Confessione generale esposta nella P. III, e singolarmente riguardo alle interrogazioni da farsi a chi portò odio lungamente, e a più persone, ec.

IV. Parliamo ora di quelli, che hanno danneggiato nella roba il prossimo, e che hanno coatratti de' debiti; *aut aliena si possunt, restituere nolunt*. Chi è debitore ad altri, in qualunque modo ciò sia, e non soddisfa al debito a suo tempo, non per vera impotenza, ma per *volontaria* morosità, ritiene l'altrui roba ingiustamente; se pure il creditore non fosse contento, e lasciasse in libertà al debitore il tempo del pagamento; ed è lo stesso caso di colui, che danneggiò il suo prossimo, e non vuole risarcire il danno recato, onde pecca contro il settimo precetto. Ora ancor qui vi sono degli inganni, e de' pretesti, per cui almeno pretendono, che sia lato loro tempo, per iscansare la pronta restituzione, come vi sono di coloro, che si credono di non essere obbligati a veruna restituzione, come sono specialmente i ladroncelli di campagna, o venditori che nel peso, nella qualità a poco per volta rubano a molti; perchè non fanno, dicono costoro, alcun danno grave a padrone particolare; mentre in realtà fanno danni gravissimi al comune; per cui non potendosi restituire a cadauno in particolare, la restituzione dee farsi a' poveri, o impiegare la somma dovuta in opera pia. Vi dirò di uno di questi, che nell' autunno in tale modo si faceva in casa, nulla possedendo di terra, il vino, e non solo per suo uso, ma ancora per vendere. E qui più che mai dovete esser destro, per iscoprire tali inganni, ignoranze, e soprafine malizie; e quindi ancora di essere ostante, e fermo, per indurli all'esecuzione, quando real-

mente possono, non fidandovi delle promesse, e differendo loro l'assoluzione. Tutti asseriscono costantemente di avere volontà di restituire, ma protestano di non poter sul momento, e che assolutamente in breve restituiranno. Il più delle volte però non è vero. Non vogliono punto incomodarsi, e quindi ordinariamente non restituiscono, se non s'incontrano in un C., che ben esaminato il caso, e lo stato del P., conoscendo che può, se vuole, neghi costantemente l'assoluzione fino a tanto, che non abbiano almeno cominciato a restituire. I nobili, e i ricchi non vogliono privarsi de'loro soliti divertimenti esorbitanti, nè diminuire il lusso, e le comparse, non moderare la loro tavola, e simili cose non necessarie; onde dicono, che non possono, e si riducono alla morte per lasciare agli eredi l'obbligo di soddisfare ai loro debiti, ed anco a pii legati. Simile è il caso di quegli altri d'inferior condizione, i quali lusingandosi di soddisfare di stagione in stagione, finalmente la morte improvvisamente gli assale, e co'debiti sen vanno all'altro mondo. In questo proposito eccovi un fatto fra molti, accaduto ad un vecchio e bravo Confessore. Gli capitò un uomo, il quale avea danneggiato un altro di somma assai notabile; più volte si era di ciò confessato, e avea promesso di fare la restituzione, senza venir mai al fatto; e come avea praticato cogli altri C., con ragioni e pretesti si scusava di farla ancor di presente, promettendo, e protestando di farla subito, che potrà, ma esaminato costui destramente nell'esser suo economico rilevò il C., che potea allora restituire, al più con qualche suo incomodo. Gl'intimò dunque risolutamente, che non isperasse di essere assoluto, se non faceva la restituzione. Il credereste! Dette egli un sospiro, e disse: Padre a dir vero io ho il danaro in saccoccia, e l'ho portato, perchè appunto temeva, che altrimenti mi avreste negata l'assoluzione; eccolo, e mi farete la carità di consegnarlo al tale, ch'è il danneggiato. Non ostante non lo assolvette sul momento perchè accostatosi al Confessionario colla prava intenzione di pur differire, e di ingannare anco questa volta il C., e perchè nulle furono le passate confessioni fatte colla stessa ma-

la intenzione, ec. Che se poi diligentemente esaminato il P. nel suo stato, e possibilità, si debba conchiudere, ch'egli realmente non può allora restituire, nè la giustizia, nè la carità permettono, che gli si neghi perciò l'assoluzione. Alcuni C. sono troppo benigni, e facili in assolvere abituati in certe materie, e sono poi inesorabili verso de'ladri, o di chiunque altro debba restituire. Non voglion sentire ragioni, e molto meno esaminare, se queste sieno vere, e giustificanti; ma fermi sempre ripetono: *non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum*, e mandano via il povero P. costernato e disperato; dov'è qui la giustizia, la discrezione, la carità? Se in buona teologia nel caso il debitore (non potendo veramente) non è obbligato, perchè negargli l'assoluzione?

V. Ciò che fin ora abbiamo detto riguarda soltanto l'assoluzione; sarà bene, che aggiungiamo pure qualche cosa relativa ad ajutare i P., per rendere loro facile la restituzione. Se si tratta di poveri, cui sarà sempre assai difficile, che possano fare o in tutto, o in parte la restituzione, e si tratta di doverla fare a persone ricche, o comode, e che, come pie, si possa sperare di ottener loro la condonazione, farà molto bene il C., (tacendo il nome del reo, e qualunque altra circostanza, da cui il creditore possa venire in cognizione di chi recò il danno) se chiederà una caritatevole remissione, per togliere a queste povere anime qualunque pericolo in appresso di mancare, nel caso che a lungo tempo potessero, se non altro a poco per volta, restituire; mentre trascurando esse l'adempimento di un obbligo grave di giustizia, com'è assai facile, e come pur troppo avviene, sarebbero in pericolo di perdersi.

In alcuni casi si può suggerire, secondo le circostanze del P., che venda alcun mobile, o altri generi, che non gli sono del tutto necessarj, oltre dell'uso di una stretta economia; essendo obbligato il debitore di fare quanto può per soddisfare a'creditori, e singolarmente, se sono essi pure in qualche modo bisognosi. In altro caso si potrebbe anche insinuare al P. di chiedere a persona comoda, amica, una som

ma ad imprestito, coll'obbligazione di restituzione dentro il dato tempo, per immediatamente soddisfare. Insomma conviene rintracciare ogni possibile mezzo, perchè facciano almeno sollecitare la restituzione, quando realmente non possano farla prima dell'assoluzione.

Se poi manchi qualunque altro mezzo, sembra, che possa usarsi questo, cioè d'imporre al P. per obbligo di accusarsi in generale, nelle ordinarie sue confessioni, e come di un peccato della vita passata, il danno fatto, o debito contratto, soggiungendo, che ciò pratichi sino a tanto che di fatto abbia fatta interamente la restituzione; poichè in tal modo, oltre che il P. ne rinnova la memoria, dà occasione al C. di fare il suo dovere, esaminando la causa per cui ha differito, e di eccitarlo, e obbligarlo, secondo le sue circostanze, più o meno rapporto al tempo della restituzione. Che se non si usino con tali P. le accennate, o simili industrie, e molto più poi, se si presti facilmente fede a quanto dicono, perchè si conceda loro la dilazione, non vengono mai all'esecuzione, ancorchè si trovino in istato di restituire. Si tocca con mano questa verità singolarmente nelle Missioni. In esse scossi costoro, e persuasi della necessità, eseguiscono restituzioni differite colpevolmente sino a quel punto per anni e per lustri.

VI. Simile è il caso de'mormoratori, e de'calugnatori, de'quali non parla espressamente il testo, appunto perchè si debbono questi comprendere in quelli, di cui ora abbiamo parlato. Imperocchè, siccome coloro, che debbono restituire la roba altrui per la difficoltà, che provano a risolversi, e la lusinga di ciò fare più comodamente, li conduce a differirla ingiustamente, ed anco a non più farla; così avviene, e molto più facilmente a coloro, che hanno gravemente pregiudicato all' altrui fama, dovendosi almeno il più delle volte manifestamente disdire; e senza dubbio, se hanno offesa l'altrui fama con falsità e calunnie, poichè l'umana superbia molto vi dee soffrire. Conviene però distinguere due casi. Il primo, che il P. faccia attualmente la confessione generale, in cui accusi molte mormorazioni gravi, o ca-

lunnie, per cui sia moralmente impossibile, che sul momento, o in breve possa a tutti riparare; onde sarebbe necessario differir loro troppo lungamente l'assoluzione. In questo caso basterà, che il P. rimedj prima dell'assoluzione a qualche mormorazione grave, che esige la restituzione di fama commessa da poco tempo, e prometta seriamente di supplire di poi in appresso, e più presto che gli sarà possibile, secondo l'opportunità delle circostanze, perchè se disposto si possa assolvere. In quanto poi alla maniera di esigere tale restituzione di fama fu esposta nella già detta confession generale alla Sessione III verso il fine. Il secondo egli è che il P. faccia una confessione ordinaria, in cui si accusi di avere dopo l'ultima confessione mormorato gravemente, ovvero calunniato un qualche prossimo. In tal caso convien stare alla regola del R., e non assolverlo, fuori della necessità, in cui si trovasse di comunicarsi, per evitare un grave danno, o l'altrui scandalo. Queste regole combinano a maraviglia colle pratiche massime, che poc'anzi leggeste dell'incomparabile Apostolo Francesco Saverio; il che più che mai le stabilisce o le conferma.

VII. Sopra il nostro testo altro non rimane, che aggiungere alcune cose relative all'assoluzione da differirsi, o concedersi a coloro, che sono rei di scandalo *aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant*. Fa qui parola espressamente de' pubblici scandali dati dal P., a cui si dee negare l'assoluzione, sino a tanto che abbia soddisfatto, e tolga lo scandalo; non perchè vi sia un tal obbligo pe'soli scandali pubblici, essendovi secondo tutti i Teologi obbligo generale di riparare, e togliere ancora i privati; ma perchè i pubblici sono assai più dannosi, essendo qual peste, che più presto si dilata, e più difficilmente vi si ripara. Dice pertanto, che chi ha dato pubblico grave scandalo non si assolva; se non dia soddisfazione al pubblico, e tolga lo scandalo, *nisi publice satisfaciant*, per mezzo di una pubblica penitenza; dalla quale non può dispensare il C., ma appartiene al Vescovo, cui nel caso convien ricorrere. Ecco quanto abbiamo dal

Conc. di Trento (1), confermato nel Catechismo Romano (2), e da S. Carlo nelle sue costit. nel Con. I. di Milano, e negli altri susseguenti, e da più altri Conc. riferiti dal Genet *de Sacram. poenit. c. 7, q. 16.* Riportiamo qui soltanto le parole del detto Conc. di Trento, perchè danno a questo punto tutto il lume. Dice dunque: *Apostolus monet publice peccantes palam esse corripiendos. Quando igitur ab aliquo publice, et multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo offensos, commotosque fuisse; non sit dubitandum, huic condignam pro modo culpae poenitentiam publice injungi oportet; ut quos exemplo suo ad malos mores provocavit, suae emendationis testimonio ad rectam revocet vitam. Episcopus tamen pubblicae hoc poenitentiae genus in aliud secretum poterit commutare, quando ita magis judicaverit expedire.* E sicome trattandosi di assegnare penitenze a chi ha recato scandalo, anco solo in particolare, non è sì facile l'addattarle al caso, e al bisogno; così sarà sempre cosa lodevole, e sicura nei casi più gravi, benchè non pubblici, farne prima parola col Vescovo o col suo Vicario; o almeno di prender consiglio, potendo, da uno, o più teologi, o da'più vecchi e saggi Confessori.

VIII. Si dee poi da ogni C. avvertire due cose in qualunque scandalo pubblico o privato, cioè l'azione stessa scandalosa, e l'effetto, che può anco lungamente continuare, dello stesso scandalo: Si spiega con qualche esempio. Un giovane insegnò ad un altro, o a più compagni la malizia, e in particolare a commettere un certo peccato disonesto. Questi come pur troppo avviene, vi sarà da se poi cacaduto, non una volta, o due: ma probabilmente avrà perseverato nella stessa colpa lungamente. A costui non basta prescrivere un'esemplar penitenza, ma bisogna obbligarlo ad illuminare lo scandalizzato; e a far sì, che si converta,

(1) Sess. 24, c. 7, de Reformo.
(2) Part. 1, de Sacram. Poenit., n. 67.

che si confessi, e per quanto può, dee procurare, che più non commetta quel delitto. Una donna usò un vestiario immodesto, e sfacciato; e fu di rovina spirituale a non pochi: non basta che costei deponga quelle mode, e foggia di vestire, e che le si assegni una salutare penitenza, ma bisogna obbligarla ad un vestire modesto, ed edificante; e che procuri altresì d'impetrare colle orazioni e buone opere, misericordia alle persone scandalizzate, e di distogliere altre sue compagne da simili mode indecenti, e per se stesse scandalose. Così, se taluno ha recati gravi scandali a più persone in particolare, o anco pubblicamente con discorsi eccitanti alla libidine, o irreligiosi, o contro la fede, ovvero con iscritti comunicati agli altri, deve procurare di togliere per quanto può i pessimi effetti di tali discorsi, o scritti, e a tale fine dee esser diretta la penitenza da imporsi; e singolarmente che ritratti i discorsi, o scritti, e che insinui per quanto può alle persone scandalizzate massime, e dottrine secondo la verità, ed il Vangelo. Così si dica di qualunque altro consimile caso. La ragione di ciò è più che evidente. Perocchè siccome chi privò con azione ingiusta il prossimo di un qualche suo bene temporale dal quale in conseguenza gli sono poi derivati altri danni temporali, secondo tutti i teologi dee al possibile reintegrare in tutto il prossimo danneggiato; così, e molto più, è dovere preciso di ciò fare ne'danni spirituali, senza paragone più da temersi per se stessi, e perchè alle volte fatali all'eterna salute del prossimo. Ciò può bastare all'oggetto in questo cap. proposto, mentre anco i dottrinali relativi allo scandalo, sono certi, facili, e comuni a tutti i Teologi, onde abbiamo creduto di ometterli.

CAP. XIX.

Dell'assoluzione ne' casi riservati, onde si tratta la questione, se si possano assolvere indirettamente i peccati riservati, assolvendo il P. direttamente dai non riservati.

TEX. *Videat diligenter Sacerdos quando, et quibus conferenda, vel neganda, aut differenda sit absolutio, ne absolvat eos qui talis beneficii sunt incapaces: quales sunt, etc.* NEQUE ETIAM ABSOLVAT EOS *quorum peccata sunt superioribus reservata.*

I. Ecco dunque l'indicata questione, della quale facciamo materia di questo Cap. Si cerca, se in certi casi di necessità ne' quali non si può ricorrere a chi si deve, per la necessaria facoltà, e il P. si accusa di un qualche peccato riservato, nel punto che deve comunicarsi, o celebrare, se Sacerdote, o altro simile caso qui appresso indicato, si cerca, dissi, se si possa assolvere, e sia valida tal assoluzione, dandola, come dicono, direttamente pei non riservati, e indirettamente pe' riservati. Non pochi Teologi sono per la parte affermativa, altri per la negativa, pretendendo non senza gran ragione, che non solo tal assoluzione sia illecita, ma nulla e invalida. Interessando moltissimo questa questione la pratica, anzi la validità del Sacramento, quantunque i detti casi accadano di raro, non ostante ci crediamo in dovere di trattarla, come suol dirsi, *ex professo*, e in modo che rimanga in forza di ragione, e di autorità chiaramente, e al possibile con tutta certezza decisa. In fine riferiremo, o citeremo de' Teologi, e de' Canonisti; ma non ci dipartiamo dal nostro fissato metodo, cioè di fondarci sopra il R. nostra guida, e sopra l'autorità de' Concilj come or ora faremo.

II. I casi poi ne' quali si pretende da più Teologi, che si possa in necessità assolvere indirettamente da peccati riservati, che accusa il P., sono i seguenti, o a questi simili.

1.Il già indicato del Sacerdote,che si trova reo di peccato riservato, e in necessità di celebrare, o un secolare che deve comunicarsi, nè v'è C. ivi, o che si possa avere, che abbia facoltà di assolverlo.2.Chi dovesse in breve esporsi ad una lunga pericolosa navigazione. 3. Chi dovesse nella stessa mattina soddisfare al precetto Pasquale, e che altrimenti vi fosse grave scandalo, o pericolo di una pur grave infamia, e simili. Ora veniamo alle prove per la parte negativa, cioè che sia illecita tale indiretta assoluzione, ed invalida, cominciando dal nostro testo.

III. Dal testo che abbiamo perciò premesso, due punti si rilevano evidentemente. Il primo che quell'assoluzione sia assolutamente invalida. Il secondo ch'ella è dalla Chiesa proibita, e però illecita. Riguardo al primo, osservate, che il R.nel testo annovera tra que'P.che non si debbono assolvere, perchè di assoluzione INCAPACI, anco quelli che accusano un qualche peccato riservato. Dice: *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus, etc. ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt INCAPACES.* E quali sono questi incapaci? I primi sono quelli che non danno alcun segno di dolore: *qui nulla dant signa doloris*: infine dice: *Neque etiam absolvat eos, quorum peccata sunt superioribus reservata*. Quelli dunque, che hanno peccati riservati li pone nella categoria stessa di coloro, che sono incapaci. E perchè *sunt incapaces?* I primi sono incapaci, perchè senza segno di pentimento; e questi ultimi sono incapaci, non per se stessi, ma perchè avendo de'riservati, non sono sudditi, e soggetti del C. che non ha debita facoltà. Nè gioverebbe qui il dire, che il R. parli di un P. il quale non accusi altri peccati, se non riservati, perchè in questo caso non si potrebbe dare l'assoluzione diretta pei non riservati, e per conseguenza nè meno l'indiretta pei riservati. Nò non giova, poichè nel testo qui appresso tosto riportato, proibisce affatto di assolvere chiunque abbia anche un *SOLO* riservato. Secondo pertanto il R. quell'assoluzione è nulla, perchè data a chi è incapace di riceverla da chi non ha in que'peccati giurisdizione. Ma

supponiamo per ora, che questo argomento nulla conchiuda, è però chiaro (pare a me) come nel meriggio, ch'è assolutamente illecita; perchè espressamente dal R., e quindi dalla Chiesa proibita. Il R. parla chiaro, senza veruna distinzione, e con termini precettivi: NEQUE ABSOLVAT EOS, *quorum peccata sunt superioribus riservata*. Nè solamente quando tutti i peccati accusati dal P. fossero riservati, ma quando anche ne accusasse un solo. Ecco l'altro testo, che fu riportato al numero IX. della parte terza, e che qui riportiamo, come apertamente, e direttamente relativo al punto che trattiamo. *Quod si penitens ALIQUA CENSURA VEL CASU RESERVATO sit ligatus, a quo ipse non possit absolvere, NON ABSOLVAT, NISI PRIUS obtenta facultate a superiore*. Non è questa una manifestissima assoluta e generale proibizione di assolvere in qualunque modo, chiunque accusi un peccato riservato, senza prima chiedere, ed ottenere la facoltà? dunque proibisce ancora di assolverlo indirettamente. *Non absolvat NISI obtenta facultate a superiore*. Ora ricordando due verità già dimostrate, e più volte riportate conchiudo questo argomento dicendo: 1. Che la proibizione del R. è della medesima Chiesa; avendo dimostrato nel preliminare ch'è di somma autorità, e pubblicato dal Pontefice per tutta la Chiesa com'è difatti da tutta la Chiesa accettato. 2. Che per conseguenza chi assolve senza detta facoltà commette una gravissima disobbedienza alla Chiesa, e sacrilega perchè si tratta di sacramento.

IV. Quindi a proposito bisogna avvertire a ciò, che si trova notato in più Sinodi, cioè che se un C. per ignoranza colpevole, e molto più se scientemente assolva, senza prima ottenere la debita facoltà, come prescrive il R., da un peccato riservato, fuori dell'articolo di morte, per decreto della Sagra Congregazione de'Vescovi, e de'Regolari, incorre *ipso facto* nella scomunica. Decreto confermato da'sommi Pontefici Clemente VIII, Paolo V, e Urbano VIII. Il che viene avvertito ancora dal Catalano nominatissimo ne'suoi commentari sopra il nostro testo. E questi decreti vengono

riportati, o citati da molti Sinodi, e da più celebri, come tra poco vedremo, Ma passiamo a vedere che in proposito insegni e decida il Sagrosanto Conc. di Trento.

V. Tratta egli questa materia, cioè dell'assoluzione da'riservati, e della sua validità alla sessione 14 ne'cap. VI e VII, e ne'Canoni 9 e 11. Nel capo VI insegna prima in che consista l'atto di assolvere, o non assolvere. Dice ivi, che il detto atto egli è veramente giudiciale. *Quamvis autem absolutio Sacerdotis sit alieni beneficii dispensatio* (cioè dei meriti del Salvatore), *tamen non est solum nudum ministerium . . . . . sed ad instar ACTUS judicialis, quo ab ipso, veluti a judice, sententia pronuntiatur*. Dichiara poi, e definisce di fede questa stessa dottrina, singolarmente al nostro caso importantissima, nel Can. 9, scomunicando chiunque insegnasse l'opposto: *Si quis dixerit absolutionem sacramentalem non esse actum JUDICIALEM, sed nudum ministerium pronuntiandi, et declarandi remissa esse peccata, anathema sit*. Da questo certo principio ne deduce nel capo seg. VII per necessaria conseguenza, che l'assoluzione data dal C. non avente la facoltà ne'peccati riservati ella è onninamente di niun valore, e però non solo illecita, ma nulla affatto. Ecco le sue parole: *Quoniam igitur NATURA, ET RATIO judicii illud exposcit, ut sententia DUMTAXAT IN SUBDITOS feratur; PERSUASUM SEMPER in Ecclesia Dei fuit, et verissimum esse* (attenti bene) *Synodus haec confirmat, NULLIUS MOMENTI absolutionem eam esse DEBERE, quam Sacerdos in eum profert in quem ordinariam aut subdelegatam non habet jurisdictionem*. Fu dunque *sempre* creduto nella Chiesa, e si conferma dal Conc. generale di Trento esser di niun momento l'assoluzione data ne'riservati da chi non ha la debita facoltà, com'è nulla quella, che vien data da chi non ha veruna giurisdizione, fuori del caso di morte. Quel *debere* poi non può in questo luogo significare, se non necessità, e però che sia quell' assoluzione necessariamente nulla, e senza alcun effetto, e

per conseguenza i peccati non vengono perdonati. Ciò rileva il Conc. dalla natura stessa dell'assoluzione, che consiste in un giudizio, in quelle prime parole *Quoniam igitur natura, etc.* In fatti egli ha definito come punto di fede al Can. 9, che nel Sacramento della penitenza il Sacerdote forma un *vero* giudizio, e pronunzia una *vera* sentenza, come legittimo giudice, e che un tale giudizio è per se stesso nullo, perchè illegittimo, quando la persona, cioè chi accusa i peccati non sia suddita dello stesso Sacerdote per mezzo della giurisdizione ordinaria, o delegata; secondo l'istituzione fatta da Gesù Cristo medesimo, com'è di fede dal Canone ora nominato; ne segue, che l'assoluzione ne'riservati data da chi non ha facoltà, per natura dello stesso Sacramento che sia *necessariamente di niun valore*, e perciò il R. proibisce che non si assolva da riservati; *Nisi prius obtenta facultate, etc.* E per verità chieggo io a chi è diretta la riserva per se stessa, fatta dal legittimo Superiore, di un qualche delitto? certamente a togliere all'ordinario Confessore la facoltà di giudicarne, e di assolverlo; che perciò avoca il Superiore a se medesimo il delitto, e il reo; appunto come un Sovrano riserva a se stesso il giudizio di una causa civile, o criminale; onde siccome il giudice subalterno peccherebbe, e nulla sarebbe la sua sentenza, s'egli stesso giudicasse in quella causa, al solo Sovrano riservata, e il reo giustamente se ne appellerebbe; così nel caso nostro; onde illecita e nulla è necessariamente quell'assoluzione ne'riservati. Nè vale il dire che in tal caso il C. ha vera giurisdizione rapporto ai non riservati, per la quale può assolutamente assolverli; poichè questa giurisdizione quantunque vera è però legata, e impedita da'peccati riservati. Imperocchè non potendo esso assolvere questi, non avendo in essi giurisdizione alcuna non può nemmeno assolvere da quelli. E' impossibile, come dimostra S. Tommaso, e si accorda da tutti, che Iddio perdoni un grave peccato, senza perdonare ancora gli altri pur gravi, di cui uno sia reo. O tutti, o nessuno. Punto indubitato. I riservati non

gli assolve, perchè senza giurisdizione, dunque in tutto nulla l'assoluzione.

E qui a maggior evidenza fa uopo più ancora osservare, che la riserva non ferisce, diciam così, il C. nè a suo riguardo, o pena gli si toglie la facoltà; ma riguarda direttamente il reo del riservato ed è in sua pena e a suo bene; onde in vigor della riserva vien tolto dalla giurisdizione dell'ordinario C. riservando il Superiore a se stesso il giudicarlo, e sentenziarlo. Quindi non è vero, che il C. abbia in questo caso giurisdizione rapporto ai non riservati. Vien tolta la giurisdizione al C. ordinario sopra la persona stessa del delinquente, sino a tanto, che o non si presenta al riservante, o non concede la necessaria facoltà. In quella guisa che nell'addotto esempio il Sovrano riserva al suo giudizio un delinquente, l'ordinario giudice non ha più giurisdizione alcuna sopra di esso. Così essendosi S. Paolo appellato nel tribunale di Festo Presidente Romano in Cesarea, al tribunale di Cesare, questi non volle pronunziare alcuna sentenza sopra a que'molti delitti de'quali era dagli Ebrei accusato. Sicchè a parlare propriamente, e secondo la verità un C. ordinario, rapporto ad un reo di peccato riservato, è come quel Sacerdote, che non è per confessare approvato.

VI. Questa stessa verità che a noi sembra più che dimostrata, si conferma dall'altro Canone 11 del Conc. di Trento. Eccolo: *Si quis dixerit. Episcopos non habere jus reservandi sibi casus, nisi quoad externam politiam; atque ideo* (si badi bene) *casuum reservationem, NON PROIBERE quominus Sacerdos VERE ABSOLVAT, anathema sit.* La proposizione condannata dal Canone è dunque questa: *La riserva de' Vescovi di qualche delitto riguarda soltanto l'esterna polizia, o sia direzione, ed esterno governo per cui non impedisce, che il Sacerdote validamente assolva,* come manifestamente condannata sotto l'*anatema*, se non si voglia ammettere come eretica, essendo Canone di Concilio generale, ella è indubitatamente da rigettarsi come falsa. *L'assoluzione data a' riservati, senza la facoltà*

del riservante, ella è, come dice il Concilio, di niun valore, e nulla. Ora volendo sostenere lecita e valida l' assoluzione indiretta, non rimane altro mezzo, o scampo, che distinguere il decreto del detto Concilio, e insieme il Canone ora riferito, e dir così: distinguo: *Ella è nulla, se si dia direttamente; ma è valida, se si dia indirettamente, ne' casi di grave necessità.* Ovvero si distinguerà così: *Nulla è l'assoluzione data a' riservati, diretta, o indiretta fuori del caso di una vera, e grave necessità, o senza la debita facoltà del riservante. Ella è però lecita, e valida nel caso di detta grave necessità,* come l' accennata del Sacerdote, che si trova costretto a celebrare, avente un caso riservato. Così necessariamente i lodati contrarj Teologi debbono distinguere, o interpretare i detti decreti, e canoni, perchè il Concilio senza distinzione assolutamente definisce esser nulla l'assoluzione da' riservati, quando non vi sia la facoltà. Ma cotesta distinzione, e interpretazione sarà ella legittima; potrà adottarsi? Quest'è il punto. L'interpretazione degli articoli definiti da' Concili generali come di fede, non può farsi che dalla Chiesa, o dal Sommo Pontefice come dicono *ex cathedra*; e lo stesso si dica ancora de' decreti del Concilio di Trento, essendo a chiunque proibito da due Pontefici Pio IV e Sisto V. Le Bolle sono notissime, e si trovano riportate al fine dello stesso Concilio, credo in tutte l'edizioni, ma indubitatamente in quella che ho alle mani, di Roma del 1732. Basterà riportare qui una parte, che è l'interessante al proposito nostro, di quella di Sisto V. *Cum ad singularem Romani Pontificis, TANTUMMODO auctoritatem spectet; generalia Concilia indicere, confirmare, INTERPRETARI . . . etc. Eorum quidem decretorum quae ad fidei dogmata pertinent, interpretationem NOBIS IPSIS reservamus; Cardinalibus vero praefectis interpretationi, et executioni Concilii Tridentini, si quando in his, quae de morum reformatione, disciplina, etc. . . . Statuta sunt, dubium aut difficultas emerserit, in-*

terpretandi facultatem, NOBIS TAMEN CONSULTIS, *impertimur.* E se non può nemmeno la Congregazione del Concilio interpretarne i decreti, senza intelligenza del Papa, come potranno i Teologi privati interpretarli, come interpretare un canone? E qui in conferma riportiamo il decreto del cap. VII dello stesso Concilio.

VII. *Hanc autem delictorum reservationem, consonum est divinae auctoritati, non tantum in externa politia, sed etiam coram Deo* VIM HABERE; *verumtamen pie admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat* (cioè della riserva) *in eadem Ecclesia Dei custoditum* SEMPER *fuit, ut* NULLA SIT *reservatio in articulo mortis* . . . . . EXTRA QUEM *articulum Sacerdotes cum* NIHIL POSSINT *in casibus reservatis, id unum poenitentibus persuadere* NITANTUR, *ut ad superiores, et legitimos judices pro beneficio absolutionis accedant.* Facciamoci le necessarie riflessioni. E primieramente si rifletta sopra le prime parole. Dice dunque, che la riserva che si fa da legittimi Superiori di qualche delitto,non ha soltanto forza rapporto all'esteriore polizia (come definisce poi nel Canone testè riferito), o sia riguardo al governo esteriore della Chiesa; ma ancora avanti a Dio: *Sed etiam coram Deo vim habere.* E se ha tutta la forza avanti a Dio, come potrà assolvere chi non ha la facoltà contro lo stesso Dio? Si conferma colla protesta fatta da Gesù Cristo. Protestò egli, che con quella sentenza che fosse pronunziata da'suoi Sacerdoti legittimamente di perdonare, o non perdonare nelle note parole: *Quodcumque ligaveris super terram erit, etc.*, si sarebbe perdonato, o non perdonato pure in Cielo. Ora senza dubbio i Pontefici e tutti i Vescovi legittimamente riservano alcuni delitti, come dichiara il Concilio al riferito Canone 11; dunque la loro riserva, colla quale ritengono al peccatore per allora un qualche peccato, è approvata ancora in Cielo, ed ecco che a gran ragione dice: *vim habere coram Deo;* e che vuol ciò dire, se non che approvando Gesù Cristo la riserva fatta dal suo ministro, secondo la

detta protesta, egli nemmeno perdona, stante la riserva, quel delitto? E se perdona in caso di una perfetta contrizione, anco prima che confessi il delitto dee però non ostante soggettarsi alla Chiesa, e alle Chiavi; altrimenti ritorna ad esser reo della stessa colpa. E come dunque può essere valida quella benedetta assoluzione, indiretta da'riservati, mentre non è approvata nè in terra nè in Cielo? E poi in questo Sacramento ch'è tribunale, com'è definito dal riportato Canone 9, e che l'assoluzione è un vero atto giudiziale, non è del solo Sacerdote suo ministro, e suo luogotenente, per cui si dee considerare un solo tribunale divino ed umano; come è un solo tribunale il Vescovo col suo Vicario generale. Ora chi non vede, che assolvendosi dal Sacerdote da'riservati, senza che sia tolta la riserva, è un rovesciamento dell'ordine stabilito da Gesù Cristo? Il dire poi che assolve indirettamente soltanto, sono parole. Più riflettete col Card. Denhof nell'istruzione tante volte cit. pag. 147, che il Conc. nel riportato Canone 11, poc'anzi al n. VI, e nel decreto riferito or ora del capitolo VII dichiara, che il C. ordinario nulla può ne'riservati: *extra quem articulum Sacerdotes cum* NIHIL *possint in casibus reservatis id unum poenitentibus persuadere nitantur, ut ad Superiores, et ad legittimos judices pro beneficio absolutionis accedant.* Se si potesse assolvere indirettamente, non sarebbe vero ciò che dice il decreto, ciò nulla possono gli ordinarj C. ne' casi riservati, anzi sarebbe falso, ammettendo la indiretta assoluzione per lecita e valida; perchè chi validamente, sebbene indirettamente assolve, non solo rimane falso che *nihil possint,* ma possono molto, e quasi tutto; non rimanendo altro al P. se non che si presenti a chi ha la facoltà ne'riservati.

VIII. La facoltà poi, tolta la riserva, di assolvere da qualunque peccato o censura pel solo articolo di morte viene pur confermata in tutte le Bolle antiche, e recenti di tutti i Pontefici; colle quali riservano a se certi più gravi delitti; e dicono che niuno ardisca di assolverli, se non in punto, o

sia pericolo di morte; e così si legge in tutte le Bolle di riserva. So che un qualche Vescovo ha dichiarato in iscritto, o a voce, che non intende sia in vigore la riserva nel caso di qualche urgente necessità, occorrente fuori di detto articolo; e ciò può dichiarare se vuole qualunque Vescovo, perchè dalla sua volontà dipende; ma se tace, e assolutamente riserva un peccato, da questo non può chiunque Confessore assolvere.

IX. Finalmente è da osservarsi in conferma maggiore di quanto qui col Concilio dimostriamo, che nell'ultima parte del testo, cioè: *Verumtamen pie admodum, etc.*, accenna la ragione per la quale nell'articolo di morte soltanto toglie ogni riserva. Nel detto punto toglie ogni riserva, perchè in quelli estremi al misero peccatore non rimane altro certo mezzo di salute, se non quello di una perfetta contrizione, non potendo aver l'assoluzione, e sta nell'imminente pericolo di perdersi; e la chiesa vuole che a niuno manchino i mezzi di salvarsi, perciò dice *ne hac ipsa occasione* (cioè della riserva) *aliquis pereat*. Non eccettua poi gli altri casi, benchè di necessità, perchè non v'è pel peccatore questo prossimo assoluto pericolo di dannazione; avendo il tempo opportuno, e i mezzi; e se vuole, può prontamente servirsene, per conseguire il perdono, e la grazia, o col ricorso a' legittimi Superiori, o in necessità di comunicarsi, con eccitarsi alla perfetta contrizione.

X. Come poi si dovrà intendere quell'articolo di morte, in cui dalla Chiesa si dà ogni facoltà a' semplici C. e a' medesimi Sacerdoti non approvati, ed anco sospesi, ec., mancando qualunque altro? Per non errare convien dedurlo dall'espressione dello stesso Concilio, con semplicità considerata. Ora considerate le espressioni del riferito testo, si rileva con sufficiente chiarezza, che per articolo di morte si dee intendere lo stato di malattia di un uomo, che o per la natura e gradi ordinarj della medesima lo consuma, e in breve lo toglie di vita; oppure le circostanze sono tali, per le quali con fondamento si teme un qualche improvviso accidente, che da un momento all'altro cagioni la morte; poichè la ragione, per cui (dice il Concilio) toglie la Chiesa

qualunque riserva nel punto di morte si è, perchè non perisca quell'anima; e perirebbe se fosse in peccato, non essendovi altro sicuro mezzo; dunque secondo l'intenzione della Chiesa, tale dee essere la circostanza dell'articolo di morte, che appunto non vi sarebbe altro tempo, nè altro certo modo per assicurare la salute dell'anima di quel moribondo. Quindi non può dirsi articolo di morte quello in cui non minaccia l'infermità la morte in breve tempo, nè un accidente improvviso; ma con fondamento promette, e da tempo, onde si possa ricorrere al Superiore riservante, e quindi sospendere l'assoluzione. Così trovo pur scritto singolarmente nel rituale di Parigi dell'Arciv. Noalles, e dice: *Si periculum mortis non urgeat, tempusque suppetat facultatis obtinendae, eam impetrabit, antequam aegrotum absolvat.* All'opposto dee credersi punto di prossima morte, ogni qual volta l'infermità è per se stessa mortale; e quantunque non minacci nel momento, non v'è però tempo, nè modo di ricorrere per la necessaria facoltà. Anzi nel solo vero dubbio di prossimo pericolo, secondo l'intenzione della Chiesa si dee assolvere. Ora passiamo a confermare la verità dimostrata colla dottrina, e sentimento de'Vescovi. Di alcuni più celebri riferiremo le stesse parole, di altri non pochi citeremo i luoghi de'loro Sinodi.

XI. Il primo sia uno de'più celebri, cioè del dottissimo Vescovo di Amelia Monsig. Graziani, che così dice: *Si quis Confessor, cujuscumque ordinis sit, contra decreti nostri auctoritatem, absolvere quemquam ab ullo horum casuum, quos nobis reservamus, ausus fuerit, eum ipso facto excomunicatum esse decernimus.* Accorda di poi la facoltà nel solo punto di morte. *De casuum reserv.* pag. 59, ediz. Rom. 1792. Il simile si legge nel Sinodo di Fiorenza di Monsig. Pietro Paolo Tosi: *Caveant autem Confessarii Saeculares, vel Regulares,* NE QUEMQUAM (esclude ogni altro caso) *nisi in mortis articulo, a casibus Rom. Pontifici, et* NOBIS *reservatis absolvere praesumant, poenas alias subituri excomunicationis latae sententiae supremae*

Sedi reservatae, caeterasque in decretis jussu Clementis VIII, Pauli V, et Urbani VIII editis contentas; absolutionem vero, quam suis poenitentibus sic indebite, tribuerint NULLIUS ROBORIS, *et momenti esse noverint*. P. 2. cap. 6 *de Sacram.poenit.* § 15. La stessa proibizione leggesi nel Sinodo di Genova del Card. Durazzo del 1643, confermato dall'Arciv. Gentili 1683, cap. *de casibus reservatis;* e cita gli stessi decreti de' nominati tre Pontefici. Nel Sinodo di Subiaco del Card. Barberini non men celebre dei qui citati così si legge; *De Sacramento poenit. c. XI. n. 9. Antequam Confessarii confessionem accipiant, interrogent* 1. *De statu, et conditione poenitentis*. 2. *etc*..... 7. *An censuris, aut peccato Sum. Pontifici, seu Nobis reservato sit ligatus;quo casu cum absolutionem impertiri non queat, confessionem* NON AUDIAT, *nisi poenitens instet, etc. cui tamen absolutionem* DIFFERAT, *quousque facultatem necessariam obtinuerit*. Lo stesso ripete nell'istruzione dei Confessori. Il Sinodo di Viterbo del 1763 del Card. Oddi tit. *de casibus reservatis* cap. 3, n. 28, pag. 80. Quasi le stesse parole si leggono nel Sin. di Ravenna di Monsig. Antonio Cantoni P. 2, cap. VII *de casibus reserv*. Lo stesso ripete Monsig. Giovanni Morosini Vescovo di Verona Sess. 2. § 5 de Poenit. Nello stesso modo parlano altri, come quello di Anagni del Vescovo Cirillo Antonini, di Urbania di Monsig. Zamperoli, di Ferrara del Cardinal del Verme, di Rimini del Card. Domenico Maria Corsi, di Ascoli di Monsig. Giuseppe Salusso Fadolfo. Il Sinodo Mechlinense appresso il Labè tom. 15, pag. 1547 dice: *Sciat quilibet* (Confessarius) *a casibus Sedi Apostolicae reservatis, se absolvere non posse,* PRAETER QUAM *in mortis articulo, nisi ad hoc specialem facultatem debite acceperit*. Così parimenti due Sinodi di Ferrara, cioè del 1784, e del 1804 del Card. Mattei; più del Card. Antonini Vescovo di Anagni del 1778, di Novara del 1778 e nel celebre Sinodo di Frascati del Card. Duca di York del

1704,art.9,n.6 si prescrive, come da Conc. di Trento,che si dirigano a chi ha la facoltà. Lo stesso si legge nel Sinodo di Torino del 1788,cap.10 de Poenit.pag.96 del Card. Vittorio Gaetano Costa. Così nel Sin.di Farsa cap.6 del Card. Marcello Vescovo di Divoli del 1658, e in quello di Monsig. Pezzanghera 1729. In una parola niun Sinodo parla di assoluzione indiretta pei riservati, ma tutti convengono di ammettere il solo caso di morte imminente nel quale si possa assolvere da'casi riservati; e tutti ne parlano, o nel tit. *de sacr. poenit.* o in quello *de casibus reservatis*.

XII. Ma passiamo all'autorità de'Teologi, che sono della nostra sentenza, onde non par vero, che la contraria da noi impugnata possa dirsi comune, quando non s'intenda parlare de'soli probabilisti. Ed eccone una qualche prova di fatto, con riferire di non pochi la sentenza, e primieramente vi sono alcuni, i quali a primo aspetto sembra, che adottino quell'opinione, ma poi non è così; o per lo meno lasciano il leggitore in oscurità, o in dubbio. Uno si è Natale Alessandro tom. 4, lib. 2 *de sacram. poenit.* art.7. reg. 8. Egli riferisce l'antica sentenza di assolvere cioè da'casi non riservati il P., e che vada poi dal superiore ad accusare i riservati, per essere da essi assoluto, quale non più si adotta; e reca un passo di S. Carlo, il quale sembra, che l'approvi,speculativamente parlando;ma riporta immediatamente un altro testo, col quale il Santo insinua il contrario, e così conchiude: *Qui vero his casibus* (parla dei riservati a'Pontefici e a se) *irretiti fuerint, ad eum mittantur, qui ab iis potestatem habet priusquam illos* AUDIAT, *vel ab aliis peccatis* ABSOLVAT: onde lo stesso Natale Alessandro conchiude questa regola con le seguenti parole. *Caeterum quoad Deum spectat unum peccatum sine alio non posse remitti certissimum est.* L'Antoine al trattato *de poenit.* cap. III, art. 2, q. 5, propone la questione, ed espone le ragioni per una parte, e per l'altra. Nell'addurre in primo luogo quelle, che favoriscono l'assoluzione indiretta, sembra che la sostenga; ma riferendo quelle,che provano la nostra sentenza,dice quanto

basta, onde intendere, ch'esso è dalla parte nostra. 1. Dalla sua conclusione dicendo: *Cum adest peccatum reservatum,* TOTA CAUSA *ad Superiorem judicem devolvitur: ergo* NIHIL *in ea potest inferior*. 2. Perchè scioglie in maniera conchiudente l'obiezione, che si fa rapporto alla difficoltà di avere la contrizione, e così dice ivi: *Non ideo tamen timendum esse ejus salutis, quia si in bona fide faciat quod in se est, cum auxilio gratiae benignitas divina prospiciet; aut procurando ei Confessarium habentem potestatem in reservata, aut ei impertiendo gratiam contritionis, et caritatis perfectae.* Che se ciò non voglia accordarsi, bisogna anche confessare, che l'Autore ivi altro non fa, che riportare le ragioni da una parte, e dall'altra, senza dichiarare decisivamente il suo proprio parere.

XIII. Ora vengo a que'Teologi, e Canonisti che insegnano ancor più apertamente, e provano la nostra sentenza. Il Collet. cap. 9 de poenit. § 5, q. 3, Resp. 2 nega assolutamente, che si possa assolvere da'riservati in qualunque siasi necessità; e ciò prova collo stesso decreto da noi riportato. Non dice diversamente il Tournely tom. 5, tract. de poen. q. 10. Collo stesso decreto prova il Merbesio la stessa verità, e conchiude, che si rimetta il P. al Sup., o si chieda la debita facoltà tom. 2, diss. 4, q. 48, Reg. 6, caso 7. Il Catalano non solo nel luogo sopra citato, ma ancora nel Comment. alle parole *sciat casus Sedi Apostolicae, etc.* n. 2. Il Juvenin de Sacr. non tratta precisamente questa questione; ma nel cap. 3, § 4 in fine, dice che assolutamente il C. non ha giurisdizione ne'riservati. Il Patuzzi de Sacram. poenit. apertamente difende la stessa sentenza tom. 2, tract. 8, § 4, cons. 3. Così pure il Padre Scarpazza Domenicano, assai stimato T. 7, tract. 9, p. 5 e 6, n. 12 Reinfestuel Teologia Morale tract. de poenit. dist. 9, q. 2 § 20, e cita ivi il Pontas. A questi si possono aggiungere non pochi altri, come il Besombes, tract. 8, c. 1, sess. 1, disput. 2. q. 9, art. 3, n. 240. Il Baelis T. 4, tract. de poenit. 3 q. 5 così dice rispondendo alla nostra questione negativamente, e cita il Silvio, e il Pontas, ec.

Non credo però di dover tralasciare quanto dice su questa questione Monsig. Terzago fu Vesc. di Narni, nella sua istruzione alla pag. 275, ediz. Rom. 1791 nel tit. ove parla delle ricerche, che dee fare il C. al penitente. Dopo pertanto di avere accennato che gravissimi autori ammettono lecita quell'indiretta assoluzione, soggiunge. « Altri
« Dottori considerando le parole del decreto di Clemente
« VIII, nel quale viene proibito d'assolvere da'casi riser-
« vati, sotto pena di scomuuica di lata sentenza riservata
« al Papa, e nullità d'assoluzione *in nullo casu etiam*
« *necessitatis, vel impedimenti, nisi in articulo*
« *mortis*, dicono non potersi sostenere questa assoluzione
« indiretta . . . . . . Si veda il Card. Bran. de Laura in
« tract. de poenit. Dissert. 19, art. 12. n. 402. Aggiun-
« ge poi di più. Questa sentenza io ho veduto approvarsi
« dalla S. Penitenzieria, quale è stata di parere altre volte
« che il C., il quale ha assoluto da'riservati *ad evitan-*
« *dum scandalum*, sia incorso nella indicata censura di
« Clem. VIII. e se poi avrà celebrato abbia contratto l'ir-
« regolarità. Dico pertanto che in questo caso di necessità,
« o di scandalo il P. faccia un atto di contrizione, ec.

Ora veniamo a Canonisti i quali col Concilio di Trento insegnano la nostra sentenza. Il Lancellotti T. 1, lib. 2, tit. 5, § 12, edizione di Parigi 1685. Il Gagliardi ancor più chiaramente lib. 2, tit. 8, § 1 *de casuum reservatione*, ediz. di Napoli del 1767. Il Danieli T. 1, lib. 2, tit. 6 *de poenit., et remiss.* ediz. Rom. Il Mascat T. 1, el. 6 Ap. Cost. § 18, p. 447. ed. Rom. del 1657. Quindi si conchiude. 1. Che la contraria opinione non può dirsi, n'ella è a tutti i Teologi comune. 2. Che la nostra è appoggiata a maggior autorità qual è certamente quella de' Vescovi, oltre di non pochi Teologi, e Canonisti. 3. Che anco non considerati i forti argomenti ricavati dal C. di Trento, non si può assolutamente dare l'assoluzione indiretta pei riservati, perchè opinione dubbiosa contraddetta da' sopraddetti Teologi, e Canonisti; e si tratta di valore di un Sacramento, per cui per la proposizione dannata riportata al cap. III,

n. V, è assolutamente illecito; e chi avvertentemente, e volontariamente la praticasse per questo solo motivo, come si è detto, incorrerebbe *ipso facto* nella scomunica al Pontefice riservata.

XIV. Ora passiamo ad esaminare brevemente le ragioni, o sieno i fondamenti che favoriscono la contraria sentenza. Le poche ragioni che adducono i sopra lodati Teologi si riducono ad una fondamentale, ed è questa. E' necessario, dicono essi, supporre, e credere, che la Chiesa benigna accordi ne'detti casi l'assoluzione indiretta, o sia che conceda la facoltà, che si assolva indirettamente dai riservati, coll'obbligo già detto, che il P. si presenti poi al Superiore riservante, o a chi ha la facoltà; perchè altrimenti la riserva non sarebbe di spirituale vantaggio a'fedeli, come dee essere, ma di danno. In fatti, soggiungono, chi si trova reo di peccato riservato, nella necessità di comunicarsi, o di celebrare, e il C. non possa assolverlo, egli è in pericolo di commettere un sacrilegio, essendo difficile assai, che concepisca una perfetta contrizione, cui nella nostra sentenza dovrebbe eccitarsi; mentre questa non sarebbe necessaria, ricevendo l'assoluzione indiretta, onde il misero P. si trova in non piccolo imbarazzo, ed angustia somma di spirito.

XV. Per non ripetere il già detto si vegga qui la decisione dimostrata al cap. IV di questa parte num. XII, Regola VIII. Ivi si provò coll'autorità del Concilio di Trento, che chi si trova in grave necessità di comunicarsi, o di celebrare non pecca, procurando di eccitarsi a contrizione, quando non possa essere dal C. assoluto, ed abbia volontà di confessarsi di poi; e abbiamo ciò confermato con certa dottrina Teologica; onde non ne segue, che colui che si trova in necessità di comunicarsi, e fa quanto può per eccitarsi a perfetta contrizione; si esponga a pericolo di sacrilegio, nè pecca, quantunque non gli riesca la contrizione perfetta (1).

(1) Simile è il caso che si suppone, e si decide nel cap. XXIV, num. IV della parte seconda, cioè di colui che si trova in necessità di contrarre matrimonio, e il C. dalla sua confessione comprende che v'è un impedimento per cui il matrimonio è nullo

XVI. Quindi nulla conta la difficultà, che si adduce pel nostro caso, rapporto alla perfetta contrizione; perchè quand'anche così fosse, basta che il P. chiedendola in quel momento con fervore a Dio, procuri per quanto può di concepirla, perchè come si è detto egli non pecca se in quella necessità si comunica; poichè non v'è peccato, ove non v'è la volontà, e questa volontà, non v'è in colui che fa quanto può. Ma in verità non v'è poi tanta difficoltà, singolarmente pel nostro caso.

La contrizione è opera più di Dio che dell'uomo, e a Dio tant'è concedere l'attrizione, che la contrizione. Iddio infinitamente sapiente, potente, e provvido, ed insieme liberalissimo, si degna di adattare i mezzi, e la stessa sua grazia alle circostanze in cui abbisogna l'uomo, se non se ne renda indegno. Nell'antica legge Mosaica non vi era altro mezzo che la contrizione perfetta, e Iddio la concedeva a chi la chiedeva, e secondo il suo beneplacito. E' principio poi di S. Agostino, che quando l'uomo fa per parte sua quanto deve, e può, Iddio non manca colla sua grazia: secondo che ci assicura lo Spirito Santo ne'Salmi: *Et factus est Dominus refugium pauperi adjutor in opportunitatibus in tribulatione*. Quindi è che nel luogo or ora citato, il Conc. di Trento non fa menzione di tal difficoltà, parlando del Sacerdote ch'è in peccato, e dee celebrare. Non essendovi dunque nè tanta difficoltà, rapporto alla contrizione perfetta, e non peccando chi la procura col fare quanto può, non si verifica che non dandosi l'assoluzione pei riservati, e stando alla riserva ne'casi di grave necessità, non si verifica, dico, che la riserva divenga di danno spirituale a'fedeli; ma rimane com'ella è di edificazione. In fatti la Chiesa sino da primi secoli ha riservati certi più enormi delitti, concedendo però la facoltà pel punto di morte (leggerete il testo al num. V che comincia: *Quoniam igitur natura, etc.*) e non ostante ha sempre ella creduto che tal riserva generale, eccettuato solo il punto di morte, fosse in vantaggio spirituale. Vogliamo noi dire con somma ingiuria della Chiesa, ch'essa nè nei primi secoli, nè

nei posteriori, cioè quando fu pubblicato il Rituale Romano, essa, dico, non abbia preveduto, che sarebbero accaduti de'casi di grave necessità in qualche fedele di comunicirsi, o in qualche Sacerdote di celebrare, rei di peccato riservato, e senza chi possa in quel momento assolverli? Non vi voleva tanto a ciò prevedere. Nondimeno ella ha sempre concessa la facoltà pel solo articolo di morte. Dunque ha creduto che con tal riserva non si rendeva ella di danno ai fedeli. Si ascolti qui pure la Chiesa, che ci parla nel Conc. di Trento nel testo in parte riportato al num. V, cui qui aggiungiamo un'altra parte, e così dice: *Magnopere vero ad Christiani populi* DISCIPLINAM (ecco il vantaggio della riserva) *pertinere, Sanctissimis Patribus nostris visum est* (dunque anco ne'primi secoli) *ut atrociora quaedam, et graviora crimina*, *NON A QUIBUSVIS*, *sed a summis* DUMTAXAT *Sacerdotibus* (ecco la regola generale della Chiesa) *absolverentur*. Ecco la volontà della Chiesa, che non si assolva da'riservati se non dai sommi Sacerdoti. Quest'è il fine della riserva; la quale, essendo non per molti, e comuni peccati, ma per soli più gravi, ed atroci, ella è vantaggiosa a'fedeli, perchè gli rende più cauti, e vigilanti per non commetterli. La Chiesa diretta dallo Spirito Santo ha preveduto, e provveduto a tutto, e perciò ha tolta ogni riserva pel solo punto di morte, e non negli altri casi, benchè di necessità, per la ragione già addotta al num. IX.

XVII. Sciolte le ragioni, per le quali i contrari Teologi credono di dover ammettere, che la Chiesa benigna ne' casi di grave necessità permetta, che il P. reo di qualche delitto riservato, si assolva indirettamente da questo, e direttamente da' peccati non riservati, rimane la loro sentenza spogliata affatto d' ogni intrinseco fondamento; e sino da principio rimane dimostrato, che non può in verun modo ammettersi quella supposta benigna permissione della Chiesa; mentr'essa proibisce espressamente di assolvere un reo di riservati, ne' testi ivi riportati al num. III, se non dopo averne ricevuta la dovuta facoltà; ed ha dichia-

rato che non si toglie la riserva, nè si concede tal facoltà a tutti i Sacerdoti, se non nel solo articolo di morte. Sarebbe necessario per diversamente conchiudere, che i lodati Teologi ci riferissero un qualche autentico decreto col quale la Chiesa dichiarasse, che eccettua ancora, e toglie la riserva pe' casi di grave necessità. Un tal decreto, o dichiarazione, non adducono nè possono riferire, perchè non esiste; dunque, ec.

XVIII. Ma che! forse relativamente ad alcuni dovrò dire *oleum, et operam perdidimus*, e perchè? Conto degli anni molti, ed ho più volte osservato, che alcuni lasciandosi guidare più dalla fantasia, che dalla ragione, e da' fondamenti della Teologia, per nulla contano le stesse somme autorità, e le più forti ragioni; e qualche volta per l' autorità di un solo Teologo di qualche nome, che nel loro capo, e nella loro fantasia fa molta impressione, si appigliano all' opposta sentenza; quando specialmente sia più comoda nella pratica, o più conforme al proprio modo di pensare, o all' adottato sistema. Ora dunque, taluno di questi potrà qui dire: molti sono questi Teologi che insegnano, e difendono quell' assoluzione indiretta; non debbono tanti essersi ingannati; dunque con buona coscienza posso praticarla. Più facilmente ancora vi sarà chi dica: l' ammette il Pontefice Benedetto XIV gran luminare del suo secolo; dunque non vi dee esser dubbio alcuno a seguire quella sentenza. Chi così pensa, argomenta male, e non avrà scusa errando avanti a Dio. Da tutti si ammette che quando i Teologi non convengono tutti o quasi tutti poco più, o poco meno, tanto hanno di peso, quanto contano le loro ragioni o autorità che adducono come avviene appunto nel nostro caso, in cui vi sono Teologi, e canonisti, che rigettano quell' opinione; e di più vi sono tanti Vescovi. Questi che così pensa, legga e consideri ciò che abbiamo detto, e dimostrato nella parte seconda ne' cap. X, XI e XII, ne' quali abbiano dimostrato come il C. debba regolarsi nella scelta delle Dottrine, ed opinioni. È verissimo poi che il lodato Pontefice non già da Papa, e quasi definiendo *ex*

cathedra, ma da Arcivescovo di Bologna, ha mostrato di essere di quell' opinione; e ciò nella Notificazione 83, n. 22, ove così dice parlando di un Curato della sua Diocesi, il quale fosse caduto in un peccato riservato: *Volendo*, dice, *il miserabile Curato accostarsi al sagro Altare, e confessarsi prima di celebrare la S. Messa. o dee andare a trovare* CHI ABBIA *la facoltà di assolvere da' casi riservati, o dee ricevere un' assoluzione indiretta, da chi non ha la detta autorità, con obbligo di presentarsi, ec.* Prima di tutto avverto, che ivi non adduce ragione o autorità in prova di tal dottrina; e che in verun altro luogo parla di questo punto; nemmeno nella celebre sua opera del Sinodo Diocesano; e nè anche ne' cap. IV e V, ove parla de' casi riservati, nè in altri luoghi, ove tratta diversi punti appartenenti all' amministrazione de' Sagramenti; ne' quali certamente cadeva in acconcio parlare di tal punto.

XIX. Parlando pertanto da semplice Vescovo, e particolar Teologo, o Canonista, la sua autorità in questo punto non può esser somma, come se parlasse da Pontefice, maestro di tutta la Chiesa. Si dee in ciò soltanto attribuirgli quell' autorità, e se si voglia ancor maggiore di quella che compete ad un Vescovo de' più insigni, come, p. e., ad un Bossuet o ad un esimio Teologo, come sarebbe un Suarez, e simili, ma non tanta che prevalga alla dottrina, e prescrizione comune de' Vescovi de' quali 20 e più ne abbiamo riferiti, i testi, o citati, e molto meno all' autorità della Chiesa nel R. Romano. Che si dirà dunque di tal fatto, e qual sarà la risposta? È manifesta, Non v' è uomo per sapiente che sia, che non possa errare; e son assai pochi que' Scrittori, specialmente che abbiano scritte molte opere, e di materie varie, e difficili, che in qualche punto non abbiano errato. Si sono ingannati gli stessi primi luminari di più secoli, e de' più illustri Padri della Chiesa. Io penso che il gran Benedetto siasi ingannato, mentr' era Arcivescovo, leggendo certi autori i quali asseriscono, che quella sentenza sia comune, per cui è rimasto appagato e persuaso. In fatti

egli non adduce ragione alcuna, come si è detto, e i lodati Teologi non fanno menzione nè de' sopra riferiti Decreti, nè della proibizione del Rituale. Se questo gran dotto e canonista l' avesse avvertita, o ricordata, senza dubbio non avrebbe così scritto; perch'egli attribuisce al R. un'autorità somma, e decisiva nell' insigne opera *de Syn. Dioec.*, ove ne' punti che appartengono all'amministrazione de' Sagramenti, al R. medesimo si appella come a giudice supremo, e con tutta certezza su tale autorità gli decide: così tra gli altri luoghi si legge nel tomo 1, lib. 7. n. 15. E ciò può bastare perchè ognuno rimanga su questo punto pienamente soddisfatto, (1).

XX. Colla stessa facilità dee dileguarsi quell' impressione che fa nella mente di alcuni, la sentenza affermativa, che sia lecita, e valida l'assoluzione indiretta de' riservati, perchè comune a Teologi, sebbene abbiamo fatto vedere che non è tale ai num. XII, XIII e XIV. Sì, diceva è facile dileguare cotesta persuasione. Domando, cotesti vostri Teologi possono dispensare da una legge chiarissima della Chiesa intimataci per mezzo del R.? Possono interpretare a loro arbitrio i canoni, e decreti di un Concilio generale? Sono forse infallibili? Solo Dio, e la sua Chiesa sono infallibili, e non mai i Teologi benchè molti, ed esimii.

Non si sono in questa stessa materia del Sagramento della Penitenza ingannati antichi Teologi? Questi insegnarono, che si accusassero i peccati non riservati al C. ordinario,

(1) Anco a meno dotti è noto, che il gran Vescovo e poi Martire S. Cipriano pretese che i battezzati dagli eretici, doveano ribattezzarsi; onde fu disapprovato da Papa S. Stefano; e lasciando da parte Origene che prevaricò ne'dogmi, s'ingannarono que'Padri che sostenevano l'opinione de'Millenari, contro cui scrisse S. Girolamo, un Clemente Alessandrino, un Lattanzio Firmiano, e tanti altri, non che l'incomparabile S. Agostino, per cui scrisse i libri delle sue ritrattazioni, e così in altri secoli vi sono simili esempj. Ultimamente poi abbiamo quello del S. Alfonso Liguori, il quale nelle ultime edizioni moderò in parte, e in parte ritrattò più di 100 sue proposizioni. E che meraviglia, e che pregiudica all'onore, e fama, e somma stima del gran Benedetto se si dica, e così sia, che in un punto siasi ingannato?

e che gli assolvesse; e che poi si presentassero i P. al Superior per accusare ed essere assoluti da' riservati. Più sino all'epoca almeno del Concilio di Trento, esigevano per la validità della confessione la perfetta contrizione. E perchè non può essere che s'ingannino i moderni per la maggior parte almeno, seguaci del sistema Probalistico? Ho detto anche oltre il bisogno.

XXI. Relativamente poi a questa materia vi sarebbero da trattare, o almeno accennare alcune questioni, che si fanno da'Teologi, per alcuni casi nei quali l'assoluzione de'riservati non ha luogo; perchè la riserva cessa, ossia il peccato, quantunque assolutamente per se stesso sia riservato, non è tale in quel caso particolare: come quando è per l'innavvertenza commesso, per cui non arriva ad essere mortale, o quando il P. incolpevolmente, si è dimenticato di accusarlo, ec.; ma per brevità stimiamo bene di rimettere il lettore ai Moralisti, che quasi tutti ne trattano quanto basta.

XXII. Credo poi opportuno, e di far cosa grata al leggitore, di qui restringere tutta l'argomentazione in pochi sillogismi, perchè se ne comprenda quasi in un'occhiata la forza.

I. Sillogismo. Chi non obbedisce alle leggi della Chiesa in materia grave, pecca gravemente; e se la legge riguarda l'amministrazione de'Sagramenti, e molto più se alla validità di un Sagramento, pecca gravemente, e di sacrilegio; ma ella è legge della Chiesa, che non si assolva in verun modo un penitente che accusa un peccato riservato, se non ottenuta che sia la facoltà dal Superiore riservante. *Questa legge è chiarissima da'testi del Rituale riportati* al num. I e II.

Dunque chi assolve un P., che ha un peccato riservato, senza prima chiedere la facoltà, pecca gravemente, e di sacrilegio; ma chi assolve indirettamente da'riservati, e direttamente da'non riservati, assolve veramente senza prima aver chiesta la facoltà; dunque pecca gravemente, e di sacrilegio.

II. Sillogismo. E' punto definito di fede dal canone 9, riportato n. V, che l'assoluzione ella è una vera sentenza

colla quale il Sacerdote assolve, o non assolve; *e questa sentenza non è valida, se non pronunziata in chi è suddito*. Ma chi è reo di caso riservato, non è suddito del Confessore ordinario, avendo il Superiore a se riservato il giudizio, e la sentenza del reo di peccato riservato. Dunque è nulla quella assoluzione indiretta.

III. Sillogismo. *Che prova falsa la presunzione supposta, che la Chiesa permette, ossia dà la facoltà di assolvere ne' casi di necessità indirettamente da' riservati coll'obbligo, ec.* La Chiesa nel Rituale, e nel Concilio di Trento, i Sommi Pontefici nelle Bolle di riserva, e i Vescovi comunemente dichiarano (*si vedano i Sinodi* di sopra num. XI) che non si toglie la riserva, nè si dà facoltà di assolvere, se non *nel solo* articolo di morte.

Ma secondo tutti l'eccezione conferma la regola in contrario; dunque resta escluso qualunque altro caso, benchè di necessità, nè si può assolvere da riservati se non nel *solo* caso di morte; dunque è falso che la Chiesa permetta quell' indiretta assoluzione, e perciò ella è illecita, e invalida.

IV. Si conferma. Ammessa per vera, e reale quella supposizione, che la Chiesa permetta, o dia facoltà che si assolva pure ne' casi di grave necessità; ella si contraddirebbe manifestamente. Ecco *in terminis* la contraddizione. La Chiesa dice nel Rituale: *non si assolva da riservati, se non ottenuta la facoltà,* e i contrarj Teologi le fanno dire: *si assolva indirettamente da' riservati, ne' casi di necessità*. La Chiesa dice: *si tolga la riserva, e si assolva da riservati* SOLTANTO *in articolo di morte*. E i lodati Teologi le fanno dire: *si assolva ancora, ma indirettamente da riservati ne' casi di grave necessità*. Più la Chiesa in nessun luogo parla di cotesta assoluzione indiretta; dunque è una nova invenzione di qualche Teologo, seguito poi da altri.

V. Sillogismo. E' dichiarato articolo di fede nel Canone 11 riportato al num. VI nel principio, che l'effetto della riserva si è di togliere necessariamente la giurisdizione al

Confessore ordinario, rapporto ai riservati; ma senza giurisdizione l'assoluzione è necessariamente nulla. Dunque l'assoluzione indiretta data senza facoltà, ella è nulla.

Da tutta l'argomentazione si dee conchiudere, come sopra si accennò, che la sentenza contraria dell'assoluzione indiretta, non può in verun modo praticarsi, perchè per lo meno gravemente dubbia, e trattandosi di validità di Sacramento, egli è assolutamente illecito in vigore della più volte ricordata proposizione condannata, il seguire una dubbia sentenza. Dubbia io dico, e gravemente, quand'anche fosse vero ch'è comune a'Teologi; essendo chiaramente contraria alla proibizione della Chiesa nel R., ed a'decreti, e due canoni del Concilio di Trento. Sicchè per conseguenza, assolvendo da'riservati s'incorrerebbe la scomunica *ipso facto* al Papa riservata. E questo fu il giudizio già dato dalla Sacra Penitenzieria, come di sopra al num. XIII. in fine fu notato con Monsig. Terzago.

Ciò non pertanto crediamo nostro dovere di protestarci come ci protestiamo, che non per questo intendiamo di proferire sentenza di censura Teologica contro quell'opinione, o contro que'Teologi che la difendano. Dio ce ne guardi! Non tocca a noi. Intendiamo, e protestiamo che quella deduzione e conseguenza non abbia altra forza, o effetto, se non di pura, e semplice conseguenza teologicamente, e privatamente dedotta; e ciò dichiariamo, e protestiamo con perfetta sommissione al giudizio della Chiesa, e con la dovuta stima, e rispetto a'lodati Teologi.

CAP. XX.

Si parla brevemente di alcuni casi di moribondi, a' quali si dee concedere, o negare l'assoluzione.

TEX. *Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox et loquela aegrum deficiat nutibus, et signis conetur, quoad fieri poterit peccata poenitentis agnoscere; quibus utcumque vel in genere vel in specie cognitis, vel etiam si confitendi desiderium, sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.*

I. Prima di venire a proposti casi, altri due avvertimenti generali e necessarii convien qui notare, oltre del già detto nel capo antecedente, rapporto all'assoluzione da' riservati; quali sono ricordati dal R. nel testo, ove dice: *Sed prius* (cioè di assolvere il moribondo) *si potest, cui debet satisfaciat, ac si periculum evaserit, et aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere teneatur, quam primum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet praestiturus.* La prima cosa ella è dunque che il moribondo per quanto può in que' momenti per se stesso, o per mezzo di altri soddisfaccia a qualunque suo dovere, e non potendo allora, dia gli ordini opportuni, perchè tutto si adempia dopo la sua morte; di legati, di debiti contratti, di fama pregiudicata, di togliere se avesse in casa una prossima occasione, e se avesse promesso veramente di sposarla, oppure avesse da essa avuta prole ancora vivente, di sposarla coll' intelligenza del proprio Parroco per non mancare alla promessa, e per legittimare la prole, come richiede la giustizia. Che se ricusasse di soddisfare a tali, o simili doveri, non si dovrebbe assolvere, come affatto indisposto. La seconda cosa d'avvertirsi si è che dovendo l'infermo, se risana, per obbedire alla Chiesa presentarsi al Superiore riservante, se può, non già per essere nuovamente assoluto da peccati riservati confessati in peri-

colo prossimo di morte, da'quali (perchè tolta la riserva (fu legittimamente, e validamente assoluto;ma per sottomettersi al legittimo Superiore (come potrebbe anco essere in qualche caso necessario) se ricusasse di ciò fare, ricaderebbe nella riserva. Ciò è fondato sopra il noto capo del diritto Canonico: *Eos qui a sententia, etc.*, il quale tutto si riporta dal Catalano commentando lo stesso testo del R. al § 24. S'intende poi che il C. in tal occasione dee avvisare l'infermo di questo dovere.

II. Di due soli casi poi appartenenti a'moribondi parla qui il R., e prescrive al C., come debba regolarsi. 1. Quando chiamato a confessare un infermo, comincia l'accusa delle sue colpe, ma prima di terminarla perde la parola, e non può continuarla, nè terminarla. Su tal caso dice, che procuri co'gesti, e coi cenni di capire in qualche modo il rimanente delle colpe, e se non l'avesse nemmeno cominciata che faccia ogni diligenza per intendere, se non in specie, almeno in genere le colpe, e poi l'assolva facedogli fare, come già s'intende, un qualche atto, se non altro col cuore, di fede, speranza, e carità, e poi quello di contrizione. Qui non v'è difficoltà, come nemmeno nel seguente (1). 2. Si suppone, che arrivato il C. dal moribondo lo trovi destituto de'sensi; ma che li circostanti asseriscono, ch'egli mostrò almen desiderio di confessarsi. In questo caso pure, dice il testo, che si assolva, *absolvendus est*; poichè con qualche fondamento si suppone, che siasi in quel punto rivolto a Dio, e che chiedendogli perdono, abbia prodotto nel cuore

(1) Il Catalano commettando queste parole del testo § 24, conferma la regola qui prescritta, primieramente con una chiara dottrina, e decisione di S. Leone Papa nell'epistola 108 alias 83, e piu con diversi Concilj, cioè Cartaginese IV, an. 681, Can. 2, e il decimo Conc. di Benevento Prov. VI, an 1374, tit. 6, Can. II, e finalmente coll'autorità di S. Agostino lib. I, *de adulterinis conjugiis* lib. I, c. 28, onde si rileva, che la regola riguardante l'assoluzione a'moribondi fu sempre sino da primi secoli nella Chiesa prescritta, e osservata. Ond'è da notarsi che tanto S. Leone, quanto i detti Concilj esigono, che il moribondo, o da se dia alcun segno di pentimento o di ciò se ne dia testimonianza da qualche circostante.

un atto di pentimento in tal fragente bastante alla validità dell'assoluzione.

III. Vi sono però altri casi, de'quali non parla il R., e che possono accadere. 1. Che l'infermo non abbia chiesto di confessarsi, o che niuno vi sia, che possa ciò attestare. 2. Che muoja in atto di peccare, ossia poco dopo di aver peccato, come chi avesse ferito ingiustamente a morte, e che immediatamente dallo stesso ferito fosse stato colpito a morte e non vi fosse alcuno, che potesse asserire, che abbia chiesta la confessione, ed egli non potesse parlare, nè dare altro segno di pentimento, e nemmeno con stringer la mano del C., come in prova, che si pente de'suoi peccati, e che perdona al nemico. 3. Finalmente; che sia chiamato, o s'incontri un Sacerdote in un moribondo sopito da sensi senza alcuno, che possa dir nulla de'fatti, o stato di colui. Se pertanto si dovessero decidere i detti casi secondo il nostro testo, si dovrebbe dire, che non si debba a veruno di costoro concedere l'assoluzione. Imperocchè il R. dice, che si assolva il moribondo, *se mostrò almeno desiderio di confessarsi, o vi sia chi ciò manifesti*, e renda certo il C., *vel etiam si confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est*. Pone questa condizione, e dice, che con questa si assolva; dunque se non vi sia chi contesti tal desiderio, o volontà del moribondo, nè esso possa manifestarla, non si deve assolvere. Molto più poi, se fosse un pubblico peccatore, come un usurajo notorio, un concubinario, uno a morte ferito in atto di duello, e simili (1). Tanto più, che una tal conseguenza, e de-

(1) Il Iovenin P. 2, ossia tom. 2, q. 9, a. 3, § 2, parla de pubblici peccatori, e difende, e sembra certamente che lo provi abbastanza, che a peccatori pubblici, o in qualche modo notorj, non si dee dare l'assoluzione, se per se medesimi, o per testimonianza di qualche circostante non si sappia, che abbiano dato, o diano segno di penitenza. E a gran ragione, poichè se tanto si richiede da R., da S. Leone, e dal Conc. nella nota antecedente citati, per qualunque peccatore moribondo; quanto più si dovrà esigere dal pubblico, e notorio, e da chi diviene moribondo, commesso allora un grave peccato?

cisione sembra assistita abbastanza dalla ragione; conciossiachè alla validità dell'assoluzione, che compie come sua forma il Sacramento, è indispensabile la materia, almeno la necessaria, ch'è il dolore; e questa deve esser presente, e in qualche modo nota al Sacerdote ministro; come perchè sia valida la consecrazione nella S. Messa è di mestieri, che abbia il celebrante presente la materia del pane, e del vino; ma ne'tre casi indicati non v'è indicazione alcuna di pentimento; dunque non vi si può applicare la forma dell'assoluzione, e perciò il R. vi pone la detta condizione; sicchè in questi casi non si può assolvere, quando non si ammetta, che basti il sapere, che sieno Cattolici; poichè essendo tali, si può, e si dee anco piamente credere e supporre che in quegli estremi sieno ricorsi col cuore a Dio, ed abbiano fatto, o tentato di fare un atto di pentimento. Non si può però con certezza asserire, che possa bastare al C. una tal supposizione; sicchè secondo il mio debole parere, e assolutamente parlando, il punto sembra dubbio. Per altro mi pare, che possa aver luogo il sentimento nostro, che abbiamo altrove accennato, ch'è di far uso dell'assoluzione condizionata, come: *si es vivus*, ovvero *si es capax, ego te, etc.*, onde colà rimettiamo il leggitore, cioè all'App. I del capitolo IV, num. III, Prop. II, ove si parlò di questi medesimi casi relativamente all'assoluzione condizionata, e non mancano Teologi, che l' approvino.

IV. Seguono poi nel testo le seguenti parole, colle quali dà termine il R. a tutto il tit. *de Sacramento poenitentiae. Meminerit porro Sacerdos aegris non esse injungendam gravem, aut laboriosam poenitentiam; sed indicendam tantum illam, quam si convaluerint opportuno tempore peragant. Interim juxta gravitatem morbi aliqua oratione, aut levi satisfactione imposita, et accepta, absolvantur pro ut opus fuerit.* A questo testo nulla occorre aggiungere a quanto già si disse nella parte terza, cap. XIX, num. VI, ove più a proposito si trattò questo punto. Terminando qui il titolo del R. propostomi ad illustrare, do fine all'opera, con aggiun-

gere, come promisi, a comodo de'Confessori un Catalogo dei Casi riservati al sommo Pontefice, e con indacare a chi si debba dirigere nel caso occorrente, per ottenere le necessarie facoltà, e come si debba, e a chi indirizzare le lettere.

Ora per dar termine a questa mia debole fatica, diretta per se a maggior gloria di Dio, e della Santissima Vergine, cui ho creduto di dedicarla, ed alla salvezza delle anime, ardisco di chiedere al cortese leggitore, se gli paja ch'io abbia mantenuta la promessa fatta nel paragrafo primo del Preliminare nel tomo primo, cioè che l'opera, non solo sia in se compita rapporto alla pratica, e che possa formare un C. anco prima di esercitare il ministero; ma che le dottrine in essa contenute, almeno le principali, e fondamentali, e assolutamente necessarie per una buona pratica confessionale, sieno tali, che possano con tutta sicurezza di coscienza seguirsi, e praticarsi? Che ne dite pertanto?... Mi lusingo, che siate persuaso dell'uno, e dell'altro oggetto propostomi per tutta l'opera. Restami solo di avvertirvi, che forse alcuno, non so con qual zelo, penserà di opporsi, e di scrivere in disapprovazione dell'opera stessa, o di qualche dottrinale, o sentenza, stimandola non conforme al sistema da esso abbracciato; non posso però immaginarmi, che alcuno ardisca di tacciarla di Giansenismo, o di Rigorismo, com'è pur accaduto rapporto all'autore di qualche opera, quantunque di sana dottrina, e lontanissimo dalle Giansenistiche dannate proposizioni, o da un eccedente Rigorismo. Ora in quanto ad una tal taccia vi prevengo col sentimento di un seguace del Probabilismo, che non può in tal punto esservi perciò sospetto. Dice esser ingiusta una tal nomina, e censura. Questi è il Lacroix lib. 6, P. 2, n. 1710. Qui vi riporto parte delle sue parole, che tutte, se vi piace, potete leggere al luogo citato *Colliges* 1. *Jansenistas communiter esse Rigoristas, sed non semper. Valde reprehendendi sunt illi, qui quem audiunt esse rigidum, statim vocant Iansenistam.* (E' a tutti noto che i veri Giansenisti difendono più proposizioni dalla Chiesa condannate, ond'è una gravissima ingiuria tacciare di Giansenista un autore,

benchè insegni dottrine rigide, ma non dalla Chiesa proscritte.) 2. *Eos immerito dici Rigoristas, qui in administrandis Sacramentis, quantum possunt,* TUTIORA, *et poenitentibus utiliora sequuntur.* Chi poi desse una tal taccia a quest'opera, la darebbe altresì ne' punti almen principali e fondamentali, al comune de'Ss. Padri, de'Sinodi, e a tante istruzioni Pastorali, alla dottrina di S. Carlo, di S. Francesco di Sales, e di altri Santi, e Beati riferiti nell'opera. Vi prevengo altresì di un altro caso, che potrebbe avvenire, ed è, che taluno pensasse di scrivere contro questi miei fogli colle pubbliche stampe, come è accaduto purtroppo qualche volta, che siasi censurata qualche opera, benchè di dottrina tutta sana, e comune a' Teologi seguaci di quella, cui piace dare il titolo di Rigorismo. Nel caso, che ciò succeda, osservate, s'egli, come vero, e buon Teologo, provi quelle dottrine, che egli oppone alle scritte, e provate in questi fogli, come qui si è fatto (e come si dee fare da un Teologo), provi, dico, contro le nostre dottrine con testi chiari delle S. Scritture; e così riferisca in opposto sentimenti di più Ss. Padri, Conc. Generali, Nazionali, Provinciali, o almeno Diocesani, essendo questi i principali luoghi Teologici, e in ultimo luogo la ragione, e l'autorità de'Teologi. Che se tutta consistesse la confutazione in notare alcuni nei, inevitabili in qualunque opera umana, o piccoli abbagli, che non alterino punto la verità, o qualche errore in materia di lingua, o simili mancanze; prendendo da ciò occasione il contraddittore di disprezzar l'opera, e di porre quasi in ridicolo l'Autore di essa, come pure una qualche volta, non senza scandalo, è avvenuto; oppure tutta consistesse la confutazione in lambiccate ingannatrici ragioni, esposte con molte dicerie artificiose, e in lunghe citazioni di soli Teologi del proprio adottato partito, o allegando testi troncati, non si dee in tal caso giudicare, se non ch'egli sia qual cane, che, come suol dirsi, abbaja alla Luna? .... Qui termino augurandovi di cuore una vera felicità nel tempo, e nell'eternità.

Eccovi poi qui appresso il promesso catalogo.

APPENDICE.

Catalogo di Scomuniche, e di sospensioni riservate al Sommo Pontefice.

Scomuniche riservate in *Bulla Caenae.*
Queste sono in numero venti, ed abbracciano.

I. Gli Apostati dalla Fede Cristiana. Gli Eretici di qualunque setta, e sotto qualunque nome. Chi presta loro fede, li ricetta, li favorisce, e chiunque li difende. Chi senza autorità Apostolica *scientemente* legge, ritiene, imprime, difende in qualunque modo, per qualsivoglia causa, in pubblico, o in privato, sotto qualunque pretesto, o colore, i libri di eretici, che contengono eresia, oppure, che trattino di cose di Religione. Gli Scismatici, e chiunque ricusa pertinacemente di ubbidire al Rom. Pontefice vivente *pro tempore* (1).

II. Chiunque di qualsivoglia grado, stato, e condizione, che appelli dagli ordini, e comandi del S. Pontefice esistente *pro tempore* al futuro universale Concilio, e tutti quelli, che a quest'effetto daranno consiglio, presteranno ajuto, o favore.

III. I Pirati, i Corsari, e i Ladroncelli marittimi, che scorrono il mare Pontificio, specialmente da Monte Argentaro sino a Terracina, e con essi i loro fautori, (ossia partigiani) ricettatori, e difensori.

IV. Tutti coloro, che rubano i beni di qualsivoglia specie, o siano tuttavia nella nave esistenti, o gettati in mare, o trovati sul lido, appartenenti a qualunque naufrago Cristiano, ec. E questo nel mare Pontificio non solo, ma in qualsivoglia altra parte marittima, o lido, non ostante qualunque privilegio, consuetudine, prescrizione immemorabile, o altro qualunque siasi pretesto.

(1) Per assolvere dall'eresia è necessario, che *expressis verbis concedatur facultas.* Così Aless. VII, 23 mar. 1556. Gli altri casi *indigent speciali mentione.*

V. Tutti quelli, che nelle proprie terre impongono nuovi Pedaggi, o Gabelle, o le accrescono; oppure riscuotono quelle, che è proibito d'imporre, o di aumentare. Si eccettuano però i casi permessi dal dritto, o per speciale facoltà della S. Sede (1).

VI. Chi falsifica le lettere Apostoliche, date anche in forma di Breve, e le suppliche concernenti grazia, o giustizia, segnate dal Romano Pontefice, dal Vicecancelliere della S. R. C., o dal Vicegerente dell'uno, o dell'altro, o per ordine del medesimo Rom. Pontefice. Chi pubblica falsamente dette lettere Apostoliche, anche in forma di Breve; come pure chi falsamente segna simili suppliche sotto il nome del Rom. Pontefice, o del Vicecancelliere, o del Vicegerente dell'uno, o dell'altro.

VII. Tutti quelli, che a'Turchi, a'Saraceni, o ad altri nemici del nome Cristiano, o agli Eretici nominati, conducono cavalli, o portano armi, ferro, filo di ferro, stagno, acciajo, o altro metallo di qualunque specie, stromenti da guerra, legami, canape, funi di canape, o d'altra materia, o la stessa materia, od altre cose, delle quali si servono a combattere i Cristiani, e i Cattolici. Così pure, chi a danno della Cristiana Religione informa delle cose, che la riguardano, i Turchi, o altri nemici della medesima, o ragguaglia gli Eretici a danno della Chiesa Cattolica, e chi a tale effetto presta ajuto, consiglio, o favore in qualsivoglia modo. E ciò senza eccezione di persone di Principi, di Repubbliche, non ostanti privilegi, ec.

VIII. Tutti quelli, di qualunque ordine, preminenza, condizione, dignità ecclesiastica, o secolare, Pontificale, o Regale, che assalgono, proibiscono, impediscono, perturbano quelli, che portano viveri, o altre cose necessarie ad uso della Romana Curia; come pure chi difende per se, o per mezzo d'altri, tali delinquenti.

(1) È ciò permesso dal diritto ad ogni potestà suprema nel suo Stato. Viceversa è proibito ad ogni potestà subordinata, come Duchi, Conti, Baroni, Marchesi, e simili, di imporre o esigere quanto sopra.

IX. Coloro, che per se, o per mezzo d'altri, uccidono, mutilano, spogliano, arrestano quelli, che vengono alla Sede Apostolica, o se ne ritornano. Similmente chi si usurpa temerariamente la potestá ordinaria, o delegata del Papa, o de'suoi Giudici, per commettere simili delitti, contro chi dimora nella Curia Romana.

X. Quelli, che uccidono, mutilano, feriscono, arrestano, fermano, spogliano i Pellegrini, che per divozione si portano a Roma, ossia dimorando in essa, o da essa ritornandosone. Come pure chi per tai delitti presta ajuto, consiglio o favore, ossia protezione, o credito.

XI. Chiunque uccide, mutila, ferisce, percuote, arresta, incarcera, ferma, ostilmente insegue i Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Legati, o Nunzii della Sede Apostolica, o li cacciano via dai loro territorii, o dominii. Come pure chi dà ordine, presta ajuto o favore a detto effetto, o approva simili trattamenti fatti a suo nome.

XII. Chi per se, o per mezzo d'altri, direttamente, o indirettamente, di qualunque preminenza, o dignità egli sia, che manda, commette, procura, eseguisce l'uccisione, il percuotimento, lo spoglio delle persone, tanto Ecclesiastiche, che secolari, che ricorrono per le loro cause, o affari alla Curia Romana, o che in essa le proseguono, o le trattano. Come pure chi simili cattivi trattamenti facesse a chi per tali cause agisce, come agli Avvocati, Procuratori, Agenti, Uditori, Giudici, ec. Chi ajuta, consiglia, favorisce a detto effetto.

XIII. Chi, di qualsivoglia dignità ornato, sotto pretesto di aggravio ricorre alla potestà laica contro la futura esecuzione delle lettere Apostoliche, date anche in forma di Breve, contenenti grazia, o giustizia, e contro l'esecuzione delle citazioni, inibizioni, sequestri, monitorii, processi, ec., da eseguirsi, o di altri decreti emanati dal S. Pontefice, da'suoi Legati, Nuncii, Presidenti del Palazzo Apostolico, Uditori della Camera Apostolica, Commissari, e da altri Giudici, e Delegati Apostolici. Chi si adopra, perchè sia ammessa un tal appellazione, ancorchè fosse il Procuratore, o l'Avvocato del Fisco, colui che insta. Chi fa sì, che dette

lettere, citazioni, inibizioni,sequestri, monitorii, ec., sieno presi e ritenuti. Chi impedisce, o proibisce, che sieno dette lettere Apostoliche, citazioni, ec., mandate ad effetto; e non senza il suo beneplacito, consenso, od esame; e che non si facciano istromenti, o altra scrittura da Notarii in vista di dette lettere, decreti, ec.; o che fatte, non possono consegnarsi queste scritture alla parte, a cui spetta; e quei, che perciò o per se, o per mezzo d'altri in pubblico, o in privato arrestano, carcerano, percuotono, feriscono, cacciano via dalle Città, Luoghi, e Regni, spogliano,atterriscono, minacciano, vessano le parti contrarie, o i loro agenti, consanguinei, affini, familiari, Notari, Esecutori, sotto esecutori delle lettere Apostoliche, delle citazioni, monitori, ec. Finalmente, chi direttamente proibisce, decreta, comanda, non solo in generale,ma ancora in particolare, che per qualsivoglia negozio da proseguirsi,grazie,o lettere da impetrarsi, non si abbia ricorso alla Curia Romana, nè si possa servire delle grazie, o lettere impetrate; e che perciò osano di fermarle o presso i Notarii, od in qualsivoglia altro modo.

XIV. Chi, insignito anche di autorità Regia, Archiepiscopale, ec. ec., per se, o per mezzo d'altri, di propria autorità, o di fatto, e sotto qualsivoglia pretesto, distoglie le cause spirituali, o alle cause spirituali annesse, di decime, di beneficii, ec., dagli Uditori, e Commissarii della S. Sede, e da altri Giudici ecclesiastici. Chi impedisce delle medesime cause il corso, o l'udienza, o le persone, i Capitoli, i Conventi, od i Collegi dal proseguirle. Chi si interpone per deciderle in qualità di Giudice. Chi forza le parti attive a rivocare o far rivocare le citazioni, le inibizioni, o altri decreti contro di se emanati. Chi le coarta ad acconsentire, o ad adoperarsi, perchè ei sia sciolto dalle censure, e pene incorse in vigore di detti decreti,statuti,ec. Chi in qualsivoglia modo impedisce l'esecuzione delle lettere emanate da eseguirsi in dette cause, l'esecuzione de'processi, de'decreti, ec. Chi, ad effetto di quanto sopra, dà consiglio, presta favore, ed ajuto, o consenso; e tutto ciò, ancorchè si faccia sotto pretesto o di liberarsi dalla violenza, o di altre pretensioni, op-

pure di far ricorso alla S. Sede, se di fatto non vi ricorra, e prosiegua legittimamente le sue suppliche presentate al Papa.

XV. Chi sotto pretesto del suo officio, ad istanza della parte contraria, o di altri, qualunque essi sieno, direttamente, o indirettamente, e sotto qualsivoglia colore, trae, o procura, che sieno tratte contro le disposizioni del diritto Canonico, al suo Tribunale, Udienza, Cancelleria, Consiglio, o Parlamento, le persone Ecclesiastiche, i Capitoli, i Conventi, e i Collegi di qualunque Chiesa. Parimenti chi in genere, o in specie, per qualsivoglia motivo, o titolo colorato, o sotto pretesto di Consnetudine, Privilegio, o in qualunque altro modo farà, ordinerà, pubblicherà Statuti, Ordinazioni, Constituzioni, Prammatiche, e chi di queste già fatte, e ordinate, si servirà con lesione, depressione, restrizione, o distruzione della libertà Ecclesiastica, o con pregiudizio qualunque, tacito, o espresso, diretto, o indiretto, dei diritti della S. Sede, e di qualsivoglia altra Chiesa.

XVI. Chiunque in forza delle suddette Ordinazioni, Statuti, ec., direttamente, o indirettamente, o in altro qualunque modo, arresta Arcivescovi, Vescovi, o altri Superiori, o Prelati inferiori, o Giudici Ecclesiastici ordinarj; oppure molesta i loro Agenti, Procuratori, famigliari, consanguinei, od affini. Chi impedisce, che possano i suddetti Vescovi, Giudici Ecclesiastici, ec., far uso contra chiunque della giurisdizione Ecclesiastica a norma de'sacri Canoni, Constituzioni Ecclesiastiche, e decreti de'Concilii generali, in specie di quello di Trento. Chi dalle sentenze, o decreti degli Ordinarj, o de'loro Delegati, e dal Giudizio del foro Ecclesiastico, fa ricorso alle Cancellerie, o Curie secolari, e procura, che si emanino, e si eseguiscano proibizioni, e decreti, anche penali, contro i predetti Ordinarj, o loro Delegati. Chi finalmente fa tali decreti, e li eseguisce, presta ajuto, consiglio, patrocinio, e favore.

XVII. Chi si usurpa i diritti, i frutti, le rendite, i proventi spettanti al Papa, alla Sede Apostolica, o a qualunque persona Ecclesiastica per ragione di Chiese, di Monasteri, o

di altri benefizi Ecclesiastici. Chi pure sequestra detti frutti, rendite, ec., senza licenza espressa del Papa, o di altro Superiore Ecclesiastico avente legittima facoltà.

XVIII. Chi senza speciale, ed espressa licenza del Romano Pontefice impone a'Cherici, Prelati, o altre persone Ecclesiastiche, o sopra i beni delle loro Chiese, Monasterj, o altri benefici Ecclesiastici, o sopra i loro frutti, rendite, e proventi, delle collette, delle taglie, delle decime, delle prestanze, od altri pesi; e sotto diversi ricercati modi li esige, e così imposti li riceve, anche da chi spontaneamente li dona, e concede. Chi, di qualsivoglia dignità pontificale, o regale, per se, o per mezzo di altri, direttamente, o indirettamemente concorre a tali imposizioni, e loro esecuzione, ajuta, e consiglia, favorisce. E su di ciò si rinnovano i decreti, le censure, e le pene ne'sacri Canoni, ne'Concilii generali, in specie dal Lateranense ultimo emanato.

XIX. Tutti, qualunque essi sieno, i Magistrati, Giudici, Notari,Scrivani, esecutori, sotto esecutori che in qualsivoglia modo si intromettono nelle cause capitali, o criminali contro le persone Ecclesiastiche, processandole, esiliandole, arrestandole, sentenziandole, eseguendone la sentenza, senza speciale, specifica, ed espressa licenza della S. Sede Apostolica; o che pure, ottenuta la licenza, se ne abusano, e la estendono ai casi, o alle persone, in essa facoltà non espressi. Non si eccettuano da tale scomunica nè i Consiglieri, nè i Senatori, nè i Presidenti, nè Cancellieri, nè vice Cancellieri.

XX. Chiunque o per se, o per mezzo d'altri, direttamente, o indirettamente, sotto qualunque titolo, o colore, o in tutto, o in parte, presumerà d'invadere, distruggere, occupare, ritenere la santa Città, e qualsivoglia altra Città, Terra, Castello, Territorio, Provincia, Contado, Dominio, diritti temporali alla Chiesa Romana appartenenti, od alla medesima mediatamente, o immediatamente soggetti. Come pure chi in diversi modi presume col fatto usurparsi, perturbare, ritenere, vessare la sua suprema giurisdizione sopra di detti stati temporali alla medesima

Chiesa Romana appartenenti. Chi favorirà, difenderà, consiglierà, aderirà, ajuterà in qualche maniera detti usurpatori, e dannificatori (1).

ALTRE SCOMUNICHE

AL PAPA RISERVATE.

CHIESE, E LUOGHI PII.

Sono scomunicati

1. Chi induce altri a giurare di eleggersi nella sua Chiesa la sepoltura, o di non mutarla, se già l'avessero eletta (abbraccia tanto i Religiosi, e Religiose, che gli Ecclesiastici secolari). 2. Chi sacrilego rompe porte, o finestre, o muri, ec., di Chiesa, o Cappella pubblica; vi ruba, o fa altri danni in materia grave. È riservata dopo denunziato, nota il Collet, e l'Autore del Battesimo laborioso. 3. Chi viola l'immunità delle Chiese, arrestando, custodendo, o molestando in qualunque modo chi vi si è rifugiato (2). 4. Chi procura l'alienazione de'beni di Chiesa in danno della medesima, o ne ottiene il decreto di permissione con doni, promesse, preghiere importune, ec. Chi acconsente alle usurpazioni, che si fanno alle Chiese. Chi occupa i beni de'Monti di pietà, o di Luoghi pii, li converte in suo uso, o impedisce, che chi vi ha diritto, percepisca

(1) Nota 1. La stessa Bolla proibisce di poter assolvere i sopraddetti scomunicati: *nisi in mortis articulo constitutus;* e neppur allora, se non gli obblighi il P. a stare ai comandi della Chiesa, e a dare soddisfazione per la trasgressione commessa a chi è di dovere. 2. Scomunica il Confessore, che col fatto *presumerà* di assolvere senza la previa facoltà alcuno de'sopraddetti scomunicati. 3. Si ordina, che i C. ne abbiano presso di se una copia, la leggano bene, e la intendano.

2 Bened. XIV, cap. 20, Syn. Dioec. dichiara esenti dalla VII scomunica i Cristiani di Oriente a Turchi soggetti.

(2) Scusa l'ignoranza vincibile non affettata, nota qui il Defulgore.

detti beni, frutti, diritti, ec., de'Benefizj, di Chiesa, o di Luoghi pii (1). Chi furtivamente estrae libri, fogli, quinterni dalle librerie de'PP. Franc. dell' Osservanza (così da molte altre librerie religiose). 5. Chi *scienter presume* seppellire in luogo sacro i pubblici scomunicati, gl'interdetti nominatamente, e gli usuraj manifesti, gli Eretici, i loro ricettatori, fautori, difensori, ec., finchè colle proprie mani non li dissotterra, e non dà soddisfazione a chi è dovuta *de jure* ad arbitrio del Vescovo. 6. Chi procura, che il Conservatore (ossia Protettore) di Religiosi, di Luoghi pii, di Chiese, ec., s'intrometta *scienter* in altre cause, fuorchè *de manifestis injuriis, et violentiis*. Non può assolversi, *nisi ei, quem sic fatigavit indebite, primo satisfaciat integraliter de expensis.*

RELIGIOSI.

Sono scomunicati

1. I Religiosi, che passano di là dal mare senza licenza de'loro Superiori. 2. I Mendicanti, che passano a Religione di non mendicanti. 3. Quei, che amministrano il Viatico, o l'estrema Unzione, o celebrano Matrimoni senza licenza del Parroco. 4. I Religiosi, sì sudditi, che Superiori, che non denunziano gli altri, anche leggiermente sospetti di eresia, agli Inquisitori, o agli Ordinarj de'luoghi. Chi omette di dare, occorrendo, a ciò consiglio, o nol comanda, potendo; nè giova di aver ammonito il delinquente. Così l'Autore del Battesimo laborioso. 5. I Claustrali, che ricevono i Minimi senza licenza del Papa. 6. I Terziarj, che portano l'abito de'Minori. 7. I Chierici Regolari Gesuiti, che escono dalla Compagnia senza licenza, anche per passare ad altri Ordini, eccettuato se ne'Certosini. 8. I Minimi, che si sottraggono dall'ubbidienza de'loro Correttori.

(1) Scusa l'ignoranza crassa, come nota l'Autore del Battesimo laborioso t. 3, diss. 2.

9. Quelli, che nelle elezioni subornano, o procurano de'voti, e i loro complici; anzi chi solo ciò sa, e non lo rivela. 10. Chi dà, e chi riceve per l'ingresso in Religione, tanto Religiosi, che Religiose (1). 11. I Superiori, che permettono (e pe'Minori Osservanti, anche i sudditi), e le donne, che entrano nella clausura de'Regolari, benchè col pretesto di privilegio, se in realtà non sussiste. Lo stesso s'intende detto, quando si oltrepassino le condizioni del privilegio, se vero, e reale. 12. Il Religioso, che confessando, così richiesto da'Parrochi, ec., non ammonisce i penitenti dell'obbligo di pagare le decime, è sospeso dalla predicazione, *finchè* non li ammonisce; e se predica in tale stato, incorre la scomunica riservata.

RELIGIOSE.

Sono scomunicate

1. Le Superiore, che fanno entrare, o permettono, che entrino nella Clausura uomini, o donne, con facoltà ottenuta dal Vescovo, o dal Prelato Regolare senza giusta causa ne'casi non necessarii. Così pure la Portinara, o altre, a cui spetta d'impedire, e non impediscono; e gli uomini, e donne, che vi entrano, anche sotto pretesto di privilegio, ma che non sussista realmente (2). 2. Le Monache, che escono dalla Clausura senza licenza ne'casi non permessi. Chi vi acconsente, vi dà mano, favorisce l'alloggio, ec. Chi però, dopo uscite, le accoglie per custodirle, e ristituirle, non incorre nella censura. 3. Chi viola la Clausura delle Monache *ad malum finem*, cioè *disonesto*, come spiegano gli Autori (3). 4. Le Monache claustrali, che contraggono matrimonio.

(1) Non si comprende ciò che: *pure, sponte, et plena libertate, omnique pactione cessante, dare, vel offerre ... voluerint.*

(2) Scusa l'ignoranza crassa, come nota l'Autore del Batt. labor. tom. 3, diss. 2.

(3) È riservata specialmente.

Sono scomunicati.

1. I Predicatori, che non osservano i Decreti del Concilio di Laterano (cioè: 1. Di non interpetrare la Scrittura contro il proprio senso, nè contro l'esposizione de'Ss. Padri, e degli Autori, approvati dall'uso comune. 2. Di non fissare il giorno finale, la venuta dell'Anticristo, e simili. 3. Di non spacciar predizioni predicando, o come estratte dalle Scritture, o come fatte a se stesso dallo Spirito Santo, e altre vane divinazioni, e simili). 2. I Parrochi, e i Benefiziati, che non adempiono al giuramento di residenza. 3. Chi senza legittima facoltà *pretextu privilegiorum* assolve da'casi riservati al Papa, o al Vescovo. 4. Il Confessore, che assolve il complice *in peccato turpi;* anche in morte, quando senza scandalo, o infamia, o pericolo dell'infermo, può farlo assolvere da altro Confessore, o da semplice Sacerdote. 5. Chi confessa, dove attualmente non è approvato; anche in tempo di Giubileo, o che goda l'indulto della crociata, o altro privilegio; così pure chi insegna esser ciò lecito, ed il Penitente stesso, che si elegge un tal Confessore non approvato nel luogo, ove confessa. 6. Chi riceve due Ordini Sacri in un giorno. 7. Chi *spontaneamente* comunica *in divinis* cogli scomunicati dal Papa. 8. Gl'inquisitori, che procedono male contro gli eretici. 9. L'Ecclesiastico, che trae altre persone Ecclesiastiche al foro laicale.

SOSPENSIONI RISERVATE.

Sono sospesi colla riserva. Un Canonico, o altro del Capitolo, o del Convento, che *sede vacante* occupa, o dissipa i beni della Chiesa Cattedrale, Collegiata, o Regolare, spettanti o al successore, o alla Chiesa, o al Prelato defunto, è sospeso dal suo Officio, e dal Beneficio, *finchè non restituisce pienamente*. Parimenti incorrono la stessa so-

spensione gli Ecclesiastici tutti, che alla morte de'Rettori, o Ministri, si appropriano i beni lasciati, o vacanti, delle Chiese a quelli soggette, quando loro non spettino per alcun titolo legittimo; o se loro spettano, se gli appropriano prima di pagare i debiti, i Ministri, e prima che si soddisfino altri pesi occorrenti fino alla nuova elezione (il Vescovo incorre l'interdetto, se appropriasi detti beni). 2. I Chierici, che ricevono limosine di Messe manuali, o le fanno celebrare da altri, ritenendosi parte dell'elemosina, anche col consenso del celebrante. Sono sospesi *ipso facto*. 3. E' sospeso *ipso facto* per tre anni dal suo Beneficio, chi elegge Parrochi, o Dignità minori di anni 25, o Vescovo minore di anni 30 compiti: oppure elegge persone ignoranti, e di cattivi costumi. 4. Il Sacerdote, che nella Messa lascia colpevolmente di comunicarsi, è *ipso facto* sospeso per un anno. Così chi senza grave causa lascia la messa incominciata. 5. I Chierici, che accompagnando il Vescovo, o altro nella visita della Diocesi, ricevono doni, anche spontaneamente offerti, se fra due mesi non restituiscono il doppio, (non possono riceverne la condonazione) sono sospesi *ipso facto ab officio* (1). 6. Chi esercita solennemente (cioè con stola, o manipolo) un Ordine, che non ha. Dura tal sospensione due anni, dopo i quali il Vescovo può dispensare. 7. Chi prima dell'età prescritta, o *extra tempora*, o senza dimissorie, riceve da altro Vescovo qualche Ordine sacro: *a suorum ordinem executione ipso jure suspensi sint*, Pio II. Così chi ne riceve due nello stesso giorno, (oltre della scomunica) resta sospeso. 8. Chi riceve gli Ordini Minori, ed insieme il Suddiaconato *temerario ausu*. 9. Chi si ordina *per saltum;* anche negli Ordini minori. 10. Chi nell'ordinarsi giura, o promette al Vescovo, o a chi lo presenta, di non domandar mai frutti del Benefizio, o del Patrimonio, o altro sussidio per sostenersi, è sospeso *ab ordine sic suscepto*. 11. Chi dopo il matrimonio, anche solo rato, e non consumato, riceve il

(1) Scusa l'ignoranza crassa, nota qui l'Autore del Batt. labor. tom. 3, diss. 2, c. 9.

Suddiaconato, è sospeso dall'Ordine, e dal Beneficio, e dall' Officio, se alcuno ne occupa. 12. Chi sospeso, o interdetto, o scomunicato riceve un Ordine, o sacro, o minore. E se sapeva la scomunica, e la sospensione, che perciò incorreva, *in perpetuum deponendus est,* dice il testo Canonico. 13. Chi si ordina senza titolo, o con titolo finto. Provedutosi poi del titolo vero, può esser dispensato dal Vescovo. 14. Chi riceve un Ordine sacro da un Vescovo scomunicato, sospeso, interdetto, irregolare, simoniaco, eretico, o scismatico. 15. Chi riceve l'ordinazione dal proprio Vescovo in *aliena Dioecesi* senza licenza del Vescovo diocesano. 16. Chi, Sacerdote secolare, o regolare che sia, congiunge, o benedice gli sposi senza licenza del proprio Parroco, è sospeso *ab officio, et beneficio*. Può dispensare il Vescovo, nella cui Diocesi si è commesso il delitto. 17. Chi esercita le funzioni in luogo interdetto, resta egli interdetto *ab ingressu Ecclesiae* colla riserva al Papa, *nisi satisfaciat competenter*. 18. Chi ammette alla Comunione, riceve le offerte, o dà sepoltura agli usuraj notorj, è sospeso, finchè non soddisfa ad arbitrio del Vescovo, dal suo officio. 19. Chi ammette la rassegna d'un Beneficio, lo conferisce, e chi l'accetta, *contro il prescritto* (1).

(1) A bene intendere questa censura, vi trascrivo il testo: « Episcopi, et alii facultatem habentes, eorum dumtaxat resigna- « tiones recipere, et admittere possint, qui aut senio confecti, aut « valetudinarii, aut corpore impediti vel vitiati, aut crimini obno- « xii, censurisque ecclesiasticis irretiti, aut nequeunt, aut non « debent Ecclesiae, vel Beneficio inservire, seu qui unum illud, « vel plura beneficia obtinuerint, vel quos ad aliud contigerit « promoveri, Religionem quoque ingressuri, vel matrimonium « contracturi, si statim postea id reipsa exequantur . . . Qui e- « tiam ob capitales inimicitias nequeunt, vel non audent in loco « beneficii residere securi. » *Ed altre cause notate da Innocenzo III per là rinuncia del Vescovado, bene inteso però, che al Resignatorio* aliunde ei sit; quo in vita possint commode sustentari, *Soggiugne di poi*: Caveant autem Episcopi, et alii praedicti, itemque omnes electores, praesentatores, patronitam Ecclesiastici, quam laici, quicumque sint, ne *verbo* quidem, aut *natu*, vel *signo*, futuri in hujusmodi beneficiis, et officiis, successores ab ipsis resignantibus, *aut ab aliis* eorum significatione vel hortatu designentur, aut de his assumendis promissio inter eos, vel etiam intentio qualiscumque intercedat. *Inoltre*: Precipimus, at-

Incorrono la scomunica. 1. Il Vescovo, ed altri Collatori, Presentatori, ec., che violano la sospensione incorsa per l'indebita accettazione della rassegna d'un Beneficio, od Officio, e per la sua nova, ma indebita collazione (si veda la nota qui apposta all'articolo delle sespensioni). 2. Chi simula, finge di essere un altro per ottenere benefizj dalla Dataria. 3. Chi piglia, o ritiene i frutti de'Benefizj vacanti; e chi impedisce il possesso del Beneficio a chi non paga *dulciaria* (ossia pasticcerie, e simili; oppure non fa qualche altro regalo, o sborso, ec.). 4. Chi si sottopone all'esame in luogo di un altro, perchè impetri un Beneficio. 5. Chi ritiene un Beneficio in confidenza, cioè per altri.

SIMONIA

Incorrono la scomunica. 1. I Prelati, ed Officiali della Penitenzieria, che pigliano qualche cosa, anche spontaneamente offerta, per la spedizione delle grazie facoltà, ec. 2. Chi commette simonia nel ricevere il Benefizio, o gli Ordini. La simonia nell'Ordine *indiget specialissima mentione;* s'intende però, che sia reale, e *scienter* contratta. Questa scomunica poi si contrae tanto per gli Ordini maggiori, che pei minori; e il Bonacina vuole, che si contragga anche per la tonsura. Tom. 3, Diss. 2, q. 3, punto

que interdicimus, ne ipsi Episcopi, aut alii collatores, beneficiis, et officiis resignandis praedictis, aut suis, sut admittentium consanguineis, affinibus, aut familiaribus, etiam per fallacem circuitum multiplicatarum in extraneos collationum, audeant providere. Quod si secus, ac etiam quidquid praeter, vel contra formam praedictorum, fuerit a quocumque temere attentatum, id totum ex nunc vires, et effectum decernimus non habere. *Chi oserà violare quanto sopra:* A beneficiorum, et officiorum collatione, nec non electione, presentatione, et istitutione, prout cuique competierit, tamdiu suspensi remaneant, donec remissionem a Rom. Pontif. meruerint obtinere, et qui talia beneficia, seu officia receperint, eos praedictis poenis volumus subjacere. *Che se dopo tal sospensione:* Conferre, eligere, praesentare, vel instituere ausi furint, excomunicationis quoad personas quovero ad Capitula, et Conventus, a divinis suspensionis sententias ipso facto promulgamus; quibus etiam nullus alius, quam ipse Rom. Pontifex sive absolutionis, sive relaxationis gratiam, excepto mortis articulo, valeat impertire. Così Pio V, Const. Quanta est Ecclesia Dei.

24. 3. Chi commette la simonia confidenziale ne'Benefizj (1). 4. Chi dà la facoltà di eleggersi un Confessore a chi paga qualche cosa. 5. Gli ammiuistratori de'Vescovi, o altri inferiori, che pubblicano indulgenze con ampli privilegi, e con sospetto di simonia.

IMMUNITÀ PERSONALE, OSSIA LIBERTÀ ECCLESIASTICA.

Sono scomunicati

1. Tutti di qualsivoglia grado, Giudici, Ministri, ec., che traggono al foro laicale le persone Ecclesiastiche. 2. Chi percuote un Cherico, un Monaco, sia Sacerdote, o Laico professo, i Novizj, i Terziarii conviventi co'Professi, i Religiosi militari professi, Religiose, anche Novizie. La percossa deve essere grave, *e suadente diabolo* (cioè per passione, non per pura correzione, difesa, ec.) 3. Chi impone tributi, o altri pesi sulle persone Ecclesiastiche, o su beni di Chiesa (*vedi Bulla Coene n.* 18.). 4. Chi fa giurare cose illecite, e contrarie alla libertà Ecclesiastica. Queste scomuniche sono tutte riservate colla riserva speciale da Clemente VIII.

RAPPORTO AL PONTEFICE.

Sono scomunicati

1. I Prelati, che vessano con censure, chi sta al servigio del Papa. 2. Chi procura di essere eletto in successore del Papa. 3. Chi tratta della elezione del nuovo Papa, vivente l'altro. Chi su di ciò fa stipulazioni, promesse, convenzioni, patti, ec. I complici, e i fautori di qualunque dignità essi sieno, Cardinali, Re, ec. 4. Chi cospira contro la persona del Pontefice, o il suo Stato. 5. Chi offende, o disubbidisce al Pontefice, o alla S. Sede (s'intende, che disubbidisca ad un precetto formale) o da essa si ribella. Non può assolversi, *sine speciali Sanctitatis suae licentia*, da detti casi; ma *semper intelliguntur excepti* in qualunque concessione. 6. Chi ambisce il Papato, ed a questo

(1) La Simonia confidenziale si contrae allora, quando uno rassegna, o conferisce, o elegge, o presenta ad un Benefizio con animo espresso, che il Beneficiato di poi ceda, o a se, o ad altra persona designata, o da designarsi, il Beneficio stesso, o i frutti, tutti, o in parte.

effetto commette simonia. 7. Chi per mezzo dell'Astrologia giudiziaria ricerca della vita, o della morte del Papa vivente. 8. Chi nella elezione del S. Pontefice trasgredisce il prescritto da Gregorio XV. nella Costituzione: *Eterni Patris* 15 nov. 1621. Questo caso non può assolversi *cujuscumque facultatis vigore*. 9. Chi si serve di lettere Pontificie false. Non può assolversi, *donec satisfaciat competenter*. 10. Chi sotto pretesto di privilegio ottenuto da Sisto IV, dispensa, o commuta i voti riservati al Papa.

Sede Apostolica. Sono Scomunicati.

1. Chi ha lettere Apostoliche false, e non le distrugge fra 20 giorni, dopo averle conosciute. Chi se ne serve, le compone, vi concorre. V'è la riserva specialissima, *donec satisfaciant competenter*. 2. Chi impedisce l'esecuzione delle lettere della sacra Penitenziaria. Chi vi dà ajuto, consiglio, ec. 3. Chi nelle lettere Apostoliche mentisce la persona per ottenerne gratuitamente la spedizione. 4. Chi per se, o per mezzo d'altri, coll'astrologia giudiziaria, sebben senza certezza, giudica dello stato della Repubblica cristiana, o della Santa Sede (1). 5. Chi dà, riceve, promette, pattuisce, o permette tali atti, affine di ottenere grazia, o giustizia presso la S. Sede Apostolica. Chi vi coopera, consiglia, ajuta, favorisce, ec. Chi ciò sà, e nol rivela fra tre giorni. 6. Parimenti, chi *quicquam parvum, vel magnum*, dona, riceve promette, pattuisce, acconsente, permette, o per se, o per mezzo d'altri, affine d'ottenere grazia, o giustizia nella Romana Curia, nei Tribunali anche laici, della Città di Roma, delle Città, Terre, Castelli, e di tutti i luoghi mediatamente, o immediatamente soggetti alla S. Sede Apostolica. Chi vi dà mano, consiglia, favorisce i complici, ec. (2).

Stato Ecclesiastico. Sono Scomunicati.

1. I Prelati, o Governatori delle Città, e luoghi dello Stato Ecclesiastico, che ricevono doni, fuori de'commestibi-

(1) Scusa l'ignoranza crassa, nota qui l'Autore del Batt. labor. tom. 3, diss. 2.

(2) V'è riserva speciale.

li. 2. I Prelati, e Ministri della Camera Apostolica, che non rendono conto interamente. 3. Chi offende i Rettori, o Presidi della Marca d'Ancona. 4. Chi cerca di persuadere il Papa a dare in feudo, o ad alienare i luoghi dello Stato Ecclesiastico. 5. Chi senza licenza estrae dallo Stato Ecclesiastico fromento, biada, legumi, e oglio. 6. Chi dello Stato Ecclesiastico ruba animali, o altri beni, e chi rubati li compra. 7. Chi nello Stato Ecclesiastico permette, che si portino armi corte meno di tre palmi.

CARDINALI.

Sono scomunicati

1. I Cardinali, che nella elezione del Sommo Pontefice ordinano, o dispongono diversamente dalla Bolla di Giulio II. 2. Quelli, che rivelano gli affari secreti del Concistoro *extante decreto Pontificis, ne revelentur.* 3. Chi manda lettere, biglietti, o nuncio, o avviso, o segno, e simili, nel Conclave, o fuori di là. Sono scomunicati e chi li manda, e chi li riceve, senza eccezione di persone.

SCOMUNICHE

In favore de' medesimi signori Cardinali.

1. Chi in tempo del Conclave occupa i loro beni. 2. Chi non rivela gl'insidiatori, e cospiratori contro delle loro persone.

QUESTIONI.

Sono scomunicati

1. Chi dice eresia, peccato mortale, ec., l'asserire essere stata Maria Santissima conceputa col peccato originale; o viceversa essere eresia, peccato mortale, ec., il dire, che è stata conceputa senza peccato originale. Che non si può recitare l'Offizio dell'Immacolata Concezione senza peccato, sentirne la predica, ec. (1). 2. Chi insegna potersi fare di lontano la Confessione sacramentale per via di lettere. Chi pratica una tal proposizione, condannata già da Clemente VIII. 3. Chi insegna, o difende, anche *disputative*, e proposizioni condannate dalla S. Sede. 4. Chi insegna, o difende esser lecito di negare l'assoluzione al Penit., che

(1) Scusa l'ignoranza crassa, nota l'Aut. del Batt. labor. tomo 3, diss. 2.

ricusa di manifestare al Conf. il complice del suo (qualunque siasi) peccato: oppure impugna, o interpreta diversamente su ciò Benedetto XIV. Chi insegna, difende, e riduce in pratica alcuna delle 68 prop. cond. di Molinos.

DUELLO.

Sono scomunicati colla riserva speciale

1. Chi si batte in duello; anzi, chi solo provoca, o accetta la disfida. 2. Chi consiglia, dà ajuto, favorisce, istiga, lo comanda, e vi concorre in qualunque modo, scrivendo le condizioni, mandando biglietti, ec. 3. Chi *Scienter* somministra cavalli, arme, denaro, commiato (ossia licenze, passaporti, passaggio.) 4. I socii, in qualunque modo v'intervengano. 5. Gli spettatori *ex composito*, ossia, che vi intervengono o invitati appostatamente, o premeditatamente. 6. I padroni, che lo permettono nelle loro terre. 7. Le autorità, come Magistrati, Capitani, ec., che non lo impediscono, o lo lasciano impunito. Chi muore ferito in duello, non può seppellirsi in luogo sacro, ancorchè abbia ricevuta l'assoluzione sacramentale dopo la ferita. Così Benedetto XIV ha decretato *ad terrorem*.

SIGNORI TEMPORALI.

Sono scomunicati quelli

1. Che nelle lor terre sottoposte all'interdetto sforzano a celebrare, e ad ascoltare le cose divine. 2. I Signori, e loro officiali, che sbandiscono dalle loro terre le persone Ecclesiastiche. 3. Gli officiali, o il Signore del luogo, che manda, o ratifica la percussione, o bando di un Vescovo dalle proprie terre. 4. Chi vieta a'suoi sudditi di vendere alle persone Ecclesiastiche. 5. Chi proibisce, che escano di Chiesa gli scomunicati, e gl'interdetti dopo avvisati dal Sacerdote (1).

SCOMUNICHE

Che abbracciano tutti.

1. Gl'incendiari dal Giudice scomunicati, e denunziati. Non è necessario, che sieno nominati, dice Bonacina. 2. Chi elegge un Potente insigne per Senatore di Roma.

(1) Scusa l'ignoranza crassa, nota l'Aut. del Batt. labor. tomo 3, diss. 2.

3. Chi sventra i cadaveri de'defunti: chi li fa in pezzi, e ne sacrifica le ossa per seppellirle altrove. 4. Chi *scienter* falsifica la moneta del Re di Francia; la compra e la porta in detto regno; ve la vende, o ve la spende. 5. Chi arresta, e ritiene i Cristiani abitanti fra Turchi, ruba i loro beni, gli sforza a remigare. 6. Chi sollecitato *ad turpia* in confessione, potendo, non denunzia il sollecitatore dentro un mese (v' è la riserva specialissima). 7. Il secolare, che scrive, anche per incidenza, libri, lettere, ec., sulla diminuzione delle feste, e sulla dispensa da'lavori servili; oppure interpreta, impugna questo divieto. Chi promulga tali scritti. 8. Chi impedito *ad tempus* di ricorrere a Roma per aver incorsa la scomunica riservata al Papa, si fa assolvere dal Vescovo, e cessato l'impedimento non ricorre al Pontefice, o in scritto, o in persona. 9. Chi nominatamente, o pubblicamente scomunicato, o interdetto, non esce di Chiesa, volendosi celebrare la Messa, avvertito nominatamente dal celebrante. 10. Il secolare, che riceve elemosine di Messe, e poi le fa celebrare, ritenendosi parte dello stipendio; ancorchè il celebrante vi acconsenta. 11. Chi forma adunanze di Liberi Muratori, Carbonari, ec., sotto qualunque nome vengano denominati. Chi li favorisce, ricetta, cela, propugna, ajuta, consiglia, ec., tanto direttamente, che indirettamente, per se, o per mezzo d'altri. Chi vi si ascrive, o vi interviene. 12. Chi fa, ritiene, o pubblica libelli famosi, scritti, cantilene, ec., contro i Frati Minori, o Predicatori (s'intende contro del corpo). Chi vi presta consiglio, ec. Chi riceve, alimenta, ajuta, consiglia, favorisce, ec., gli Apostati da' detti Ordini. 13. Chi direttamente, o indirettamente contraddice, o impugna l'Istituto, o le Costituzioni della Compagnia di Gesù. 14. Chi scomunicato dal Delegato del Papa, persevera per un anno in tale scomunica. 15. Chi è assoluto dalla scomunica sotto qualche condizione, e poi non adempia. 16. Chi vessa colui, che ha fulminata la scomunica. 17. Chi *scienter* comunica nel medesimo delitto cogli scomunicati dal Papa, dà consiglio, favore, ec. 18. Chi viola l'interdetto ne'modi proibiti. 19. Chi viola l'interdetto della Sede A-

postolica (v'è riserva speciale, come nota l'A. del Batt. lab. t. 3, diss. 2.). 20. Chiunque comanda di offendere nella persona, o ne'beni proprii, o de'suoi, o di altri a se appartenenti, quegli che eseguì, pubblicò o fece pubblicare qualche censura; o che offende coloro, che osservano la censura, o che ricusano di comunicare co'censurati. Questo tale, se fra otto giorni non soddisfa a chi *de jure*, restituendo i beni tolti, l'onore, ec., oppure non rivoca il mandato, se ancora non è stato eseguito, incorre solo la scomunica non riservata; nella quale però perseverando per due mesi, allora resta riservata al Papa. Gli esecutori poi incorrono subito nella scomunica non riservata, e nella riservata dopo due mesi, se prima non si fanno assolvere. 21. Chi dalle grotte, catacombe, o cimiterj esistenti dentro, o fuori della Città di Roma, estrae reliquie, anche in minima parte, senza licenza del Sommo Pontefice. Chi le riceve. Chi le ordina, dà consiglio, favorisce, ec., senza eccezione di persone. 22. Chi per divozione va, senza licenza del Papa, a visitare il Sepolcro di N. S. G. C. in Gerusalemme. 23. Chi ritiene, legge, compra, vende, dona, permuta, impresta, o aliena, ec., il libro Thalmud, ed altri di simil tempra tanto in lingua ebraica, che in altre lingue scritti, tradotti, stampati, contenenti *tacite vel expresse* eresie, errori contro la S. Scrittura, contumelie, empietà, bestemmie contro Dio, e la Santissima Trinità, contro G. C., contro i Sagramenti, le sacre immagini, contro i Cristiani, specialmente contro i Vescovi, Sacerdoti, ed altri Ecclesiastici, o contro gli stessi Neofiti, ed in qualunque modo contro la N. S. Cattolica Religione; oppure, che scrivono narrazioni impudiche, o oscene; anche sotto pretesto, che sono stati spurgati.

CASI RISERVATI AL S. PONTEFICE

SENZA CENSURA.

1. Chi riceve (1) doni da'Regolari, sì dell'uno, che dell' altro sesso, non può assolversi; *finchè non ha fatto la restituzione*. 2. Chi per se, o per altri, accusa, o fa accusare falsamente per cattivo animo un Con-

(1) S'intende in materia grave, e senza ragione, e legittima licenza.

fessore del delitto di sollecitazione *ad turpia*. Niuno può assolvere da questo caso *quovis privilegio munitus*. 4. La simonia nell'ordinazione (oltre la scomunica) è caso riservato, da cui non si può assolvere, sia l'ordinato, che l'Ordinante, senza special facoltà. 4. In Roma son riservati i casi. 1. Di pubblica violata clausura de'Regolari *ad malum finem*. 2. Il presbitericidio pubblico. 3. La violazione dell'immunità Ecclesiastica, anche occulta, ma seguita per pubblica autorità.

Nota 1. Non si sono in questo Catalogo di scomuniche citate le Bolle de'Pontefici per brevità. Ma chi avesse in animo di consultarle su qualche articolo, potrà leggere il Bonacina, tom. 3, o l'Autore del Batt. labor., tom. 3, diss. 2; oppure il Ferraris, Articolo *scomuniche*, e altri Autori, che le citano.

Nota 2. Ne'casi occulti molto possono i Vescovi; perciò potete ad essi ricorrere prima che al Pontefice, onde risparmiarvi in più d'un caso questa briga.

Nota 3. Tutte le volte, che nella Bolla, o Decreto di censura dicesi: *Chi presume, chi ardisce, chi scienter, ec.*, l'ignoranza crassa scusa dall'incorrere la censura in esso fulminata.

Nota 4. Molte di queste leggi colla scomunica annessa di frequente si ignorano invincibilmente dai secolari, e perciò giova notare, che in simili casi non la incorrono.

Nota 5. Quando la riserva è colla condizione *se non, finchè ec.*, adempita la condizione dal penitente, cessa la riserva.

Nota 6. Quando il caso è occulto, si ricorre alla Penitenziaria senza nominare il P. Lo stesso facciamo di passaggio osservare intorno agli impedimenti dirimenti il matrimonio; avvertendo di esporre il caso al Cardinal sommo Penitenziere, dichiarandone esattamente tutte le circostanze sostanziali, ed i motivi veri, e sinceri di dispensa, affinchè questa sia valida. Se poi l'impedimento è noto bisogna ricorrere alla Dataria, dirigendo la lettera a Sua Eminenza il Cardinal Pro Datario. Roma.

FINE DEL QUARTO ED ULTIMO TOMO.



INDICE

DEL QUARTO ED ULTIMO TOMO

PARTE QUARTA